

MEMORIA STORICA

SU

FAMIGLIA MICHELINI



Stemma di Famiglia

BLASONE DELLA FAMIGLIA MICHELINI

Lo Stemma è la fedele ricostruzione del 1400.


Il dipinto è stato eseguito dalla Prof. Valeria Cingolesi dell'Accademia Linguistica con sede in Genova ed è stato sottoposto al vaglio della Direzione di essa Accademia.

La concessione ai Michelini risale al 1098, dall'Imperatore Enrico IV° di Germania. L'aquila bicipide ivi riprodotta è proprio quella di esso Imperatore, desunta dai documenti presso l'Archivio di Stato della citata Accademia.

I riscontri storico-araldici sono:

- manoscritti del Crollanza
- manoscritti giacenti presso la biblioteca dell'ex Consulta Araldica del Ministero degli Interni.

Questo stemma fu usato anche dai Ramazzotti che, come si vedrà nella ricerca storica sono una derivazione dei Michelini, fino al 1503 ossia fino alle prime tre concessioni del Papa Giulio II° poi i Ramazzotti avranno il loro Blasone accordato dallo stesso Papa a Ramazzotto De' Ramazzotti.
L'illustrazione della pagina che segue è il Cimiero dei Michelini tratto dallo Stemmario Bolognese del Canetoli.



Michaelmas
1007. A. 1007.

Questa ricerca, condotta senza particolari pretese, l'ho voluta dedicare all'ultima generazione nata in quel luogo perciò ai nostri Padri che della **Fiumana** hanno sempre mantenuto un bellissimo e nostalgico ricordo ed un amaro rimpianto che li ha malinconicamente accompagnati fino alla fine della loro spesso amara e tribolata esistenza e vuole essere principalmente un affettuoso omaggio a mio padre che, soprattutto per la giovanissima età, la **Fiumana** l'aveva sensibilmente stregato ed affascinato al tempo stesso.

Gli storici ci raccontano che Michelini era una famiglia patrizia di Forlì di cui un membro di nome Giovanni sarebbe stato inviato nel 1390 dallo Stato Pontificio a governare il Comprensorio di Scaricalasino, che si estendeva dalla valle dell'Idice alla valle del Savena fino ai confini della Toscana.

Ebbe due figli: Antonio detto Paulazzo ed Alessandro detto Ramazzotto che significava ramo secondo ovvero secondogenito. Come era costume a quei tempi, sovente il soprannome diveniva il nuovo cognome ed in questo caso assumerà poi il cognome di Ramazzotti, e da qui partono poi i due rami; noi raccolti nel primo mentre nel secondo nascerà nel 1464 Ramazzotto Ramazzotti che sarà, nella buona e nella cattiva sorte, un condottiero. Nella chiesa di S. Michele in Bosco, entrando dal portone principale del Santuario, si nota sulla parete di destra, a lato del portone d'entrata, il monumento funebre che lui stesso si fece costruire.

Nel 1528 questo personaggio ottenne dal Papa il placet per poter trasformare in un monastero, tenuto dagli Olivetani di S. Michele in Bosco, il suo nuovo palazzo fortilizio di Scaricalasino dove già aveva fatto costruire la chiesa di S. Michele Arcangelo ad Alpes.

In quest'epoca, nel Comprensorio Monghidorese si determina, dal punto di vista socio economico, una progressiva divaricazione tra i maggiori possidenti, che tendono ad acquistare i connotati di borghesia rurale e conducono i loro poderi tramite mezzadri, ed il restante della popolazione che tende a proletarizzarsi.

A lungo, per tutto il 1500 e gran parte del 1600, i Malchiavelli (poi Macchiavelli) hanno una posizione dominante nel Monghidorese (connotata anche socio-culturalmente da notai, sacerdoti, sepolcri di famiglia nelle chiese ecc.) e tuttavia col tempo, sia per l'inurbamento dei più cospicui, sia per l'estinzione di rami e la decadenza di altri, il loro potere e le loro proprietà si riducono e rientrano nella norma locale mentre, al contrario, emergono e si precisano in posizione dominante altri casati, come i Michelini, anch'essi poi inurbati e cittadini.

L'evento svolta della proprietà monghidorese, che si delinea nei primi decenni del 1500, è la formazione del patrimonio fondiario del locale monastero di S. Michele ad Alpes, originato certamente dal donativo e dall'eredità del Ramazzotti ma anche, e forse soprattutto, dalle Bolle papali che, non senza resistenze e contrasti, gli permettono di assorbire un certo numero di beni e chiese vacanti nonché poi, per le oculatissime compravendite che il monastero effettua con le sue rendite, venendo talora a conflitto con i maggiori possidenti locali come appunto i Michelini per il controllo dei fondi, delle case, delle botteghe e delle osterie, che a quei tempi funzionavano come alberghi. L'Osteria La Corona era tenuta da tempo memorabile dalla famiglia Michelini dove pare avesse sostato anche Papa Leone X. Alla morte di Cornelio Michelini nel 1644, un tal Bartolomeo Parenti, creditore degli Eredi, avviò, con la vedova, delle trattative per l'acquisto dell'esercizio. I monaci, sapendo essere questo Parenti assai facoltoso e in grado di avviare l'osteria assai meglio di prima con maggior danno della loro (che era l'Osteria dell'Angelo di fronte a questa), chiesero aiuto ai confratelli di S. Michele in Bosco e l'acquistarono per la somma di £. 7300 in data 7 marzo 1645.

Fino al 1711 era esistito a Scaricalasino un forno ed in tale anno fu ceduto a certo Carlo Dalle Donne da Domenico Michelini che si riservava una pensione in vita (Domenico era rimasto vedovo di Catarina Lamieri, figlia di Giacomo, che morì alla Fiumana il 23.6.1710 e non aveva figli). L'acquirente era di Quinzano e la lontananza di cinque miglia (da Quinzano al forno) causava però gravi disagi, specie in inverno, e ciò risultò tanto più grave coi passaggi di truppe. Il monastero di S. Michele ad Alpes ottenne la rinuncia dei fornai di Quinzano, si assunse la pensione del Michelini di £ 250 in vita (era già di età avanzata avendo a quel tempo 65 anni) e ottenuta licenza e privilegio dal Legato Spinola il 27.8.1736 (perciò i Dalle Donne di Quinzano tennero questo esercizio per venticinque anni), affidò la gestione del forno a Gio: Antonio Santi, gestore, col padre, anche delle due osterie (Osteria dell'Angelo e La Corona). Le comunità soggette al forno furono Monghidoro, Lognola, Stiolo, Vergiano, Fradusto, S. Andrea, Valgattara, Zaccanesca, S. Benedetto, Qualto, Valle, Castel dell'Alpe, Montorio.

Alcune famiglie che vivono in quel territorio da parecchie generazioni ci dicono che i Michelini erano anche proprietari di una scuderia a Scaricalasino dove venivano messi a riposare i cavalli provenienti dal sud e diretti verso il nord e viceversa e sostituiti con animali riposati. Si dice anche che quando i Michelini arrivavano a Scaricalasino c'erano sempre pronti dei ragazzotti per tenere ferma la staffa per fare scendere dal cavallo o salire questi personaggi perché era nota la generosità dei Michelini che non facevano mai mancare una mancia in moneta.

Queste sono notizie raccolte principalmente su Mons Ghotorum ma la nostra memoria storica parte intorno al 1700 che è l'epoca nella quale venne costruito l'Oratorio della Fiumana dedicato alla **Natività della Beata Vergine**. La storia antecedente a questo periodo è stata volutamente trascurata per evidenti difficoltà di ricerca e di tempo riportando solo alcuni cenni storici utili per l'inquadramento del lavoro. Inoltre la ricerca è stata limitata quasi esclusivamente al territorio di Gragnano. Serafino Calindri, storiografo bolognese, scrive che sul territorio di questa parrocchia esistevano sei borghi: Ampugnola, Biazzano, Cà de' Boschi e Torre abitate ciascuna da sei famiglie; Fiumana abitata da cinque famiglie e Vescovè da quattro.

In quel periodo i Michelini, oltre alla **Fiumana**, erano pure a **Biazzano** ed alla **Villa di Sassonero**. Erano dei possidenti, perciò facevano coltivare i poderi da coloni, e già in quel periodo tanti si erano urbanizzati e vivevano principalmente in città.

Sulla parrocchia di Gragnano troviamo una nota scritta intorno al 1940 da don Nerino Ruggeri che fu parroco dal 1908 e racconta che *...la Parrocchia è intitolata a S. Maria Assunta. Appartiene ai Comuni di Monghidoro e di Loiano. La chiesa e la Canonica sono in Monghidoro. La piazza della Chiesa è il confine dei due Comuni. La superficie della Parrocchia è di circa sette chilometri quadrati. Confina ad Est col fiume Idice: ad Ovest con la strada vecchia nazionale Bologna-Firenze e con la Parrocchia di Roncastaldo: a Nord con quella di Scanello: a Nord-est con quella di S. Benedetto del Querceto: a Sud-ovest con quella di Campeggio.*

E' posta a Sud di Bologna, sul versante dell'Idice che guarda a levante e che ha una pendenza media del 30 per cento, alla distanza di Km. 40 da Bologna, con un'altimetria (riferentesi alla piazza della Chiesa) di m. 681.

Dalla Chiesa, mediante Km. 3 di strada comunale in cattivo stato, si accede alle due strade, la nazionale Bologna-Firenze, in alto, e Monterenzio-Bologna, in basso, sfocianti rispettivamente alle porte di S. Stefano e Mazzini di Bologna.

Sulle origini della Parrocchia, poco o nulla in archivio. Pare che una Chiesina esistesse nel 1378 e che fosse riedificata quasi per intero dal Parroco Don Pier Paolo Elmi nel 1773 e ridotta come era la vecchia Chiesa demolita nel 1923 per dar luogo alla nuova attuale (che fu terminata nel 1926 costruita sulle fondamenta della vecchia, allungata nel davanti di quasi due metri).

Pare ancora che fosse di giuspatronato dei parrocchiani fino al 1559; e di poi di libera collazione dell'Arcivescovo di Bologna.

Riguardo ai Parroci, ecco tutto quello che ho potuto rilevare dall'archivio. A metà del secolo XVI è nominato un Parroco, certo D. Lodovico De Velli, ed al principio del secolo XVII un altro Parroco

chiamato D. Giovanni Donni; ma non ho potuto rilevare quanto tempo abbiano rispettivamente retto la Parrocchia. Quei Parroci, dei quali risulta qualche notizia più precisa, sono i seguenti:

D. Giovanni Francesco Melini	1640 – 1689
D. Francesco Marchetti	1689 – 1711
D. Benedetto Giacomo Casanova	1712 – 1726
D. Giovanni Cati	1726 – 1730
D. Giovanni Morandi	1730 – 1742
D. Domenico M. Macchiavelli	1744 – 1771
D. Pier Paolo Elmi	1771 – 1799
D. Francesco Grandi	1799 – 1832
D. Michele Daghini	1833 – 1855
D. Baldassarre Stefanelli	1856 – 1885
D. Vincenzo Selleri	1886 – 1907.

Le principali frazioni di Gragnano, (scrive ancora don Ruggeri) erano La Fiumana con 42 abitanti, Biazzano con 38, Campi con 46, Cà del Bosco con 47, Fonte con 74, Ampugnola con 39. Le anime della Parrocchia erano 606 distribuite in 107 famiglie. (Queste cifre, come detto, sono riferite al 1940.

Da un esame dei documenti si constata che Gragnano aveva più abitanti che non nel 1600 e 1700 quando la media dei residenti della parrocchia era intorno alle quattrocento anime. Bisogna tenere presente che a quei tempi i decessi infantili e di persone giovani erano molto frequenti.

Non sappiamo da quando i Michelini vivevano alla Fiumana. Consultando il libro delle Nascite e delle Morti della Parrocchia di Gragnano, già intorno al 1500 troviamo dei Michelini nati e deceduti alla Fiumana già in quegli anni ma non sappiamo con esattezza da quando perché questi registri iniziano solo in questa epoca e non abbiamo altre notizie precedenti a questo periodo.

Passando ora a parlare dei vari Oratori che erano presenti in zona, quello della **Fiumana** era l'unico sotto la parrocchia di Gragnano mentre nel territorio di Campeggio ne esistono tuttora tre ed il più conosciuto è il santuario della Madonna dei Boschi.

Si racconta che già nel 1626, sopra un pilastro di mattoni cotti, era posta la sacra immagine della B.V. di San Luca che, per le innumerevoli grazie, attraeva la devozione di gente del territorio ed anche da fuori, che elargivano elemosine ed offerte e nel 1680, su terreno donato dalla famiglia Prosperi, fu eretta la chiesa con tre altari di cui il maggiore dedicato alla B.V. di San Luca e quelli laterali uno dedicato al SS. Crocifisso, poi rifatto nel 1781 dedicandolo alla B.V. Addolorata, e l'altro intitolato a S. Giuseppe.

Un secondo Oratorio, sempre in territorio di Campeggio, è situato a Villa di Frassineta e dedicato a Maria Vergine Assunta e, secondo il Calindri, fu eretto nel 1366 ed a quel tempo faceva da parrocchia sotto il nome di Santa Maria de Cella Mazolaria.

Il terzo Oratorio è posto a Cà di Gironi, dedicato a S. Abramo Eremita e lo fece costruire Don Abramo Michelini nel 1788 che era anche proprietario di quelle terre. Cà di Gironi era formato da tre poderi ed uno di questi fu acquistato dai Serrantoni direttamente da Don Abramo Michelini. Questo prete era figlio di seconde nozze, come diremo appena più avanti, di Andrea avuto dalla seconda moglie Caterina Gitti: nacque nel 1701 e morì a Cà di Gironi il 18.09.1793 alla veneranda età di 92 anni. La madre di Don Abramo morì a Biazzano il 24.12.1714 all'età di anni 42 dopo avere dato alla luce altri quattro figli deceduti a pochi mesi dalla nascita e l'ultimo di questi, Giacomo Antonio, nacque il 6.1.1714 e morì il 9 ottobre dello stesso anno solo alcuni mesi prima della madre.

In questo secolo troviamo due Michelini Parroci a Campeggio. Il primo è figlio di Andrea Michelini di Biazzano si Sopra (nato nel 1640 e morto, ...di morte improvvisa, ...il 12.3.1726 e che, come visto, fu anche il padre di Don Abramo avuto dalla seconda moglie) e di Orsola Ghini che ebbero i seguenti figli: Pietro Domenico nato nel 1669 e morto a Biazzano il 13.8.1755 che fu appunto parroco di Campeggio dal 1697 al 1747 e fece erigere il campanile della chiesa; Domenica nata nel 1672 e morta il 10.3.1694; Antonio Maria che nacque nel 1676 e morì a Biazzano il

27.10.1741; Abramo Gaetano nato nel 1677 e morto il 10.3.1694. La madre di questi, Orsola Ghini, moriva il 5.6.1698 ed il marito in data 23.6.1701 convolava in seconde nozze con certa Caterina Gitti, una ragazza di Campeggio che aveva allora 29 anni. Il matrimonio fu celebrato nella parrocchia di Gragnano e fu ottenuta anche la dispensa dalle pubblicazioni e tutto ciò si legge in una nota non datata, comunque posteriore al 23.6.1701, di Don Francesco Marchetti, inserita nella relazione fatta al Cardinale di Bologna sullo stato del territorio: *...In questa Parrocchia vi è la controversia di Andrea Michelini col Signor Curato di Campeggio et Antonio di questo fratello, e figlioli del detto Andrea e questo a causa per aver detto Andrea loro Padre sposata una giovane non di gusto di detti suoi figlioli...*

Questo Sacerdote, che fu parroco di Gragnano dal 1689 fino alla sua morte avvenuta nel 1711, nella stessa relazione dice pure che *...ci sono inimicizie ancor gravi dov'è successo mutu' homicidio fra la famiglia e parentado de Michelini abitanti in questa parrocchia, con li Gherlini abitanti nella parrocchia Archipresbiterale di S. Maria di Zena detta il Monte delle Formiche...* Parlando di *...mutu' homicidio...* fa intendere che ci sia stato almeno un morto per parte. Le ricerche non sono state premiate probabilmente perché il fatto sarà registrato sotto cognomi diversi e neppure si sa se i Michelini, protagonisti di questa storia, sono quelli della Fiumana o di Biazzano. Certamente non si tratta dei Michelini di Sassonero perché la nota parla essere della parrocchia di Gragnano.

Ritornando comunque alla controversia fra il padre risposato ed i figli di primo letto, troviamo che Antonio Maria era sposato con certa Lucia Tattini che morirà il 20.10.1706 a soli 30 anni dalla quale aveva avuto Orsola nata nel 1699; Faustina nata nel 1701 sposerà un Pieri e morirà a Cà d'Isonne il 6.6.1783 ad 82 anni; Caterina nata nel 1706. Anche Antonio Maria, rimasto vedovo, convolerà in seconde nozze con Margherita Furini dalla quale ebbe Maria nel 1717 e Carlo nel 1720 e prima di questi, e precisamente nel 1716, ebbe Giacomo Antonio che sarà parroco di Campeggio dal 1747 al 1781 e sulla lapide si legge che fu il costruttore dell'antica chiesa.

In una nota del parroco di Gragnano, Don Domenico Macchiavelli, risalente alla primavera del 1755, si legge: *...Nella mia Parrocchia ci sono N. 3 Sacerdoti: Don Pietro Michelini già curato di Campeggio perché rinunciò a (favore di) suo nipote ed è in età di anni 85 impotente a celebrare per sue infermità. Don Giacomo Pennoni quale serve di Cappellano allo Curato di Campeggio suddetto, di buona vita e costumi. Don Alessandro Maria Pieri Cappellano di questo Curato (scrivente) di buona vita e costumi, insegna dottrina e serve fedelmente la chiesa.*

- Osteria 1
- Scandali non so se ce ne siii
- Oratori 1 del quale sono compatroni (comproprietari) Signor Angelo Maria Michelini (per due terzi) e Signori Pennoni (per un terzo)
- Anime 364.

Questo lavoro ha il solo scopo di ricercare quelli che ci hanno preceduti in linea diretta senza soffermarci su quanto i singoli o le loro famiglie possedessero a quei tempi. Indubbiamente i Michelini ebbero numerose proprietà, che in questa ricerca non appaiono, sia nel monghidorese e successivamente anche a Bologna.

Domenico Michelini, del quale non conosciamo il nome della moglie perché a quei tempi i certificati di battesimo riportavano solo il nome del padre, moriva alla Fiumana il 26.12.1658 a 65 anni e troviamo che alla Fiumana ebbe i seguenti figli:

- MARIA nata nel 1627 che poi sposava un Pennoni e moriva al Molino della Fiumana il 23.3.1717 all'età di anni 90.
- ANDREA (da non confondere con Andrea di Biazzano visto poco più sopra) nato nel 1631 moriva alla Fiumana il 21.10.1704 a 73 anni.
- ANTONIO nato nel 1632 moriva alla Fiumana il 3.11.1725 a 93 anni.
- ENEA nato nel 1639 moriva alla Fiumana il 24.2.1709 a circa 70 anni.
- CATERINA nata nel 1641 moriva alla Fiumana in casa del nipote Don Giacomo Michelini il

17.04.1721.

Si vuole ricordare, a questo punto, che fra i documenti della parrocchia si trova una nota che racconta come nei primi mesi del 1631 la peste colpì molte famiglie di quel territorio e nel giro di ore, in uno stesso nucleo familiare, ci potevano essere decessi anche di più individui che venivano sepolti nei pressi delle proprie abitazioni perché non si trovavano volontari disposti al trasporto delle salme al cimitero parrocchiale per una degna sepoltura e questo accadeva per timore di contagio.

E' la peste descritta dal Manzoni nel capitolo XXVII dei Promessi Sposi. Il morbo partì da Lisbona nel 1601. Due anni dopo nella Livonia (Russia), poi in Germania, nel Palatinato del Reno, a Magonza, ad Augusta nel 1607, in Inghilterra nel 1609, a Basilea nel 1610 e negli anni seguenti nella Danimarca ed in altre città della Germania. In Italia la troviamo dal 1629 al 1631 portata dai soldati Spagnoli ed Austriaci che vennero ad attaccare Mantova e risparmiò la penisola solo dalle Puglie alla Sicilia. A Bologna il contagio fu scoperto il 6 maggio 1630 e fu chiamata peste bubbonica perché si manifestava esternamente con bubboni. Il Prof. Pier Luigi da Gatteo, frate Cappuccino, scriveva che *"nella città, divenuta un immenso cimitero, i superstiti vagano inebetiti dal dolore, paurosi di restare infetti, inconsci di quel che dicono e di quel che fanno"*. Anche il Mariani racconta che *"questa peste si distinse da altre perché infierì anche là dove l'aria era limpida e pura quali sono i luoghi di montagna dal clima saluberrimo"*.

Un atto di assoluta leggerezza si riscontrò nella decisione di voler far scendere in città, anche in quell'anno, l'immagine della Madonna di S. Luca facilitando, con l'assembramento dei fedeli che accorrevano per rendere omaggio e implorare grazie alla Sacra Immagine, il diffondersi del contagio di questa orrenda malattia.

La prima venuta della Madonna di San Luca in città risale al giugno del 1433 per il timore di una prossima carestia, poiché le piogge insistenti, protrattesi da aprile a giugno, avevano ormai compromesso i raccolti.

Da allora la Madonna fu portata in città ogni anno nella prima domenica di luglio ed anche in numerose circostanze straordinarie. Per quanto riguarda la venuta annuale ordinaria, a partire dal 1476 la data fu cambiata e spostata al mese di maggio nei giorni precedenti la festa dell'Ascensione e così avvenne pure l'anno che stiamo considerando del quale non conosciamo la data della venuta della Madonna ma sappiamo che a Bologna la peste apparve il 6 maggio.

Con l'avvento dell'autunno e delle piogge la peste in città andò via via scemando fino al 13 gennaio 1631 procurando in città il decesso di 23.691 individui e 18.000 in provincia. Dalla manifestazione dei bubboni alla morte dell'individuo l'intervallo medio era di tre giorni.

Abbiamo visto che Domenico Michelini ebbe cinque figli di cui tre maschi dei quali Antonio sposerà Elisabetta Pennoni che morirà alla Fiumana il 3.1.1725 a 80 anni ed avranno cinque figli: Giovanni Tommaso che morirà alla Fiumana nel 1743 a 65 anni e sembra da scapolo, Domenico Maria morirà nel 1691 a 18 anni; Orsola nasce nel 1681 e si perdono le tracce, Maria Maddalena che nasce nel 1682; non si sposerà e resterà nella famiglia del fratello Giovanni, nato nel 1692, che da sposato abbandonerà la Fiumana per trasferirsi alla Canova.

Enea sposerà certa Ippolita ed ebbero un solo figlio, Domenico, che sposò certa Caterina Lamieri dalla quale non ebbe figli e morirà alla Fiumana il 23.6.1710. L'anno seguente Domenico vendeva il panificio di Monghidoro come già visto e si trasferirà a Bologna dove sposerà in seconde nozze Anna Maria Donati anche lei vedova e madre di un figlio sacerdote.

Nel testamento, che fu aperto alla sua morte avvenuta a Bologna il 20.02.1747, lasciava un cero bianco alla chiesa di Gragnano; l'equivalente di un abito da sposa alle figlie femmine del cugino Giovanni Michelini ...a quelle però che solamente si maritavano ed in occasione del loro

matrimonio come ho praticato a quelle che si sono maritate me vivente; per il resto eredi universali mia moglie Anna Maria Donati ed il Signor Don Bartolomeo Rossi di lei figliolo e dopo la loro morte e di ciascheduno di loro miei eredi voglio che sia applicato al mio Oratorio pubblico situato nella Fiumana sotto l'invocazione della Natività di Maria Vergine... (vale a dire che questi suoi beni dovevano ritornare alla Fiumana e non essere ereditati da parenti di loro parte).

ANDREA sposava Angelica Macchiavelli che moriva alla Fiumana il 22.05.1722 all'età di 80 anni ed ebbero i seguenti figli:

- **GIACOMO FILIPPO** nato nel 1670, cresimato il 3.10.1682 e morto alla Fiumana il 05.03.1720 all'età di anni 50;
- Don **GIACOMO Maria** nato alla Fiumana nel 1673, cresimato il 3.10.1682 e morto a Bologna il 26.06.1745 all'età di 72 anni nella casa chiamata del Monte della Scala. Infatti viveva con la famiglia del nipote Angelo.
- **VERONICA** nata alla Fiumana nel 1677, cresimata il 14.6.1692, morta alla Fiumana il 16.6.1697 all'età di anni 20.

GIACOMO FILIPPO sposò Elisabetta Tattini morta alla Fiumana il 15.10.1707 all'età di 31 anni e da questa unione nacquero:

- **AGATA** nata nel 1698;
- **ANGELO** nato nel 1699 e morì a Bologna, dove abitava, il 18.05.1758 nell'appartamento presso il Monte della Scala che era una delle quattro Sedi del Monte di Pietà esistenti a Bologna in quel periodo;
- **PETRONIO** nato il 03.10.1702;
- **MARIA** nata il 12.09.1703 (sicuramente deceduta prima del 6.9.1707);
- **ANDREA** nato il 21.10.1705;
- **MARIA** nata il 06.09.1707.

Di frequente l'anno di morte non è stato reperito perché deceduti in altre parrocchie oppure in ospedali o perché, se femmine, entrate in qualche monastero e se ne sono perse le tracce. Quando, nello stesso nucleo familiare, si trovano due nomi uguali è perché il primo nato era già deceduto alla nascita del secondo.

Dei figli di Giacomo Filippo si trova l'atto di nascita (all'infuori di Agata) e solo di Angelo si trova anche l'atto di Cresima e quello di morte. Agata ed Angelo si trovavano in Famiglia, alla Fiumana, già nel censimento parrocchiale effettuato in data 21 marzo 1701. I censimenti venivano compilati mediamente ogni cinque anni in coincidenza delle feste pasquali e non troviamo la presenza degli altri nati per cui si ritiene sicuramente deceduti nei primi anni di vita. Di Agata, come abbiamo già detto, non si trova né l'atto di nascita e neppure quello di morte però la troviamo presente in famiglia fino a quando questa è rimasta alla Fiumana ad accudire la nonna paterna e la zia, sorella del padre e di don Giacomo. Nel 1721 la troviamo ancora alla Fiumana mentre non la troviamo più nella Pasqua del 1726 quando nel frattempo erano decedute sia la nonna che la zia. Si potrebbe anche supporre che si fosse, nel frattempo, fatta suora.

Come abbiamo visto sopra, Giacomo Filippo morì alla Fiumana nel 1720 pertanto quando fu costruito l'oratorio c'era anche lui. Al momento non è stato possibile sapere chi esattamente abbia fatto costruire questo edificio ma può essere che ci sia stato il contributo di più Michelini fratelli o comunque parenti tra loro.

L'oratorio fu costruito alla Fiumana di Sopra nel 1710 con la partecipazione anche della famiglia Pennoni che era proprietaria dei Mulini della Fiumana situati nei pressi del fiume Idice a confine con i terreni della Fiumana.

I mulini della Fiumana erano al tempo due: uno a due ruote ed il secondo a una ruota. Attualmente resta quello a due ruote, accuratamente ristrutturato, ed ancora di proprietà dei Pennoni.

L'Oratorio aveva un'ampiezza di mq. 90 circa ed immaginiamo che alla sommità della facciata si elevasse una appendice dove venne successivamente collocata la campana, tuttora in possesso dei nuovi proprietari del podere, che la trovarono nella casa che ancora abitano e che prima di loro fu sicuramente abitata da Natale. Questo sta ad indicare che neppure si preoccuparono di conservare un ricordo certamente importante nella storia della famiglia; non è certo una colpa da addossare al nonno Giuseppe che quando il Berti prese possesso di questa casa era in Brasile con tutta la famiglia. La campana pesa 16 chilogrammi ed alla sommità della corona superiore si trova una scritta in rilievo dove si legge: "IL SIGNOR AVVOCATO MICHELINI ED IL SIGNOR GIORGIO PENNONI ANNO DOMINI MDCCLXXII (millesettecentosettantadue) IO DOMENICO MENETTI F." (che sta per fecit).

Come è noto anche a noi, le ossa di S. Clemente si trovavano nell'Oratorio e furono traslate nella chiesa parrocchiale di Gragnano a seguito della frana che aveva colpito la Fiumana. Questa reliquia era interamente dei Michelini per cui i Pennoni od altri non potevano avanzare alcun merito sulla presenza di questa urna.

Negli archivi della Curia si sono potuti rinvenire gli atti ufficiali relativi all'autenticità delle ossa di questo martire ed ancora nei manoscritti di Don Nerino Ruggeri che, in relazione alle reliquie allora presenti nella Parrocchia di Gragnano, sempre nel 1940 scriveva che le medesime avevano ... *i suggelli intatti ma non vi son le autentiche, fatta eccezione del corpo di S. Clemente.*

Vi è il corpo o meglio le ossa di S. Clemente Martire del quale, ecco in succinto, la storia come risulta da autentici documenti ritrovati dal parroco attuale nell'archivio della parrocchia.

Nel 1705 (gli atti ufficiali parlano esattamente del 26 aprile del 1705), sotto il Pontificato di Clemente XI furono ritrovate le ossa di un martire con relativa ampolla, nelle Catacombe di S. Ciriaco in Roma. Il santo fu battezzato col nome del Papa regnante, cioè fu chiamato Clemente.

Quelle ossa furono rinchiuse in una capsula di legno con vetro e sigillata dal Cardinal Gaspare da Carpine, allora Vicario di Sua Santità. Questi donò l'insigne reliquia al P. Alessandro Zambeccari, Abate degli Olivetani del Convento di S. Bernardo di Bologna (questo convento era situato in via Arienti), essendo allora Arcivescovo di Bologna il Card. Giacomo Buoncompagni. Il Zambeccari donò alla sua volta quel corpo al sacerdote Don Giacomo Michelini di Gragnano, nel 1712, col permesso di esporlo alla pubblica venerazione in un oratorio di sua proprietà edificato due anni prima cioè nel 1710. Crollato quell'oratorio in causa di una frana, quella insigne reliquia fu portata alla chiesa, ove ora si trova...

I documenti ufficiali ai quali si riferisce questo parroco sono certamente quelli che si sono potuti esaminare e tradurre dal latino e che si vogliono integralmente riportare per completezza di informazione.

Nel Nome di Cristo Amen

"Nell'anno 1712 e precisamente il giorno 13 Agosto tempo in cui per Divina Provvidenza era Sommo Pontefice Clemente Undicesimo.

Al cospetto dell'Ill.mo e Rev.mo Signor Filippo de Gazoli, Protonotario Apostolico dell'Em.mo e Rev.mo Giacomo Cardinal Buoncompagni, Arcivescovo di Bologna e Principe del Sacro Romano Impero e della Curia di Bologna (perché a quei tempi Bologna faceva parte dello Stato Pontificio), comparve l'Augusto Rev.do Don Giacomo Michelini, sacerdote della Diocesi di Bologna sotto la Parrocchia di S. Biagio, che esibì e presentò una cassetta di legno avvolta in carta ondulata ben sigillata, tenuta insieme da un cordone serico color rosso recante il sigillo dell'Ecc.mo e Rev.mo Cardinale Gaspare De Carpine, Vicario Generale del Santo Padre, impresso in più parti, unitamente ad un pubblico documento del medesimo Em.mo e Rev.mo Cardinale De Carpine, Vicario predetto, che aveva in calce dichiarato che la cassetta conteneva il Sacro Corpo di S. Clemente Martire ed



Campana dell'Oratorio della Fiumana

un'ampolla del sangue e ciò sotto il giorno 26 del mese di Aprile del 1705 e dal Rev.mo Signor Vicario donato al Rev.mo Padre Alessandro Zambeccari Abate e Procuratore Generale dell'Ordine degli Olivetani Bolognesi, ed il medesimo Abate Rev.mo Padre Zambeccari il giorno sei del corrente mese ed anno (agosto 1712), allo stesso modo, ne fece dono al Rev.mo Don Giacomo e Domenico Michelini come si legge pure a tergo dello stesso pubblico documento al quale presenziò detto Augusto Rev.do Sacerdote comparente (don Giacomo Michelini) per portare ad effetto affinché il Sacro Corpo e l'ampolla del Sangue di Clemente Martire di Cristo venissero collocate in qualche Chiesa o Oratorio ed esposte alla pubblica venerazione dei fedeli.

Avendo Sua Eccellenza Ill.ma e Rev.ma attentamente esaminata detta cassetta ed i sigilli in essa impressi, riconobbe essere la medesima cassetta, con i sigilli ancora intatti, e acconsentendo alla richiesta rivoltagli dal comparente (don Giacomo Michelini) dissigliò ed aprì la cassetta nella quale riconobbe essere il Sacro Corpo con l'ampolla del Sangue di S. Clemente Martire di Cristo, come si legge nel sopra detto foglio, e che si dava libertà e facoltà che il Sacro Corpo e l'ampolla del Sangue venissero esposti alla pubblica venerazione dei fedeli e così fu accolta e acconsentita la suddetta richiesta (di don Giacomo Michelini) e ne fu impartito l'ordine.

(Io) Gaspare, per Divina Misericordia Vescovo e della Sacra Romana Chiesa Cardinale De Carpine, del SS.mo Signore Nostro Papa Vicario Generale e Giudice Generale in Alma Urbe (Roma), esaminate tutte e singole le suddette Nostre lettere, rendiamo fede ed attestiamo che Noi, a maggior gloria dell'Onnipotente Iddio e per la venerazione dei suoi Santi, consegnammo in dono al Rev.mo Padre Alessandro Zambeccari, Abate e Superiore Generale dei Padri Olivetani, il Sacro Corpo del Santo Martire di Cristo Clemente con l'ampolla del (suo) Sangue, come da mandato del Santo Padre, estratto dalle Catacombe di S. Ciriaco (in Roma), ben chiusa in una cassetta di legno ed avvolta in carta ondulata e legata con cordone di seta color rosso ed apposto il Nostro sigillo poi consegnata al predetto Rev.mo Padre Abate Don Alessandro Zambeccari affinché conservasse presso di se il medesimo predetto Sacro Corpo con la concessa facoltà ad altri donare e trasferire fuori città, in qualsivoglia pubblica chiesa, oratorio o cappella, affinché venisse esposta alla pubblica venerazione dei fedeli come testimoniano queste lettere sottoscritte di Nostra mano e firmate con il Nostro sigillo in Roma il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 1705.

A seguire si legge la testimonianza, in lingua italiana, dell'Abbate Alessandro Zambeccari: *...Addì 6 Agosto 1712 in Bologna. Attesto io infrascritto d'haver donato il retroscritto Corpo di S. Clemente Martire con l'ampolla di Sangue alli Signori Don Giacomo e Domenico Michelini (sono cugini fra loro, figli di fratelli) acciò li detti lo porghino in un loro Oratorio posto nel Comune di Gragnano, Diocesi di Bologna ed ivi resti alla pubblica venerazione; in fede di che, mi sono sottoscritto alla presenza degli infrascritti Testimoni ed ho munita questa col mio solito sigillo. (Io) Don Alessandro Zambeccari Abbate del Monastero di S. Bernardo (in Bologna) affermo quanto di sopra. Croce di Francesco Monterumici (perché illetterato) che fu presente a quanto sopra e fu Testimonio. Io Lorenzo Pozza fui presente quanto di sopra (altro testimone).* Fra i presenti all'atto troviamo il signor Giovanni Luigi Gipsi Notaio Collegiato in Bologna ed uno dei Notai Attuarii della Curia Arcivescovile di Bologna e Don Baldassarre Mantachetti.

-----Giorno 16 Agosto 1712-----

Come da mandato dell'Ill.mo e Rev.mo Vicario Generale della Curia Apostolica di Bologna, alla presenza del Rev.do Don Giacomo Michelini la cassetta sopra descritta, che contiene il Sacro Corpo di S. Clemente Martire con l'ampolla del Sangue dello stesso, è stata consegnata da me Notaio all'Augusto Rev.do Don Bartolomeo Galassi, parroco della chiesa di S. Agata in Bologna, affinché disponga che questi Sacri resti vengano disposti e collocati in un Reliquiario decorosamente ornato e adatto ad essere esposto alla pubblica venerazione e lo stesso Rev.do Don Bartolomeo Galassi si incaricò di questo impegno e promise di collocare questo Sacro Corpo in Reliquiario da poi presentare in Atti per porre i relativi sigilli sul Reliquiario medesimo. Presenti a questo atto

Giovanni Luigi Gipsi, Notaio Collegiato di Bologna e uno dei Notarii Attuariarii della Curia Arcivescovile di Bologna, e Bartolomeo Mantachetti...

-----Giorno 5 Settembre 1712-----

Il suddetto Sacro Corpo di S. Clemente Martire di Cristo con l'ampolla del suo Sangue è stato decorosamente posto e collocato in un ampio reliquiario ligneo, dipinto a marmo ed in parte indorato, coi lati in cristallo su cornice intagliata e indorata, alto 15 pollici (un pollice è pari a mm. 25,399978), lungo alla base ugualmente 15 pollici ed alla sommità 18; 11 pollici la base dei lati... e adornata con due palme verdi; fu dall'Augusto Rev.do Don Bartolomeo Galassi, presentato come (appare) nei miei atti e fu chiuso in due punti nella parte posteriore dello stesso reliquiario e sulle parti laterali con un cordone serico di colore rosso e munito di otto sigilli in cera spagnola rossa a garanzia della identità del medesimo Sacro Corpo (di S. Clemente) e consegnato al Rev.do Don Giacomo Michellini da portare in altra chiesa o pubblico oratorio per esporlo alla pubblica venerazione dei fedeli...

Furono presenti e Testimoni a questo atto il Signor Pietro Paolo Russi e Don Bartolomeo Marchetti.

E' stata rintracciata anche una bolla di Papa Clemente XI, al secolo Giovan Francesco Albani; nato ad Urbino (PS) nel 1649 e deceduto a Roma nel 1721 ed eletto al Soglio Pontificio nel 1700.

Questa Bolla porta la data del 20 Agosto 1712 emessa con riferimento alla ricorrenza della Natività di Maria Vergine, alla quale era dedicato l'oratorio e cade il giorno 8 settembre. Si potrebbe ritenere che pur risultando l'oratorio costruito nel 1710, la solenne inaugurazione possa essere avvenuta proprio nel 1712 in concomitanza con l'arricchimento di questa nuova reliquia di S. Clemente e l'emissione di questa Bolla che naturalmente portava il testo in latino che, tradotto, risulta poter dare, nella parte più significativa, la seguente lettura:

CLEMENTE PP XI

A tutti i fedeli che leggeranno la presente lettera, Salute e Apostolica benedizione; per aumentare la fede dei devoti e per la salvezza delle anime attraverso i tesori celesti della Chiesa e con l'apporto di una pia carità di intenzioni, a tutti i fedeli di ambo i sessi che veramente pentiti, confessati e comunicati visiteranno con devozione dai primi vesperi al tramonto del sole nel giorno festivo della Natività della Beata Maria Vergine Immacolata ... la chiesa o oratorio pubblico della Beata Maria Vergine del Comune di Gragnano nella Diocesi di Bologna, non tuttavia di... (?), e che si saranno accostati alla qual chiesa e alle sue cappelle ed altari, tutti insieme o singolarmente, se a quella o a quelle o a quelli, e alle singole parti di quelli o di quelle non si trova esser stata concessa alcuna altra indulgenza, e se li eleveranno devote preghiere a Dio per la concordia dei principi cristiani, perché sia estirpata l'eresia e per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa, concediamo l'indulgenza plenaria per tutti i loro peccati e la remissione misericordiosa del Signore, con validità dal momento presente per sette anni. ...

Proseguiamo il nostro viaggio riferendoci ancora alla famiglia di Giacomo Filippo ed il 21.3.1701 lo troviamo alla Fiumana con i genitori ed il fratello prete; è già sposato ed ha due figli: Agata di 4 anni ed Angelo di 2. Nell'aprile del 1705 non c'è più il padre Andrea morto l'anno prima e non si nota, nella famiglia, la nascita di nuovi figli; il fratello prete era a Bologna dove viveva sotto la Parrocchia di S. Biagio situata in via S. Stefano angolo via Guerrazzi. Intanto a Giacomo Filippo nel 1807 gli muore la moglie e nel 1711 non troviamo più a Gragnano il figlio Angelo già a Bologna con lo zio Don Giacomo sicuramente per ragioni di studio. Ancora nel 1717 troviamo con Giacomo Filippo, oltre alla madre Angelica ed alla figlia Agata, anche Caterina sorella di Giacomo



Reliquia di San Clemente oggi

Filippo e di don Giacomo. Alla Pasqua del 1721 Giacomo Filippo era già morto e ritorna alla Fiumana Don Giacomo con il nipote Angelo; l'altra nipote Agata, che all'epoca aveva poco più di venti anni, era sempre vissuta alla Fiumana dove accudiva il padre ammalato, l'anziana nonna e la zia paterna. Quest'ultima muore dopo pochi giorni il 17 aprile 1721 e la nonna il 22 maggio 1722. Don Giacomo lo troveremo alla Fiumana anche nel 1731 mentre non troviamo più né Angelo, che vive a Bologna, e neppure la sorella Agata della quale si perdono le tracce.

Volendo fare un riepilogo dei Michelini presenti alla Fiumana dall'inizio della nostra ricerca troviamo appunto Domenico e le famiglie dei suoi tre figli maschi Andrea, Antonio ed Enea. Anche Giovanni, figlio di Antonio, è alla Fiumana dove poi morirà. Ebbe diversi figli di cui tre maschi Domenico Maria, Antonio ed Andrea che diventerà prete e sarà parroco a Castelnuovo di Bisano dove morirà all'età di anni 75. Con la morte del padre, Andrea ereditò dei beni alla Fiumana mentre il fratello Domenico Maria nel 1755 lo troviamo trasferito alla Canova, sposato e con figli, e con lui viveva il fratello Antonio che non prenderà moglie e nel 1789 questi ultimi li troviamo a Cà del Bosco. Ci siamo soffermati su questi tre fratelli perché troveremo un Atto del 14 aprile del 1766 con la permuta dei beni che questi avevano alla Fiumana con Cà dell'Alfiere. Enea, invece, avrà un solo figlio, Domenico, che non avrà figli e si trasferirà a Bologna. Ancora nel 1731 troviamo alla Fiumana Don Giacomo che sarà spesso in quel luogo anche per curare gli interessi del nipote Angelo.

Con il trasferimento di Domenico Maria Michelini alla Canova, non troviamo più dei Michelini residenti in pianta stabile alla Fiumana fino al 1789 quando troviamo l'avv. Francesco Antonio Michelini con Giacomo, uno dei suoi tre figli. Nel 1793, oltre a Francesco ed al figlio, le case di proprietà dei Michelini sono abitate dalle famiglie di Antonio Panzacchi, Francesco Tattini, Tommaso Minichelli, Maddalena Badini, Giacomo Panzacchi, Angelo Gobbi e Carlo Camaggi chi come affittuario e chi come colono. Nel 1796, alla Fiumana, di Michelini troviamo il solo Giacomo che ritroveremo già sposato con Cenerelli Luigia e con i figli Maria Teresa e Francesco nel 1800 e lavorerà anche il podere. Ed il nostro Ramo rimarrà ininterrottamente alla Fiumana fino alla vendita della stessa come vedremo nel proseguo di questa ricerca.

Rifacendo un passo indietro e ritornando al 1743, in data 8 ottobre di questo stesso anno troviamo una nota sul registro dei morti e si legge che *...sono quindici mesi che in questi contorni regna serpeggiando il male detto in vulgo mazucche con strage ben grande di poveri infermi et anche mortalità di quelli dove che si vedono povere famiglie intere è in letto e in quello dimorano da 50 = 60 = giorni continui che non possono reggersi in piedi dalla fiacchezza dove che poi stanno e quindici e più giorni in frenesia (febbre molto alta) senza tenere e mangiare cosa alcuna. Ego Capellanus St. Mariae Gragnani nondum infirmus fui.* Si trattava del Cappellano di Gragnano, don Angelo Maria Nascetti, che dichiarava di non aver, a quella data, ancora contratto quella malattia. Di questa malattia si è riusciti, con molta difficoltà, a scoprirne la natura. Il mal di mazzucco o semplicemente mazzucco era uno stato morboso caratterizzato da forte raffreddore accompagnato da un malessere generale, grave cefalalgia, febbre catarrale, abbondante secrezione, bruciore delle cavità nasale e orale e degli occhi e probabilmente vi si può individuare una forma di influenza maligna e contagiosa.

Don Giacomo Michelini nel 1719 aveva fatto testamento lasciando una pezza di terreno a bosco, situata in Scanello in località detta il "Bosco dei Campi", perché con il ricavato dei frutti dati da detto bosco, fossero celebrate, ogni anno, messe nell'Oratorio della Fiumana e lasciava, per tutto il resto, erede universale il Signor Giacomo Filippo Michelini al quale doveva essere particolarmente legato tanto da indicarlo, sul testamento, **suo diletteissimo fratello**. Fu un gesto di vero affetto fatto al fratello che a quel tempo era sicuramente già molto ammalato. Infatti morirà, come visto, alla Fiumana il 5.3.1720 all'età di soli 50 anni. Don Giacomo nel 1733 modificò il testamento a favore del nipote Angelo, (figlio di Giacomo Filippo e padre di Francesco) *"suo nipote di fratello ed in mancanza i figli e discendenti del medesimo Angelo..."*. Don Giacomo, pur essendo di Gragnano, dimorava di frequente in città sotto la Parrocchia di S. Biagio insieme al nipote Angelo e lo seguirà anche dopo il matrimonio di quest'ultimo e morirà proprio in casa di Angelo il

26 giugno 1745 all'età di anni 72. Le sue proprietà ammontavano, in quel momento, a 16 tornature di terreno.

Come si dirà anche in altra parte, con gli Atti esaminati si è voluto riportare solo alcune cose compiute in vita da chi ci ha preceduto ma sempre in discendenza diretta trascurando tutto il resto per cui della famiglia abbiamo sempre preso il figlio maschio che ha prolungato la discendenza fino ai nostri padri. Eventuali riferimenti ad altri, pure nostri discendenti, è stato fatto per completezza di informazione o per sporadica curiosità.

In un Atto del 30.05.1729 si trova la promessa di matrimonio fra Angelo Maria Michelini del fu Giacomo Filippo della Parrocchia di S. Biagio e Rosa Maria del fu Angelo Righetti della Parrocchia di Santa Christina di Pietra Lata. Testimone per Angelo fu lo zio Don Giacomo Maria Michelini *...Sacerdote di Bologna abitante nel Comune di Gragnano ed anche in Bologna sotto la Parrocchia di S. Biagio e nella stessa abitazione di detto Signor Angelo....* La Rosa Maria Righetti aveva altre sorelle e portò in dote £. 10802:16 che, come stabilito dall'Atto di Dote, il futuro marito investì *...in Beni Stabili....*

ANGELO Michelini sposò poi Rosa Maria Righetti dalla quale risulta avere avuto tre figli:

- GIACOMO FILIPPO nato il 15.02.1732
- ANDREA nato il 30.11.1733 che si farà Gesuita.
- FRANCESCO ANTONIO nato il 11.10.1734 e morto nel 1807.

La moglie Rosa Maria Righetti morì alla Fiumana il 30 luglio 1735 all'età di 24 anni e fu sepolta nel cimitero di Gragnano. Probabilmente d'estate andavano in campagna perché la famiglia abitava a Bologna. Il figlio Giacomo Filippo moriva a Bologna, sotto la parrocchia di S. Maria de' Foscherari, in data 11 aprile 1739 a poco più di sette anni.

Angelo, quando sposò, andò ad abitare sotto la parrocchia di S. Tommaso di Strada Maggiore poi nel 1733 passò sotto la parrocchia di S. Maria de' Foscherari che si trovava in via Marchesana angolo via de' Foscherari.

Il cimitero della Certosa comincerà a funzionare solo nell'aprile del 1801 e prima di questo anno anche in città ogni parrocchia aveva il proprio cimitero per cui nel camposanto di questa chiesa furono sepolti il figlio di Angelo, Giacomo Filippo, lo zio Don Giacomo e lo stesso Angelo.

Di quest'ultimo viene rinvenuto un atto del 3 gennaio 1731: *Essendo stato eletto sotto li ...del scorso mese di Dicembre dell'anno 1731 prossimo passato* (è certamente un errore perché doveva essere il dicembre del 1730) *dagli Ill.mi Sig.ri Presidenti del Sacro Monte di pietà di Bologna il Sig. Angelo Maria Michelini in Operario Aiutante dell'Operario Sussidiario del detto Sacro Monte con provvisione di bajocchi venti di quattrini per ogni giorno in cui egli prestavi l'Opera sua in ciascheduno dei Monti e Luoghi* (in questo periodo le sedi erano quattro) *di esso Sacro Monte, come Operario Aiutante sudetto, e sotto le regole e leggi prescritte in passato et altre da prescrivere in avvenire dalli suddetti Sig.ri Presidenti al suddetto Ministero, e con espressa condizione che debba far l'obbligo delle forme solite con idonea sigurtà a favore e sodisfazione di tutti i Massari* (i direttori generali delle varie sedi) *di essi Monti e in tutto e per tutto come nel partito ellezioni scritto e rogato per il Sig. Dott. Nicolò Bonaventura Mellega Cittadino e Notaro Collegiato di Bologna e Secretario di detto Sacro Monte, al qual partito si habbia relazione. E volendo esso Sig. Angelo Maria Michelini accettare della sua elezione di lui fatta, e fare l'inscrutte obbligazioni, quindi costituito personalmente davanti li Testimonii e a me Notaio incluso, il sudetto Sig. Angelo Maria del quondam (del fu) Giacomo Filippo Michelini, della Parrocchia di S. Tomaso di Strada Maggiore qui presente, spontaneamente ha accettato et accetta presentemente la detta sua obbligazione ellectione di Operario Aiutante dell'Operario Sussidiario come sopra fatta, indi sperando esso signor Angelo Michelini di essere col tempo graziosamente eletto da essi Sig.ri Presidenti in Operario Ordinario di esso Sacro Monte, et in ciascheduno degli Uffici del medesimo Monte, come ai medesimi Sig.ri Presidenti pro tempore di graziare lo stesso Sig. Michelini con la*

stessa provvisione giornaliera caso che venga eletto Operario Sussidiario, e con la provvisione di lire venticinque ogni mese caso che venga eletto Operario Ordinario destinato alla pragmatica, parimenti accetta tali Officii o di Operario Sussidiario o di Operario Ordinario e ciascheduno di loro ai quali sarà eletto dai medesmi Presidenti....(omissis)

L'operario, per il Monte di Pietà, era colui che prestava la propria opera all'interno di questa istituzione. Angelo era stato assunto come operario aiutante per cui veniva chiamato solo quando c'era bisogno e retribuito a giornata.

Mentre, come visto, prestava la sua opera a chiamata con la speranza di essere poi assunto come Operario Ordinario con uno stipendio di lire venticinque mensili, troviamo un Atto del 1733 con il quale veniva eletto Massaro del Nuovo Monte della Scala, che era una delle quattro Sedi esistenti in questo periodo a Bologna, e situato in una parte dell'attuale Museo Civico. In questo complesso era allora allocato l'Ospedale della Morte e la chiesa di S. Maria della Morte che avevano la proprietà dell'intero immobile, che esiste ancora oggi, racchiuso nel quadrilatero di via dell'Archiginnasio, via De' Foscherari, via Marchesana e via dei Musei. Infatti quest'ultima stradina, a quei tempi, si chiamava vicolo della Morte e la Farmacia oggi detta del Pavaglione, all'angolo fra via dell'Archiginnasio e via dei Musei, era intitolata Farmacia della Morte. Aveva preso il nome di Ospedale della Morte perché venivano ricoverati malati terminali ed anche i malati condannati a morte.

Percorrendo via dei Musei, circa a metà del vicolo, esiste una piazzetta e, dall'altro lato, si nota la facciata della Chiesa della Vita. Ai lati di questa chiesa c'era l'Ospedale della Vita e venivano ricoverati malati da curare che non erano in pericolo di vita.

Racconta il Guidicini che *...il 24 settembre 1622 tutta la parte superiore al portico predetto (riferito all'Ospedale della Morte), fu locata assieme ad alcune botteghe e case dalla parte di via de' Foscherari per erigervi il nuovo Monte di Pietà al quale si montava per la scala annessa alla porta principale della Chiesa della Morte. Dalla predetta scala di questo Monte prese il nome di Monte della Scala...* Si apprende che i locali affittati al Monte dall'Ospedale della Morte erano situati al piano sopra il portico di via dell'Archiginnasio e l'accesso alla scala per addivenire a questi locali era pure sulla medesima via. Il Massaro poi non era altro che il direttore generale della sede da questi governata ed aveva l'obbligo di abitare in questo luogo che comprendeva l'appartamento del Massaro e della sua famiglia.

Il documento a cui si è fatto cenno dice che *...il 21 Novembre 1733 al tempo del Pontificato di Clemente dodicesimo*

Attesa la vacanza ultimamente seguita del Massaro e Custode del Monte Nuovo denominato della Scala per la morte seguita del Sig. Gabriele Rinzieri, hanno sotto li (giorno 21) del corrente mese et Anno l'Ill.mi e Rev.mi Signori Presidenti del Sacro Monte di Pietà posto in essa città di Bologna sotto il Portico e vicino alla Chiesa dell'Ospedale di S. Maria della Morte chiamato come sopra Monte Nuovo volgarmente detto della Scala il Signor Angelo Maria Michelini con la mensual provvigione di £ sessantasei, soldi tredici e denari quattro in moneta corrente di Bologna al medesimo Massaro stabilita e decretata per detti Ill.mi Signori Presidenti iusta le regole della Pragmatica di esso Sacro Monte fatte l'anno 1665 li 23 Dicembre oltre l'abitazione et uso della casa destinata per il massaro di detto Monte della Scala e con le altre cose contenute nel Partito di detta sua elezione esistente negli atti di detta Ill.ma Congregazione di essi Illustri Presidenti scritto e rogato per (tramite) il Sig. Dott. Nicolò Bonaventura Melega Cittadino e Notaro della medesima Congregazione qual Partito sarà registrato nel fine del presente Istromento...

Attese le quali cose udendo il medesimo Signor Angelo Maria Michelini, eletto massaro come sopra, accettare detto suo officio a cui è stato come sopra eletto ed altresì obbligarsi all'osservanza et adempimento di tutte le cose come abbasso da promettersi per esso e per le quali è tenuto come massaro suddetto et in vigore del suo officio a cui è stato come sopra eletto...

Quindi è che costituito personalmente alla presenza dei testi e me Notaio, il predetto Sig. Angelo Maria Michelini del fu Giacomo Filippo ora dimorante sotto la Parrocchia di S. Tommaso di Strada Maggiore e come massaro come sopra eletto abitante poscia sarà sotto la Parrocchia di S. Maria de Foscherari nella casa desinata per uso di detto massaro spontaneamente e non indotto da errore alcuno havendo (come egli ha detto e abbasso giurato) piena notizia e certa scienza di detta sua elezione e del Partito sopra ciò ottenuto e di tutte le cose in quelle contenute e di tutte le obbligazioni... a detto suo Ministero a cui è stato come sopra eletto ha accettato et accetta detto suo officio di Massaro e Custode del detto Monte Nuovo detto volgarmente della Scala in tutte le sue parti tanto rispetto agl'onori et utili quanto anche rispetto a pesi et obbligazioni tutte a quello ingionte e con la detta mensuale provvigione come sopra destinatagli; come pure spontaneamente per se e di lui ha esso Sig. Michelini massaro predetto stipulanti gl'infrascritti Signori Assunti confessati, pubblicamente riconosciuto essersi stati effettivamente consignati tutti li pegni e tutte le robbe in detto Monte della Scala esistenti, descritti e contenuti nelli Libri e Campioni di detto Monte e nella Tavola de Conti generali e nell'atto che quelli sono stati fatti agl'Eredi del fu Gio: Gabriele Ruggeri antecessore in detto officio qual Tavola è stata sotto questo presente giorno e nell'atto della stipulazione del presente instrumento sottoscritta da detto Sig. Michelini rinonciando egli all'eccezione della cosa non consegnata et a ogni e qualunque altra che in contrario in qualsivoglia modo allegare potesse. Successivamente detto Sig. Michelini spontaneamente per se e suoi eredi, come sopra ha promesso, e si è obbligato... di fare et esercitare detto suo Offizio di Massaro bene, fedelmente, diligentemente e d'uomo dabbene e quello durante, non attendere ad altro officio ma a quello totalmente assistere et attendere personalmente e ritenere li Conti del detto Monte secondo il solito e dare e rendere a detti Ill.mi Presidenti stipulanti detti Ill.mi Assunti, come sopra presenti, buono, intero, fedele e reale conto di detto suo officio di Massaro e di tutti li Beni, cose e robbe che tanto alle di lui mani, quanto anche alle mani dei ministri et operari di detto Monte della Scala sono pervenuti e pervenute stante la Consegna come sopra fatta di quelli tutti ad esso Sig. Michelini e che al medesimo o a detti ministri perverranno e saranno consignati in Pegno o Deposito e che saranno consegnati e descritti nei Campioni di detto Monte e Libri di quello sino a che egli in qualsivoglia modo starà in detto officio per li quali Ministri ancora et Operari presenti e futuri e ciascheduno di loro e per il fatto di quelli, detto Sig. Michelini Massaro suddetto per fatto principalmente et insolidamente come sopra e come principal Debitore vuole essere tenuto et obbligato sempre et in ogni tempo nel più stretto modo che dire si possa e nella forma e nel modo che è obbligato ogni altro Massaro di qualunque altro Monte non ostante che detti ministri et operari siino stati e siano per essere in avvenire eletti e deputati da detti Signori Presidenti..... Si tralascia di riportare il resto del contratto che consiste nel richiamare e ripetere qelli che erano i compiti del Massaro perciò ininfluyente ai fini della ricerca. Si vuole però aggiungere che il documento lascia intendere che esistevano altre richieste, per occupare questa posizione, che venivano man mano esaminate e votate. La spuntò Angelo Maria Michelini con nove voti bianchi e tre neri; vale a dire nove a favore della sua elezione e tre contrari ma certamente fu quello che riportò il miglior risultato.

Nel 1737 Angelo fonda una Società che avrà inizialmente la durata di tre anni come il contratto di affitto dei locali che prevedeva il rinnovo automatico in mancanza di disdetta nei termini previsti ed il pagamento anticipato del canone per l'intera durata. Ecco di seguito il testo di come nasce questo accordo.

Nel dì ventuno del presente mese di Ottobre (1737), il Sig. Angelo Michelini prese in affitto dal Nobil Uomo Sig. Conte e Senatore Agostino Ercolani un edificio murato, cuppato e tassellato qual contiene una casa grande ad uso Osteria chiamata l'Osteria della Scala con terreno sorto prativo circondato di siepinine con pineta. Altra casa con Bottega sotto, ad uso di Macelleria, con Stalla e Macello ed altrove soprastanze, ed un'altra Casa ad uso di Forno di Pane venale (da vendere, in vendita; dal latino venalis, da venum: vendita dietro corresponsione di denaro) con due Botteghe sotto, con tutte le loro soprastanze et appartenenze, raggioni e giurisdizioni; quali beni tutti sono

posti nel Comune di Borgo Panigale, Contrà di Bologna, fuori della Porta di S. Felice su la strada Maestra in luogo detto alla Scala. E li suddetti Beni ad affitto, usare e godere alli usi di Osteria, Macelleria e Forno di Pane venale rispettivamente per il tempo e termine d'anni tre da incominciarsi alla solennità di tutti i Santi prossimi avvenire e per annuo affitto di lire settecento quindici ogn'anno che cumulati assieme costituiscono i detti tre anni e tempo per cui deve durare la suddetta espressa Locazione la somma di lire duemille cento quarantacinque, quali sono state anticipatamente pagati dal prefato Sig. Michelini Conduttore al summentovato (summenzionato) Sig. Conte e Senatore Agostino, Locatore, quale in altro ha concesso la facoltà ad esso Sig. Michelini di Sublocare li suddetti Beni ad altra qualunque Persona o Persone come ad esso lui piacerà o parerà... E come che li suddetti Beni sono stati presi in affitto dal pre nominato Sig. Michelini per quelli fare esercitare alli usi suddetti ed a tal effetto contràere una Società con li Signori Giacomo Felice Renati e Carlo Ferrara con obbligo di farvi esso Capitale; e rispetto a detto Sig. Ferrara l'opera sua continua, e quanto a detto Sig. Giacomo Felice con l'obbligo di tenere i conti e fare le altre cose iscritte, dovendosi, l'utile da ricavarsi, dividersi in tre parti eguali come in appresso si dirà e che debbansi osservare Capitali, Patti e convenzioni verbalmente tra essi loro accordate. Angelo non poteva direttamente seguire questa attività perché, come abbiamo letto nel precedente documento, con l'elezione a Massaro del Sacro Monte della Scala, si era obbligato a non attendere ad altre attività all'infuori di quella esercitata per il Monte dei Pegni. Perciò Angelo, che paga l'affitto ed è l'unico titolare di questa società, impone delle regole dove il Ferrara, come abbiamo visto, ha il compito di organizzare e fare andare nel verso giusto le varie attività e la gestione diretta del personale, mentre il Renati deve seguire le incombenze amministrative e dare conto dei ricavi. A fine di ogni settimana si dovevano trovare per dividere i guadagni.

Da qui si vede che Angelo era certamente un buon amministratore. In quegli anni, da Atti esaminati a campione, si nota che Angelo è pure impegnato nell'acquisto di terreni per investire anche i guadagni ottenuti da questa società. Nel 1751 acquistava dai fratelli Antonio e Bernardo Naldi il Podere La Stradella ed un appezzamento boschivo detto la Fossa, in Comune di Campeggio. Altra pezza di terra castagneta di tre tornature posta in Fradusto in Comune di Vergiano in luogo detto Monte Piano la acquistava da certo Francesco Menetti. Un'altra pezza di terra castagneta di quattro tornature l'aveva acquistata nel 1750 in Comune di Lagnola in luogo detto la Fontana del Cucco da certo Bartolomeo Maialini. In questi Atti si nota che sono sempre terreni messi all'asta per debiti verso lo Stato o Comuni o debiti di altra natura ed il proprietario del bene era costretto a disfarsene per pareggiare i conti. E' molto frequente in questi tempi imbattersi in simili situazioni e naturalmente il prezzo era conveniente per chi acquistava. Certamente la posizione da lui rivestita nel Sacro Montre di Pietà lo portava a conoscere queste situazioni perché sicuramente erano persone che avevano rapporti anche con questo istituto perché bisognosi di impegnare beni per avere prestiti e pertanto sfruttava queste opportunità. Come si vedrà il figlio Francesco avrà i terreni ereditati dal padre ed alcuni altri poderi acquistati per investire denari ereditati dalla moglie da una zia materna.

Esisteva a quei tempi una legge per cui i Fumanti avevano prelazione sui terreni che venivano alienati. Angelo aveva residenza in Bologna e poteva acquistare solo nel caso che non ci fossero altri del luogo interessati all'affare. Doveva essere affisso avviso di vendita che doveva rimanere esposto per dieci giorni ed il cui testo veniva anche riportato nel rogito di acquisto ed era pressapoco sempre dello stesso tenore di quello che segue che viene ricavato proprio da uno degli atti di vendita: *"Si notifica e fa sapere tanto al Massaro et Uomini del Comune di Campeggio quanto ad ogni e qualunque Fumante di qualsivoglia Terra, Villa, Castello e Comune del Contado suddetto qualunque, li detti Madre e Figli Cantoni, per soccorrere a diverse loro indigenze, intendono di vendere e liberamente alienare al Sig. Angelo Maria Michelini Cittadino di Bologna ed esente dalla Colta e pesi Rusticali gli iscritti Beni (venivano elencati i terreni da vendere) e tale vendita intendono di fare per lo prezzo di £ 322:10. Pertanto se vi fosse alcuno dei Fumanti*

suddetti che per se stesso volesse comprare li sopra descritti Beni per lo prezzo sudetto di £ 322:10 debba entro il tempo e termine di giorni dieci immediatamente da decorrere dal giorno della pubblicazione ed affissione..."

Il rogito del notaio Mingarelli Giovanni Pellegrino del 19 gennaio 1758 esordisce che *...Avendo determinato l'infrascritta Lucia del fu Domenico Cantoni e Paolo di lei Figliolo di alienare gl'infradescrivendi Beni a solo fine di soddisfare alcuni Debiti, dei quali sono gravati, et avendo essi ritrovati il Sig. Angelo Michelini che a tale acquisto si mostrò pronto di aderire....* Il debito ebbe origine da un investimento fatto da Angelo Michelini che il 21 settembre 1734 affidò a Domenico Cantoni, padre ora defunto della Lucia di cui sopra, la somma di L. 150, regolarmente registrata, per la durata di anni cinque affinché fosse investita nelle Fiere dei Cambi all'interesse annuo del 5% ed inoltre per altri crediti, presunibilmente interessi che non gli erano stati pagati, per cui alla fine Angelo Michelini versò, all'atto dell'acquisto, solo L. 50 perché il credito complessivo nei confronti del padre della Cantoni Lucia ammontavano, in quel momento, a L. 272:10.

Gli appezzamenti citati nel rogito consistevano in

- *una pezza di terra lavorativa di tornature una posta nel detto Comune di Campeggio in loco detto Longagna...*
- *altra pezza di terra Macchieda di tornature una posta in detto Comune in loco detto Il Balzo...*
- *una pezza di terra Macchieda di tornature una in loco detto Li Balzi sopra il Vincarè...*
- *una pezza di terra lavorativa di tornature una in circa posta come detto, in loco detto la Piana del Vincarè con un pero...*
- *una pezza di terra lavorativa di tornature una in circa posta come sopra in loco detto la Piana sotto il Vincarè...*
- *una pezza di terra di tornature una in circa posta come sopra in loco detto la Communarella....*

Le pezze sopra descritte confinavano tutte anche con beni di proprietà di Angelo Michelini.

Altro caso, che riportiamo, è descritto da rogito del notaio Scandiani Alessandro Ignazio del 15 aprile 1758 dove Angelo Maria Michelini, sempre con la formula dell'affissione per giorni dieci, acquistava dai fratelli Domenico Maria e Cristoforo Franceschini che *...per soccorrere a queste loro indigenze...vendevano una Casa con Ara ed un poco di terra prativa, castagneta, con forno comune, posta nel detto Comune di Gragnano in loco detto =Cà di Pippo=*. Anche questo nuovo acquisto confinava con beni dello stesso Angelo e la spesa fu di L. 107:10.

Abbiamo visto che queste affissioni di avviso di vendita facevano principalmente riferimento a Massari e Fumanti. I Massari erano coloro che lavoravano terreni agricoli in affitto con l'obbligo di risiedere sul fondo. Normalmente l'affitto consisteva nella corresponsione di una parte dei prodotti ricavati dal fondo e nella prestazione di servizi personali e corrispondeva all'attuale mezzadro. I Fumanti (che deriva da fumo nel senso di focolare, dimora), particolarmente nel Bolognese e Modenese, erano coloro che abitavano fuori della città. Nel nostro caso i Cittadini erano solo coloro che risiedevano entro le mura della città. Quelli che abitavano al di fuori di questa cinta, e per l'intera provincia, erano chiamati Fumanti.

Il figlio Andrea nel 1752 entra nell'Ordine dei Padri Gesuiti e con il presente Atto del 15.9.1754 rinuncia ai suoi beni terreni a favore del padre: *In Christi nomine Amen. Il molto Illustre Sig. Andrea Michelini cittadino di questa città di Bologna della Parrocchia di S. Maria de Foscherari in età sua di anni 19 come il medesimo ha asserito personalmente... ha esposto... di essere esso animo deliberato, e di ferma intenzione di vestire quanto prima l'Abito Religioso nella Religione delli Molto RR. PP. Gesuiti e di fare a suo tempo in detta Religione la sua solenne Professione ed a fine di servire al Sig. Iddio più quietamente e liberamente in detta Religione (Ordine Religioso) sapendo che chiunque voglia condurre vita religiosa, non deve essere sollecito delle cose... Perciò avendo esso Sig. Andrea deliberato prima di vestire l'Abito Religioso suddetto a riguardo del suo ingresso e purché permanga in detta Religione e faccia in quella la sua solenne Professione o vero in quella non permanendo purché faccia l'ingresso e sua solenne Professione in qualunque altra Religione (Ordine Religioso) ancorché di regola et Ordine diversi e non altrimenti*

nè in altro modo aver dirsi, deliberato e volere di suo moto proprio (di sua scelta) dare, cedere, e rinonziare, ed anche per titolo di donazione irrevocabile inter vivos donare al detto Molto Illustre Sig. Angelo Michellini, suo diletteissimo Sig. Padre et alli di lui Eredi e successori qualunque, anco estranei, incogniti et ignoti testati et intestati, e di qualsivoglia titolo anco particolare sotto nome dei quali mai s'intendi compreso esso Sig. Andrea, né la detta Religione, per la di lui persona, anche in concorso del solo Fisco, e di chi tenesse le sue veci, Ogni e singoli Beni Mobili et Immobili... .. esso Sig. Andrea a riguardo del suo ingresso, e della permanenza, e della sua solenne Professione in detta o in altra Religione, intende e vuole abdicare, e togliere da se ogni et Qualunque Ius (diritto) di successione, et ogni et singola cosa fosse, perché intende e vuole essere tenuto e reputato quanto a se stesso e sua Religione come se naturalmente fosse morto, conforme civilmente sarà il Mondo, e vuole che la detta Cessione, rinoncia e donazione quanto ad esso Sig. Andrea, et alla detta Religione, sia reale e di tutte e singole cose di sopra espresse totalmente e perpetuamente abdicativa, ed estintiva, e quanto a detto Sig. Angelo Michellini, Cessionario, Rinunciatario e Donatario sia sempre in esso, e li di lui Eredi e Successori

E con patto che la presente Cessione, Rinonzia e Donazione, non sortisca, né debba sortire il suo effetto, se non nel caso, che esso Sig. Andrea faccia il suo ingresso in detta Religione et in quella permanga ovvero da quella uscendo entrasse poi e facesse la sua solenne Professione in qualunque altro Monastero... .. Un precedente Atto del 1752 è stato integralmente riportato in appendice.

Intanto il fratello Francesco in data 3 giugno 1756 si fidanzava ufficialmente con certa Maria Anna Teresa Gandolfi, già orfana di madre, e nell'occasione veniva concordata una scrittura privata riportata in Appendice alla presente raccolta. Nel 1757 si laureava e convolava a nozze intorno al giugno del 1758. Nel giorno 26 gennaio di questo stesso anno veniva trasformato in documento ufficiale, a rogito del notaio Carlo Poggi, le linee di costituzione di dote che erano state concordate nel 1756 con una scrittura privata che riportiamo per intero in appendice alla presente ricerca. Il documento che segue risulta migliorativo rispetto alla scrittura privata della quale si è fatto cenno.

...Divine favore, et mediante l'interposizione di benevoli Persone poi trattatosi conchiuso il matrimonio da celebrarsi in faccia di S. Madre Chiesa le cose da salvarsi alla forma del sacrosanto Concilio di Trento fra l'Ecc.mo Sig. Dottor Francesco Michellini e la molto Illustre Sig.ra Anna Maria Teresa Gandolfi, nella qual occasione, sino sotto il dì 3 Giugno 1756 seguì privata scrittura di sponsali con la generica indicazione delle Doti di essa Sig.ra Anna Maria Teresa, qual scrittura fu dalle parti, non meno che da loro Signori Genitori e prossimi parenti, ... omissis... volendo in oggi dette parti dare esecuzione alle cose in detta privata scrittura stabilite e quelle ridurre a ... pubblico instromento ad ogni buon fine ed effetto;

Quindi è che costituiti alla presenza delli testimoni e di me notaio ... il detto Ecc.mo Sig. Francesco figlio del molto illustre Sig. Angelo Michellini dell'una e l'altra legge Dottore, della Parrocchia di S. Maria de Foscherari e la Molto Illustre Sig.ra Maria Anna Teresa figlia di primo letto del molto illustre Signor Domenico Gandolfi Castelvetro e della fu Giovanna Pinardi di presente abitante sotto la parrocchia di S. Procolo agenti entrambi e con la presenza, autorità e consenso dei sudetti rispettivi loro genitori ed in quanto alla Sig.ra Maria Anna Teresa agente anche con la presenza e consenso del molto Rev. Signor Don Gio: Antonio Castelvetro, odierno Parroco e Vicario perpetuo del Monastero di S. Margherita, Pro-Zio paterno di essa Sig.ra Maria Anna Teresa ed amministratore deputato delli di lei beni ed effetti e con essi il suddetto Sig. Angelo Michellini (che morirà poi il 18 maggio di questo stesso anno), Sig. Domenico Gandolfi, Ecc.mo Sig. Dottor Don Giacinto Castelvetro Gandolfi Zio paterno di detta Sig.ra Sposa hanno approvata, ratificata, ed omologata la suddetta privata scrittura in ogni sua parte... (quella del 1756).

Successivamente, in esecuzione delle cose in detta privata scrittura stabilite e per il suddetto matrimonio quanto prima da celebrarsi tra detti Sig. ri Sposi, la medesima Sig.ra Maria Anna Teresa e con essa il Sig. Domenico Gandolfi di lei Sig. Padre ed il Sig. Don Gio: Antonio Castelvetro suo Pro-Zio paterno ed Amministratore et in nome solamente Amministratorio e non

altrimenti ... hanno dato, ceduto et a titolo di Dote come sopra transferito et assegnato alli sudetti Signori Angelo, Francesco, Padre e figlio Michelini, presenti ed accettanti, i noti beni, effetti... ed azioni provenienti in parte per ragione ereditaria materna, ed in parte per ragione ereditaria della fu Sig.ra Elisabetta Cracchi ved. Pinardi e di lei Avia materna, e cioè:

- Un capitale di censo di lire otto milla quatrini, e d'annua rendita di lire trecento venti contro il Signor Dionigio Crippi con la sigurtà solidale dei Signori Bailam Ramini e Tomaso Becchetti creato l'anno 1754 nel dì 24 Dicembre per rogito del Sig. Antonio Franchi.

- Un capitale di cambio di lire mille, fruttifero alla ragione del quattro per cento, contro il Sig. Galeazzo Manzi creato l'Anno 1727 nel dì 8 marzo dalla già Elisabetta Cracchi vedova Pinardi come madre e Tutrice della Sig.ra Giovanna Pinardi già madre di detta Sig.a Maria Anna Teresa per rogito del Signor Ercole Guidetti e ad essa Sig.ra Giovanna toccato nella divisione tra essa seguita e le altre di lei signore Sorelle.

- Un Predio (podere), detratta la porzione spettante al suddetto Sig. Don Gio: Antonio Castelvetti, di area arativa, arborata, vidata, prativa, casativa, fruttifera e forse di altre qualità ... e parte degli edifici rusticali e dominicali sino al compimento della somma di lire undicimilla trecento trentasette, soldi tredici e denari tre ed ogni altre sue pertinenze e giurisdizioni, di semente corbe quattro di formento in circa, posto nel Comune delle Budrie in loco detto =Le case di Castelvetti=, qual predio fu in parte assegnato a detta Sign.ra Maria Anna Teresa dalli sudetti Signori Domenico e Sig. Dottor Don Giacinto fratelli Gandolfi e rispettivamente in parte acquistato a di lei comodo dal detto Signor Don Antonio Castelvetti Amministratore sudetto quanto è per la suddetta somma di £. 11337:13:9 nelli modi e forme e per li titoli e cause espresse nella sopra registrata Scrittura...

- Un Capitale di Cambio di lire mille e duecento cinquanta, frutti però alla ragione del cinque per cento contro il Signor Gio: Francesco Mascarini acquistata l'anno 1756 nel dì 26 Giugno per rogito dicasi del Sig. Dottor Gioachino Roffeni dal suddetto Sig. Don Gio: Antonio Castelvetti come amministratore sudetto con danari provenienti in parte dalla vendita della casa in Mirasole menzionata nella sopra registrata scrittura per la tangente di detta Sig.a Maria Anna Teresa in somma di lire mille cento sessantasei, soldi tredici, e denari quattro, e in quanto a lire ottantotto, soldi sei e denari otto provenienti dal prezzo di alcune mobiglie di ragione de la fu Sig.a Giovanna Pinardi madre di detta Sig.a Maria Anna Teresa vendute dal detto Sig. Amministratore .

- Un capitale di cambio di lire tre milla e d'annua rendita lire cento venti contro il Sig. Senatore Francesco Alberto Guidotti, acquistato l'anno 1754 nel dì 6 Dicembre per rogito del Sig. Giovanni Rosini dalla fu Sig.a Elisabetta Cracchi vedova Pinardi con denari suoi.

- Un capitale di cambio di lire seicento e d'annua rendita lire trenta contro il suddetto Sig. Gio: Francesco Mascarini, acquistato l'anno 1757 nel dì 29 Marzo dal detto Sig. Don Antonio Castelvetti, Amministratore suddetto, per rogito del nominato Sig. Dottor Gioacchino Roffeni col prezzo ricavato da vendita di mobili... dell'eredità della fu Sig.a Elisabetta Cracchi Pinardi.

- Un capitale di Censo di lire tremilla e annua rendita lire cento venti con l'Ill.ma Comunità di Cento acquistato col prezzo della vendita di altri effetti della ragione suddetta nel dì 24 Ottobre dell'anno prossimo passato 1757 dal detto Sig. Amministratore per rogito del detto Sig. Roffeni.

- La terza parte di un luogo di diverse qualità posto nel comune di Zola Predosa in luogo detto =La Trappola=, di semente Corbe dodici, tenuto per indiviso tra detta Sig.ra Maria Anna Teresa e le Signore Maria Maddalena Ferioli Rampionesi e Teresa Pozzi Biancani di lei cugine.

- La metà di un capitale di Censo in tutto di lire cinque milla contro l'eredità Rota, qual metà è di lire duemilla cinquecento et è di annua rendita di lire cento proveniente dall'eredità di detta fu Sig.a Elisabetta Cracchi Pinardi.

- Porzione di un capitale di Censo in tutto di lire cinque milla contro le Rev. Madri di Gesù e Maria qual porzione ascende a lire mille e cinquecento et è di annua rendita lire quarantotto e soldi quindici proveniente dalla eredità suddetta.

- Porzione di un capitale di Cambio contro il Sig. Gio: Antonio Nicoli proveniente dalla eredità della fu Sig.a Elisabetta Cracchi Pinardi, qual porzione è di lire cinquecento ottantatre, soldi quattordici e denari dieci ed è di annuo Lucro £ 23:7.

- Porzione del detto Cambio contro Gio: Antonio Nicoli acquistato dalla suddetta Sig.a Elisabetta Cracchi Pinardi mediante la franchizione (liberazione) fattane dalli Molto Rev. Padri di S. Gio: in Monte a comodo della eredità delle furono Sig.re Anna e Domenica Pinardi, qual porzione è di lire mille trecento settanta quattro, soldi sette e denari otto.

- Parimente le ragioni per avere, esigere, e conseguire dalli infrascritti debitori gli infrascritti Crediti e cioè lire diecisette, soldi dieci e denari undici da ... Galli, e lire ventotto, soldi dieciotto e denari due da Antonio Minarelli già Socio nel luogo di Zola Predosa.

Parimente detti Sig. Angelo e Sig. Dottor Francesco Michellini sponte per se in conto sempre di Dote di detta Sig.a Maria Anna Teresa... hanno detto, confessato e pubblicamente riconosciuto di aver avuto e ricevuto da detto Sig. Don Antonio Castelvetti, Amministratore suddetto, la somma e quantità di lire mille cinquantotto, soldi sedici, denari dieci, in moneta di Bologna; in quanto a lire settecento quaranta sono il valore di vari capitali di argenteria provenienti dalla eredità di detta fu Sig.a Elisabetta Cracchi Pinardi e rispetto a lire seicento dieci sette, soldi sedici e denari dieci sono denari provenienti dalla vendita degli ultimi mobili ed apparati provenienti dalla eredità suddetta rinunciando, detti sigg. Michellini, ad ogni contraria eccezione, quali denari contanti si obbligano li detti Signori Padre e Figlio Michellini, trovata che avranno idonea occasione, di investirli in fondo sicuro o credito fruttifero a tenore del peso ingiunto nella testamentaria disposizione della detta fu Sig.a Elisabetta Cracchi Pinardi... Quali capitali e crediti come sopra ceduti et assegnati, e denari come sopra consegnati formano in corpo la somma di lire trentasei milla cinquecentocinquanta, soldi due e denari due, non compresa però in detta somma la porzione del luogo di Zola sopra nominata e descritta...

In oltre detta Sig.a Maria Anna Teresa, unitamente con detto Sig. Domenico di lei Sig. Padre e Sig. Don Antonio Castelvetti Amministratore suddetto, hanno dato e consegnato a detto Sig. Angelo Michellini e Sig. Dottor Francesco Michellini, di lui Sig. Figlio, tutti gl'apparati e mobiglie ad uso di detta Sig.a Sposa per la somma di £ 1640:17 (che era il valore dell'elenco della biancheria e vestiario personale che avrebbe portato nella nuova residenza e della quale esiste elenco con relativi singoli valori in allegato al presente Atto ma che non riportiamo. Soprattutto il vestiario è confezionato con stoffe molto particolari che lascia intendere che era di famiglia molto agiata. L'unico mobile di questo elenco è un canterano in noce valutato 38 lire), quali apparati e mobiglie sono descritti in inventario che le parti suddette hanno consegnato a me Notaio per registrarlo nel fine del presente Instrumento dopo le Clausole generali...

Egual Dote medesima li suddetti Sig. Angelo e Sig. Dottor Francesco, Padre e Figlio Michellini, sponte per se, tanto unitamente che disgiuntamente, hanno promesso e si sono obbligati di dare, rendere e restituire ad essa Sig.a Maria Anna Teresa, o a chi sarà di ragione, in ogni caso, sempre et quanto di dover detta Dote restituire o collocare in sicuro, restituendola o collocare in sicuro nelli stessi modi, termini e forme che essi l'hanno conseguita, così che rispetto alli stabili ricevuti, restituiranno li medesimi stabili, o alienati che fossero, il loro equivalente; rispetto alli crediti,

restituiranno li medesimi crediti se saranno in essere, e se non lo saranno, quell'importo dei medesimi che sarà loro pervenuto alle mani, rispetto alli denari, l'equivalente somma delli stessi denari, e rispetto alli apparati e mobiglie, restituiranno li stessi apparati e mobiglie in quello stato e termine in cui quelli si ritroveranno al tempo della loro restituzione... salva però sempre la parte da lasciarsi al marito in caso di premorienza della moglie senza comuni figlioli, et in tutto e per tutto, conforme dispone il nostro patrio Statuto di Bologna sotto la rubrica de Dotibus Restituendis e ciò in ogni miglior modo.

In oltre il Sig. Domenico Gandolfi, Padre di detta Sig.a Sposa, volendo inesivamente alle cose stipulate in detta privata scrittura, volendo dissi, che l'assegno dei su detti beni sia pienamente libero e per ogn'altro miglior fine et effetto e purchè l'utile non resti viziato dall'inutile, salvo però quanto si dirà abbasso e non altrimenti, spontaneamente in forma anche specificamente giurata, ed in ogni per sé e suoi, ha ceduto ed ampiamente rinunciato, cede ed ampiamente rinuncia a qualunque uso, usufrutto, comodità ed a qualunque altro interesse e diritto, che sopra tutti e singoli li suddetti beni et effetti destinati ed assegnati in Dote come si è detto li compete o puole competere tanto in vigore della patria potestà, quanto per qualsiasi titolo, a causa si passata che presente o avvenire, togliendo se stesso di mezzo ed il tutto abdicando e transferendo caso faccia di bisogno in detti Sig. Angelo e Sig. Dottor Francesco Michellini e ciò in quei modi e termini che più ad essi in qualunque caso e circostanza saranno utili e proficui, e come ad essi parerà di dichiarare tante volte quante loro occorrerà o piacerà di farlo, e tenga che delle cose così abdicate si possa mai pretendere da chi che sia collazione o imputazione alcuna in qualunque tangente che per qualsiasi titolo ed in qualunque tempo dovesse pervenire a detta Sig.a Maria Anna Teresa e per essa alli sudetti Signori Michellini...

In corresponsività poi di tale rinuncia et a titolo anche di alimenti, il suddetto Sig. Angelo Michellini et il Signor Dottor Francesco Michellini, sposo di detta Sig.a Maria Anna Teresa, recedendo in questa sola parte di consenso anche del detto Sig. Domenico dal preconvenuto in detta privata scrittura, ... per se e loro hanno promesso e si sono obbligati di dare e pagare a detto Sig. Domenico Gandolfi... e per se stipulante, la somma e quantità di lire quattrocento cinquanta di quattrini ogn'Anno... della qual somma detto Sig. Domenico Gandolfi acconsente che, in sua vece, da detti Signori Michellini venghino pagati ogn'Anno come sopra al suddetto Don Giovanni Antonio Castelvetro... e si obbligano di proseguire fintanto che con l'annua simile rendita che dicesi ricavarli da una di lui possessione posta nel Comune di Bazzano in loco detto **La Mazzé** goduta presentemente in Salviano dal Sig. Luigi Moreschi in soddisfazione di un credito di lire otto mille... Finalmente li detti Sig. Angelo e Sig. Dottor Francesco Michellini, sponte per se, hanno promesso e si sono obbligati a detta Sig.a Maria Anna Teresa Gandolfi, presente ed accettante, di corrisponderle, in fine di ciascun mese, di quattrini dodici, che in capo a ciascun Anno formano la somma di lire cento quarantaquattro, e queste per le piccole e minute spese che occorrer potessero a detta Sig.a Maria Anna Teresa e al pagamento promettono di effettuare prontamente nel modo sopra espresso cominciando dal dì in cui seguirà il suddetto matrimonio e proseguendo per tutto il tempo che durerà il matrimonio suddetto...

Questo podere La Mazzé pervenne alla Teresa Gandolfi, ed alla sorella di secondo letto Francesca, per rinuncia paterna come abbiamo appena visto. Il possesso di questo bene risale attorno al 1692 ed il diritto a questo possesso avvenne in un modo molto singolare.

Il podere era di proprietà del sacerdote ...don Gio: Battista Gandolfi che col suo ultimo testamento e codicilli rispettivamente pubblicati li 18 Aprile e 27 Ottobre 1692 a Rogito di Antonio Bartolotti già Notaro pubblico Bolognese, ordinò che le quattro figlie di Girolamo, di lui germano Fratello, assieme coi loro rispettivi mariti, che avessero figli maschi, dovessero sceglierne uno per ciascuna, e li nomi degli eletti porli in un'Urna, dalla quale avanti Mons. Vicario Arcivescovile se ne dovesse a sorte trarne uno, e questi fosse il suo Erede, che di fatti istituì coll'obbligo di assumere il di lui cognome..., al quale così estratto ed istituito, sostituì li di lui figli maschi sino alla quarta generazione inclusivamente, proibendo qualunque detrazione, alienazione, ed affitti a

lungo tempo, fatto pena la caducità da incorrersi a beneficio e comodo del Prossimiore (del più vicino nella parentela) della Linea Mascolina di esso Fedecommittente. Ci hanno fatto rappresentare ancora che, seguita la morte del Testatore fu fatta la imbussolazione dei chiamati e la sorte cadde a favore di Girolamo Castelvetti figlio di una Nepote del medesimo Testatore, e questi ebbe e godè pacificamente il possesso della detta Eredità la quale passò a Domenico suo Figlio e Padre delle Oratrici, uniche sue Figlie (questo testo le indica Oratrici nel senso che inoltrarono preghiera al Vice Legato Pontificio di acconsentire la vendita del podere); Vivente però esso Domenico pretese di far canonizzare (regolare) la spirazione del Fedecompresso (obbligo imposto dal testatore all'erede di conservare i beni ereditati e di trasmetterli alla sua morte a una data persona. Di per se fedecompresso significa proprio obbligo ereditario) nella propria persona, e quindi riportato Pontificio Rescritto di Commissione a Mons. Vice Legato di Bologna, in contraddittorio tanto dei figli delle Oratrici (Maria Anna Teresa aveva tre figli maschi e la sorellastra Francesca, che aveva sposato un Rusconi, aveva quattro figli tutti maschi) che ne pretendevano la progressività a loro favore quanto di Carlo Lambertini, figlio di altra Nepote del Fedecommittente, che tale progressività sosteneva a suo favore ad esclusione dei mentovati figli delle Oratrici ottenne esso Domenico Gandolfi dal delegato Giudice Sentenza favorevole che dichiarava in lui spirato il Fedecompresso.

Perciò il nonno paterno della Marianna Teresa gli toccò in sorte l'eredità e cambiò il cognome da Castelvetti in Gandolfi per adempiere alla condizione testamentaria; il bene poi passò in eredità al figlio maschio Domenico, padre della Marianna Gandolfi, che però ebbe due femmine mentre questo legato doveva valere per quattro generazioni né prima di allora poteva essere venduto. Per cui questo bene avrebbe dovuto uscire dalla famiglia ed il diritto essere ceduto ad altro figlio maschio della medesima parentela iniziale ma, come visto, Domenico Gandolfi ne fa dono alle figlie ed ottiene dal giudice favorevole sentenza dal Giudice delegato del Tribunale dello Stato Pontificio di Roma per la *...spirazione del Fedecompresso...* per cui il bene sarebbe rimasto in famiglia pur perdurando il divieto di alienazione fino alla morte di tutti i figli maschi delle due figlie di Domenico.

Da tutta questa storia nacquero dei ricorsi al Tribunale Ecclesiastico da parte dei Lambertini e successivamente anche da altri maschi della parentela. Intanto Domenico Gandolfi moriva nel 1787 e finalmente in data 3.8.1796 il bene veniva ceduto a certo Francesco Minelli di Bazzano al prezzo di scudi 2.216. Il podere era di 52 tornature. La vendita era stata voluta dalle sorelle Gandolfi e dai rispettivi mariti e figli perché i fabbricati di quel podere, dopo tanti anni, necessitavano di una costosa manutenzione poi era per loro problematico seguire questo bene perché scomodo per le due famiglie che su quel territorio non avevano altri interessi da curare. Proprio perché era un bene fedecompresso che doveva arrivare alla quarta generazione, il prezzo incassato, depurato delle spese vive, doveva essere depositato presso il Monte di Pietà in attesa di essere reinvestito in altri beni. Per evitare questi adempimenti perché la Teresa Gandolfi Michelini in questi tempi era già fortemente indebitata ed aveva bisogno di denaro, acconsentì, per la sua parte, di trasferire l'obbligazione sul podere Brentese il cui terreno era distribuito parte in Comune di Gragnano e parte in quello di Campeggio. Questa è la storia, molto curiosa, di questo podere del quale si fa cenno nell'atto appena visto.

Ritornando alla dote della Marianna Teresa si rileva che rispetto alla scrittura privata del 1756 il valore della stessa risulta modificato verso l'alto per l'eredità di investimenti a lei pervenuti dall'Ava Elisabetta Cracchi che nel frattempo era passata a miglior vita, e, unitamente al valore della mobilia consistente in un unico canterano ed effetti personali portati con sé, è finita a poco meno di L. 41.000 che a quei tempi era una cifra certamente importante. Quanto sopra, unicamente per inquadrare la famiglia di provenienza della moglie dell'Avv. Francesco Antonio Michelini che fu certamente il maggior protagonista, in negativo, dei nostri antenati.

Questo Francesco Antonio appare anche in un elenco che riporta i principali possidenti nel Monghidorese fra il 1780 ed il 1786. Questo elenco poneva al primo posto gli Olivetani di S. Michele ad Alpes con 1768 tornature ma facevano storia a se perché dovute in massima parte a lasciti ed a beni di parrocchie curate dai medesimi Olivetani.

Al secondo posto troviamo l'Avv. Francesco Antonio Michelini con 947 tornature su quel territorio, praticamente 200 ettari, ed al tredicesimo don Abramo Michelini, del quale abbiamo già parlato, con 217 tornature e che nel 1788 fece costruire l'oratorio di Ca' di Gironi dedicato a S. Abramo e qui poi morì nel 1793 alla veneranda età di oltre novant'anni. La suddetta tabella, che riporta 34 famiglie, si esaurisce con quella di Mauro Landi con 52 tornature. Delle altre famiglie Michelini, proprio perché non citate, avevano, sul territorio, proprietà di estensioni più ridotte di quella del Landi per cui può essere tranquillamente affermato che Francesco Antonio Michelini era il maggior possidente in quel comprensorio. Troveremo anche in pianura, verso S. Giovanni in Persiceto, alcuni altri poderi di proprietà della moglie e, come visto, fino al 1796 anche una quota del podere La Mazzè in Bazzano. Già in una nota relativa al censimento terriero del 1775 del territorio di Campeggio si legge che... *compare qui, come in quasi tutte le Parrocchie, un Avvocato Michelini che ha fondi dappertutto.... E' probabile che pezza qua e pezza là, il monghidorese più ricco sia quell'avvocato Michelini che si diceva prima...*

FRANCESCO ANTONIO Michelini e Maria Anna Teresa Gandolfi ebbero quattro figli:

- ANGELO Maria Gregorio, nato il 13.03.1761
- Giovanni GIROLAMO Maria, nato il 27.01.1764
- LUIGI Giacomo Maria, nato il 14.11.1765 (sicuramente deceduto poco dopo)
- GIACOMO Maria, nato il 19.01.1769

Una nota, non certo piacevole ma di colore, di questo periodo, viene trovata nella copertina interna del registro dei defunti di Gragnano a nome dell'allora Parroco Don Macchiavelli e scriveva che *...il 7 Agosto 1764 alle ore dodici cominciò a turbarsi il tempo e alle 12 e mezza, si oscurò in modo che pareva quasi notte e subito vennero poche gocce d'acqua minuta e durò tre minuti e poi in un subito cominciò una così grande tempesta che subito coperse la terra ed in sette minuti o poco più crebbe all'altezza di quattro dita e scorticò li alberi e dell'uva ce ne rimase quasi niente, e ne era tanta che mai si erano vedute le viti così cariche, ma peggio fece anche a Bazzano, e la vigna di Michelini restò come abbruciata e così alla Casaccia si che li più vecchi del Paese dissero non era mai, a giorni suoi, veduta una così orribile....*

Ritornando al nostro tema c'è da dire che fare ricerche particolareggiate sulla storia di un individuo nato oltre 250 anni fa è impresa molto ardua. Comunque una ricerca mirata su certi tipi di documenti possono sufficientemente spiegare, chiarire e far capire tante cose.

In data 6 giugno 1761, a rogito del notaio Marco Felice Zani, si trova il seguente atto: *Avendo le M.M.R.R. (molto reverende) Suore di S. Benedetto dette volgarmente di S. Francesco di Paola posseditrici e proprietarie di una casa Nobile posta in (via) Galliera annessa al loro Monastero stipulata scrittura privata dell'anno 1758 26 Giugno con l'Ill.mo Sig. Avv. Francesco Michelini di vendere la sudetta Casa al medesimo Signor Avvocato dentro li otto Maggio 1761 corrente salvo il beneplacito apostolico da riportarsi avanti la stipulazione da farsi della sopradetta vendita mediante pubblico instrumento (rogito) e questa vendita per lo prezzo di lire 18 mila con diversi patti e convenzioni come da scrittura privata.*


Nel corrente anno, le suddette suore, hanno riportato favorevole rescritto dalla Sacra Congregazione dei Vescovi (alla quale Congregazione le suore in una relazione) mostrano la utilità evidente che loro deriva dalla presente vendita, essendo, che soli scudi ottanta ricavano d'annuo affitto della Casa da vendersi con di più il peso del risarcimento continuo, quando dalli crediti di Monte esibiti riceveranno annui scudi centocinque circa. Come si vedrà l'Avv. Francesco Michelini

**Catasto
Boncompagni
Proprietà
Comunità
di Campeggio**

- ✠ Chiesa di Campeggio
- ✠ Chiesa dei Boschi (sussidiale)
- ✠ Compagnia SS.mo Sacramento
- ✠ Compagnia S. Michele di Capreno
- ✠ Cappellina di Capreno (don Pellegrino Ferrari)
- ✠ Oratorio B.V. Assunta di Frassineta

- Monaci Olivetani di Scaricalasino
- Don Abramo e avv. Francesco Michelini
- Don Romani
- Vari Naldi
- Comunali di Campeggio
- Comunali di Gragnano

- 1 Baldi
- 2 Benatti
- 3 Betti
- 4 Bianconcini
- 5 Bigondi
- 6 Bruzzi
- 7 Benatti
- 8 Cantoni
- 9 Donati
- 10 Fabri
- 11 Ferretti
- 12 Filippini
- 13 Franci
- 14 Geni
- 15 Giovannini
- 16 Gitti
- 17 Gnesina
- 18 Gnesina e Simoni
- 19 Gnesini
- 20 Gualandi
- 21 Lamieri
- 22 Landi
- 23 Landini
- 24 Lelli
- 25 Lorenzi
- 26 Malorelli
- 27 Mazzotti
- 28 Menarini
- 29 Menechetti
- 30 Menetti
- 31 Menzini
- 32 Mezzini
- 33 Molinelli
- 34 Naldi
- 35 Naroni
- 36 Penoni
- 37 Pistorini
- 38 Polli
- 39 Prati
- 40 Priore di Cà Burazza
- 41 Pugini
- 42 Raspanti
- 43 Righini
- 44 Ruggeri
- 45 Severi
- 46 Simoni
- 47 Sironi
- 48 Tedeschi
- 49 Tovoli
- 50 Vannini
- 51 Vivoli
- 52 Zana
- 53 Zazzeroni
- 0 non conosciuto



pagherà il prezzo dell'acquisto con fondi investiti presso il Monte Benedettino ed il Monte Clemente che nell'insieme fruttavano, di interessi, circa centodieci scudi all'anno.

In esecuzione del quale rescritto l'Em.mo e Rev.mo Sig. Cav. Vincenzo Malvezzi, Moderno Avvocato di questa Città di Bologna, pronunziò li 16 Maggio 1761 la sua Sentenza in cui, dichiarando utile alle medesime la vendita di essa Casa, concedette loro la facoltà e licenza d'alienarla al suddetto Signor Avvocato per lo prezzo di lire diciottomille... hanno dato, venduto ed a titolo di pura e perfetta vendita... hanno alienato all'Ill.mo Signor Francesco del fu Signor Angelo Michelini, dell'una e dell'altra legge Dottore Collegiato ed uno dell'Ill.mo Collegio dei Giudici, ed Avvocato di questa Città di Bologna, della Parrocchia di S. Benedetto, dimorante nella casa da vendersi.

Una Casa Nobile posta in Bologna sotto la Parrocchia di S. Benedetto, murata, cuppata, con stalla, teggia (fienile), rimessa, ed altre sue soprastanze e pertinenze; guarda a levante la strada maestra di Galliera in faccia alla Chiesa dei RR.PP. di S. Benedetto; a ponente l'orto dei Sig.ri Poeti; a mezzogiorno confina con il Monastero delle suddette RR. suore; a settentrione con casa dei Sig.ri Poeti e RR.PP. di S. Benedetto.

In questo documento viene detto che la casa acquistata da Francesco Michelini *guarda a levante la strada maestra di Galliera in faccia alla Chiesa dei RR.PP. di S. Benedetto.* La storia della città di Bologna ci dice che nel 1892 vengono demoliti il coro e la facciata di questa chiesa e poi ricostruiti in posizione opposta, ribaltando così l'orientamento dell'edificio, da ponente (con l'affaccio su via Galliera) a levante (rivolto verso via Indipendenza). Perciò la facciata d'entrata di questa chiesa da via Galliera fu portata su via Indipendenza così come è ancora oggi.

E per causa della presente vendita le suddette RR. Suore... hanno dato, ceduto e trasferito e mandato al prefato Sig. Avv. Francesco Michelini tutte e singole le ragioni, azioni alle sunnominate RR. Suore spettanti e competenti e che in avvenire lo possono spettare e competere in e verso detta casa venduta e qualunque sua parte... E ciò per lo stabilito prezzo di lire diciottomilla... moneta plateale di Bologna ridotti in tanti crediti, o luoghi di Monte, a norma della registrata sentenza (vale a dire che le modalità di pagamento erano già state concordate nella scrittura privata del 1758).

Infatti proprio nel 1760, come pure nell'anno seguente, si trovano molti atti del notaio Marco Felice Zani dove si vede l'avv. Francesco Antonio Michelini impegnato ad investire denaro principalmente presso il Monte Benedettino all'interesse annuo del 3% e questo avveniva per investire la somma necessaria al pagamento di questa casa nobile in quanto nella scrittura privata del 1758 era stato pattuito che se le suore avessero ottenuto, dalla Sacra Congregazione dei Vescovi, il benessere per la vendita dell'immobile, il pagamento doveva avvenire mediante investimenti di Monti (nel nostro caso del Monte Benedettino e Monte Clemente) che le suore avrebbero poi conservati e che fruttava loro più del precedente affitto ottenuto da questo immobile. Il 30 ottobre 1761, perciò in data posteriore all'acquisto, troviamo anche un atto, sempre del Zani, relativo ad un prestito di L. 12.500 che l'avvocato riceve da PieroLuigi e sorelle Persiani e a garanzia del debito ipotecava le due Fiumana (sopra e sotto) di 20 corbe annue di frumento. L'interesse per detta somma era di L. 250 a semestre vale a dire del 4% annuo e così fino all'estinzione del prestito che però non venne mai rimborsato.

Si rintraccia un atto datato 13 gennaio 1762, relativo all'acquisto di libri, nel quale si legge che *...Il molto illustre Sig. Sabadino e Sig. Clemente Fabri suo Figlio, alli quali per giusti e legittimi titoli spetta ed appartiene una libreria abbasso da vendersi. Sponte per se e loro vendono all'Ill.mo Sig. Avv. Francesco Michelini... una libreria composta e consistente in più capi di libri di vari autori e varie Opere in varie lingue con sue scanzie. Ad avere, tenere, dando, trasferendo in ogni. E questa per il prezzo ed in nome di prezzo fra le parti suddette convenuto nella somma di lire ottomille cinquecento settanta cinque...*

A soddisfazione del qual prezzo il suddetto Ill.mo Sig. Avv. Michelini ha assegnato, trasferito alli Signori Sabadino e Clemente Fabri Padre e Figlio venditori suddetti ed accettanti un capitale di Censo creato e costituito sopra una possessione d'annue sementi corbe 20 posta in Comune di S. Lorenzo di Prunaro in luogo detto =La Nizza= o sia =Leon Forte=. Confina a levante con li beni del Nobil Uomo Signor Senatore Gozzadini; a ponente e a mezzogiorno con un stradello pubblico e a settentrione colla Strada Maestra che conduce a Medicina...

Quel Censo d'annua rendita di £ 320 a ragione del 4% all'anno in corresponsività del capitale di £ 8000 ed acquistato con denari della dote della Ill.ma Signora Teresa Gandolfi ora consorte del suddetto Avvocato...

Si è voluto riportare la parte principale di questo documento dal quale pare di capire che questo Francesco Michelini faceva acquisti impegnativi, e non si sa quanto utili, con una certa leggerezza e quando già aveva in progetto di impegnarsi economicamente con una raccolta di fondi da investire per conto di terzi come si può vedere dall'atto che segue; creare un debito di questa portata per acquistare una libreria, investendo un quinto della dote portata dalla moglie, non pare un'operazione finanziaria prudente.

In questo atto a Rogito Notaio Carlo Negrini del 10 settembre 1762 si legge che ...l'Ill.mo ed Ecc.mo d'ambo la legge Dottore e uno del Sapientissimo Collegio dei Signori Giudici e Avvocati di questa città, il Signor Avvocato Francesco figlio del fu Angelo Michelini della Parrocchia di S. Benedetto...ha fatto, costituito e nominato suo vero legittimo e indubitato Procuratore, attore generale e speciale, così che però la generalità non deroghi alla specialità né per lo contrario, e cioè:

L'Ecc.mo dell'una e altra Legge Dottore, il Signor Marco Felice Zani, figlio del fu Signor Gio: Batta, Cittadino e pubblico Notaio Collegiato di questa medesima Città.

E specialmente a prendere e ricevere a nome di esso Signor Costituente (Francesco Michelini) anche in solido con detto Signor Procuratore Costituito (il Zani) la somma e quantità di lire trentamille, più o meno di buona moneta platealmente corrente in questa città, da qualunque persona, Collegio o Università che lo voglia Somministrare... E la detta ricevuta somma a promettersi e obbligarsi a nome di detto Signor Costituente (Francesco Michelini), suoi Eredi e Successori qualunque, di girarla e far girare per se o per interposta persona pratica, Persona nel traffico e sopra li Cambi nundinali (questo termine deriva da un aggettivo latino nundinus che significa "pertinente a nove giorni". Presso gli antichi romani, intervallo di nove giorni intercorrente tra un mercato e un altro, paragonabile nel loro ordinamento civile, alla nostra settimana) leciti e permessi dalli Canonici e Sagre Costituzioni Apostoliche nelle Fiere della Nazione Genovese, o in altre Fiere, Piazze o posti del Mondo ove si faranno li Cambi, a tutte le spese, rischio e pericolo di esso Signor Costituente (il Francesco Michelini); E ciò per tempo e termine di Fiere quattro e cioè anni uno da avere il suo principio dal giorno in cui si riceverà la detta somma e finirà come seguirà.

Item (così) a promettere e convenire che, mancando esso Signor Costituente di girare e far girare la suddetta somma o altra consimil somma, da detto Signor Costituente tenuta, a favore della Persona che la somministrerà, a tutti li danni e Interesse, tanto di lucro cessante quanto di danno emergente, che per tale omissione patisce o potesse patire la detta Persona, e a concordare e liquidare il detto danno e l'interesse alla ragione del limitato lucro, rinunciando a qualunque eccezione che potesse allegare, ed in specie di avere fatte tutte le diligenze, e non avere trovata occasione di fare il giro dei cambi suddetti di detta somma.

Item a promettere e obbligarsi alla Persona, che somministrava e aveva somministrata la detta somma di corrisponderli non solo durante dette quattro Fiere ma fino all'attuale ed effettiva restituzione della ricevuta somma, e pagamento intero di tutti li decorsi lucri, lire una e soldi cinque ogni moneta di Bologna per ogni e ciaschedun centinaro di lire, e ogni e ciaschedun Fiera che saranno a Ragione di £. 5 per ogni centinaro, ed anno, e ciò di Fiera in Fiera e in fine di

ciascheduna Fiera, e cioè a capo di ogni tre mesi e così proseguendo specialmente e generalmente e colli patti del Pegno e Precario.

Item a convenire che si debba presumere che le dette Fiere abbiano sempre reso la detta somma di £. 5 per cento di lucri, quando per parte di detto Signor Costituente non ne fosse pienamente mostrato, e legittimamente provato il contrario incontinenti, quel calcolo prenderà in se medesimo a nome di detto Signor Costituente con questo però, che non si possa mai, per tale eccezione, ritardare il pagamento dei convenuti lucri alla ragione suddetta di 5:5 per cento per ogni Fiera a favore della suddetta Persona, alla quale si converrà, come detto, pagarli.

Item a promettere e obbligarsi che in fine di dette quattro Fiere, e cioè a termine di detto anno, renderà e restituirà alla Persona, che somministrerà e avrà somministrata la suddetta Somma, le dette £. 30 e quella somma che avrà effettivamente ricevuta in tante buone monete e anche nelle istesse monete di quella qualità identica che le aveva ricevute, e ciò liberamente e senza eccezione alcuna, e con gli anzidetti patti del Pegno e Precario e senza obbligo di alcuna disdetta per la restituzione di detta somma al termine di detto anno, alla quale dovrà detto Signor Procuratore (il Zani) rinunciare, acconsentendo però a qualunque tacita proroga, che pronta ne seguisse di detto Cambio per parte della Persona che somministrerà la somma, e ciò colli stessi pesi e obblighi coi quali sarà stato stabilito e convenuto il cambio suddetto; o a piacimento della Persona che diverrà creditrice di quello.

E le predette cose a ridurre a pubblico e solenne Instrumento da rogarsi per pubblico Notaio di questa Città, uno o più, e quello a nome di detto Signor Costituente stipolatore (Francesco Michellini) e munire di tutte ...le opportune adattabili alla natura dei Cambi, lo stile dei Notai di Bologna e a norma del nostro Clausolario, e a convenire in essi, tutti quei patti e convenzioni che il Signor Procuratore costituito (il Zani che era quello incaricato da Francesco alla raccolta di questi prestiti) ha creduto opportune.

Item per la validità delle cose per detto Signor Procuratore Costituito da promettersi in detto cambio a nome di detto Signor Costituente e obbligare la sua Persona e Beni ...

Item a giurare, a prendere nella di lui anima, qualunque lecito e onesto giuramento necessario od opportuno per l'effetto delle cose suddette...

Come si legge su questo documento, Francesco aveva nominato suo procuratore il Zani (con il quale nel 1763 creerà anche la Società per il negozio di Telerie) per la raccolta di fondi per speculare sulle Fiere dei Cambi. E documenti che parlano di questa attività se ne trovano anche altri che sono stati volutamente trascurati. Anche la moglie all'inizio del 1800 aveva ricevuto un prestito da un privato per partecipare a 17 fiere e così sarà nel 1802 con un debito dei Signori Ottani come poi vedremo. Ma ancora prima troviamo che Maria Anna Teresa Gandolfi presta garanzie fidejussorie a favore del marito su questo tipo di attività ed anche su altri prestiti.

Le Fiere dei Cambi, che pare nacquero sotto gli Etruschi ed erano molto usate anche dagli antichi Romani, raggiunsero il loro pieno sviluppo nel quindicesimo e sedicesimo secolo quale naturale evoluzione delle fiere medievali. In conseguenza del crescente afflusso, in queste fiere, di monete diverse e spesso alterate, nonché della difficoltà dei pagamenti a distanza a causa dei rischi del viaggio, si resero ben presto necessarie strutture che svolgessero il compito di cambiavalute, del prestito di denaro, dell'accettazione e compensazione di cambiali. Non va dimenticato che l'Italia, a quei tempi, era composta da un ragguardevole numero di piccoli stati con leggi, monete ed amministrazioni proprie e che queste operazioni venivano condotte anche in campo internazionale soprattutto europeo.

Queste istituzioni, così come funzionavano in questi tempi, furono un'invenzione genovese derivate, per un processo di specializzazione, dalle fiere miste di merci e di cambi che nel '400 e nel '500 avevano prosperato in varie piazze d'Europa.

Le fiere regolavano il mercato internazionale del credito: quattro volte all'anno – alle fiere dell'Apparizione (1 febbraio), di Pasqua (2 maggio) d'agosto (1 agosto), d'Ognissanti (2 novembre) – si riunivano una sessantina di uomini d'affari che sono "Banchieri di conto". Costoro il terzo

giorno delle fiere, fissavano il conto, il corso dei cambi che determinava sia l'allineamento delle monete delle principali Piazze d'Europa sia il tasso di interesse dei prestiti. Questa procedura consisteva nel definire il valore della valuta di fiera rispetto alle monete in uso nelle piazze.

Ciascuna fiera durava di norma otto giorni nel corso dei quali debiti e crediti sulle varie piazze venivano scambiati al fine, come già detto, di limitare gli spostamenti del denaro contante, sempre ardui.

Era certamente un'attività che poteva dare ottime soddisfazioni e lusinghieri risultati di tipo economico ma, come in tutte le cose, bisogna anche avere capacità e prudenza nella conduzione di una attività sicuramente molto rischiosa con possibilità di venire a contatto con persone non sempre limpide se non proprio disoneste per loro natura e pertanto si rendevano necessarie tutte le opportune cautele consigliate da questo tipo di lavoro e, nel nostro caso, sicuramente non pienamente soddisfatte. Ed in questo tipo di attività è certamente nascosta la chiave della definitiva rovina della famiglia se consideriamo anche, come vedremo in altra parte, che Francesco viene definito da Flavio Baja, in una testimonianza giurata richiesta dal Tribunale in occasione di una causa promossagli dalla moglie, che parla di formazione di debiti *...per esser troppo indulgente nei suoi affari... ..e la sua imperizia nel fare i suoi interessi*. Affermazioni queste molto pesanti ed eloquenti.

Anche i nostri Vecchi avevano tramandato notizie di un loro Avo o la di lui moglie, che abitavano ed avevano proprietà in via Galliera, che si era mangiato tutto, e non è escluso ci fossero anche debiti di gioco ma sicuramente debiti contratti con estrema leggerezza ed un tenore di vita oltre modo dispendioso.

Nell'osservazione di certi comportamenti, nell'esame di alcuni atti, si propende a credere che la colpa non poteva essere solo di una parte. Infatti anche la Teresa, che si era salvata alcuni poteri dopo una causa civile promossa contro il marito, alla sua morte li aveva già alienati tutti tranne la Fiumana di Sopra che rimase ancora ai Michelini per puro caso, come poi si vedrà, e per la lodevole testardaggine e determinazione del Dott. Francesco che era lo zio paterno del nonno Giuseppe e nipote della Teresa Gandolfi e dell'avv. Francesco Michelini che furono i suoi nonni.

Sicuramente i beni dell'avvocato Francesco Michelini e della moglie non erano solo quelli che appaiono in questa ricerca perché è stata esaminata solo parte della documentazione esistente. Un esame più allargato ci porterebbe a scoprire altre cose che potrebbero attrarre la nostra attenzione ed il nostro interesse ma già con questo si riesce a capire come si siano svolti gli avvenimenti che ci hanno portato fino ai nostri giorni.

A conferma che la smania di volere trattare nelle Fiere dei Cambi aveva determinato un ingranaggio dal quale diventava difficile uscirne e salvarsi, lo si intuisce esaminando un atto del notaio Lodi Giovanni Antonio del 22 febbraio 1766 relativa ad una istanza inoltrata alcuni mesi prima da Francesco Michelini al Monte Matrimonio, che era una branca del Sacro Monte di Pietà, *...concernente la domanda fatta di avere dal Monte la somministrazione di Lire venticinquemilla valuta corrente plateale per valersene, rapporto a £ 19milla nell'estinguere un cambio limitato di consimil Somma Capitale da esso, unitamente con il Sig. Dr. Marco Felice Zani, contratto con il Sig. Tesoriere Pietro Antonio Odorici li 20 Febbraio 1764 per Fiere dodici al lucro del 5% at anno mediante Rogito Dott. Negrini...*

La conduzione della trattativa fu tenuta dal Zani, però a garanzia dell'operazione c'erano i beni di Francesco ed a titolo di fidejussione, a maggior garanzia del prestito, la dote della moglie Maria Anna Teresa Gandolfi. Il prestito fu concesso all'interesse del 4,5% annuo per Fiere 40 da farsi in tutto il mondo e per la durata di anni dieci.

Ricordiamo che nel 1758 Francesco acquistava dalle suore Terziarie di S. Francesco di Paola una casa patrizia situata in via Galliera al numero civico 550, che corrisponde all'attuale 64, come da rogito Dr. Marco Zani del 6 giugno 1761, pagandola L. 18.000. L'aveva fatta sistemare ed andò ad abitarci con la moglie subito dopo il matrimonio e lì nacquero i suoi figli. Il convento delle

suore, rispetto a questo fabbricato, era ai numeri 555-554-553 di via Galliera e corrispondono all'attuale numero civico 60.

Il prestito richiesto da Francesco al Monte Matrimonio all'interesse del 5% annuo era stato concesso per la durata di anni dieci ma viene rinvenuto un rogito del notaio Carlo Negrini del 12 marzo 1770 e recita che *...L'iscritto Sig. Avvocato Francesco Michelini possessore della Casa Nobile abbasso da descriversi, volendo aderire alle premure avanzateli dal nobil'uomo Sig. Marchese Giuseppe Banzi incaricato disse da Persona da nominarsi di venderli la casa istessa che da esso Sig. Francesco Michelini viene tuttora abitata, e che dopo l'acquisto fattane l'ha a proprie spese notevolmente migliorata, e resa via più comoda, e civile, e che esso certo non inclinava di vendere, ciò condisendendo in vista anche di avere destinata l'arrogazione (che poneva il capo famiglia adottato, i suoi beni e i suoi figli, sotto la patria potestà dell'arrogante ed è una forma che deriva dal diritto romano. Nel nostro caso viene riferito al prestito delle L. 25.000 del Monte Matrimoni. Il capo famiglia adottato era Francesco che aveva il debito nei confronti dell'adottante che era appunto il Monte Matrimoni tramite questo Marchese Banzi) del convenuto iscritto prezzo nel pagamento dei susseguenti agravi ai quali pare poteva occorrere con altri suoi effetti, e volendo ora dal medesimo ridurre ad esecuzione tal contratto negli andati giorni in parola concertato con detto Sig. Marchese che ne avanzò poscia la notizia dallo stabilimento a detta Persona, dalla quale era stato incaricato, e dalla Persona stessa gradito, e pienamente accettato, e che va a compiere quanto si era ideato restando effettuato per le premure avutasi dal detto Cavagliere.*

Quindi è dunque che davanti li testimoni e Me personalmente esistente, il detto ill.mo ed Ecc.mo Sig. Francesco Antonio del quondam Sig. Angelo Michelini, dell'una e l'altra Legge Dottore Collegiato ed uno dell'Ill.mo Collegio dei Signori Giudici ed Avvocati di questa città, della Parrocchia di S. Benedetto, al quale la detta ed iscritta Casa da vendersi e Raggioni da cederli spettano e Li appartengono liberamente e con piena Raggione et in virtù signatamente dell'acquisto per esso fatto dalle RR. Suore Terziarie di S. Francesco di Paola di questa città previo l'Apostolico Beneplacito per Instrumento delli 6 Giugno 1761 (ma vi abitava dal 1758) Rogato il Sig. Dott. Marco Zani... al quale e come così ha detto e giurato, spontaneamente per se e li di lui e sotto le iscritte condizioni e patti

Ha dato, ceduto e alienato

Al nobil'uomo Sig. Marchese Giuseppe Banzi... presente e che a comodo di detta Persona, da esso Sig. Marchese da nominarsi, etiam ultra annum e senza ristrettezza di tempo, et in qualunque maniera e modo ad esso Sig. Marchese Banzi parerà come espressamente si dichiara e riserva, e non altrimenti, stipola et acquista

Una casa nobile posta in Bologna sotto la Parrocchia di S. Benedetto murata, cuppata, con Stalla, Teggia, Rimessa, Giardino et altre sue soprastanze e pertinenze... Qual casa venduta e Raggioni cedute il detto Sig. Avvocato Michelini si è costituito di possedere in vece e nome di detto Sig. Marchese Banzi a comodo sempre di detta Persona da nominarsi ... col pieno patto di costituita possessione... con promessa di non moverli lite o molestia... Con patto che non ostante la presente vendita debba e possa il Sig. Avvocato suddetto, con la sua famiglia continuare ad abitare in detta Casa venduta sino e per tutto li 8 maggio prossimo venturo, nel qual giorno dovrà omninamente evacuare ed avere con effetto evacuata la detta Casa che dovrà essere libera e vacua a comodo di detto Sig. Compratore o sia della Persona per esso da nominarsi e non altrimenti... Con altro patto sostanzialmente convenuto che in detta vendita non siano compresi agrumi, vasi d'agrumi e fiori e neppure le aiuole dei fiori medesimi dovendo questi tutti restare in di lui dominio e proprietà per asportarli al suo debito tempo...

E tutto ciò viene concordato per il concordato prezzo di Lire venticinque milla in valuta platealmente di Bologna, dico £ 25000.

Il qual prezzo tutto et intero premesso per patto espresso e sostanziale la protesta e dichiarazione per parte di detto Sig. Marchese Giuseppe Banzi emessa in nome sempre di detta Persona da nominarsi e delli di lei subentrare traslativamente e non altrimenti estentivamente nelle Raggioni, azioni delli Creditori di detto Sig. Avvocato Michelini in appresso da dimettersi con detto prezzo, e

di ottenere se e caso sia possibile dai medesimi Creditori la cessione delle Raggioni istanza od effetto di volersi di dette Raggioni tam agendo quam excipiendo nel quieto e pacifico possesso di detta Casa ed anche per agire in caso di qualunque lite, molestia o evizione...

...detto Monte Matrimonio e non altrimenti hanno avuto e ricevuto la somma di lire diciotto mila di cui dico £ 18000 valuta plateale corrente di Bologna...

Questa vendita è avvenuta per costrizione dello stesso Monte di Pietà. E' vero che il prestito di L. 25.000 era stato concesso per la durata di anni dieci ed allora si potrebbe ritenere che Francesco non pagasse gli interessi annui ed il Monte abbia voluto correre ai ripari senza sapere al momento chi poteva essere la persona interessata a questo fabbricato perché nell'atto notarile si legge che veniva acquistata da questo Marchese, che altri non era che un dirigente del Monte di Pietà, *...per comodo di detta Persona... da nominarsi, etiam ultra annum e senza ristrettezza di tempo...* e ciò significava che al momento non avevano persona interessata a questo acquisto ma hanno inteso mettere al sicuro un credito vantato verso l'Avv. Michellini che, per motivi vari, probabilmente si era dimostrato un pagatore non molto affidabile. Non appare chiaro se la casa dove andò ad abitare, situata ai numeri 551-552 della stessa via e corrispondente all'attuale numero civico 62, fosse già di proprietà di Francesco o se fu appositamente acquistata per liberare quella venduta.

La casa appena venduta veniva poi acquistata da Nicoletta Grillo, genovese, vedova del Duca Alberico Cybo Malaspina di Massa Carrara. Nel marzo del 1773 fu allungata di quattro archi davanti al convento delle suore di S. Benedetto, per cui la porta restò nel mezzo della facciata e fu convenuto che dopo dieci anni dalla morte della Duchessa, la parte nuova aggiunta, ritornasse alle suore.

La Parrocchia di S. Benedetto è situata in via dell'Indipendenza dopo l'incrocio con via dei Mille per chi percorre questa strada in direzione della periferia; a quei tempi la chiesa, come già riferito, aveva l'entrata da via Galliera. Dal registro delle anime di questa chiesa si può vedere che negli anni che Francesco ha vissuto in questo fabbricato aveva fissi dai quattro ai cinque servitori, fra uomini e donne, che vivevano in questo stesso fabbricato nell'area riservata al personale di servizio.

I fabbricati oggi esistenti nella zona ove era eretto anche la casa di Francesco sono stati costruiti nel dopo guerra certamente perché situati nei pressi della stazione ferroviaria furono bombardati ed in seguito costruiti dei nuovi.

E' stato riportato questo estratto di documento per dimostrare che cosa ha voluto dire il Baja nella deposizione fatta presso il tribunale e letta pocanzi. A portare avanti questa attività nella raccolta di fondi per partecipare alle fiere dei cambi erano Francesco Michellini e Marco Zani ma rischiava il solo Francesco perché a garanzia di queste operazioni venivano impegnati i soli beni di Francesco come abbiamo anche visto dalla vendita forzosa ma necessaria di questa casa.

Per capire come, per Francesco, fosse già pesante la sua situazione economica, troviamo un Atto del notaio Carlo Negrini del 17 dicembre 1770 dove *...L'inscritto Rev.do Padre Don Andrea Michellini Sacerdote religioso della Compagnia di Gesù prima del suo ingresso in detta Religione e cioè nel dì 15 settembre 1752 fece la sua libera Rinoncia e Donazione (l'Atto al quale fa riferimento questo documento è quello riportato in Appendice) universale per tal causa servata le cose da scriversi a favore del Sig. Angelo Michellini suo Signor Padre allora vivente e da di lui di tutti li Beni et Effetti si paterni che materni e di qualunque altra Raggione che li avessero potuto competere e pervenire per qualunque titolo o causa doppo la morte di detto di lui Padre, la qual Donazione e Rinoncia volle che dovesse irrevocabilmente valere sempre che fosse rimasto e avesse perseverato in Religione, riportando solamente dal detto suo Signor Padre in gratitudine e benemerenza di Sua Savia condotta una promessa di pagarli annualmente sino a che fosse esso Rev.do Padre naturalmente vissuto la somma di £ 90 di quattrini in due ratte e cioè di semestre in semestre come dicesi manifestamente apparire dall'atto di detta Donazione e Rinoncia rogato per*

separati Rogiti dalli Signori Lorenzo Gamberini e Nicola Romanzi Scuri ambi Notari Collegiati di Bologna sotto li detti giorni et anno 15 Settembre 1752 ai quali

Riflettendo esso Rev.do Padre Don Andrea Michelini alla numerosa figliolanza che trovasi avere il Sig. Avvocato Francesco Antonio Michelini di lui germano fratello e che può anche avere maggiore, seco portando il gravoso impegno di decentemente mantenerla, per cui potrebbe notabilmente restare pregiudicato nelle sostanze et eredità pervenutali doppo la morte del Padre, se egli, per qualunque caso o fatto, anche di sovrana disposizione, si trovasse in necessità di dimetter l'abito et abbandonare la Religione intrapresa, restando Sacerdote al Secolo, nel qual caso potrebbe aver parte nelle sostanze paterne secondo le condizioni di detta effettuata sua rinuncia.

Quindi premendoli di assicurare in qualunque maniera, e per qualunque caso, anche di sortire di Religione come sopra, al detto Sig. Avvocato di lui Fratello, et alla di lui figliolanza, la libera proprietà e dominio delli Beni et affetti tutti da lui come sopra rinunciati, si è determinato di procedere alle cose inscritte, le quali vuole, che siano manifeste per la maggior loro convalidazione mediante la stipolazione del presente pubblico Instrumento.

Che però presentato davanti li Testimoni e me Notaio inscritti

Il predetto Molto Rev.do Padre Don Andrea figlio del fu Sig. Angelo Michelini, Cittadino di Bologna, Sacerdote Religioso nella rispettabile Compagnia di Gesù degente di presente nel Collegio di S. Lucia di questa Città, spontaneamente a contemplazione della Famiglia di detto Avvocato Michelini di lui fratello, e per amore della conservazione di sua agnazione (dal latino agnatio che nel diritto romano rappresentava il legame di parentela civile sottoposto alla stessa patria potestà), e per gl'altri motivi e cause sovraesposte e che quivi intende di nuovamente ripetere come sopra, quale riflessi avuti avanti gl'occhi nell'atto di detta effettuata sua rinuncia, e costantemente come ha asserito, mantenuto sino al presente per ciò che riguarda il totale et assoluto sproprrio di tutti li Beni in quella rinunciati, senza avere alcun riguardo alle riserve in allora fatte, aderendo alla licenza e facoltà per effetto di validamente procedere alle inscritte cose attribuitali dal suo Rev.mo Padre Provinciale, a cui si trova soggetto, manifestata nell'originale chirografo esibito in forma autentica e rilasciato nelle mani di me Notaio per registrarne il tenore in fine del presente Instrumento come vi sarà quello registrato dopo le clausole generali del medesimo.

Spontaneamente dissi ha detto, dichiarato e solennemente dichiara, essere stata ed essere sua intenzione costante, et animo determinato relativamente alle sopra riferite cose, che tutti li Beni et Effetti, Raggioni et Azioni, che si trova avere presso di se il prefato Sig. Avvocato Francesco Antonio Michelini di lui germano Fratello qui presente tanto per titolo di paterna quanto di materna Successione et Eredità, sopra dei quali potesse ad esso Rev.do Padre Don Andrea competere qualche azione o diritto in vigore dalla Rinuncia e Donazione come sopra fatta a causa delle condizioni e riserve in quella espresse per qualunque tempo e caso anche di sortire di Religione, siano di totale, libera et indipendente sua proprietà e assoluto Dominio, come se in detta Rinuncia e Donazione non vi fosse alcuna riserva a di lui favore; il quale Rev.do Padre Don Andrea perciò spontaneamente cede e Rinuncia in forma al prefato Ill.mo et Ecc.mo Sig. Avvocato Francesco Antonio del detto fu Sig. Angelo Michelini, Cittadino di Bologna, dell'una e l'altra Legge Dottore, et uno degli illustri del Sapientissimo Collegio dei Signori Giudici et Avvocati di quest'istessa Città, della Parrocchia di S. Benedetto qui come sopra presente e per se e suoi accettante. Tutte le Raggioni, Azioni e Riserve le quali potessero competere ad esso Rev.do Padre Don Andrea e che militare potessero a di lui favore in virtù di detta Rinuncia come sopra fatta li 15 Settembre 1752 anche per il caso in quella considerato di non continuare o durarla in Religione, e tutto ciò anche con la formata cessione di tutte le Raggioni da stenderli opportunamente a norma del Clausolario di noi Notari di Bologna stampato l'anno 1582 e che quivi, in ogni.

Siccome ancora lo stesso Rev.do Padre Don Andrea mosso sempre dalli motivi sopra riferiti, e consentivamente (deriva da consenso) alla presente cosa agendo sempre colla detta facoltà e Licenza Provinciale spontaneamente ha liberato e libera il detto Sig. Avvocato di lui Fratello

presente, dal pagamento della annue £ 90 di quattrini come in detta Rinoncia promessa, facendo al medesimo Sig. Avvocato tanto per il passato, quanto per l'avvenire di quelle, fine, quietanza e patto perpetuo di non adimandarli mai più né in giudizio, né fuori, cosa alcuna, e il tutto anche in forma d'amplissima assoluzione.

Stanti et attese le quali cose e quelle sortienti il loro fine et effetto come sopra, il detto Sig. Avvocato Michelini, spontaneamente per se e suoi, per effetto delle preconvenute cose ha promesso e si è obbligato dare e pagare al detto Rev. Padre suo Fratello presente, tanto nel caso di restare in Religione, quanto in quello di sortire da essa la somma e quantità di £ 5 milla unicamente e per una sol volta e ciò in corresponsività delle premesse cose; con che però il pagamento di questa somma non sia per apportare angustia maggiore ad esso Sig. Avvocato e sua famiglia nel caso di effettuarlo ma che lo possa egli fare con un comodo differimento conveniente alle circostanze di sua casa a seconda anche delle intenzioni manifestate da detto Rev.do Padre Don Andrea in favore del medesimo Sig. Avvocato di lui fratello, e sua famiglia.

Il quale Sig. Avvocato non deviano dalla iscritta obbligazione dei di lui Beni ma a maggior cumulo anzi di quella, spontaneamente per se e suoi, ha con modo particolare ipotecato specialmente e privilegiatamente a favore del detto Rev.do Padre Don Andrea, come sopra presente, per effetto del promesso pagamento di dette £ 5 milla un suo Podere nel Comune di Gragnano, Contà di Bologna in Loco detto =la Fiumana= giusta di suoi noti confini riservando e costituendo sopra di quello una Speciale e privilegiata, prelativa ipoteca e Dominio da stendersi nella più ampia maniera e forma che di Raggione fare si possa e che sia per fare e produrre migliore e più efficace effetto al detto Rev.do Don Andrea...

Don Andrea, come si è letto, rinunciava alle L. 90 annuali spontaneamente promesse dal padre nell'Atto del 15 settembre 1752 e destinava la parte dei beni che gli sarebbero spettati per eredità sia materna che paterna, al fratello rinunciando anche alla clausola della riappropriazione dei beni nel caso fosse uscito dall'Ordine rimanendo prete secolare.

Francesco però prometteva spontaneamente di corrispondergli la somma di L. 5.000 sia che fosse rimasto Gesuita sia che per qualsiasi causa fosse uscito dalla Congregazione. Ma come Francesco stesse finanziariamente male lo si intuisce anche da questo documento perché fa capire che non disponeva della cifra promessa quando si legge *...con che però il pagamento di questa somma non sia per apportare angustia maggiore ad esso Sig. Avvocato e sua famiglia nel caso di effettuarlo ma che lo possa egli fare con un comodo differimento conveniente alle circostanze di sua casa...* e prometteva, a garanzia di questa somma da pagare, di iscrivere una speciale e privilegiata ipoteca sulla Fiumana. Fra le iscrizioni esaminate non si è trovata traccia di quella descritta in questo documento. Non vogliamo per questo dubitarne perché nell'Atto viene descritta come cosa già fatta, ma certamente questa somma non fu mai consegnata perché con tutti i debiti che aleggiavano in questa famiglia sicuramente P. Andrea, che aveva lasciato tutto al fratello, rendendosi conto delle sue difficoltà per la *...numerosa figliolanza ...seco portando il gravoso impegno di decentemente mantenerla...*, non gli avrebbe certo procurato ulteriori problemi. Anche nei rinnovi delle ipoteche, che per legge dovevano essere fatti ogni dieci anni, non si trova mai quella relativa a questo impegno assunto, anche un po' incoscientemente, da Francesco considerata la pesante situazione debitoria in atto. Resta pur sempre vero che la speranza è l'ultima a morire e, certamente anche con l'aiuto del fratello prete che, come si vedrà, aveva stoffa da manager, era fiducioso di riuscire a sistemare ogni cosa.

Nella stessa data del documento appena riportato viene rinvenuto altro Atto del medesimo notaio, a nome sempre del Molto Reverendo Padre Don Andrea Michelini figlio del fu Signor Angelo... che aveva *...ad oggetto di assicurare, siccome egli asserì, alcune sue determinazioni a suo tempo da manifestarsi, spontaneamente ha consegnato e rilasciato nelle mani di me Notaro infrascritto un Plico di carta bianca compiegato in quarto (piegato in quattro) e unito all'interno con filo bianco, bollato con quattro piccoli Bolli impressi in cera lacca volgarmente detta di Spagna esprimenti il*

nome di Gesù con questa lettera JHS, tre dei quali Bolli esistono sopra detto Plico in linea retta, e il quarto sotto al Bollo di mezzo nella piegatura e cucitura di esso Plico, sopra il qual Plico vi sono scritte le seguenti parole =Plico consegnato da me sottoscritto al Signor Dottor Carlo M. Negrini Notaro di Bologna per disporre secondo il Rogito di detta consegna fatta sotto questo giorno 17 Dicembre 1770. Andrea Michelini della Compagnia di Gesù= ordinando espressamente a me Notaro infrascritto di ritenere e conservare presso di me il detto Plico così chiuso e sigillato come suo solito di fare degl'altri miei Rogiti in forma però di deposito e fino a tanto che mi sia il detto Plico adimandato dal Sig. Flavio Baja Negoziante di questa Città da me perfettamente conosciuto e di pratica e di amicizia; volendo che in caso me ne sia fatta ricerca dal detto Sig. Flavio Baja, glie lo consegni senza alcuna difficoltà o così chiuso e sigillato, come lo avrò conservato, o anche aprendolo e pubblicando quello che sarà in detto Plico contenuto, se me ne sarà fatta istanza da esso Sig. Baja, e a totale di lui disposizione...

Questo Flavio Baja, come già detto, era praticamente il factotum del negozio di Francesco posto nell'attuale via Rizzoli e si trovava alle dipendenze in questo esercizio dal 1767 ed era ben noto al notaio che afferma essergli *...perfettamente conosciuto e di pratica e di amicizia...*

Trattandosi di consegna avvenuta nello stesso giorno nel quale viene anche ufficializzata la rinuncia dei beni da parte di Andrea a favore del fratello Francesco, anche questo documento per il Baja fu certamente lasciato al notaio alla presenza di Francesco che, proprio per come si sono svolti questi fatti, avvenuti con regolare stesura di un atto, tutti e due dovevano essere al corrente di ciò che vi era scritto. Il documento fu ritirato dal Baja il 6 gennaio 1771 senza esserne richiesta la pubblicazione e pertanto resta a noi il mistero sui motivi che avevano indotto Padre Andrea alla consegna, tramite notaio, di questo plico sigillato e del contenuto del medesimo.

In un atto del notaio Carlo Negrini troviamo che Francesco Michelini in data 20 febbraio 1771 vendeva un podere *...situato in Caprenno, Vicariato di Fiorenzuola, Stato di Sua Altezza Reale Granduca di Toscana, loco detto =Caprenno=* di tornature 44 ed il tutto per la somma di L. 800.

Misure di capacità nell'antico bolognese:

Carro	=10 Sacchi	= litri 1572,896000
Sacco	=2 Corbe	= litri 157,289600
Corba	=8 Staia	= litri 78,644800
Staio	=8 Quartiroli	= litri 39,322400
Quartirolo	=8 Quarticini o Cupi	= litri 4,915300
Quarticino o Cupo		= litri 0,614412

Il vocabolario che traduce dal Bolognese all'Italiano del Coronedi-Berti dice che la CORBA era la maggior misura bolognese dei solidi e dei liquidi. Il peso della CORBA di grano mercantile è di 140 libbre bolognesi per cui una Corba era pari a Kg. 50,65.

Pesi nell'antico bolognese:

Peso	=25 Libbre	=Kg. 9,046275
Libbra Mercantile	=12 Once	=Kg. 0,361851
Oncia	=8 Ottavi o 16 Ferlini	=Kg. 0,030154
Ottavo	=2 Ferlini	=Kg. 0,003769
Ferlino	=10 Carati	=Kg. 0,001885
Carato	=4 Grani	=Kg. 0,000188
Grano		=Kg. 0,000047

Misure di superficie nell'antico bolognese:

Ettaro			= mq. 10.0000
Ara			= mq. 100
Centiara			= mq. 1
Tomarura	= 144 Tavole	= Ari 20,804358	= mq. 2.080,4358
Tavola o Pertica quadrata	= 100 Piedi quadri	= Ari 14,447472	= mq. 1.444,7472
Piede quadro		= Ari 0,144475	= mq. 14,4475

Ritorniamo al 1763 e troviamo che il 15 luglio Francesco chiedeva un prestito perpetuo (cioè senza scadenza per la restituzione) al Monte di Pietà a Rogito del notaio Felice Zani di L. 15.750 al tasso annuo del 4,5% e per il quale prestito garantiva la moglie, Maria Anna Teresa e Francesco ipotecava parte dei suoi beni e precisamente:

Beni a ponente del fiume Idice

- . Podere Brentese in Comune di Campeggio lavorato da Giacomo Antonio Peghetti di Corbe 8.5 annue di frumento;
- . una pezza di terra alle Barzole, sotto detto luogo Brentese;
- . podere La Pergola in Comune di Campeggio lavorato da Michele Landuzzi di annue Corbe 10 di frumento;
- . podere Casalino lavorato da Pietro Vanti di annue Corbe 5 di frumento;
- . podere Zenestrino lavorato da Giacomo Bonafè di annue corbe 9.5 di frumento;
- . podere Cà dell'Alfiere in Comune di Campeggio e parte in Comune di Gragnano lavorato da Giuseppe Monti di annue Corbe 7;
- . podere Sumbilla formato da otto pezze di terreno tutte seminate poste in Comune di Campeggio (pezze separate) lavorato da Simone Serotti di annue Corbe 8 di frumento;
- . altri appezzamenti di terreno e precisamente Li Boschetti, La Macchia Fonda, La Tonara, Vailara, Prato della Fontana, Boschi di Sumbilla, Vincarola, Balzi di Casale, Luogo dei Martini, I Sorbi, La Riva del Brentese.

Beni posti a levante del fiume Idice

- . podere l'Osteria lavorato da Carlo Comazzini di annue Corbe 13 di frumento;
- . podere Carpine lavorato da Gio: Antonio Lelli di annue Corbe 6 di frumento;
- . podere Malalbergo lavorato da Giacomo Bacchi di annue Corbe 5 di frumento;
- . gli appezzamenti di terreno denominati Prato di Gio: Strada, Grufieda, la Rizza (o Tizza), Il Veretris, Il Poggio, I Pozzi, La Pianale Lorenzi, La Vida, La Serra dell'Opio, Prato delle Casette, Le Macchie della Pergola, Le Pianazze, La Fossazza, La Fornace, , La Buca dei Bassi, Prato di Gorlino, I Medarzoli, La Longagna, Il Poggio, Le Pianazze, Le Fossazze, Macchie della Pergola, La Comunarella, Le Casette, I Medagnoli, La piana dei Medagnoli, La Serra dell'Opio (o dell'Ozio), Il Prato dell'Alfiere, Il prato dei Lorenzi.

Cà dell'Alfiere, che troviamo nell'elenco dei beni ipotecati, come già accennato, veniva permutato con Atto del notaio Carlo Negrini del 10 aprile 1766 dove si legge che *...possedendo l'infrascritto Sig. Avvocato Michelini nel Comune di Gragnano Contà di Bologna molti e diversi Effetti rurali e Beni, alcuni dei quali restano intermediati da alcune Pezze e Beni di ragione degli infrascritti Signori Fratelli pure Michelini* (questi ultimi erano i figli di Giovanni che a questa data si erano già trasferiti alla Canova eccetto Andrea che si era fatto prete quando ancora abitavano alla Fiumana ed era parroco a Castelnuovo di Bisano. Giovanni, il padre di questi Michelini, che a questa data era già defunto, era figlio di Antonio fratello del bisnonno paterno di Francesco per il

quale la discendenza era: Andrea padre di Giacomo Filippo che fu il padre di Angelo e quest'ultimo fu il padre di Francesco), ed avendo fatto riflessioni le Parti, che quanto più li terreni che costituiscono un Podere o un corpo di Beni, sono uniti, più comodamente sono custoditi, e con maggior diligenza e amore lavorati e si rendono ancora di maggior valore e prezzo ritraendosi maggiori le rendite e i frutti.

Quindi avendo assieme trattata e convenuta infrascritta Permuta anche col mezzo di certo Giacomo Ferrari Perito locale concordemente dalle Parti scelto, che dei Beni da permutarsi rispettivamente ne ha fatto noto e concordata fra le Parti la stima come essi asseriscono, si sono deliberate di quella mandare ad effetto e ridurre ad esecuzione la celebrazione del presente pubblico Instrumento...

L'Ill.mo ed Ecc.mo dell'una e dell'altra legge Dottore ed uno del sapientissimo Collegio dei Sig.ri Giudici e Avvocati di questa Città il Sig. Francesco Antonio del quondam Sig. Angelo Michelini della Parrocchia di S. Benedetto, al quale li Beni come da appresso da permutarsi e Raggioni da cedersi rispettivamente spettano et appartengono liberamente e per piena Raggione, spontaneamente per se e suoi ha dato ceduto e per via di Permuta assegnato, trasferito e mandato

Alli Sig.ri Rev.do Don Andrea, Domenico Maria ed Antonio fratelli e figli del fu Giovanni Michelini del Comune di Gragnano, Contà di Bolognapresente per li detti Sig.ri Domenico Maria ed Antonio, assenti, il solo Rev.do Sig. Don Andrea Sacerdote, e moderno in oggi degnissimo Parroco di S. Giovanni Battista di Castelnuovo (di Bisano) sotto il Vicariato di Barbarolo Contà di Bologna il quale non tanto per se e suoi quanto per li predetti Sig.ri Domenico Maria et Antonio di lui Fratelli suddetti e per li loro (eredi) ...stipola et in Permuta accetta et acquista li Beni che secondo la descrizione fattane dal mentovato Perito locale Giacomo Ferrari in nota a me infrascritto Notaro da detto Sig. Avvocato Michelini consegnata per trascriverli, come disse, nel presente Instrumento... Un luogo denominato =La Cà dell'Alfiero= posto di massaria nel Comune di Gragnano, con Casa, Teggia, Forno, con tutte le sue pertinenze con terra lavorativa, prativa, moveda, castagneta, fruttifera, querceta, machiosa, sterpoleta e rovinosa tornature circa cento...

In permuta dei quali suddetti Beni il prefato Rev.do Don Andrea Michelini Parroco suddetto al quale comunemente e per indiviso con gl'antidetti di lui Fratelli li infrascritti Beni da permutarsi e rispettive Raggioni da cedersi liberamente e per piena Raggione... ha dato, ceduto e per egual modo in Permuta assegnato, trasferito e mandato... Una casa posta alla Fiumana continente tre camere, una stanza da fuoco con suoi tasselli, una scala con portico e stalletto sotto, la qual scala conduce nelle suddette stanze, una stanza sotto la casa da fuoco che serve per li Tellari da tela, una cantina sotto la camera vicino a detta stanza da Tellari, una Stalla per le Bestie bovine sotto la Casa ove abita il Sig. Fattore, una Teggia (fienile) con Stalla sottoposta in detta Fiumana; Un'altra Casa vicino all'Ara e Cappellina continente due camere ed una stanza grande con camino, li suoi tasselli, Forno con Stalletto per porci sotto, sotto la stanza grande una stalla per le Pecore, una Stalla che serve per li Porci..., Pollaro per le Galline sotto la Sala del Sig. Avvocato (pertanto, almeno per quest'ultima casa, si trattava di una porzione di fabbricato perché parte era già di proprietà di Francesco) una stanza che serviva da salvarobbe ed ora serve per le Galline posta sotto altra stanza del suddetto Sig. Avvocato; un corridore posto sopra la via che serve per comodo e posteggio della suddetta Casa alla prima già descritta e questa con le sue Corti e sue pertinenze... con terreni, compreso boschi, per circa 110 tornature. Cà dell'Alfiere fu valutata oltre L. 500 rispetto al valore della parte della Fiumana permutata ma lo scambio fu fatto come se il valore dei due beni coincidessero. Questa permuta veniva a maturazione solo ora ma la trattativa nacque nel 1741 con Angelo Michelini, padre di Francesco.

Ritorniamo alla richiesta del prestito al Monte di Pietà con l'ipoteca su beni di Francesco per dire che questa coincideva anche con l'apertura di un rapporto societario fra Francesco, il notaio Marco Felice Zani ed un certo Domenico Gratis sotto la denominazione di **Michelini, Zani e Compagni** relativa appunto al negozio di teleria, seteria ed altri generi, posto nell'attuale via

Rizzoli. La Società doveva avere una durata di sei anni ma non ebbe una conduzione oculata e felice creando debiti a Francesco come pure ai soci.

E proprio di questa società vogliamo parlare ora e per la quale, come detto, era stata fissata una durata di sei anni per cui il 3 giugno 1769 i vari soci si ritrovarono per esaminare i conti dell'esercizio e risultarono pesanti passività che il Zani sicuramente non si aspettava tant'è che trascorsero ben tredici anni prima di avvenire ad un compromesso per la sistemazione di questa vertenza. Infatti in data 30 agosto 1782 l'avv. Francesco Michelini designava suo procuratore, per portare avanti e risolvere questa questione, il solito Flavio Baja che era già direttore dell'esercizio quando ancora esisteva la Società con il Zani e Vi rimase anche dopo il 1769 fino alla definitiva alienazione dell'attività.

In data 2 settembre 1782, a mezzo del notaio Domenico Maria Govoni, veniva steso l'Atto per la composizione di questa vertenza.

Avendo li Signori Avvocato Francesco Antonio Michelini, e Dottore Marco Zani fin dall'anno 1763 incominciata una Società di Negozio di Tellaria col Sig. Domenico Gratis sotto la Ditta Michelini, Zani e Compagni continuata fino all'anno 1769, e volendo li medesimi Signori Michelini, e Zani di unanime consenso rescindere, e terminare la Società medesima, comechè durata già lo stabilito tempo, furono perciò fatti da essi loro e coll'assistenza del Sig. Andrea Salsattera Perito Calcolatore, gli opportuni Bilanci per rilevare li guadagni e perdite fatte nel corso della seguita Negoziazione, e per determinare quale e quanto restasse l'interesse o debito di ognuno dei Soci. Dopo varie discussioni, sempre amichevolmente seguite fra di loro, nel giorno 3 Giugno 1769, mediante privata scrittura, stabilirono tra essi le cose seguenti. Dichiararono, che dovesse sin da quel giorno intendersi, e che fosse effettivamente terminata la Società di Negozio fra di loro incominciata nel 1763 e quindi ogni obbligazione per ragione della medesima, fra essi in qualunque modo contratta, tanto espressamente che tacitamente, in occasione della Negoziazione per essi, e sotto li detti Nomi esercitata per anni sette, in conseguenza del qual scioglimento il predetto Sig. Dottore Zani cedette al Sig. Avvocato Michelini tutte e singole le ragioni, azioni, al medesimo spettanti sopra li capitali di Merci, crediti esistenti in detto Negozio, tali quali e quanto era per il suo dato, e fatto, e non altrimenti, con patto ancora che la ditta, o firma del Negozio non più corresse sotto li Nomi Michelini, e Zani attesa la fatta e seguita rinuncia. E perchè nel corso di detta Negoziazione erano seguite perdite rilevanti, delle quali non credeva il Sig. Dottor Zani di dover essere addebitato, o almeno in quella quantità che si voleva dal Sig. Avvocato Michelini, ciò non ostante, per procedere con correntezza, e per secondare, come fu creduto giusto, in porzione delle seguite perdite, si costituì e dichiarò debitore di Lire Sedici Mille (£ 16000) verso il predetto Sig. Michelini, compresi in detta somma il valore dei Capitali e li contanti anche a titolo d'utili da esso estratti dal Negozio; e la tangente di perdita ad esso lui proporzionabilmente spettante....

Omissis

Come abbiamo letto, nella riunione del 6 giugno 1769 i soci esaminarono l'andamento dell'esercizio ed il Zani si tirò fuori dalla società ribadendo che nessun altro atto poteva essere firmato sotto la vecchia denominazione sociale di "Michelini, Zani e Compagni" e certamente questa decisione mise in grosse difficoltà Francesco che improvvisamente si trovò a dover variare la denominazione societaria e gestire in proprio il negozio, con l'ausilio di Flavio Baja, ed i debiti propri come anche quelli dei vecchi soci.

Infatti per il debito del Zani, rilevato in L. 16.000 nella riunione del 1769, si arrivava ad una composizione solo il 2 settembre del 1782 come abbiamo visto dall'atto del quale abbiamo appena riportato i punti più salienti e l'accordo prevedeva il pagamento di questo debito in forma dilazionata ma poi non rispettata nei tempi. Infatti su un documento del 26.6.1795 sempre del Notaio Govoni, il Zani era già defunto, troviamo che la vedova ed il figlio Giovanni Battista Zani si apprestavano a pagare una quota di L. 4.385 inizialmente prevista in L. 4.000 e questa differenza era dovuta ad interessi maturati per mancato pagamento nei termini stabiliti né sappiamo, data la

situazione creatasi con la morte dello stesso Zani, se l'intero debito sia poi stato interamente coperto.

Il Zani deve avere avuto una parte rilevante nelle disavventure di Francesco che fu certamente invogliato proprio da questi a portare avanti progetti per imprese di facili e cospicui guadagni ma mancavano di capacità progettuale e gestionale dimostrando pure di possedere scarsa intuizione imprenditoriale.

Ritornando al negozio, il Zani alla scadenza dei sei anni inizialmente previsti usciva dalla società e, quanto riferito dal documento riportato sopra, lascia intendere come il passivo dell'esercizio fosse veramente elevato se si considera che la sola perdita del Zani ammontava a L. 16.000. A dimostrazione di quanto già da tempo andassero male gli affari per Francesco, non va dimenticato che il fratello Andrea che, come visto sopra, si era fatto Gesuita, modificava nel dicembre del 1770 l'atto di rinuncia dei suoi beni, completamente a favore di Francesco e su questo atto si legge che *...riflettendo esso Padre Don Andrea Michelini alla numerosa figliolanza che trovasi avere il Sig. Avvocato Francesco Antonio Michelini di lui germano fratello e che può anche avere maggiore suo portando il gravoso impegno di decentemente mantenerla...* E questo succedeva quando la controversia Michelini-Zani era praticamente appena iniziata perché se la società aveva avuto inizio nel 1763 la scadenza dei sei anni non poteva essere che nel 1769. Non potendo addivenire immediatamente ad un accordo con il Zani, Francesco si trovava esposto anche per i debiti riguardanti a quest'ultimo ed altri nei quali si trovava già invischiato in questo periodo anche a casua di crediti difficilmente recuperabili.

Francesco non volle incontrare il Zani tant'è che qualche giorno prima di questo incontro, che doveva avvenire presso il notaio Govoni, in data 30 agosto 1782, con atto del notaio Ludovico Algardi, diede mandato di procura al Sig. Flavio Baja per trattare l'accordo.

Le evidenti difficoltà economiche di Francesco e l'impossibilità di poter contare sul credito Zani, aveva indotto Francesco a vendere il negozio come troviamo in altro Atto del Notaio Algardi del 25 Agosto 1780, perciò due anni prima di quello relativo al mandato di procura per l'accordo per il rientro del credito Zani.

In questo documento viene tracciato una breve cronaca sul Baja alle dipendente del negozio e si legge che *...prima dell'anno 1767... fu adottato (assunto) at Sig. Flavio Baja dagli Ill.mi Signori Avv. Francesco Antonio Michelini, e Dott. Marco Felice Zani l'assistenza, cognizione ed opera per la vendita all'ingrosso ed al minuto di capitali di Teleria, ed altre merci che trovansi avere in un negozio aperto in Bologna e ciò sotto diversi capitali (più soci), patti e convenzioni, delle quali in privata scrittura dalle parti suddette sottoscritta sotto il dì 22 Dicembre anno suddetto a Rogito del Sig. Dott. Carlo M. Negrini... Essendo da poi seguito lo scioglimento della Società di detti generi di mercanzia in detto negozio fra detti Ill.mi Sig. Avv. Michelini e Sig. Dott. Zani ed essendo rimasto il medesimo Sig. Avvocato solo Padrone di dette merci, per rinuncia fattagli dal predetto Sig. Dott. Zani, fu in seguito di ciò commutata la ditta di detto negozio che cantava =Michelini e Zani= nella Ditta cantante =Flavio Baja= mediante le opportune lettere livellarie, e di semplice amministratore divenne proditore (che dovrebbe derivare dal greco protos "primo", da prò "davanti": primo elemento in parole composte e significa primo in ordine di dignità, di importanza...) e direttore di detto negozio, e come tale ha proseguito molti anni con piena soddisfazione del detto Sig. Avv. Michelini capitalista del detto negozio. In oggi essendosi determinato il detto Sig. Avv. Michelini di definire questo Negozio, perciò per ordine del medesimo, formò il Sig. Baja un diligente, esatto ed intero inventario di tutte le merci che esistevano nel negozio predetto e fuori del medesimo, con tutti i nomi dei Debitori e Creditori del medesimo Negozio e quello del medesimo Sig. Baja sottoscritto, presente il Sig. Avv. Michelini affinché egli lo rivedesse ed esaminasse, ed avendo il Sig. Avv. Michelini fatte sopra le dovute riflessioni ed essendo riconosciuto tanto dal detto Sig. Avv. Michelini tanto dal predetto Flavio Baja che le partite, prezzi e tutt'altro risultante da detto inventario caminano a dovere tanto che null'altro*

resta che di fare una totale e plenaria quietanza ed assoluzione al medesimo Flavio Baja... e con questo atto Francesco chiudeva definitivamente la ditta.

Quanto detto sopra viene anche confermato da altro Atto, dove viene riportato che *...il 27 Maggio 1780 l'Ill.mo ed Ecc.mo Signor Avvocato Francesco Michellini da convenientissimi economici riflessi e ad oggetto di soddisfare diversi suoi debiti e liberarsi poi anche da quelle svantaggiose circostanze alle quali vengono sottoposte dalla Negoziazione per quei soggetti massimamente che non sono di tale sfera e che non possono personalmente farle ed esercitarsi per la medesima, e quali disutili circostanze per tali cause purtroppo con sommo svantaggio si sono da detto Signor Avvocato Michellini incontrate, è venuto in determinazione di alienare li pochi capitali vivi e morti rimastili in una Borgata, o sia Negozio ad uso Telerie, Draperie e simili, posto sotto la Parrocchia di S. Michele del Mercato di Mezzo, nella strada appunto denominata =Mercato di Mezzo= (l'attuale via Rizzoli) esercitata essa bottega sin ad ora e condotta dall'Infrascritto Sig. Flavio Baja della medesima Istitore (colui che è preposto dal titolare all'esercizio e direzione di un'impresa commerciale) per il Signor Avvocato e sotto la ditta cantante =Flavio Baja= (vendeva) agli infrascritti Signori Giuseppe Zini e Marco Minghetti per il convenuto ed anche vantaggioso prezzo di £ 5030 quali essi sborsarono come abbasso perché secondo l'intenzione del Signor Avvocato e la finale per cui ha convenuto, e procede a tale alienazione vadano arrogate a quanto £ 731:6 a soddisfare il Monte di Pietà per altrettanta somma al medesimo dovuta a titolo pegni fatte di tante Merci di detta Bottega comprese e considerate in detto Contratto e a titolo di elemosina a medesimi corrispondente e decorsa e non pagata fino a tutto il presente giorno; quanto a £ 2896:5 per pagarle appunto allo stesso Sacro Monte di Pietà crediti di esso Signor Avvocato per tanti annui Censi dovutigli sino alli 15 Giugno venturo ed il restante a dimettere parzialmente li Signori Auger e Beaupré di Lione Creditori per Sera (per prestito) privata riconosciuta di detta Bottega da che lo stesso Signor Avvocato è pronto con effetti propri a compire non solamente il pagamento a detti Signori Auger e Beaupré ma a pagare anche tutti li altri signori Creditori di essa Bottega, dai quali state date alla medesima e al di lei istitore tante Merci somministrate, sovvenute ed affidate...*

Volendo anche solo superficialmente analizzare l'iter di questa attività di negozio, abbiamo visto più sopra che al termine dei primi sei anni il socio Zani esce dalla Società avendo anche da pagare una considerevole somma per debiti accumulati da questo esercizio commerciale. La stessa poi viene mantenuta in piedi dall'avv. Francesco Michellini in qualità di unico proprietario con la nuova denominazione =Flavio Baja= ma c'è da aggiungere che questa attività è sempre stata amministrata da dipendenti e sicuramente è venuto meno il controllo della proprietà e probabilmente questo è stato il principale motivo dell'insuccesso di questa attività perché non dobbiamo dimenticare il detto che l'occhio del padrone ingrassa l'asino ma se il padrone è cieco si vengono poi a verificare, sovente, situazioni di questo tipo. Una frase molto eloquente a questo proposito si trova anche nell'ultimo atto riportato dove si legge che la vendita viene fatta per *liberarsi poi anche da quelle svantaggiose circostanze alle quali vengono dalla Negoziazione da quei soggetti massimamente che non sono di tale sfera e che non possono personalmente farle ed esercitarsi per la medesima, e quali disutili circostanze per tali cause purtroppo con sommo svantaggio si sono da detto Sig. Avvocato Michellini incontrate...* Infatti il ricavato della vendita non è neppure sufficiente a ripianare i debiti accumulati in questa sola attività perché l'Atto riportato sopra e trascritto solo in parte, dice chiaramente che Francesco *...è pronto con effetti propri...* e questo vuol significare che i soldi riscossi nella vendita non sono stati sufficienti a pagare i debiti dell'esercizio. Infatti si sono trovati debiti anche con una ditta svizzera e ditte di città di altri Stati Italiani (perché a quei tempi l'Italia era divisa in tanti Stati) come pure con una ditta di Firenze e tutte per forniture di merci non ancora saldate. La difficoltà di Francesco, in questo particolare momento, era anche dovuto alla parte di debito che doveva essere coperto fin dal 1769 dal Zani perché la composizione di questo disaccordo avveniva solo nel 1782 ma però dietro la concessione di una lunga dilazione dei termini di pagamento. La diatriba si risolse ma Francesco non poté disporre da subito di questo credito per coprire debiti che gli piovevano addosso da tutte le parti.

Non si capisce comunque come una attività commerciale di questo tipo, posta in una zona centrale della città, abbia potuto avere un andamento così disastroso ed accumulare debiti di elevata entità per quei tempi. Certamente allora non ci sarà stata la possibilità di effettuare oculati controlli contabili come potrebbe essere ora, comunque se l'attività fosse stata seguita in modo diligente, sicuramente sarebbero saltate subito all'occhio le cose che non andavano e le cause che portavano a lievitare i debiti anziché le entrate e sarebbe certamente stato possibile adottare per tempo quei correttivi necessari per ottenere l'inversione di rotta.

La decisione di alienare questa attività di negozio derivava sicuramente da consigli del fratello Padre Andrea perché quaranta giorni innanzi a questa vendita troviamo un Atto del notaio Lodovico Algardi del 15 aprile del 1780 dove si legge che Francesco *...spontaneamente senza revoca... ha fatto, costituito deputato di lui Procuratore, Attore e Mandatario speciale e generale... l'Ill.mo Signor Abbate Don Andrea Michelini di lui germano fratello, benchè assente, a nome e vece del detto Sig. Comparente (Francesco) e per esso a reggere e governare ed amministrare ogni e qualunque di lui beni presenti, futuri, mobili, immobili, semoventi, Robbe, Raggioni e azioni di qual si sia genere, spezie, qualità e quantità, niuni eccettuati, il tutto però con intelligenza e scienza dell'Ill.ma Sig.ra Teresa Gandolfi Michelini di lui Signora Moglie e non altrimenti e per l'effetto della detta Amministrazione e Regenza con facoltà al detto Sig. Abbate Don Andrea Michelini attribuita di esigere, riscuotere, avere, conseguire da qualunque Persona Comune, Collegio e Università (nel senso di totalità, dappertutto) ogni e qualunque somma di denaro... al detto Sig. Comparente dovuta...*

Contro poi li Debitori morosi con facoltà di procedere con ogni giuridica forma, facendo li loro beni sequestrare ed arrestare ed anche le persone far carcerare ed apprestare il consenso per gl'opportuni rilasci tanto dei beni sequestrati ed arretrati quanto delle persone carcerate...

Parimenti con facoltà al medesimo Sig. Mandatario (Padrea Andrea Michelini) attribuita, di locare qualunque Beni a lui spettandi a lungo e breve tempo per l'annuo Affitto, Piggione e colli patti, condizioni e convenzioni da concordarsi con gli Affittuari o siano Conduttori come parerà e piacerà a detto Sig. Mandatario ed a totale di lui arbitrio...

Parimenti con facoltà a detto Signor Mandatario attribuita di rimettere e soddisfare qualunque Creditore del medesimo Sig. Costituente e con essi trattare composizione per riduzione dei loro Crediti per il termine della loro soddisfazione in quella maniera più conveniente ed Economica che sarà creduta propria dal detto Sig. Mandatario e a totale di lui arbitrio...

E parimenti con facoltà a detto Sig. Mandatario attribuita di transigere ed amicablemente comporsi sopra qualunque lite mossa o da moversi in qualunque Tribunale, Ecclesiastico e Secolare, di questa città di Bologna ed anche fuori, in quella forma e modo che parerà e piacerà al detto Sig. Mandatario e di rinunciare in tal caso a qualunque di esse liti e giudizio in forma...

Questo documento, che riportiamo solo in parte, viene fatto da Francesco ed il fratello, che veniva nominato Mandatario, non era neppure presente e proprio perché si legge *...Abbate Don Andrea Michelini...* appare chiaro, anche per quello che si dirà di seguito, che Padre Andrea si era già trasferito a Forlì dove aveva la responsabilità nella conduzione di un monastero di suore di clausura. Certamente questa decisione fu fatta di comune accordo fra i due fratelli. Si sa che Francesco ebbe anche problemi di salute ma probabilmente era già tanto compromesso, forse anche giudizialmente, che gli era necessario farsi rappresentare da persona più credibile.

Nonostante tutta l'autonomia lasciata al fratello nell'agire per suo conto, doveva fare *...il tutto però con intelligenza e scienza dell'Ill.ma Signora Teresa Gandolfi Michelini di lui Sig.ra Moglie e non altrimenti...* e poiché, come detto, Francesco ebbe anche problemi di salute, questo documento parrebbe avere anche il senso di testamento.

Da quanto si legge, Francesco aveva in giro anche crediti sicuramente di difficile recupero ed i debiti che andava accumulando erano anche frutto di crediti che non riusciva ad incassare tanto

è vero che al fratello dava anche mandato ...contro li debitori morosi... di procedere con ogni giuridica forma, facendo li loro beni sequestrare ed arrestare ed anche le persone far carcerare...

I primi atti compiuti da Padre Andrea furono certamente la chiusura del negozio ed il contratto d'affitto delle terre del Monghidorese.

Il 30 agosto del 1782, sempre con Atto del notaio Algardi, Francesco dava mandato anche al Baja di percuotere i creditori del negozio che era stato chiuso due anni prima. Troviamo anche che il Baja non si oppose alla chiusura del negozio ma dirà anche che se gli affari per Francesco andarono male ciò era dovuto alla ...*sua imperizia nel fare i suoi interessi, unitamente a disgrazie avute per malattia ed anche in formare debiti...*

A sorpresa troviamo intanto un Atto del notaio Masini Francesco Giuseppe del 18 gennaio 1779 recante il titolo "*Donatio causa mortis Ill.mi et Administranti Reverendissimi Domini Don Andree Michelini Sacerdotis ex-jesuita favore Altaris Sanctissimi Sacramenti Ecclesiae exterioris Reverendarum Monialium Corporis Christi Forilivensis Civitatis*".

L'ill.mo Sig. Abate Don Andrea Michelini, gesuita, Sacerdote e Cittadino di Bologna tenendo sempre secondo il Consiglio dello Spirito Santo presenti all'animo le verità finali dell'uomo e come i suoi giorni son brevi ed a guiso di fiore del campo appena nato languisce e vien meno; e sebbene ei sia di fresca età (era nato nel 1733) pure per la debole e logora sua complessione gli pare di dover aspettare quanto prima la sua mutazione e d'essere liberato dalle carcere di questo corpo.

Tale verità di cui va fiero sono che lo stimolano a dar l'ultimo contrassegno di amore e di tenerezza verso il piitissimo ed edificantissimo Monastero delle RR. MM. del Corpus Domini di Forlì, ed insieme di devozione ed ossequio verso amorosissimo Signor Gesù Cristo, Dio e Redentor nostro facendo la presente donazione causa mortis (alla sua morte) della roba infrascritta all'altare del SS.mo della chiesa esteriore di detto Monastero. Avendo già per maggior sua quiete ed a più abbondante cautela ottenuto da nostro Signore Papa Pio VI, felicemente regnante, la facoltà di poter disporre dei suoi beni in caso di morte, come dalla supplica sua, e favorevole scritto abbasso da registrarsi (infatti presentò la richiesta ad una udienza di agosto ma non si riesce a leggere il giorno e l'anno che si può legittimamente pensare fosse il 1778).

Quindi dunque è che costituito alla presenza di me Notaio e testimoni iscritti, il suddetto Signor Abate Don Andrea Michelini spontaneamente e mosso a ciò soltanto dai motivi predetti per se stesso, adesso e per quando sarà seguita la morte di lui naturale e non prima né altrimenti, ha fatto, ceduto, assegnato e donato alle predette RR. MM. del Corpus Domini di Forlì e per puro solo ed unico vantaggio ed utile dell'Altare del SS.mo Sacramento di detta chiesa loro esteriore, e così che tutto si impieghi in decoro, onore e gloria di Gesù Sacramentato che ivi si conserva, La di su (?) donato alle dette RR. MM. per esse assenti e per le loro in detto Monastero succeditrici stipulando io Notaio infrascritto. (Altare del SS.mo Sacramento della chiesa esteriore perché la parte aperta al pubblico e separata dalla zona occupata dalle suore che erano, come ancora oggi, monache di clausura).

Come pubblica ed autentica persona tutti e quanti li mobili, suppellettili, pitture, denari, ori argenti, panni, biancherie, gioie, libri, paramenti e vasi sacri et altri arnesi di chiesa, Reliquie e Reliquiari ed in somma tutto e quanto si troverà al tempo di sua morte avere presso di lui di sua ragione e pertinenza ed a suo proprio uso nelle camere ed appartamento da lui abitato, niente affatto escluso né eccettuato.

Trasferendo detto Signor Abate Michelini adesso per allora alle dette RR. MM. il pieno dominio di dette robe, e cedendo loro ogni suo diritto e ragione sopra le medesime nella più ampia forma e più valido modo che far si possa.

Colla condizione però sempre ed obbligo che quelle tutte vengano erogate nel culto decoro ed onore di Gesù Cristo e del suo Altare nella detta chiesa; e quindi rispetto a quei capi che immediatamente e per se stessi non possano servire a ciò, dichiara volere che siano venduti per impiegarne il ricavato nell'acquisto di altri, che siano a questo fine convenienti mentre questa e non altra è l'unica sua intenzione e mira. In oltre detto Signor Abate, dagli stessi motivi guidato di

devozione e maggior gloria di Dio spontaneamente, per se stesso, ha promesso e con l'inscritto giuramento si è obbligato a dette RR. MM. a stipulazione per loro di me Notaio come sopra, di consegnare, lui vivente, alle medesime, tutto ciò che egli abbia di proprio e possenga che servir possa immediatamente all'ornamento e decoro di detto Altare del SS.mo ogni qual volta da loro gliene sia per tal motivo fatta richiesta; protestandosi di ciò fare per distaccarsi, ed in certo modo spropriarsi di quelle cose che gli son più care e per consacrarle ed offrirle fin d'ora all'onore ed al culto di Gesù Cristo.

La qual donazione ed obbligazione il Signor Abate Michelini ha fatto e promesso di perpetuamente ed inviolabilmente osservare mediante il suo giuramento nel presente atto, dallo stesso pigliato, toccando colla sua destra il petto Sacro secondo il costume dei Sacerdoti, ed in ogni altro ed efficace modo che di ragione dire e fare si possa.

Nel permesso chiesto al Papa Pio VI in una udienza a Roma nel mese di agosto, ma non si riesce a capire il giorno e l'anno, come già detto, si legge: *Andrea Michelini Sacerdote della estinta Compagnia di Gesù, dimorante in Bologna, supplica umilmente la Santità Vostra della facoltà di disporre delle robe sue in caso di morte.*"

Padre Andrea Michelini l'avevamo incontrato, in modo diretto, l'ultima volta il 17 dicembre del 1770 a proposito di un Atto del Notaio Negrini con il quale modificava l'atto di rinuncia dei propri beni, che aveva lasciati al padre nel 1752, e con altro Atto ripetuto nel 1754, a favore del fratello Francesco. Da questo momento se ne erano perse le tracce e lo ritroviamo, in modo del tutto casuale, con l'Atto appena letto.

Ci ha soprattutto incuriosito come questo documento parlasse di essere Andrea un ex gesuita ed il perché dichiarasse di lasciare i suoi beni al Monastero del Corpus Domini di Forlì (non intendendosi i beni di famiglia ai quali aveva rinunciato a favore del fratello nel 1770).

Vale davvero la pena di approfondire la nostra conoscenza su questo personaggio che si trovava ad essere considerato un ex gesuita perché la Compagnia di Gesù, fondata da S. Ignazio di Lojola, fu approvata da Papa Paolo III il 27 settembre del 1540. La Compagnia divenne da subito molto numerosa e si diffuse un po' dappertutto compreso le Americhe, Cina e Giappone. Per le loro ingerenze a difesa delle istituzioni dei papi e della chiesa in genere, molti stati, soprattutto in Europa, li cacciarono dal loro territorio. Sotto la pressione dei sovrani europei Clemente XIV sopprime la Compagnia nel 1773 poi nuovamente restaurata nel 1814 da parte di Pio VII. I gesuiti furono praticamente secolarizzati e passarono all'obbedienza dei rispettivi vescovi; altri invece abitarono per conto loro, oppure in famiglia, dandosi all'insegnamento nelle scuole o presso famiglie patrizie.

Il monastero del Corpus Domini di Forlì esiste ancora oggi e le notizie che riportiamo le abbiamo potute desumere da un volume di don Franco Zaghini avuto, per gentile concessione, dalle medesime suore.

Si fa risalire la fondazione di questo monastero al 1541 sotto il titolo di S. Maria Maddalena detto delle Convertite e manterrà questa denominazione fino alla seconda metà del 1700.

Ripercorriamo le varie tappe della vita di P. Andrea che pare abbia svolto il suoi studi di giovane studente nel collegio dei Gesuiti di S. Lucia la cui chiesa fu trasformata anni fa in Aula Magna dell'università di Bologna e situata in via Castiglione.

Andrea il 10 ottobre del 1752 iniziava i due anni di noviziato nella Compagnia di Gesù a Novellara in provincia di Reggio Emilia e vi rimase fino alla seconda metà del 1754 ed il 15 settembre di questo stesso anno lo troviamo a Bologna per il secondo Atto rinvenuto di rinuncia dei suoi beni di famiglia a favore del padre Angelo.

Troviamo scritto che *...l'anno del Signore 1752 addì 10 ottobre venne a questo noviziato il Signor Andrea Michelini da Bologna e portò le seguenti robe: un baule nuovo con tella cerata, un giustacuore (antico giubbotto maschile, stretto alla vita, piuttosto corto e imbottito di stoppa o*

altro; poteva avere le maniche ma generalmente ne era privo; era cucito a trapunta) *di cameloto cenerino, un tabarro di panno berettino* (mantello di tessuto pesante per ripararsi dalla pioggia e dal freddo), *un cappello con borsa da cappello, un giustacuore e braghini di cameloto colore di oliva, una camisa di casa colore di perla con botoni e guarnizioni d'oro, una spada con guardia di tombaco, due paia di scarpe con fibbie d'argento e un paio di cintorini, due colletti, una calcea di rete bianca* (stivaletti), *un paio di fila per 2 camicie n. 3, colletti n. 4. Si è lasciato per suo uso una camisella senza maniche e più para di sottocalzari...*

Da qui passava poi a Piacenza per compiere il primo anno di studio della retorica. Nel 1755 veniva inviato a Forlì presso il collegio dei Gesuiti ad insegnare grammatica, catechismo e per assumere la dirigenza della Compagnia Mariana. Nel 1756 veniva trasferito a Bologna al collegio di S. Lucia, dove anche lui aveva studiato da ragazzo, per insegnarvi logica. Per il biennio 1757-58 lo troviamo a Mantova a compiere gli studi di filosofia e metafisica. Nel 1759 ritornava a Novellara per insegnare lettere classiche e svolgerà il compito di catechista. Nonostante che non avesse ancora compiuto gli studi teologici, secondo un uso ormai consolidato nella Compagnia di Gesù, in questo stesso anno riceveva gli ordini sacri.

A Faenza dal vescovo Mons. Antonio Cantoni riceveva il Suddiaconato il 5 agosto, il Diaconato il 10 ed il 12 agosto il Presbiterato (cioè viene consacrato sacerdote) nella chiesa delle Clarisse sempre a Faenza. Nel 1760 lo troviamo a Mantova fino al 1764 per approfondire lo studio delle scienze teologiche con una puntata a Forlì dove lo troviamo nel 1762.

Questo accenno della presenza a Forlì di P. Andrea Michelini in questo anno è fondamentale per capire perché il suo nome si lega tanto al Monastero a quel tempo intitolato a S. Maria Maddalena.

Questo Monastero non aveva ancora una Regola organica che valesse per tutte le suore in egual maniera e neppure era ben regolata la libera scelta della clausura ed accadde che *...nell'anno di grazia 1759 una buona e pia Religiosa per nome Suor Marianna della Beata Vergine Addolorata... chiese al Padre Confessore di assumere l'incarico di supplicare caldamente Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Francesco Piazza, allora Vescovo della Diocesi di Forlì, che si degnasse di dare al Monastero un qualche regolamento di vita da osservarsi in coscienza dalle Monache...*

Per procedere con sempre maggior cautela e sicurezza, sembrò bene a Monsignor Vescovo di consigliarsi col Padre Confessore delle Monache... e questo propose due RR. Padri della Compagnia di Gesù. Dopo mature riflessioni fu prescelto il Rev.do Padre Andrea Michelini, siccome uomo di carattere soave e mite, dotato di assai prudenza ed esperto nella difficile arte della discrezione degli spiriti.

Nella Visita Pastorale fatta al Monastero da Mons. Francesco Nicolò Piazza l'8 novembre del 1762 troviamo anche P. Andrea perché in quella occasione fu consegnata alle suore la nuova regola ed il Monastero, con questo atto, assumerà la nuova denominazione del **Corpus Domini**.

Riprendiamo gli accenni sui trascorsi di P. Andrea Michelini che il 2 aprile 1764 partiva alla volta dell'isola di Tino nell'arcipelago delle Cicladi a sud della Grecia.

La popolazione era in maggior parte cattolica perché l'isola, fin dalla quarta crociata (1207), era caduta in mano ai veneziani e vi era restata fino al 5 giugno 1714 quando la guarnigione veneziana, governata da Bernardo Balbo, si era arresa senza alcuna resistenza ai turchi. Durante la dominazione veneziana nell'isola era stata costruita una residenza di Gesuiti con l'annessa chiesa di S. Sofia. Non è il caso di parlare di missione tra gli infedeli perché la quasi totalità della popolazione era cattolica e la restante ortodossa. Tanto è vero che, con appena duemila abitanti, era sede vescovile. All'epoca di P. Andrea oltre a Tino vi erano altre residenze di Gesuiti a Syra, Corcira e Spalato.

P. Andrea poté svolgere il suo apostolato con sufficiente tranquillità fino al 1769. Il P. Freschi parla dell'attività edilizia di P. Michelini specialmente nel restauro della chiesa di S. Sofia bisognosa di urgenti lavori di consolidamento e racconta anche che *...in una scorreria di Mussulmani fu catturato con alcuni altri suoi compagni, e tutti insieme furono prima gettati in carcere, e poi*

condannati a morte in odio al nome cristiano. In quella circostanza fu grande la loro gioia nel vedersi eletti al martirio... . venuti quei feroci all'esecuzione della sentenza, uccisero tutti gli altri, risparmiando, per ordine del loro capo, P. Andrea, che poco dopo uscì sano e libero anche dalla prigionia.

Rientrato da questa esperienza dell'arcipelago delle Cicladi, nel 1770 lo troviamo a Novellara per compiere il terzo anno di noviziato ed il 15 agosto del 1771 faceva la Professione Solenne, quella del quarto voto, che lo costituiva Gesuita a pieno titolo.

Visse a Novellara per altri due anni ed il 21 luglio 1773, quando Clemente XIV scioglieva la Compagnia di Gesù, lo troviamo a Bologna seppure ancora per una presenza provvisoria. C'è un vuoto di documentazione di alcuni anni. Si può ragionevolmente ritenere che P. Andrea abbia vissuto per qualche tempo in casa del fratello. Era un uomo estremamente pratico e determinato. Nonostante la sua profonda formazione di prete gesuita, nella sua vita ha sempre dimostrato alte qualità manageriali. Si può quindi ritenere che abbia cercato di addentrarsi nei problemi del fratello per un tentativo di soluzione logica ma le cose erano compromesse al punto che qualsiasi azione di risanamento risultava impossibile e forse anche la famiglia pensava ad altro se si considera che certo Mezzini delle Ginestre, pur avendo oggi superato i novant'anni, ricorda che suo padre gli raccontava che da giovinetto e finchè non prese moglie, andava a fare da cameriere alla Fiumana quando i Michelinì davano delle feste, e ciò avveniva abbastanza di sovente, ed esisteva, a questo scopo e per feste da ballo, un ampio salone attrezzato per queste occasioni.

“Se si vuole accogliere la tradizione che afferma che il P. Andrea non abbandonasse mai la cura del monastero non resta da pensare a probabili rapidi soggiorni a Forlì dal 1774 ed una fitta corrispondenza con le monache ed i sacerdoti preposti alla guida delle religiose dal Vescovo Piazza e da Mons. Giuseppe Vignoli, che diventava Vescovo di Forlì nel 1776 e che lo chiamò in questa città dove abitò presso lo stesso vescovo nell'antico collegio dei gesuiti e vi resterà dal 1781 al 1787.”

P. Andrea, soprattutto nel periodo che va dal 1774 al 1780, deve essere anche stato molto vicino al fratello per tentare di trovare una soluzione ai tanti problemi finanziari che si era creato; quando poi si trasferisce a Forlì troviamo che per Francesco le cose si metteranno veramente male. Che poi P. Andrea si occupasse già del Monastero ne fanno fede gli Atti del 18 gennaio del 1779 relativo al testamento a favore del Convento, che abbiamo già visto, ed in quello di affittanza dei terreni a Giuseppe Pennoni, fatta per conto del fratello, che porta la data del 5 giugno 1780 e che vedremo più avanti, dove troviamo, in tutti e due i documenti, che viene chiamato Abbate. Infatti la superiora di un monastero di clausura è chiamata Abbadessa e da qui si rileva che, con questo titolo, Andrea aveva già la piena responsabilità del monastero anche se a quel tempo non si era ancora definitivamente stabilito a Forlì.

Racconta ancora il Freschi che P. Andrea *...si studiava di vivere in modo come essa (Compagnia di Gesù) fiorisse ancora, e come se visse in mezzo ai suoi beneamati confratelli; anzi fece il voto di professar vita religiosa in mezzo al secolo, la formola del quale si conserva nel monastero del Corpus Domini, ed è la seguente:*

In nome del nostro Signor Gesù Cristo

Ferma protesta di professare in tutto e per tutto la vita religiosa: Con quella riverenza e ubbidienza che si deve, io mi sottometto umilissimamente alle lettere apostoliche di Clemente XIV Sommo Pontefice, con le quali abolisce e sopprime la Compagnia di Gesù. Tuttavia nel mio interno, e in quanto mi sarà possibile, anche all'esteriore, serbata sempre la debita ubbidienza alle Lettere del medesimo Sommo Pontefice Clemente XIV, fò voto, prometto e giuro di vivere come se appartenessi alla medesima Compagnia, come ardentemente desidero di Morire in quella.

Si legge ancora che ...*la sera di Mercoledì di Passione 4 di Aprile (1781) alle ore 3 e min. 20 fece Iddio sonare sì alta la tremenda sua voce, che riscosse dal loro letargo gl'insensibili, e richiamò alla più seria considerazione gli spensierati. Preceduto da un vivo lampo, e da un cupo rimbombo venne un Terremoto sì violento e lungo che ci fece temere il diroccamento di tutte le fabbriche (le costruzioni). Effetto evidente della pietosissima Misericordia di Dio fu che il giorno 17 luglio non restasse subissato Forlì. L'impeto furiosissimo del Terremoto che alle ore 14 e min. 17 scosse di repente con orribile tremito tutte le fabbriche, dovea ridurre ad un mucchio di sassi questa città. Fu reso inagibile il Convento delle Monache del Corpus Domini che vennero temporaneamente traslocate nel Seminario vecchio già casa dei PP. Gesuiti.*

Padre Andrea aveva una salda amicizia con il marchese Pireteo Malvezzi Lupari, esponente di una delle maggiori casate bolognesi, senatore di quella città e feudatario di Castelguelfo. Essendo coetanei (il Malvezzi era del 1735) si pensa che la loro amicizia avesse avuto origine dai banchi di scuola.

Con l'aiuto finanziario del Malvezzi iniziò, dalle fondamenta, la ricostruzione del Monastero in maniera completamente rinnovata e consona al servizio per il quale doveva essere adibito e come appare ancora oggi. La spesa complessiva fu di scudi 139.048:73:7 che fu una somma enorme per quei tempi. Nell'estate del 1787 il monastero era già stato ricostruito e consacrato e le monache fecero ritorno nella nuova casa.

P. Andrea, che aveva vissuto l'amara esperienza della soppressione della Compagnia di Gesù col passaggio dei relativi beni alle varie Diocesi, si era intestato il monastero e nel 1788 acquistò una casa accanto al medesimo e prospiciente la piazza del Duomo dove era andato ad abitare e dall'anno successivo ospiterà stabilmente un confratello ex gesuita spagnolo.

La decisione di intestarsi i vari fabbricati apparve poi quantomeno premonitrice perché con l'occupazione dell'esercito di Napoleone molte proprietà della Chiesa e di Ordini Religiosi furono confiscati dal governo mentre non fu possibile per il Monastero del Corpus Domini perché di proprietà di un privato cittadino.

Altre opere risultano fatte eseguire da P. Andrea come pure bonificò il Santuario di Montepaolo (FO) dove soggiornò S. Antonio da Padova ed ancor oggi tenuto dagli stessi Frati dell'Antoniano di Bologna.

Del P. Andrea si dice fosse ...*alto di statura, bianco di carnagione, il volto avea piuttosto lungo e la fronte spaziosa, gli occhi cerulei e vivaci, il naso aquilino, affilato e alquanto lungo, la bocca proporzionata con labbra vermiglie, il mento tondo e la fisionomia mista di gravità e mitezza. Nel parlare appariva grave e ponderato, ma pieno di affabilità; era calmo e misurato nell'agire, ma non lento o affettato. Il complesso di tali doti incuteva rispetto in chiunque s'imbatteva in lui....*

Il 20 gennaio 1814, con l'assistenza del notaio Cerchioli, Padre Andrea dettò l'ultimo testamento dove, tra l'altro, si legge:

— *...Previa la raccomandazione dell'anima mia all'Onnipotente Iddio, alla Beata Vergine, alli miei Santi Protettori, ed a tutta la Corte Celeste, fatto il mio corpo cadavere ordino che si dia esecuzione alla polizza (documento che attesta un contratto, un'obbligazione) che si troverà scritta in rapporto al Mortuario. Assolvo i miei due nipoti ex fratre (figli di suo fratello Francesco. Ex fratre perché già defunto. Non fa cenno al nipote Angelo perché morto nel 1796) signori Giacomo e Girolamo Michellini di Bologna di tutte quelle somme che mi andrebbero debitori per tutto ciò che mi riservai nelle sue da me esposte rinunzie....*

Dai documenti rinvenuti non pare possibile che il riferimento possa essere accostato alla rinuncia da lui fatta sui beni di famiglia perché a favore del padre quella del 1754 e del fratello quella del 17 dicembre 1770. Poi perché si tratta di una rinuncia a favore di altri e non di vendita dietro il pagamento di un prezzo per cui il richiamo del perdono ai nipoti, che si trova in queste ultime volontà di P. Andrea, rimane per noi abbastanza incomprensibile.



Ritratto
di Padre Andrea Michelini



Convento delle Clarisse di Forlì da lui fatto costruire ed esistente ancora oggi

Anche la promessa avuta dal fratello Francesco di un versamento di L. 5.000 come atto di riconoscenza per la rinuncia a suo favore pare un motivo debole rivolto ai nipoti quando invece la promessa veniva dal padre. Il significato di questo perdono è racchiuso nella frase, piuttosto ermetica per noi, nella quale fa riferimento a *...tutte quelle somme che mi andrebbero debitori per tutto ciò che mi riservai nelle sue da me esposte rinunzie...*. La cognata, madre dei due nipoti, a questa data era ancora viva ed era impegnata a difendersi nelle cause promosse dai creditori nelle quali, volenti o nolenti, erano coinvolti anche i figli per cui non si può certamente dire che erano privi di preoccupazioni. Un'altra interpretazione che si può dare è che potrebbe trattarsi di somme di denaro prestate e non restituite quando dice *...nelle sue da me esposte rinunzie...* nel senso di rinuncia temporanea di un bene che poi non è rientrato. Qualunque fossero le motivazioni e per come abbiamo potuto anche solo da questi cenni conoscere P. Andrea, certamente quanto da lui detto, riveste più un atto d'affetto che di condanna nel senso di aver voluto liberare i nipoti da ogni tipo di rimorso dandogli il suo perdono.

Padre Freschi racconta ancora che *...sui primi del mese di Febbraio... si manifestò in lui una straordinaria prostrazione di forze, e non molto dopo si sviluppò una grave pneumonite accompagnata da tosse e respiro affannoso...* P. Andrea moriva il 15 febbraio del 1814. Il suo corpo giace nella chiesa esteriore (cioè nella parte accessibile ai fedeli) del Monastero del Corpus Domini di Forlì.

Abbiamo introdotto questa vasta parentesi al nostro racconto sia perché è un componente della nostra dinastia e soprattutto perché la sua figura meritava tutta la nostra stima ed attenzione.

Intanto ritorniamo a parlare dell'avvocato Francesco Antonio Michelini.

A conferma del prestito chiesto al Sacro Monte di Pietà e delle prime crepe di questo vertiginoso giro di errati investimenti, soprattutto nelle Fiere dei Cambi, esiste un Atto a Rogito del notaio Serafino Betti del 18 settembre 1787 dove si legge che *...dell'anno 1763 sotto il giorno 15 Luglio, l'infrascritto Sig. Avvocato Francesco Michelini impose un annuo perpetuo ma però sempre redimibile Censo (come già detto era un prestito senza scadenza di estinzione all'aggio annuo del 4.5% che sono le 708 lire che doveva pagare all'anno di interessi) di annue lire settecento otto e soldi quindici sopra diversi di Lui Beni posti nelli Comuni di Campeggio e Ghergnano (Gragnano), Contadi di Bologna, qual Censo in capitale di lire 15750 fruttifero alla ragione del quattro e mezzo per ogni centinajo ed anno, lo stesso Sig. Avvocato lo vendette al S. Monte di Pietà di Bologna sotto quei Patti e Condizioni che risultano dalla compra e vendita rispettiva di detto Censo fatto nel su indicato anno 1763 a Rogito di Ser Francesco Uccelli già notaio collegiato di Bologna e notaio Instramentario del detto S. Monte, al quale abbiassi opportuna relazione. Ma siccome per varie combinazioni e critiche circostanze di famiglia non ha potuto per qualche tempo il prelodato Sig. Avvocato Michelini prontamente pagare al S. Monte gli annui sopra memorati Censi, anzi per causa dei medesimi egli è debitore al S. Monte a tutto il giorno 15 Luglio anno corrente (1787) nella somma e quantità di £ 2161:5 (di interessi), così per tale morosità si sono trovati in precisa necessità gli Ill.mi Rev.mi Sig.ri Presidenti del S. Monte a Convenire Giudizialmente il predetto Sig. Avvocato per costringerlo legalmente al pagamento dei Censi decorsi e non pagati, come sopra; il che effettuarono in questa Curia Arcivescovile per gli atti di Gaspare Sacchetti, uno dei Signori Attuari di detta Curia... In seguito di tali Istanze giudiziali pensò il prelodato Sig. Avvocato Michelini di interporre rispettosì uffizij colla Ill.ma Presidenza, affinché l'affare terminasse all'amichevole, e restassero sopite le su citate Forensi procedure. (Cioè che il processo venisse interrotto e che la controversia si chiudesse mediante accordo tra le parti perché Francesco non aveva nessun interesse ad esasperare questa situazione anche per la sua futura credibilità). Quale preghiera si è di buon grado ascoltata dagli Ill.mi Sig.ri Presidenti ed accettata l'offerta fatta dal suddetto Avvocato, consistente in questo, che il medesimo ceda in diminuzione dei Censi decorsi un Credito che egli ha con gli Eredi del fu Odoardo Ottani per residuo di prezzo ascendente alla somma di £. 1500 assieme coi suoi frutti decorrenti dal giorno della stipolazione del presente Instrumento; qual credito debba egli mantenere vero, reale ed esigibile, con promessa*

ancora della Ill.ma Sig.ra Teresa Gandolfi di Lui moglie, di non sperimentare in modo alcuno le di lei ragioni dotali sopra il ceduto credito. E perché non resta compunto con detto pagamento il credito del S. Monte, giacchè il predetto Avvocato Michelini non ostante la detta cessione resta debitore in ragione dei Censi arretrati, compreso l'ultimo scaduto semestre, della somma di £ 661:5 e per assicurare finalmente il pagamento dei Censi correnti nella somma di £ 708:10 perciò detti Ill.mi Rev.mi Sig.ri Presidenti hanno annuito alla su notata preghiera di detto Sig. Avvocato a condizione che deleghi formalmente l'odierno conduttore dei suoi Beni Sig. Angelo Rocca per il pagamento dei detti annui Censi correnti in due rate, e termini a norma dell'Instrumento suddetto d'imposizione e vendita del prenarrato Censo, al quale da durare però tale delegazione fino al saldo dei predetti frutti arretrati, e non più oltre e come diffusamente appare dal Partito di accettazione del su proposto accordo, scritto e rogato sotto il giorno 19 Luglio prossimo passato per l'ecc.mo Sig. Dottore Carlo Maria Negrini notaio collegiato di Bologna e Segretario di esso Sagro Monte, quale Partito sarà in primo luogo, dopo le Clausole Generali, registrato.

Premesse le quali cose, altro non restava che dare piena esecuzione al sopra indicato Progetto già come sopra scambievolmente accettato, e ridurre il medesimo a pubblico documento mediante la celebrazione del presente Instrumento.

Quindi è, che costituiti personalmente davanti li Testimoni e me Notaio infrascritto, il Molto Rev.do Frà Melchiorre di Bologna, Guardiano della SS.ma Annunziata, e l'Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Avvocato Giacomo Pistorini, tutti e due del numero degli odierni Ill.mi Signori Presidenti del Sagro Monte di Pietà e quale maggior parte degli Assonti specialmente deputati alle infrascritte cose dell'intero Corpo dell'Ill.ma Presidenza, conforme risulta di tale loro destinazione del memorato Partito, a cui sempre; quali Ill.mi Signori Presidenti Assonti, agenti a nome e comodo del Sagro Monte da una parte e dall'altra il Molto Illustre Signor Flavio del quondam (fu) Michele Baja, cittadino bolognese della Parrocchia di S. Nicolò degli Albari, agente a nome, e qual Procuratore e Mandatario speciale dell'Ill.mo ed Ecc.mo Signor Avvocato Michelini e deputato segnatamente alla stipolazione del presente Instrumento, come consta dal Mandato di Procura fatto nella di lui Persona sotto il giorno 9 corrente mese a Rogito di notaio Domenico Antonio Bacialli notaio Bolognese, e che sarà, in secondo luogo, a basso registrato dopo le Clausole Generali, premessa però per detto Sig. Baja una solenne Protesta, e quella ripetuta in ogni e singola parte del presente Instrumento, ove faccia d'uopo, che per tutto e quanto egli sarà per dire e fare ed obbligarsi nel presente atto, non intende giammai obbligare se stesso, suoi Eredi, e Beni, ma soltanto la Persona, li Beni, ed Eredi del suo Signor Principale (Francesco Michelini), e non altrimenti né in altro modo, agenti le predette Parti nelle rispettive rappresentanze e nei rispettivi nomi, spontaneamente per il Sagro Monte, quanto agli Ill.mi Signori Presidenti Assonti e per il Signor Avvocato Michelini il prefato suo Sig. Procuratore, a mutue e vicendevoli stipulazioni, ed accettazioni, hanno detto e pubblicamente confessato tutte e singole le sopranarrate cose esser state, ed esser vere, e fra le medesime rispettivamente stabilito il presente accordo nei modi che si diranno in appresso, rinunciando a qualunque contraria eccezione...

In seguito del sopra memorato accordo, e delle convenzioni già come sopra stabilite, il prefato Sig. Baja, Procuratore suddetto, spontaneamente per detto suo Signor Principale, e per li di lui, ha dato, cedute, trasferite e mandate al Sagro Monte di Pietà, e per esso agli Ill.mi Signori Presidenti Assonti presenti, e senza pregiudizio delle ragioni di pozzosità, anteriorità ed ipoteche militanti a favore di detto Sagro Monte, e senza la minima deroga o novazioni delle primiere ragioni al medesimo spettanti in vigore dell'Istrumento di Censo col prelodato Signor Avvocato Michelini rogito Uccelli, ma anzi a maggior cumulo delle medesime e non altrimenti né in altro modo, e soltanto pro solvendo, e non mai pro soluto, stipolanti ed accettanti tutte e singole le ragioni ed azioni tali, quali, ...competenti allo stesso Sig. Avvocato Michelini, per esigere dalla Sig.ra Domenica ... vedova del fu Paolo Ottani, qual Curatrice ed Amministratrice delli Signori Dionisio, Carlo, Paolo ed Ottavio, Figli ed Eredi del predetto Odoardo Ottani, la somma e quantità di £ 1500 quattrini, assieme coi suoi frutti corrispettivi alla ragione del quattro e mezzo per cento, a cominciare a decorrere dal giorno della stipolazione del presente Instrumento, la qual somma è

residuo di prezzo di un Predio (podere) acquistato da detto Signor Odoardo Ottani dal medesimo Avvocato Michelini, qual Predio è posto nel Comune di S. Bartolo delle Budrie, come risulta di tale compra da Instrumento rogato li 22 Dicembre 1778 per Lodovico Antonio Algardi Notaio Collegiato di Bologna, al quale abbiavi opportuna relazione. (Sulla vendita di questo podere =Casella= si ritornerà a parlare in un atto del 6 aprile 1802. Questo podere fu venduto per la somma di lire 9.000 bolognesi ed incassate lire 7.500 alla stipula e la rimanenza di L. 1.500 più interessi del 4,5 per cento doveva essere versata in data 1 luglio 1791 ma, come viene anche detto più sopra, di questa somma, se ne appropriò il Sacro Monte a decurtazione del credito che vantava nei confronti di Francesco).

Quale cessione di ragioni è stata fatta da detto Signor Baja in nome del suo Signor Principale con l'amplissima cessione di tutte e singole le ragioni militanti a favore del prelodato Signor Avvocato Michelini in vigore del suddetto Instrumento di vendita fatta al predetto Ottani, promettendo ancora dette ragioni cedute indistintamente, e senza la minima riserva, vere, reali ed esigibili, tam de jure, quam de facto, dando, ponendo, trasferendo, e ciò con tutte e singole le Clausole di Cessione di ragioni stendersi latissimamente che se s'abbiano qui per estese alla forma del Clausolario dei Notai di Bologna stampato l'anno 1582. Idem con la Calusola ad avere, ed in nome sempre Procuratorio anzidetto, col pieno del Costituito possessorio o quali e con licenza detto Sagro Monte d'entrare effettivamente in dette ragioni cedute, quanto è per detta somma di £ 1500 e suoi corrispettivi frutti.

Qual credito, come sopra ceduto, lo stesso Signor Baja spontaneamente per il suo Signor Principale, e per li di lui (perché promesso anche per gli eredi), non solo ha promesso e si è obbligato di mantenerlo sempre reale ed esigibile anche rispettivamente ai suoi frutti, ma eziandio ha promesso che sopra detto Credito non farà mai mossa né inferita veruna Lite o molestia, ma queste movendosi in qualsivoglia tempo e per qualsivoglia titolo o causa ha promesso, disse, per detto Suo Principale e suoi (eredi ecc.) tali Liti e molestie assumere in se stessi tante volte quante occorrerà, e quelle difendere e disbrigare a proprie spese e reintegrare onninamente (dall'avverbio latino omnino che significa del tutto, completamente) detto Sagro Monte d'ogni danno, spesa ed interesse e generalmente ed indistintamente di stare alla legittima generale e perpetua difesa di detto Credito e ragioni cedute, ed alla evizione (dal lat. evictio. Atto con il quale un terzo rivendicante ottiene il possesso della cosa rivendicata) di quelle in forma ed in tutto e per tutto alla forma delle Provisioni del Comune di Bologna date in luce l'anno 1466; come pure sotto l'inflitta pena, obbligo dei Beni del suo Signor Principale e colli Patti dei Pegni e Precario....

Stante la qual cessione di Credito ascendente a £. 1500 come sopra effettuata per detto Signor Baja a nome del suo Signor Principale, e quella sortendo il suo plenario fine, effetto ed esecuzione e non altrimenti né in altro modo e salvo sempre in caso di molestia sul ceduto credito l'infrascritto regresso e non mai altrimenti, li prelodati Ill.mi Signori Presidenti Assonti a nome del Sagro Monte di Pietà, spontaneamente e per il medesimo, hanno assoluto, quietato e pienamente liberato il memorato Signor Avvocato Michelini, e per esso stipolante ed accettante il Signor Baja suo Procuratore, quanto e solamente per la somma di £ 1500 parzial debito dello stesso Signor Avvocato per Censi decorsi e non pagati al Sagro Monte, come sopra, e non più facendole ristrettivamente a detta somma, pace, fine, patto perpetuo, e quietanza in forma amplissima d'assoluzione...

In sequela poscia del preconvenuto (il sig. Baja) con gli Ill.mi Sig.ri Presidenti del Sagro Monte da una parte, e coll'Ill.mo Sig. Avvocato Michelini dall'altra, a titolo sempre di prenarrato accordo, la Ill.ma Sig.ra Maria Anna Teresa Gandolfi, Figlia della buona memoria Domenico, e moglie di detto Signor Avvocato Michelini della Parrocchia di S. Benedetto, e per essa pure presente e stipolante lo stesso Signor Baja, reduplicando (perché in questo medesimo atto era Procuratore sia per conto di Francesco che per conto della moglie di questi) per l'effetto presente, la sua Persona, ed agendo quivi qual speciale Procuratore e Mandatario di detta Sig.ra Maria Anna Teresa Gandolfi, come consta da Mandato autentico fatto sotto il giorno 29 Agosto prossimo passato a rogito di me, Notaio infrascritto, e che sarà infine registrato e così con detta

reduplicazione di Persona, agendo in questa parte soltanto qual Procuratore di detta Sig.ra Maria Anna Teresa Gandolfi, spontaneamente ed a nome della prefata Sua Sig.ra Principale ha acconsentito ed acconsente alla presente cessione di Credito, ad effetto anche liberare il predetto Suo Signor Marito dalle molestie infertegli dal Sagro Monte, per Censi decorsi e non pagati e da conseguenti mandati sia reali che personali, e promette, eziandio, di non sperimentare in qualunque caso e tempo le di lei ragioni dotali o qualsivogliano altre in qualunque modo ad essa competenti, contro detto Credito ceduto, sotto qualsiasi pretesto, titolo, o causa né direttamente né indirettamente, ma solo di esercitare quello contro gli altri Beni a suo favore ipotecati per la restituzione di sue Doti o di collocazione in totum delle medesime o per altro titolo e causa, rinunciando perciò, siccome rinuncia il prefato Sig. Baja come Procuratore della Signora Gandolfi suddetta, a qualunque speciale e privilegiata ipoteca alla medesima spettante, sopra detto Credito ceduto, sia per disposizione di ragione che per qualunque altra (causa), e ciò sotto l'obbligo generale dei Beni della Sua Signora Principale, sia dotali che extradotali, e sopra ... suo speciale giuramento e colli Patti dei Pegni, e Precario... (Questo preteso coinvolgimento della Teresa Gandolfi da parte del Monte sta ad indicare che il podere Casella, venduto nel 1778, faceva parte dei beni portati in dote).

Ma siccome il debito del predetto Signor Avvocato Michelini col Sagro Monte è maggiore di detta somma di £ 1500, e cioè in £ 661:5 di più per Censi decorsi (era di L. 2161:5), così indennizzare lo stesso Sagro Monte, non tanto per il sicuro rimborso di dette £ 661:5 ma eziandio per il puntuale pagamento dei Censi correnti, che ascendono alla somma di annue £ 708:15 (che è l'interesse annuo sul prestito di L. 15.750 al tasso del 4.5% ricevuto dalla banca nel 1763) e fintanto che sia saldato il detto residuale debito, così lo stesso Signor Avvocato, e per esso lo stesso suo Signor Procuratore, in sequela del precitato accordo e per maggior cautela ed indennizzazione del Sagro Monte, spontaneamente per detto suo Signor Principale, e suoi (eredi) ha delegato, anzi delega a favore del Sagro Monte, per il quale stipolano ed accettano li prefati Ill.mi Sig.ri Presidenti Assonti, il detto Angelo Rocca del quondam (fu) Giovanni Maria, abitante nel Comune di Monterenzio, Contado di Bologna, ed odierno Conduttore dei Beni di detto Signor Avvocato Michelini qui presente, accettante non tanto come Conduttore predetto, ma ancora "de proprio", e fintanto non sarà surrogata altra Persona idonea a piacimento dell'Ill.ma Presidenza del Sagro Monte, quale Sig. Rocca conduttore, e coll'obbligo, come sopra, spontaneamente, per se stesso e suoi, ha promesso, e si è obbligato di pagare al detto Depositario Generale del Sagro Monte, e non altrove, in due rate o siano termini eguali, la somma e quantità di £ 708:15 e così in ragione di £ 354:7:6 per ogni rata, a titolo di Censi correnti, nelle rate e termini convenuti nell'altre volte indicato Instrumento di Censo, cominciando il primo pagamento alli 15 Gennaio del prossimo venturo anno 1788; ed il secondo effettuandolo alli 15 Luglio dello stesso anno, e così proseguendo fino a total saldo dei frutti arretrati, e non più oltre.

Ha inoltre detto Signor Rocca promesso e si è obbligato, sempre nel modo come sopra, di pagare annualmente e nelle rate e termini suddetti, altre £ 100 quattrini e queste a conto e diminuzione dei Censi come sopra decorsi nella somma di L. 661:5 e non più oltre e ciò promette detto Signor Rocca di prontamente effettuare senza la minima eccezione e contraddizione, e specialmente e generalmente e colli Patti dei Pegni e Precario in forma e sotto l'infrascritta pena, obbligo dei Beni, e giuramento come d'appresso.

Finalmente li prelodati Ill.mi Sig.ri Presidenti Assonti intendono e vogliono sempre riservato a favore del Sagro Monte, in caso che non potesse avere il suo plenario effetto la presente Cessione, il regresso alle primiere loro ragioni contro i Beni Censiti ed altri Beni, in loro favore obbligati, per conseguire i detti decorsi Censi, oltre sempre i correnti, e vogliono poi sempre salve ed illese le ragioni del Sagro Monte di Pietà, risultanti dal precitato Rogito Uccelli, e ciò anche col mezzo di una Speciale Ipoteca su detti Beni Censiti, e generalmente con tutte e singole le clausole della Speciale Ipoteca, a norma del citato Clausolario.

Per render poscia sicuro ed indenne il detto Signor Rocca da ogni pregiudizio, che per causa delle dette Obbligazioni potesse patire, il Signor Avvocato Michelini, e per esso il suddetto

Signor Baja di lui Procuratore, ha promesso e si è obbligato solo di fargli buoni negli annui affitti i suddetti delegati pagamenti, ma eziandio, che non sarà rimosso dalla sua condizione, se non surrogato altro affittuario che assuma in se detti obblighi...

Per ultimo resta convenuto, che la spesa del presente Instrumento spetta al Signor Avvocato Michelini quale inoltre sarà tenuto darne Copia Autentica ed archiviata al Sagro Monte...

Come abbiamo visto dall'atto appena riportato, si arrivò a questo accordo dopo che il Monte di Pietà aveva chiamato in giudizio Francesco che a questa data era debitore di tre anni di interessi per cui, essendo questo atto del settembre del 1787, Francesco aveva cessato di fare i versamenti fin dall'inizio del 1785 perché fino a tutto dicembre del 1787 Francesco era debitore alla banca di £ 2161:5 che equivale all'interesse arretrato fino al 15 gennaio del 1788; infatti, nell'atto di cui sopra, si accordarono pure di pagare la somma di interessi per gli anni futuri in due rate semestrali al 15.1 ed al 15.7 con decorrenza, per la prima rata, proprio dal 15 gennaio 1788.

A questo punto è chiaro che Francesco aveva in giro troppi debiti da onorare ed il Monte di Pietà aveva appurato che non esistevano più da parte di Francesco le condizioni per garantire il regolare pagamento degli interessi tanto è vero che obbliga il Rocca a questo pagamento, alle rispettive scadenze pattuite, con l'aggiunta di L. 100 ogni scadenza semestrale fino all'assorbimento del credito arretrato residuo che a questo momento era di L. 661:5. Desta curiosità del perché il Monte di Pietà, per il pagamento degli interessi semestrali dovuti per il prestito ottenuto da Francesco nel 1763, chiami in causa certo Angelo Rocca che la stessa banca definisce attuale conduttore dei beni.

Don Andrea, del quale abbiamo ampiamente raccontato e che poi si trasferirà definitivamente a Forlì nel 1781, aveva consigliato il fratello Francesco di affittare le terre (probabilmente perché ricavava molto meno di quello che sarà il canone che andrà a richiedere) e si incarica personalmente di trovare l'individuo che gli sembrava più adatto ed a questo proposito esiste un atto del notaio Masini Francesco Giuseppe del 5 giugno 1780 sotto il titolo **"Locatio Ill.mi atque Administrantem Rev.mi Domini Abbatis Andree Michelini Tanquam Mandatarii Ill.mi Domini Advocati Francisci Antonii eius fratris facta Domino Josepho Pennoni"**.

L'ill.mo e Molto Reverendo Signor Abate don Andrea del fu Sig. Angelo Maria Michelini come mandatario del Sig. Avvocato Francese'Antonio di lui fratello germano, del qual mandato ne consta per rogito del Sig. Ludovico Algardi notaio di Bologna sotto li 15 Aprile dell'anno corrente al quale, nel nome di detto suo Sig. Fratello e Principale al quale spettano ed appartengono per giusti e legittimi titoli gl'infrascritti beni da locarsi spontaneamente, e per detto suo Sig. Fratello e suoi, ha dato, ceduto ed a fuoco e fiamma secondo abbasso si dirà (era un modo di dire che voleva significare conduzione dei beni con il massimo impegno), locato al Sig. Giuseppe, figlio del Sig. Benedetto Pennoni, abitante nel comune di Gragnano Contà di Bologna, il quale secondo ha detto, benché figlio di Famiglia, (perché il padre era ancora vivente) fa però da capo e reggitore di essa, e tratta tutti i suoi negozi (affari) indipendentemente dal padre suo: ed il qual Sig. Giuseppe è persona di tutta soddisfazione di detto Sig. Avvocato, ed in cui egli ha molta confidenza per la conosciuta ed sperimentata sua fede ed onestà: presente detto Sig. Giuseppe Pennoni e che per se stesso ed i suoi ha stipulato, accettato, ed in affitto condotto a fuoco e fiamma l'Impresa detta la Fiumana consistente in diversi capi di beni; e prima in dieci poderi di terra lavorativa con le loro rispettive case e stalle posti parte nel Comune di Gragnano e parte in quello di Campeggio; denominati due la Fiumana e gli altri otto l'Osteria, Carpene, Malalbergo, Brentese, Genestrino, Pergola, Caselina e Sombilla insieme a tutti li terreni prativi e macchie assegnati a cadauno di essi. I quali dieci fondi sono in tutto di seminagione di annue corbe 76 circa. Secondo, le seguenti pezze di terra castagneta e maroneta posti in diversi Comuni del Contà di Bologna appellati in questo modo: I Praticelli sotto Vailara, Busa delle Cortine, li Sorboli, Lame della Chiesa, Valvidata di Sopra, Valvidata di Sotto, Sopra il Poggio, Contro al Poggio, Sotto il Poggio, Prato

del Toro, Piana de' Preti divisa in due pezzi, Cà d'Enea, Monte Piano, Mastacchi, Campo delle Vajole, Carpenine, Piana de' Lorenzini, Busa del Cucco, Verdighé o Maroneta, Taccone, Fondrioni, Canaletto, Cà dei Fioretti e La Zuncara. Insomma tutti e quanti i terreni lavorativi, castagneti, prativi, boschivi, sterpoletti e d'ogni altra qualità soggetti a detta Impresa e quella componenti colle loro rispettive soprastanze, aderenze, pertinenze, denominazioni e confini i quali qui si omettono a cagione di brevità, ma che per altro si vuole che s'abbiano come per apposti e descritti. Ed oltre a ciò tutti li Bestiami su detti Beni esistenti, grossi e minuti, di ragione di detto Sig. Avvocato Michelini dei quali per periti di comune consenso dalle parti eletti dovrassi fare la stima il cui tenore in forma autentica descritto sarà abbasso registrato dopo le clausole generali.

Ad affitto usare e godere pel tempo e termine d'anni sette prossimi avvenire, i quali rispetto a detti Beni stabili si voglion intendere incominciati alli Santi scorsi dell'anno 1779 e rispetto ai detti Bestiami, nel giorno che sarà fatta detta stima, e da finire appresso come seguirà. Dando, promettendo che se altrimenti e con tutte le Clausole delle locazioni distese e registrate nel Clausolario dei Notari di Bologna stampato l'anno 1582.

E ciò ha fatto, il detto Sig. Abbate Michelini in nome procuratorio suddetto da una parte, perché il detto Sig. Giuseppe Pennoni dall'altra, spontaneamente per se stesso e suoi ha promesso, e si è obbligato detti Beni come sopra locati, usare e godere bene, diligentemente, e ad arbitrio d'uomo onesto e cristiano, e li loro termini e confini conservare né in modo veruno permettere che siano deteriorati né lesi durante la presente Locazione e qualunque sua tacita ed espressa proroga; E per affitto ed a nome e titolo d'affitto ha promesso dare e pagare al detto Sig. Abbate Don Andrea presentre ed in nome del detto Sig. Avvocato suo fratello e principale e dei suoi stipulante, ogni e ciaschedun anno della detta locazione, la somma di lire duemila e cinquecento quattrini in moneta buona e corrente di Bologna in due rate e termini cioè la metà alla B.V. d'Agosto dell'anno corrente 1780 e l'altra al Natale dell'anno medesimo e così proseguire di rata in rata durante la presente locazione e qualsivoglia sua tacita ed espressa proroga, prontamente e rimossa ogni eccezione specialmente e generalmente colli patti del pegno e precario in forma sotto l'inscritta pena ed obbligo dei beni.

In conto dei quali affitti ed in luogo di sicurtà il detto Sig. Giuseppe Pennoni alla presenza dei testimoni e me notaio infrascritti ha dato, pagato al detto Sig. Abbate Don Andrea Michelini presente e che avuto e ricevuto la somma di lire duemila e ottocento quattrini in tante buone monete le quali ricevendo ha detto essere appunto tali e tante, ed ha rinunciato all'eccezione del non numerato denaro....

Le quali £ 2800 come sopra anticipatamente pagate il detto Sig. Locatore in nome procuratorio suddetto ha promesso e scomputare e far buone a detto Sig. Conduttore presente rispetto a lire trecento in porzione dell'ultima rata del pen'ultim anno, e rispetto all'altra di lire due mila e cinquecento e scomputarle in tutto ed intero l'affitto dell'ultimo anno di detta locazione.

Il che stante il detto Sig. Locatore in nome come sopra da porzione dell'ultima rata di detto pen'ultimo anno ascendente alla somma di dette £ 300= e da tutto ed intero l'affitto dell'ultim'anno adesso per allora ha assoluto, quietato il detto Sig. Conduttore presente facendogli fine e patto in forma amplissima d'assoluzione...

In oltre dette Parti in nome rispettivamente suddetto hanno promesso e si sono obbligate d'osservare e adempire li seguenti patti e convenzioni per tutto il tempo che durerà la presente locazione e qualsivoglia sua tacita ed espressa proroga. Premessa però per parte di detto Sig. Abbate Michelini, mandatario suddetto, la protesta la quale suolsi intender ripetuta in ogni capo dal presente instrumento ove fosse di mestiere, di non voler in modo veruno obbligare se stesso, né li beni di lui ed eredi ma solamente i beni ed eredi del predetto Sig. Avvocato suo Sig. Fratello e principale e non altrimenti...

1° Che essendo la presente locazione fatta, come si è detto, a fuoco e fiamma non possa il Sig. Pennoni affittuario addimandare né conseguire ristoro o ribassamento veruno d'affitto non ostante qualsivoglia infortunio o disgrazia di tempesta, brina, malume e simili. Salvo però e riservato, il caso fortuito di Guerre, Incendi ed Epidemia di Bestiami le quali disgrazie espressamente

dichiarano dette Parti non dover essere compresa nel rischio assunto dal detto Sig. Pennoni né andare a suo carico.

2° Che il detto Conduttore sia tenuto non solo a mantenere tutti i Fossi da scolo, ma a farne ancora di nuovi, ove il bisogno lo richiedesse e perciò debba non solo mantenere tutte le chiuse fatte nei Rij, ma farne di mano in mano delle nuove per assicurare maggiormente i terreni o ristorarli da improvvisi danni.

3° Che debba il medesimo Conduttore mantenere i coperti delle Case per salvarle da danni dell'acqua ed altresì mantenere ed anche far qualche provvigionale bonificazione di ripari nel Fiume a tutte sue spese. Non intendendosi però che in questo fare ne debba degli stabili e durevoli, né in quelli rimettere travi, o rifar di nuovo tutto un coperto che fosse caduto.

4° Che il Conduttore sia tenuto far coltivare i piantamenti delle viti, mori e degli altri arbori fruttiferi secondo l'uso e il costume dei diligenti e pratici coltivatori, e secondo il piacere del Locatore. E d'altra parte a questo sia lecito fare tutti quei piantamenti, che gli pare e piace, ed in qualunque sito vuole, purchè però a tutte sue spese.

5° Che non possa detto Conduttore tagliar arbori verdi, ma solo accavazzare come si costuma; e che in luogo degli arbori secchi e di quelli che da vento o fulmine fossero gettati a terra, debba a sue spese sostituire piante novelle ed altrettanti rimettere nuovi arbori, quanti saranno i detti mancanti.

6° Che detto Conduttore sia tenuto far fare ciascun'anno tutti quegli innesti che saranno necessari nei detti Castagneti ed allevare tutte quelle piante, che di mano in mano vi nasceranno per poi innestarle. Come pure debba tenere detti Castagneti netti e puliti secondo costumasi e ad arbitrio d'uomo da bene.

7° Che sia lecito a detto Locatore (Francesco Michelini) tenere per godimento e servizio di sua Famiglia un maiale presso quel Contadino che più gli piacerà, dovendo però esso comperarsi di suo proprio il Temporale (maialino da latte). E similmente possa il medesimo Locatore tenere Pollaio alla Fiumana per uso di sua Casa.

8° Che sia obbligato il presente Conduttore a restituire in fine della locazione il capitale dei Bestiami sì grossi che minuti in quella stima in cui lo avrà ricevuto. Avvertendo però che nella stima per la restituzione si debbano considerare le pecore dette fattore al prezzo e valore di scudi otto per cadauna. E parimenti le capre fattore debbansi valutare a condizione di dodici scudi l'una. E ciò perché e le une e le altre saranno così apprezzate nella stima per la consegna.

9° Che siccome il detto Sig. Locatore nell'atto della consegna del detto capitale di Bestie minute consegnerà altresì al detto Conduttore tutta ed intera la rendita che dal medesimo si sarà ritratta nel presente anno fino al giorno di detta consegna; onde quella non sarà compresa nella predetta stima da farsene: così dovrà all'incontro (al contrario) detto Conduttore non comprendere nella stima da farsi in fine della locazione l'entrata, che dette Bestie minute avranno portato in quell'ultimo anno fino al giorno in cui caderà la stima e la consegna di detto Bestiame; E dovrà altresì il medesimo Conduttore tutta quanta l'entrata in detto tempo ritrattare passarla similmente al detto Locatore.

10° Che il detto Conduttore in fine della locazione adossar si debba di soddisfare a ciaschedun contadino la sua parte rusticale, di cui andrà creditore pel guadagno fatto nel rispettivo Bestiame grosso e minuto, vecchio e giovine, ed allievo d'agnelli, dovendo il detto Conduttore restituire il suddetto capitale al predetto sig. Locatore libero da ogni peso, in quella maniera medesima in cui egli si obbliga di consegnarglielo.

11° Che nel fine di detta Locazione e restituzione di detto Bestiame resti a carico del Sig. Locatore il pagare tutta quella porzione di semola, che giusto il costume, sarà stata dal Conduttore somministrata ai contadini per allevare i Temporalì (maialini da latte); mentre nella presente Locazione e consegna di detto Bestiame il detto Conduttore si è incaricato di soddisfare tutto l'importo della semola che hanno avuto in quest'anno i contadini per allevare detti Temporalì.

12° Finalmente resta tra dette Parti espressamente dichiarato e convenuto che se prima che termini la presente locazione fatta come s'è detto per un settennio non si sarà premessa da una di dette Parti una protesta per sei mesi avanti di non voler più stare alla medesima (disdetta almeno sei mesi prima dalla scadenza dei sette anni di durata iniziale) sia e s'intenda la stessa prorogata per un altr'anno e così procedasi innanzi d'anno in anno con tutti quei patti, obblighi e convenzioni in tutto e per tutto come sopra si è espresso; finchè si farà o dall'una parte o dall'altra la detta semestrale protesta (disdetta).

Allegato a questo atto troviamo una dichiarazione del 15 giugno del 1780, perciò a distanza di dieci giorni dal contratto d'affitto, dove si legge che *...In occasione che non tanto dagl'Ill.mi Sig. Avvocato Francesco Antonio Michellini che dal Molto Rev. Signor Don Andrea di lui Germano Fratello abitanti nella Città di Bologna sotto la Parrocchia di S. Benedetto, quant'anche dal Sig. Giuseppe Penoni del Comune di Gragnano Contado Bolognese, siamo stati pregati, incombenzati e deputati Noi sottoscritti far loro la perizia, o siasi stima di tutti li Bestiami esistenti sotto questo medesimo giorno 15 Giugno 1780 ne' Beni di pertinenza dei medesimi Ill.mi Sig.ri Michellini per poscia essere questi consegnati al medesimo Sig. Giuseppe Penoni in quella medesima stima, quantità e qualità verrà esattamente fatto e considerato. Si siamo adunque portati su le Case, Poderi, Beni e Stalle di pertinenza dei medesimi Sig.ri Michellini, ove abbiamo ritrovato esistere più sorte di Bestiami consistenti cioè in Bacine (è sicuramente un termine errato. Si tratta di vacche che significa di razza bovina), Pecorine, Capre, Maiali, un Cavallo e due Somare Madre e Figlia; Ed in primo luogo abbiamo considerato e valutato le Bacine ascendere ad un valore di lire quattromilla e cinquecento trenta...; In secondo luogo poscia abbiamo considerato e valutato le Pecore e Capre la somma di lire settecento sessantadue e dieci...; In terzo luogo considerati e valutati tutti i Porci ascendere al valore di lire quattrocento sessantacinque..., e finalmente abbiamo considerato e valutato il Cavallo e le due Somare lire cento venticinque e soldi dieci... che unite e conteggiate tutte le somme suddette formano la somma ed il valore di lire cinquemilla ottocento ottantatre... che è quanto abbiamo fatto e considerato di nostra coscienza e secondo la nostra intelligenza non avendo alcuna difficoltà quallora fossero nostre esitarle (valutarle) per un tal prezzo. In fede di che dei sottoscritti testimonij si sottoscriviamo di proprio pugno e carattere. Io Gaetano Panzachia un de' Periti eletto assieme con il Sig. Barista Aschani altro perito eletto che fatto tale perizia secondo la mia intelligenza e coscienza...*

Tralasciamo di riportare l'elenco degli animali sottoposti a perizia valutativa ubicati nei vari poderi soggetti al contratto di locazione.

Intanto a distanza di meno di un anno dall'atto appena visto, appare un altro contratto di locazione, del medesimo notaio, sottoscritto in data 28 aprile 1781 e vediamo di scoprirne il motivo.

L'illustrissimo Sig. Avvocato Francesco Antonio Michellini del fu Sig. Angelo Maria, Cittadino di Bologna della Parrocchia di S. Benedetto, al quale spettando ed appartengono per giusti e legittimi titoli gli infrascritti beni da locarsi ritornati, come ha detto, nel primiero suo pieno e perfetto dominio attesa la morte dell'anno scorso seguita del Sig. Giuseppe Penoni, il quale nell'anno medesimo sotto li 5 Giugno per rogito di me notaro infrascritto avea preso in affitto gli stessi Beni spontaneamente per se stesso ha dato, ceduto ed a fuoco e fiamma come si dirà abbasso locato al Sig. Angelo Michele del fu Giovanni Maria Rocca del Comune di Monte Terenzio (che è l'attuale Monterenzio ed il Rocca è quello che abbiamo visto sopra e che doveva garantire il pagamento degli interessi rimasti scoperti con il Monte di Pietà come pure le scadenze semestrali future), Contrà di Bologna, abitante in luogo chiamato Dalla Rocca presente (alla stipulazione dell'Atto) e che per se stesso ha stipulato, accettato ed in affittanza condotto a fuoco e fiamma l'Impresa detta La Fiumana.

Tralasciamo il resto perché ricalca fedelmente il testo del contratto stipulato, per suo conto, dal fratello Andrea con l'aggiunta di *...un castagneto presentemente goduto dal Sig. Locatore e non compreso nell'affittanza passata... Ed oltre a ciò li Bestiami tutti su detti Beni esistenti, grossi e*

minuti di proprietà di detto Avvocato Michelini per la stima e valore di £ 5833:00 in cui furono presi dal passato affittuario e da suoi Eredi si dovranno restituire.

In questo contratto troviamo riportato il valore degli animali perché la stima, come visto, risale alla metà dello scorso giugno. Altre variazioni rispetto al precedente contratto le troviamo nel canone d'affitto che viene elevato a L. 2.900 in moneta buona e corrente di Bologna in due rate e cioè la metà alla B.V. di Agosto dell'anno corrente 1781 e l'altra al Natale dell'anno medesimo e così proseguire di rata in rata... In conto degli affitti ed in luogo di sicurezza del Sig. Angelo Michele Rocca, sponte per se stesso e suoi ha promesso e si è obbligato dare e pagare al detto Sig. Avvocato Michelini, presente £ 2900:00 ossia un intero affitto ed a titolo di affitto anticipato entro il corrente anno e ciò oltre l'affitto come sopra convenuto: Le quali £ 2900:00 anticipatamente da pagarsi e quando saranno state effettivamente pagate, detto Signor Locatore per se e suoi ha promesso e scomputare e far buone a detto Signor Conduttore presente, nell'affitto dell'ultim'anno della presente locazione...

Oltre all'importo dell'affitto che viene portato da 2500 a 2900 annuo, notiamo anche che la durata del contratto viene ridotto dai sette anni del contratto stipulato con il Pennoni ai tre anni del presente sempre con la clausola del tacito rinnovo di anno in anno se non disdetta alle rispettive scadenze. La riduzione della durata è certamente riconducibile alle esigenze di Francesco Michelini che, in considerazioni di come si svolgeva sempre più al brutto la sua situazione economica, avrebbe avuto le mani legate se si fosse trovato a dover vendere qualche podere per realizzare liquidità.

Come detto, questo secondo contratto è praticamente la fotocopia del primo fino all' undicesimo capitolo mentre con il dodicesimo si stabiliscono anche altri patti non previsti nel precedente e che si riportano di seguito:

12° Che il Conduttore debba dare al Locatore per Natale n. 2 Capponi, per Carnevale n. 2 Galline, per Agosto n. 2 pollastre, per Pasqua di Risurrezione n. 200 ova ed un agnello, e per la vileggiatura del Locatore Corbe n. 4 vino buono e scelto (abbiamo infatti visto più sopra che la Corba era una misura di capacità sia per liquidi che per solidi. In questo caso quattro Corbe corrispondevano a litri 315), ed inoltre debba dargli la cavalcatura ogni volta che vorrà venire alla Fiumana; Come pure il medesimo Conduttore dovrà dare al Sig. Locatore una Corba di Maroni freschi alla sua staggione.

13° Che il Locatore possa tenere a pascolare su detti Beni affittati un cavallo di sua (proprietà).

14° Che il Conduttore debba a tutte sue spese fare tutti quei piantamenti d'olmi e viti alla Fiumana, che saranno di bisogno per compimento di questi due Luoghi (Fiumana di Sopra e di Sotto) che si vogliono dal Locatore piantati di nuovo affatto, come già gli anni passati si è cominciato, e che perciò si dovrà dal Conduttore terminare in quei modi e regole che gli saranno suggeriti dal Locatore.

15° Che il Conduttore debba a sue spese avvezzare una Colombaia provvedendola di Colombi, e di ciò che è necessario per mantenerla e aumentarla.

16° Che quando qualche nuova Bottega alla Fiumana debba il Conduttore prendere a metà la Bottega che ora spetta al Sig. Pennoni ed al Locatore restandogli proibito di fare commercio o disutile o danno di detta Bottega.

17° Finalmente resta tra dette Parti espressamente dichiarato e convenuto, che se prima che termini la presente Locazione fatta come si è detto per un triennio non si sarà premessa da una di dette Parti protesta (disdetta) per sei mesi avanti di non volere più stare alla medesima, sia e s'intenda la stessa proroga per un'altr'anno, e così procedasi innanzi d'anno in anno con tutti quei Patti, obblighi e convenzioni in tutto e per tutto come sopra si è espresso, finchè si farà o dall'una Parte, o dall'altra Parte, semestrale protesta (disdetta) perché così.

Questo spiega perché il Monte di Pietà, a maggior garanzia degli interessi che Francesco doveva versare annualmente per il prestito ricevuto nel 1763, chiami in causa e si faccia promettere

che il versamento verrà fatto in due rate sottraendole dall'ammontare dell'affitto che il Rocca dovrà pagare annualmente a Francesco ed egli solennemente promette fino a quando avrà la disponibilità di questi beni. In questo atto s'intravede una velata minaccia anche per il Rocca quando la Banca fa capire che potrebbe essere lo stesso Istituto a scegliersi un nuovo conduttore qualora i patti non dovessero venire rispettati dal Rocca.

Questo accordo con il Sacro Monte di Pietà veniva promosso il 15 luglio del 1787. Sicuramente l'anno successivo il contratto d'affitto veniva disdetto da Francesco, che aveva necessità di realizzare liquidità, e troviamo che già in data 23 maggio 1789 vendeva il podere Casalino ed il podere Malalbergo a Francesco Mezzini per £. 4800 bolognesi con l'intesa che anziché incassare il prezzo, avrebbe mantenuto questo credito all'interesse annuo del 5% col patto di pagare il capitale pattuito ad un mese dalla richiesta del venditore o chi per lui. In data 7 aprile 1798 vendeva alcune pezze di terreni e maroneti, in diverse località della montagna, a differenti compratori per racimolare denaro a pagamento di un debito contratto con il Conte Senatore Gozzadini ed in data 9 novembre 1793 vendeva anche il podere Ginestrino a certo Domenico Gualandi per L. 5.400 incassando subito L. 400 ed il resto in tre anni all'interesse del 5% annuo. Da questi comportamenti si nota come Francesco fosse oberato di debiti e cercasse in ogni modo di coprirli ricorrendo a qualsiasi mezzo e che considerasse il pagamento dilazionato dei ricavi dalle varie vendite, come moneta investita e celata ai vari creditori da utilizzare poi in caso di estrema necessità o a suo arbitrio. Altro motivo da non trascurare potrebbe celarsi nel timore che i suoi beni venissero confiscati dai creditori e pertanto trovava più conveniente alienarli incassando il prezzo della vendita.

Non vogliamo criticare negativamente persone assenti e che pertanto non possono argomentare le loro azioni o chiarire errati comportamenti che potremmo loro attribuire. Francesco rimase orfano di madre molto presto ed anche il padre morì quando lui si era laureato da poco e non aveva potuto fare esperienza nella conduzione degli affari ed il fratello Andrea, che anche se di un solo anno più anziano avrebbe sicuramente avuto ben altre capacità negli affari, era gesuita e non era, a quei tempi a Bologna e certamente non era neppure al corrente dei traffici del fratello. Anche la moglie Maria Anna Teresa Gandolfi rimase orfana di madre perché i documenti parlano che era figlia di primo letto e pertanto il padre si era risposato ed aveva avuto un'altra figlia di nome Francesca; l'amministrazione dei beni veniva tenuta da un Monsignore, prozio paterno, e pertanto anche lei non aveva le necessarie cognizioni nella conduzione degli affari. Con il matrimonio, e certamente invogliati dal notaio Marco Zani, si lanciarono un po' troppo ed in modo sconsiderato sull'attività delle Fiere dei Cambi considerandolo un sistema adatto a facili e cospicui guadagni ma sicuramente a loro mancava l'esperienza, l'oculatazza per fare fruttare al meglio queste somme ed il necessario fiuto per non cadere in pesanti trappole di gente esperta nell'architettare imbrogli. Certamente questa attività, oltre a quella del negozio, causò gravi danni e dispiaceri economici.

Come abbiamo già riportato, il 7.4.1789 per coprire un debito contratto con il Conte Senatore Gozzadini, Francesco vendeva delle pezze di terreno in diversi luoghi; il 13.5.1789 vendeva la Sumbilla ad Angelo Nascetti; il 23.5.1789 cedeva i poderi Casalino e Malalbergo a certo Francesco Mezzini ed il Ginestrino fu venduto a Domenico Gualandi in data 2.1.1791. Pare che nella sua vita Francesco non abbia mai acquistato un pezzo di terra e tutto quello che aveva era di provenienza dell'eredità paterna o della moglie come fu per il Ginestrino, Sumbilla, Casalino e Malalbergo che furono poderi acquistati per mettere al sicuro denari a lei pervenuti dalla eredità della zia materna Elisabetta Pinardi Beltrandi.

La Maria Anna Teresa Gandolfi, moglie di Francesco, proveniva certamente da famiglia agiata e benestante per cui il tenore di vita di tutta la famiglia di Francesco doveva essere impostato su un modello molto dispendioso ma certamente non tale da spiegare una situazione debitoria tanto disastrosa da portarli quasi sull'orlo della miseria.

A salvare la famiglia da questa situazione intervenne proprio la moglie Teresa Gandolfi che, per iniziativa propria o per consiglio di altri o dello stesso Francesco, che essendo avvocato si

presume conoscesse bene queste regole, nel 1793 promuoveva causa civile contro il marito stesso per la ricostituzione del capitale portato in dote nel 1758 ottenendone favorevole sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 11 dicembre 1795.

Negli atti viene rintracciata la sentenza, scritta in latino, che riportiamo solo in parte per capire in quale forma la Teresa Gandolfi aveva impostato questo suo ricorso. Si legge che *...In presenza dell'Ill.mo Giudice comparve l'Ill.ma Sig.a M. Teresa Gandolfi, moglie dell'Ill.mo Sig. Avvocato Francesco Michelini, e brevemente e sommariamente raccontò che nell'anno 1758 sposò il Sig. Avvocato Michelini portando in dote £ 40934:2:10 ed apparati di non modico valore, la qual dote il detto Sig. Avvocato, unitamente al Sig. Angelo Michelini suo Padre, promisero di investire e porla al sicuro per qualunque caso di restituzione o di collocazione come stabilito nell'atto del giorno 20 Gennaio dello stesso anno a Rogito del Notaio Carlo Poggi, che esibì, facendo istanza di riaverne la reimmersione avendo in animo di ritornarne in possesso. Aggiunse che lo stesso Sig. Avvocato contrasse numerosissimi debiti; fece numerose alienazioni di beni immobili del suo patrimonio (del marito), liberò censi dotali, estinse cambi ed alienò anche immobili assegnati a titolo di Dote avviandosi conseguentemente verso la povertà come si può vedere dallo stato delle Attività e Passività come dalla scrittura privata della vendita del podere posto nel Comune di Zola Predosa (si trattava di una eredità pervenuta alla Maria Anna Teresa Gandolfi ed a due sue cugine da una zia e la scrittura privata di cui si parla porta la data del 20 dicembre del 1758 e cioè lo stesso anno delle nozze; questo dimostra che Francesco partì davvero male ed iniziò a fare subito dello scompiglio) e pure dalla deposizione dei Testi i quali documenti esibì a perpetua memoria degli esaminatori.*

In ogni caso tendendo ad un declino verso la povertà di tal misura, si sarebbe resa necessaria la collocazione della Dote in sicuro e la stessa comparente intende e vuole di fatto collocare e completamente riavere temendo possano essere fatte altre alienazioni e poteva pure accadere (come poi in realtà accadde) di subire, istruire e sostenere Liti contro terzi possessori (dei beni già venduti dal marito).

A motivo di ciò, senza pregiudizio di qualunque suo diritto anche da esercitarsi nei confronti dei Beni alienati, chiese insistentemente di essere immessa ed assicurata a qualsiasi soluzione di legge a lui (al Giudice) competente per addivenire al reale possesso di ogni e qualsiasi bene immobile ancora salvo....

Da qui scaturì la sentenza a suo favore ed a seguito di questa, in data 9 Gennaio 1796, si trova una dichiarazione dell'avv. Francesco Michelini, debitamente registrata, pertanto un atto pubblico a tutti gli effetti, con la quale designava suo procuratore, per l'assegnazione di beni per la ricostituzione della dote, certo Giuseppe Paolini e riportata di seguito:

In Nome di Dio SS.mo

Col presente mio chirografo deuto e costituisco mio Mandatario e Procuratore l'Ecc.mo Sig. Dott. Giuseppe Paolini, Curiale di Bologna, a potere in nome mio, in funzione della Sentenza che sento proferita dall'Ill.mo Signor Uditore Generale di quella città a favore della Sig.ra Teresa Gandolfi, mia Consorte, per gli atti del Sig. Zenobio Teodori, procedere sull'assegnazione dei beni a favore della medesima Sig.ra Consorte per collocazione in sicuro della sua Dote e pagamento e sicurezza dell'annuo spillatico ad essa promessa (le 12 lire mensili per le sue necessità personali), a tenore tanto dell'Istrumento dotale quanto di detta sentenza e sopra ciò a potere stipulare qualunque Istrumento, munito dalle solite cautele e clausole e come meglio ad esso mio Mandatario parerà e piacerà e a suo totale arbitrio. Idem, sapendo io, che detta mia Sig.ra Consorte sia in trattato di vendere un Predio di terra posta nei Comuni di Bazzano, e Monteveglio, in luogo detto il Mazzè (di questo podere si è già detto nel riportare l'atto di dote per la curiosa provenienza in regime di fedecommesso) e che per tale vendita possa occorrere il mio assenso e quello dei miei figli Sig.ri Angelo (che era notaio e morirà verso la fine di questo stesso anno), Girolamo e Giacomo Michelini, perciò concedo al medesimo mio Signor Mandatario suddetto ampia facoltà di prestare per me tale consenso, e abilitare, in nome mio, detti miei figli a potere quello opportuno consenso

prestare per tale vendita, e fare qualunque obbligazione si richiedesse per la medesima, o volessero fare per l'occasione di tale vendita, in tutto e per tutto come meglio parerà a detto mio Signor Mandatario promettendo ancora rato e favore e quanto in vigore del presente Mandato, parerà e piacerà ad esso di fare, e ciò sotto l'obbligo di me e dei miei beni a qualunque anche in forma Camerale.

Francesco Antonio Michelini afferma quanto sopra in Dei Nomine Amen il 9 gennaio 1796.

Fra gli atti di questo processo si trovano due testimonianze giurate a favore della Teresa Gandolfi che si assomigliano anche nel contenuto e vengono rilasciate al Tribunale in data 10 dicembre 1795.

Una è di certo Luigi Berti del fu Pietro della Parrocchia di S. Maria di Mascarella e dichiara che *...saranno da ventisei anni circa a questa parte che io ho conosciuto, e conosco l'Ilmo Sig. Avv. Francesco Antonio Michelini e ciò per lunga amicizia e familiarità in sua casa che ho sempre avuto in detto corso di tempo, avendolo conosciuto sulle prime uomo facoltoso ed assai ricco, ma in addesso deteriorato a segno tale che quasi quasi s'accosta all'indigenza, e ciò in grazia dei molti debiti pagati, restandovene ancora molta quantità, come altresì a causa di un negozio che aveva di Settaria e Tellaria posto nel Mercato di Mezzo che non essendo pratico di tale azienda ancora questo è stata una causa di tale suo deterioramento; depongo inoltre di essere stato io mediatore alla vendita dei suoi Mobili, Libreria (che fu acquistata il 13.1.1762 per L. 8.000) e Quadraria, che fu comprata dal Sig. Senatore Dondini; esso poi era fornito di molta argenteria ed ora non si ritrova avere più nulla avendo venduto per fino gran quantità di stabili che aveva; e come pure posso deporre che il suddetto Sig. Avv. Michelini vendette le gioje e vestiarij della Sig.ra Teresa sua Consorte e ciò per le gravi sue angustie in cui si è ritrovato; ciò è quanto posso attestare e deporre per pura verità ricercato, pronto a ripeterlo qualunque volta ne fossi ricercato...*

L'altra testimonianza è di Flavio Baja (è la persona che Francesco designò come suo Procuratore nella controversia avuta con il Zani nello scioglimento della società per il negozio di teleria): *Depongo ad istanza ricercato, come ho conosciuto, e conosco il su menzionato Sig. Avvocato Francesco Michelini da 26 anni circa a questa parte, anzi sono stato Istitore (è colui che viene preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale) in un negozio di sua ragione di Setarie e Telerie ed altri generi, nella Strada detta il Mercato di Mezzo (l'attuale via Rizzoli), nello spazio di quattordici (anni) e terminata con onore, sotto la ditta d'esso Sig. Flavio Baja (perché dopo lo scioglimento con il Zani, Francesco diede questa nuova denominazione) e però che lo stesso Sig. Avvocato era molto comodo, ma che per essere troppo indulgente nei suoi affari, volendo trattare Lui indipendentemente, si sono di molto diminuiti a quando io incominciai a conoscere detto Sig. Avvocato esso poteva avere uno stato per un valore di circa cento mila Lire; ma attesa la sua imperizia nel fare i suoi interessi, unitamente a disgrazie avute per malattia ed anche in formare debiti, la maggior parte dei quali sono ora estinti, rimanendone anche molti altri da pagarsi, atteso poi l'aver io di sua commissione venduti Gioja, Libreria, una Casa in Galliera per prezzo, se non sbaglio, di venticinque mila circa, e quadri venduti al Senatore Dondini per lire novemila circa, ed anche dei mobili di molto valore; dimodochè lo stato suo del tempo d'oggi non è capace a potere mantenersi Lui e la di Lui Famiglia oltre il rimanere di debiti, che tutt'ora esistono, e ciò tutto attesto con detto mio giuramento pronto a rattificarlo occorrendo.*

E' un forte atto d'accusa verso Francesco. *...Depongo ad istanza ricercato...* per cui è stato chiamato dallo stesso Tribunale in qualità di testimone e questo signore fa una testimonianza molto cruda e dura ma non perché sia nemico di Francesco che conosce da tanti anni e per tanti anni ha lavorato come suo dipendente nel negozio; poi non dobbiamo dimenticare che Francesco lo nominò suo Procuratore per appianare il contrasto con il Zani, che gli era debitore a motivo della mala conduzione del negozio, arrivando ad un accordo siglato con l'atto notarile del 1782 ed ancora fu suo procuratore nell'accordo intervenuto con il Monte di Pietà nel 1787 per la pianificazione degli interessi arretrati sul prestito del 1763. Era pertanto una persona che godeva della piena fiducia di Francesco e quello che racconta non è certamente una calunnia ma una testimonianza giurata

confermata, nel contenuto, anche da quella di Luigi Berti. Quando si legge *...unitamente a disgrazie avute per malattia ed anche in formare debiti...* si deve proprio intendere pesanti *...disgrazie...anche nel formare debiti...* ed è chiarissimo che qualche fregatura l'aveva sicuramente presa a causa della *...sua imperizia nel fare i suoi interessi...*. Sicuramente ci furono spese avventate (basta ricordare l'acquisto della libreria) ed investimenti scellerati senza riflettere su quelli che poi sarebbero state le future disastrose conseguenze; e non va dimenticato che ci troviamo in presenza di famiglia abituata a disponibilità economiche considerevoli con un giro di amicizie di un certo livello e diventa poi difficile, in momenti di magra, rientrare in canoni di vita più consoni alle esigenze del momento che erano quelle di ridurre al massimo il danno senza disperdere ulteriori ricchezze di famiglia. E le grosse difficoltà economiche in cui la famiglia venne a trovarsi potrebbero non fare comunque escludere disavventure di questo tipo anche se non di gioco, seppur non supportate da documentazioni che in realtà non si sono rinvenute ma neppure cercate.

Intanto il processo intentato dalla Maria Anna Teresa Gandolfi a carico del marito seguiva il consueto iter ed il Tribunale provvedeva a fare valutare alcuni beni di Francesco da passare alla moglie a titolo di ricostituzione della dote. I dati sotto riportati portano la data del 10 dicembre 1795.

ATTIVO (entrate annuali)

- luogo detto Fiumana di Sopra di semente Corbe 9 nel Comune di Gragnano	£. 250
- luogo detto Fiumana di Sotto nel medesimo Comune di semente Corbe 6	" 300
- luogo detto Brentese nel medesimo Comune di semente Corbe 8	" 300
- luogo detto Osteria nello stesso Comune di Corbe 10	" 350
- bottega di ferrarozze (esisteva una bottega da fabbro) alla Fiumana circa	" 400
Somma stato attivo	£. 1600

PASSIVO

- Dote della Sig.ra Teresa Gandolfi Michellini in	£. 40034
- dovute dal Sig. Avvocato Michellini alla Sig.ra Teresa Moglie di L. 12 mensili come d'obbligo pattuito nell'Instrumento Dotale, che sono all'anno L. 144 delle quali sono trent'anni circa che non sono stati pagati	
- frutti al Monte di Pietà sul residuo capitale di L. 15.000 al 5%	" 750
- frutti di un Censo di L. 11.500 al 4.5% della Sig.ra Florinda Cremonini	" 440
- frutti alle sorelle Altimari di Modena per L. 4.000 al 5%	" 200
- frutti alla Sig.ra Maria Branchetti per corpo di L. 1.000 al 6%	" 60
- residuo alla Sig.ra Candida Zani di L. 700 di capitale il di cui frutti è di	" 35

Il tribunale stabilisce che le passività risultavano di L. 41.485, che non è la somma matematica di quanto appare nel bilancio. Se poi dovessero aggiungersi le L. 12 mensili promesse da Francesco nel contratto di matrimonio, per circa trent'anni di matrimonio a quel momento, aggraverebbe il passivo di una ulteriore somma di oltre L. 4.000.

Va anche tenuto presente che le passività riportate dal Tribunale sono solo quelle relative alla dote della Teresa ed agli interessi passivi annuali gravanti sui vari censi e depurati dalle entrate annuali di Francesco. Ma se si vuole fare un bilancio dei debiti ancora in piedi a questa data bisogna aggiungere anche il censo di L. 15.000 con il Monte di Pietà, quello della Florinda Cremonini di L. 11.500, il censo delle sorelle Altimari di L. 4.000, le L. 1.000 della Maria Branchetti e le L. 700 della Candida Zani che andrebbero ad aumentare il debito di Francesco di ulteriore L. 32.500 ed inoltre gli interessi arretrati non pagati su questi prestiti.

Fu pertanto incaricato dal Tribunale Civile un perito per valutare beni immobili di Francesco (probabilmente gli unici, oltre alla casa di Bologna, che ancoragli rimanevano e pure pluripotecati). C'è anche da dire che a questa data parte della Fiumana era già in via di vendita alla Florida

Cremonini per l'estinzione di un suo credito ma fu poi bloccata e la Cremonini si rifecce sul podere La Pergola.

Successivamente fu emesso Decreto Ingiuntivo per la ricostituzione della Dote della Maria Anna Teresa Gandolfi che in data 13 Giugno 1796 portò alla stipulazione dell'atto che segue steso dal notaio Teodori Zenobio Egidio, che aveva portato avanti la Causa della Gandolfi, il quale per la descrizione del testo si avvale della perizia del Pubblico Perito Giovanni Maria Lindri fatta il 13 aprile 1796. Il testo della perizia viene poi portata integralmente in appendice trattandosi di un documento che descrive con particolare cura ed in modo dettagliato soprattutto i fabbricati della Fiumana.

Attese le vistose alienazioni, e debbiti contratti dall'Ill.mo Sig. Avvocato Francesco Michelini, l'Ill.ma Sig.ra Anna Maria Teresa Gandolfi Michelini, di Lui Sig.ra Consorte, volendo assicurare la di Lei Dote ascendente alla somma di Lire quarantamila, novecentocinquanta quattrini, come ne appare da Instrumento Rogato nel giorno 26 Gennaio 1758 da Ser Carlo Poggi Notaro pubblico di questa Città, al quale ricorse ed ottenne dall'Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Uditore Generale (Giudice) di questa Legazione per gli Atti di me Notaio Attuario del Foro Civile, Mandato immissivo alli beni ed effetti qualunque di ragione del detto Sig. Avvocato e dopo aver fatti avanti lo stesso Giudice tutti gli Atti opportuni in contraditorio del medesimo Sig. Avvocato, finalmente mediante decreto deffinitivo dichiarò che eravi luogo alla collogazione in sicuro delle dette Doti nella somma di Lire 40950:15:5 per il qual effetto stabili termine di giorni dieci al medesimo Sig. Avvocato decorendi immediatamente dal giorno dell'intimazione di detto decreto, ed assegnare alla detta Sig.ra Anna Maria Teresa tanto de' di Lui Beni Stabili e Mobili del di Lui stato per l'entrante vallore di Lire quarantamila novecento cinquanta, soldi quindici, e denari cinque £ 40950:15:5 giusta le Stime fatte da Pubblici Periti già deputati, e di procedere alla stipulazione del opportuno Instrumento altrimenti ordinò venisse stipulato Ex Offitio (cioè anche senza il consenso dello stesso Francesco o del suo procuratore Sig. Paolini); Ed inoltre rilasciò il Mandato reale contro detto Sig. Avvocato per la somma di lire duemila, e cento sessanta £ 2160 quattrini corrispondenti all'Annuia convenuta Somma di Lire centoquarantaquattro promesse a detta Sig.ra Maria Teresa nel di Lei Instrumento Dottale, quand'anche per le decorende durante la di Lei vita, e come diffusamente e distintamente rilevasi dagl'Atti di Me infrascritto Notaro... In seguito del quale deffinitivo Decreto di detto Ill.mo Sig. Uditore Generale ad esso Sig. Avvocato intimato nelle debbite e legali forme, volendo il medesimo Sig. Avv. Michelini dare la totale esecuzione a tutto ciò, e quanto viene in quello prescritto, ed ordinato, a tal fine si è proceduto alla stipulazione del presente Instrumento. Quindi è, che costituito personalmente alla presenza di Me Notaro, e Testimoni infrascritti, l'Ill.mo Sig. Giuseppe Paolini dell'una e l'altra Legge Dottore e pubblico Causidico (agiva in giudizio in rappresentanza dei litiganti) di questa Città qual Speciale Procuratore al presente preciso fine ed effetto eletto e deputato dall'Ill.mo Avv. Francesco Michelini, come ne appare da Chirografo di Procura da detto Sig. Avvocato firmato, e riconosciuto per Teste a Rogito di Ser Ippolito Cavazzoni Zanotti, Notaro pubblico Collegiato di Bologna, quale nel suo Originale verrà registrato in fine del presente Instrumento doppo le di Lui Clausole generali, premessa la protesta fatta da detto Sig. Dottore (il Procuratore Paolini che agiva per conto di Francesco), che per tutto ciò sia egli per fare, ed eseguire nel presente Instrumento non intende in modo alcuno di obbligare se stesso, ne li di Lui (eredi) ma semplicemente la Persona, Eredi, e Beni presenti e futuri di detto suo Sig. Principale, e non altrimenti, nè in altro modo, e così con tale protesta agente, e quella ripetuta in ogni parte del presente Instrumento ove occorrer possa, detto Sig. Dottore Paolini Sponte (spontaneamente) e per il predetto suo Sig. Principale e di Lui in adempimento ed esecuzione delle cose prescritte ed ordinate nel succitato Decreto deffinitivo pronunziato nel giorno 12 Maggio del corrente Anno dall'Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Uditore Generale di questa Legazione per gl'Atti di Me infrascritto Notaro, ha dato, ceduto, ed assegnato all'Ill.ma Sig.ra Anna Maria Gandolfi del fu Sig. Domenico Gandolfi, Moglie del suddetto Ill.mo Sig.

Avvocato Francesco Michelini comorante (residente) sotto la Parrocchia di S. Tomaso del Mercato presente per se, e Suoi, Stipulante, ed accettante:

- *Un Casino Padronale, e varie Case murate, cuppate, tassellate, e Balchionate con Botegha ad uso*
- *di Marciaro, di Fabro, e di altri usi, poste nel Comune di Gragnano in Luogo detto La Fiumana*
- *di Sopra, con terreno Prativo, Vigneto, Boschivo, Ortivo, con Battocchio e di altre qualità;*
- *confina da Levante, con la via pubblica detta della Fiumana, quale passa per mezzo il cortile, ed*
- *adiacente di detta Fiumana, a mezzodì, e Ponente per piccola parte confina la via pubblica, che*
- *conduce a Campeggio, in parte con gli infrascritti Beni, ed in parte, con Beni dei Sig.ri Fratelli*
- *Pennoni, ed in parte con gli infrascritti Beni...*

- *Un Predio (podere) di terra arativa, arborata, vidata (con viti), machiosa, prativa, scoperta,*
- *sassosa, e di altre qualità, diviso in più pezze di terra, posto nel suddetto Comune di Gragnano*
- *denominato =Fiumana=(di Sotto) d'Annua Semente Corbe sei e mezza Frumento, Fava Corbe*
- *una, Vezza Stara una, Moco Stara una, e Quartirolì quattro Formentone, ed altro, con Casa*
- *Colonica, Stalla da Bestie Bovine e Mandria da pecore, stalletto per maiali, Capanna, o sia*
- *Teggia, Ara (aia), Orto Colonico, Fontana, ed altre sue adderenze e pertinenze, il tutto esistente*
- *nel circondario, e Cortile della detta Pezza.*

- *La prima Pezza di terra Lavorativa, Boschiva, Pascoliva, e Sassosa... sottoposta al suddetto*
- *Predio denominata =il Campo delle Alve= di semina annua Corbe quattro circa, Marzadelli, con*
- *piccolo Brollo (con piccola parte arida, brulla), confina da Levante con Beni del Sig. Benedetto e*
- *Figlio Pennoni; da Ponente, e Settentrione, confina parte con la pubblica via, che porta a*
- *Campeggio, e parte delli Beni infrascritti, e da Mezzodì con il Rio Brentese...*

- *La seconda Pezza di terra Lavorativa, Arborata, Vidata, querzeda e parte scoperta, denominata*
- *=il Campedello=Campo del Gatto= di Annua semina Corbe due circa Frumento, confina a*
- *Levante colla pubblica Via della Fiumana (che portava a Campeggio da un lato e finiva*
- *sull'attuale strada statale dall'altro) mediante un Murazzo, a Mezzodì colli Beni infrascritti in*
- *parte, ed in parte colli Beni Pennoni, a Ponente con Beni Boschivi e Machiosi di Antonio*
- *Gaetani e di Antonio Maria Michelini, (era un Michelini di Biazzano) ed a Settentrione confina*
- *col Rio detto della - Francescona...*

- *La terza Pezza di terra Arativa, Arborata, Vidata, Machiosa, e di altre qualità, di Annua semente*
- *Corbe quattro, denominata =li Morelli di qua dall'Orto, il Campazzo=, e Campo Stupolo=*
- *confina da Levante con gl'infrascritti Beni, e parte con Beni di Antonio Vanti, da Settentrione*
- *confina col Rio della Francescona, e a Ponente colla Via che porta alla Fiumana, e da mezzodì*
- *con gli infrascritti Beni...*

- *La metà di una Pezza Machiosa di terra, che confina a Levante dal Fiume Idice, denominata =La*
- *Machia della Sera da Cà de Mariotti=Campo del Molino=Campo del Ronco=la Machia de Berti*
- *sotto li Pradazzi=. Confina da Levante con Beni dei Signori Pennoni, gl'Eredi del fu Sig. Don*
- *Abramo Michelini, e Beni Comunali di Gragnano, a Settentrione con Beni di Antonio Vanti, e*
- *Signori Pennoni, da Ponente col Fiume Idice, da Mezzodì colli sudetti Signori Pennoni, e colli*
- *Beni Comunali.*

- *Altra Pezza di terra Prativa con querzoni (con grandi querce) detta =Pian di Lorenzi=, posta nel*
- *suddetto Comune, Confina a Levante con Beni di Francesco Brilli, a Mezzodì con il Rio del Pier*
- *Narni, a Ponente con Beni della Chiesa di Campeggio, ed a Settentrione colli Beni dei Signori*
- *Pennoni...*

- Altra Pezza Prativa detta =Li Stupiazzi=. Confina a Levante con Beni de Signori Pennoni, ed un Possidente Fiorentino, a Settentrione con Beni abbasso da descriversi, a Ponente con Beni della Chiesa di Campeggio, ed a Est con Beni di Michele Donati...
- Altra Pezza di terra Prativa con querzoni, denominata =Li Pozzi=, confina a Levante con Beni della Chiesa di Campeggio, a Mezzodì col Rio detto =il Zedello=, da Ponente con Beni dei Signori Pennoni, da Settentrione con Beni di Possidenti Fiorentini, e de Signori Pennoni...
- Un Predio posto nel suddetto Comune di Gragnano, in situazione denominata =della Fiumana, chiamato Luogo Fiumana=(di Sopra), composto di più pezze di terra, di Annua semente in Corpo Corbe nove Frumento, Fava Corbe una, Vezza Corbe una, Formentone Quartirolì quattro, ed altre qualità di Marzadelli, con Casa Colonica, Stalla, Teggia, e Mandra da Pecore, Porcile, Forno, Ara, Orto, Pozzo, e con altre adderenze e Pertinenze.
- La Prima Pezza di terra Lavorativa scoperta e sassosa con varie querce e gelsi, con Capellina sopra, di Annua semente Corbe tre Frumento circa denominata =Il Campo della Capellina=, confina da Levante con la Via pubblica, che porta al Fiume Idice, e Molino della Fiumana, da Settentrione con altra Via pubblica, e con il Cortile in comune del suddetto Predio, da Ponente con la Strada della Fiumana, da Mezzogiorno con la strada che va al Molino...
- La seconda Pezza di terra Lavorativa, arborata, vidata, con vari Gelsi, e frutti, denominata =Li Morelli=La Piana del Fiume=La Brana=Li Campeggi vicino allì Stupiolì=, confina da Levante col Fiume Idice, da Settentrione con Beni di Antonio Vanti, da Ponente confina col su descritto Predio. Da Mezzodì colla Via pubblica, che porta al Molino, e parte con Beni dei Signori Pennoni...
- Altra Pezza Boschiva, ossia Machiosa di querce da Ghianda,. Denominata =Minaglie= confina da Levante con Beni di questa Ragione, a Mezzodì confina colla pubblica Via, che porta alla Fiumana, e parte col Rio Brentese e con altro riolo e, mediante questo, con li beni del sig. D. Stefano Vivoli, e con quelli di Antonio Gaetani, da Settentrione confina colli Beni dei Fratelli Boschi...
- Altra Pezza di terra tutta Prativa, con querzoni cerri detta =in Fondo al Pian di Lorenzi=, confina da Levante con Beni della Chiesa di Campeggio, a Settentrione e Ponente con Beni della Chiesa di Campeggio, e con Beni di Francesco Mezzini...
- Una Pezza di terra Prativa, con querzoni cerri, denominata =Pian di Lorenzi= confina da Levante con Beni di Francesco Brilli, a Mezzodì con Beni di Gio: Masetti, a Ponente con Beni di Francesco Brilli, e rivale con cerri, e mediante questo con Beni di Sante Fabri...
- Una Pezza di terra Prativa con querzoni, denominata =la Sarsa=, e parte =Pian di Lorenzi=principio di Pozzi= confina da Levante con Beni di Francesco Mezzini, e parte con quelli di Luigi Nardoni, da Mezzodì con Beni di questa ragione, da Ponente con Beni di Francesco Brilli, e Sante Fabri, ed a Settentrione col Rio della Sassa...
- Un Predio di terra lavorativa, arborata, vidata, e parte scoperta pascoliva, calancosa, castagneta, e forse di altre qualità, con Casa Colonica e da Braccianti, Stalla, Teggia e Capanna, Pozzo, Mandria da Pecore, Granaro, Porcile, Ara, Orto Colonico, Fontana, Pozza, e di altre aderenze, e pertinenze, posto nel sudetto Comune di Campeggio, denominato =Brentese= di Annua semente Corbe otto e mezza di Frumento, Fava Corbe una, Vezza mezza Corba, Cece Quartirolì quattro, Formentone Quartirolì sei, e li campi di detto vengono denominati =Campo

- della Torina=Campo della Brana=Campo da Casa=Campo della Fossa=Campo del
- Vigneto=Macchia della Costa=La Macchia ossia Bosco della Fossa=Macchia detta la Ripa
- Brentese=il Balzone. Confina da Levante con il Fiume Idice in parte, ed in parte con Beni del Sig.
- Antonio Bacciali, e parte con quelli di Francesco Cadebani, da Mezzodì suddetto Sig. Antonio
- Bacciali, da Ponente con Beni della Chiesa di Campeggio, ed in poca parte con Beni di Antonio
- Boschi, da settentrione col Rio Brentese...

- Altra Pezza di terra Boschiva, pascoliva, sterpolita, e di altre qualità denominata =la Serra
- dell'Oppio, in luogo detto La Selva=, confina da Levante con li Beni del Monaro della Pergola, a
- Mezzodì Giuseppe de Lorenzi, da Ponente con Beni del Sig. Antonio Bacciali e Sig. Francesco
- Naldi Fiorentino, ed a Settentrione con Beni del suddetto de Lorenzi, e Naldi...

- Altra Pezza di terra Prativa, con querzoni, denominata =il Prato di Gianmaria e Donna Marta=
- che confina da Levante con li Beni di Gio: Querzola e Gio Andrea Pieri, a Settentrione con Beni
- di detto Gio. Andrea Pieri, Antonio Menini, Petronio Menetti, e Gio. Andrea Pieri, da Ponente
- con la Pubblica Via detta da Cà de Martini, e con li Signori Pennoni, a Mezzodì col Rio della
- Sarsa...

- Un Predio di terra lavorativa, scoperta, con varie querce, pascoliva, prativa, e di altre qualità
- denominato =L'Osteria= situato nella Comunità di Gragnano, ed in Spirituale in Campeggio
- (vorrà significare che le famiglie che abitavano in quella zona erano sotto la Parrocchia di
- Campeggio) di Annua semina di Corbe undici Frumento, di mezza Corba di Fava, con Casa
- Colonica, Stalla e Teggia, con Capanna, Portico, Mandra da pecore, due Porcili, due Pozzi, Ara,
- Orto, Cortile, e di altre sue adderenze e pertinenze. Qual Predio è composto di più Pezze di terra,
- e la Pezza più grande dove sono gli Edifizi viene nominata con le seguenti nominaglie per i
- terreni lavorativi, e cioè =Campo de Ronchi=Campo del Sassone=Campo Vecchio=Campo de
- Pirotti=Campo Nuovo=Campo de Praticelli= e li Terreni Boschivi vengono denominati =Prato
- sopra Casa=Prato dell'Acqua Fredda=Prato del Puntone=Prato con Macchia detta
- Zambrigola=; confina da Levante parte con Beni dei Signori Pennoni, parte con la Via pubblica
- della Selva, e parte con li beni della Chiesa di Campeggio, con Beni di Francesco Mezzini, e Sig.
- Sante Fabri, da Mezzogiorno confina col Rio detto dell'Osteria, con li Beni Comunali di
- Gragnano, e da Ponente confina colli Beni Comunali di Gragnano, e da Settentrione confina con
- un Rio, e Rivale, e mediante quello con li Beni de Signori Pennoni...

- Un'altra Pezza di terra Prativa, denominata =Li Pozzi=, che confina da Levante con li Beni de
- Signori Pennoni, a Mezzodì col Rio detto de Pozzi, da Ponente con il Predio Fiumana, a
- Settentrione con Beni del Fu Luigi Bordoni...

- Un'altra pezza di terra Prativa, con Macchia di Cerri, detta =le Uredighe=; confina a Levante
- con Beni della Chiesa di Campeggio, a Mezzodì confina con li beni del sig. D. Francesco Romani,
- da Ponente confina con Beni di Paolo Pergolosi, ed a Settentrione con beni di un Fiorentino...

- Un altro Pezzo di terra Prativa, circondata da Macchia di querzoni, denominata =Grufieda=;
- confina da Levante, Mezzodì, Ponente, e Settentrione con Beni Comunali di Campeggio, e per
- piccola parte da Settentrione confina con Beni di Antonio Menini...

- Un'altra Pezza di terra Machiosa, Boschiva, Sassosa, denominata =il Casonazzo=; confina da
- Levante e Settentrione con Beni del Sig. Luigi Bordoni, da Mezzodì colli Beni Comunali di
- Gragnano, da Ponente colli Beni dei Signori Pennoni e li Beni Comunali sudetti...

- Idem tutti e singoli gl'infrascritti Animali Pecorini e Porcini esistenti su detti Beni rispettivi e

- cioè.

Nel Predio Fiumana di Sopra

N. 10 Pecore=

N. 1 Temporale= (maialino da latte)

N. 1 Sementina prena= (si tratta di scrofa che garantiva in media due parti all'anno)

Nel Predio Fiumana di Sotto

N. 10 Pecore=

N. 2 Temporal=

N. 1 Sementina=

Nel Predio Brentese

N. 20 Pecore=

N. 6 Capre=

N. 2 Sementine prene=

Nel Predio Osteria

N. 40 Pecore=

N. 10 Capre=

N. 1 Temporale=

N. 1 Sementina=

E finalmente tutti e singoli gl'infrascritti Mobili e Supellettili della Casa esistente in questa Città, (la casa abitata a Bologna) e cioè.

= **Nella Sala** =

N. 1 Credenza grande di Pioppa colorata e dipinta.

N. 3 Cassabanchi di Pioppa dipinti.

N. 1 Tavola di Pioppa Greggia con copertore di panno verde, e Gallone Giallo.

N. 2 Poltroncine di Salice colorate Brettine una delle quali con cosino= (cuscino)

N. 3 Scranne di Olmo con sedili coperti di Bavellone Giallo Lacere.

N. 1 Letto consistente in una Lettieria con cinque banche sotto, Pagliaccio e due Tamerazzi e Capezzale, due Cosini, (cuscini) il tutto di Lana con fodera di Terliccio Monaco.

N. 1 Comodino di Noce impellicciato fatto a Comoda.

N. 2 Tendine alle Finestre di Tela bianca coi suoi Fabalà attorno e sotto.

N. 2 Ovatti rappresentanti prospettive con macchiette, cornice gialle e filetti dorati.

N. 1 quadro per traversa prospettiva con macchietta, cornice centinata gialla e velata.

N. 1 quadretto della B.V. con cornice gialla e filetti d'oro.

N. 1 Crocifisso d'ottone e in croce nera e spargolo di cristallo (grappolo d'uva in cristallo).

= **Anticamera** =

N. 2 cantarani di noce impellicciati, da quattro cassette per ciascheduno con tirature d'ottone, sue serrature e chiavi.

N. 1 piccolo Burò di noce fatto a scrivania con sportello a tre cassetti d'ogni parte laterali, e suo Ribaldino entro li cassetti con maniglioni all'inglese, sue serrature e chiavi.

N. 2 piccole mezze tavole di legno con piedi intagliati e dorati con sopra tavole di legno marmorate

N. 1 tavolino di noce con piedi a Capra con due cassetti, maniglioni all'inglese e dorati, con sue serrature e chiavi.

N. 1 piccolo cantarano di noce da N. 4 cassette, che serve da modello.

N. 1 torretta di legno colorata con intagli velati con sopra Castello con Orologio con quadrante Inargentato che mostra ore, minuti e secondi e sua ciloide e pesi di piombo.

- N. 2 piccoli paraventi da quattro ordini per ciascheduno.
- N. 1 poltroncina di olmo con sedile coperto di raso giallo.
- N. 2 scranne con cosini, coperti come sopra.
- N. 1 poltroncina di olmo coperto di Bovellone giallo.
- N. 1 tavolina di noce impellicciata con sua cassetta e telaro per riparo del fuoco.
- N. 8 scranne di fascia, impagliate.
- N. 1 panirone di fasci di brillo.
- N. 2 tendine alle finestre di Contraglia fiorate, divise in due parti per ciaschedune con suoi attorno e sotto.
- N. 1 cavedoniera con piramide di ottone, paletta, molletta e sanchetta.
- N. 1 quadro per traverso, rappresentante la Carità; cornice alla Romana e sua cima, il tutto dorato, di Carlo Cignani. (Bologna 1628-Forlì 1719. Tipico rappresentante della pittura emiliana).
- N. 2 quadri, uno rappresentante M.V. e S. Giuseppe ed altri Santi con cornice alla Romana e cima intagliata e dorata e l'altro rappresentante l'adorazione dei Santi Magi, di Pietro Facini (pittore e incisore, Bologna 1562-1602. Allievo del Malvasia, Frequentò l'Accademia dei Carracci.)...
- N. 2 quadri rappresentanti animali quadrupedi con cornici e cime intagliate e dorate del Castiglione (detto il Grechetto. Pittore e incisore. Genova 1610-Mantova 1665).
- N. 6 Ovatti rappresentanti storie diverse, cornici alla Romana e cime, sotto e sopra, intagliate e dorate del Muto Scola di Gioan Giuseppe Del Sole.
- N. 1 specchio grande con cornice alla Romana e sua cima e laterali intagliati e dorati.
Altro specchio diù piccolo cornice alla Romana con cima sotto e sopra intagliata e dorata.
- N. 4 piccole placche intagliate e dorate da un sol braccio con luci logore.

= Camera annessa =

- N. 2 cantarani grandi di noce da quattro cassette per ciascheduno con tirature d'ottone, serrature e chiavi e sue segrete.
- N. 1 tavolina di noce da partita (da gioco a carte) con sua cassetta.
- N. 4 scrannini colorati verdi e filettati d'oro con sedili e postergole (schienali) di bavellone verde.
- N. 3 scranne d'olmo con sedili gialli laceri.
- N. 1 tendina alla finestra, di tela bianca divisa in due parti con suoi fabalà attorno e sotto...
- N. 1 specchio mezzano con cornice e cima sotto, sopra dorata e intagliata.
- N. 1 quadro per traverso rappresentante storie con cornice intagliata e dorata di Lucio Masari.
- N. 2 Ovatti rappresentanti fiori e frutta e animali volatili con cornici e cime intagliate e dorate di Candi Vitali.
- N. 4 cornici cintinate con cime, contorni sotto e sopra entrovi diversi bassirilievi di Anglo Pio.
- N. 3 rami di carta ritratti sopra assa dipinti e suoi vetri.
- N. 2 piccoli rami in carta con cornice gialla e velata.

= Camera a mano destra =

- N. 1 piccolo comò di legno colorato perla e filetti velati, con due sportelli avanti con palle d'ottone e tavola marmorata.
- N. 1 tavolina di noce con sua cassetta per lavoro di donne.
- N. 1 canapé di noce con sopra paliaccio, tamarazzo, capezzale e cosino (cuscino) il tutto di lana con fodera di terlizzo nostrano.
- N. 3 scranne di fascia simili alle descritte.
- N. 1 cima da letto coperta di Bavellon gialla con galloni perla e sopra copertoio di tela stampata.
- N. 1 tendina alla finestra, compagna alle descritte finestre, di Cambraglia fiorata vecchia.
- n. 1 telaro di legno con sopra tela dipinta rappresentante una favola...
- N. 1 quadretto rappresentante paese con machietta, con cornice verde e filetti d'oro.

=In un Anditino che conduce in altra Camera =

- N. 2 scrannini di olmo con sedili di bavellone giallo laceri.
- N. 1 tendina alla finestra di tela bianca, con ferro, assai usurata.
- N. 8 cornici verdi e filetti d'orati entrovi rami di carta con figure e armenti a miniature.

Prima Camera passato l'Anditino =

- N. 1 piccola credenzina di pioppo greggio con sportello, serratura e chiave.
- N. 2 scranne di noce ed altra di olmo coperte di bavellone giallo lacere.
- N. 1 letto consistente in quattro banche, pagliaccio, materazzo, capezzale e cosino il tutto di lana.
- N. 1 Crocifisso d'avorio in Croce nera.
- N. 14 piccoli quadretti tre dei quali senza cornice.
- N. 1 tendina alla finestra, lacera e suo ferro.

= Ultima Camera =

- N. 1 tavolina di pioppa grezza.
- N. 1 cassabanco di pioppa dipinto simili alli descritti.
- N. 1 credenza di pioppa lavorato, berettina con sportello, serratura e chiave.
- N. 3 scranne di faggia simile già alle altre descritte.

= Cucina =

- N. 1 tavolina di pioppa grezza con cassetta.
- Altra sudetta più piccola.
- N. 1 taliere di noce, piccolo.
- N. 1 pistatura per tagliare di sopra carne.
- N. 1 mortale di macigno con suo pistello.
- N. 1 tavolo di pioppa.

= Rami =

- N. 1 calcedro di L. 5:6:
- n. 1 catino piccolo, vecchio...
- N. 1 calderina con coperchio.
- N. 2 coperchi e due basiete...
- N. 1 scaldaletto.
- N. 1 gocciolatiere
- N. 25 gubellini a stelle.
- N. 1 ramino per colar la pasta.

= Ottoni =

- N. 3 candelieri d'ottoni.
- N. 1 bilancia con fondo d'ottone...
- N. 4 posate d'ottone parte rotte.

E' un documento un po' pesante da leggere, come anche altri che sono stati riportati integralmente, e lo si è fatto con la convinzione di dare al lettore un panorama degli avvenimenti il più vasto e reale possibile; diversamente chi non ha avuto la possibilità di leggere tutte le carte, sicuramente ne avrebbe una visione monca dei fatti e di come si sono svolti. Si è invece a proposito tralasciata la parte riguardante la descrizione degli oggetti in ferro, il contenuto del granaio e della cantina, tappezzeria di casa, biancheria e vestiario il tutto posto nell'abitazione di Bologna della Teresa Gandolfi Michelini, e ciò per non appesantire ulteriormente questa lettura. Ma già da quanto riportato si intravede che la casa era formata dalla sala, anticamera e relativa camera, altre tre

camere, la cucina, il tutto arredato con un certo gusto, con mobili e quadri di un certo valore, anche se già roba vecchia perché le cose di pregio erano già state vendute dal marito tramite il sig. Flavio Baja, Luigi Berti e certamente anche altri, come abbiamo letto in altra parte; l'abitazione comprendeva anche il granaio e la cantina. Proseguiamo con la trascrizione dell'atto e troviamo:

- E tutto ciò per il stabilito, e convenuto prezzo di Lire quarantaduemilla, e cinquecento cinquant'otto, soldi cinque e denari otto £ 42558:5:8, quanto a £ 39593:6:8 per prezzo dei sudetti Beni stabili, aggravati della celebrazione di Annue Messe venti nella Cappella esistente in detti Beni, (l'oratorio della Fiumana) giusta la stima, e Rellazione fatta dal Sig. Gio: Maria Lindri publico Perito Agrimensore deputato; quanto a Lire seicento sessantanove £ 669 per prezzo dei sudetti Bestiami Pecorini stimati, e valutati da Bartolomeo Rizzoli, e quanto a Lire duemila e duecento novantacinque, e soldi diecinove £ 2295:19 per prezzo dei sudetti Mobili stimati, e valutati dal publico Perito Sig. Luigi Sarti, Regatiere di questa città, come ne appare dalle Loro rispettive stime esistenti negl'Atti di me infrascritto Notaro.

E ciò ha fatto, e ha detto Sig. Dott. Giuseppe Paolini spontaneamente per detto Suo Signor Principale (Francesco Michelini), e Lui a favore della nominata Sig.ra Teresa, presente per se e Suoi, stipulante ed accettante con tutte e singole le clausole di cessione di ragione.

Con la clausola ad avere, e col pieno patto del costituito possessorio, licenza di entrare, promessa della Lite e dell'evizione in forma (perdita totale o parziale per rivendica della stessa da parte di un terzo perciò nel nostro caso perdita da parte di Francesco per rivendica della moglie), il tutto d'aversi qui opportunamente per estese a norma del Clausulario de Signori Notari di Bologna stampato l'anno 1582, e delle Provisioni di questa città date in luce l'Anno 1466.

E tutto ciò per la Collocazione in sicuro delle Doti di detta Sig.ra Teresa, ed a pagamento, e sicurezza dell'Annuo Suo Spillatico (cioè le dodici lire mensili promesse da Francesco alla futura moglie nel 1758) dovutogli in forza del citato di Lei Instrumento Dotale, e del prenarrato giudicato, e decreto definitivo pronunziato dal predetto Sig. Uditore Generale per gl'Atti di Me infrascritto; a quali stante ed attesa la quale assegnazione la detta Sig.ra Teresa, sponte per se e Suoi, ha assoluto, quietato, e pienissimamente liberato il nominato Sig. Avv. Francesco Michelini a Stipulazione del suddetto Sig. Dott. Paolini, di Lui Signor Procuratore, promettendodoli per detti titoli di mai più addimandarli cosa alcuna in giudizio, né fuori, anche in forma amplissima di assoluzione...

Come altresì, la predetta Sig.ra Anna Maria Teresa Michelini, in adempimento delle cose preconvenute, sponte per se e Suoi, ha promesso e si è obbligata di far celebrare nella Capella esistente su li sudetti Beni, Annue Messe Venti in adempimento dell'Annuo Legato, e di soccombere alla manutenzione degl'Apparati Sacri, e ciò senza eccezione, e contraddizione... (Questo sta a significare che l'oratorio, intestato a Michelini - Pennoni passò sotto Gandolfi - Pennoni fino alla morte della Maria Anna Teresa quando per eredità subentrò il figlio Giacomo ed i nipoti, figli di Angelo e Girolamo, deceduti prima della madre.

Con espressa e specifica dichiarazione però, e non altrimenti, così che piuttosto che perisca la sudetta assegnazione, di quella che la stessa dichiarazione, il Sig. Dott. Paolini a nome di detto suo Signor Principale (Francesco Michelini), non intende, che per la detta assegnazione restino pregiudicate in minimo modo le ragioni, che al medesimo suo Signor Principale qual marito della predetta Sig.ra Anna Maria Teresa possono, o di ragione comune, o anche in forza del Patrio Nostro Statuto in qualunque modo e per qualunque titolo spettare e competere sopra li detti Assegnati Beni per il caso degl'Alimenti, che gli dovesse detta Sig.ra Teresa, e nell'altro, che per la premorienza della medesima senza figli (nel senso se i figli fossero morti prima dei genitori), s'appartenesse ad esso il Lucro della metà della Dote, nei termini però di ragione, anzi intende e vuole che quelle rimanghino a favore del prefato (detto prima, menzionato in precedenza) Suo Sig. Principale sempre salve, ed illese....

C'è da aggiungere che fra gli atti del tribunale esiste una dichiarazione dei contadini dei vari poderi datata 14 dicembre 1795 che riconoscono la nuova proprietà a nome della Teresa Gandolfi.

- *Tomaso Menichelli del Comune di Gragnano, Colono Parziario e lavoratore d'un Predio posto nel suddetto Comune di Gragnano denominato Fiumana di Sotto.* Inoltre c'era certo Giuseppe Minarini contadino alla Fiumana di Sopra, Antonio Vanti al podere Brentese e Giovanni Maria Camaggi all'Osteria.

La crisi della Famiglia inizia con Francesco e, vista la situazione debitoria lasciata da quest'ultimo, e probabilmente ancor più ingigantita anche da comportamenti messi in atto dalla moglie, era inevitabile che terminasse con la perdita di tutti i beni, come poi in realtà è avvenuto, nonostante che il Monte di Pietà nel 1863 avesse abbandonato qualsiasi tipo di rivalsa sia a carico degli eredi, come pure dei terzi possessori dei beni alienati dallo stesso Francesco, a causa di un vizio di forma nelle iscrizioni e rinnovi decennali delle varie ipoteche.

Giacomo era uno dei tre figli di Francesco e, come già abbiamo visto, ad un certo punto lo troviamo trasferito dalla città a Gragnano dove per alcuni anni troviamo anche il padre. Quello che riportiamo era il suo stato di famiglia:

GIACOMO Michelini (nato a Bologna il 19.01.1769 e deceduto alla Fiumana il 15.08.1826 all'età di anni 57) sposava certa Cenerelli Luigia (deceduta alla Fiumana nel 1850 all'età di anni 71), e da questa unione nacquero:

- TERESA nata 11.06.1798 e morta alla Fiumana il 19.07.1873. In data 04.11.1829 sposò Luigi Bruzzi già vedovo di Francesca Vaioli.
- FRANCESCO ANTONIO nato il 17.03.1800 e morto a Il Molino il 18.09.1801
- LUIGI nato il 10.08.1801 e morto a Il Molino il 28.08.1801
- MARIA nata il 05.04.1803 e morta alla Fiumana il 12.06.1852 e faceva la filatrice
- MARIA GERTRUDE nata il 13.01.1805. Sposò Cenerelli Luigi in data 18.06.1834 con dispensa dell'impedimento di secondo in terzo grado di consanguineità da parte di madre.
- MARIA ROSA nata il 02.07.1806 e morta alla Fiumana il 16.10.1808
- **LUIGI nato il 26.08.1807 morto a Bologna il 12.04.1876**
- FRANCESCO ANTONIO nato il 03.09.1809 morto a Bologna il 25.05.1880 (era Medico)
- DOMENICA nata il 24.04.1812 e morta il 26.04.1812
- MARIA FORTUNATA nata il 19.08.1813. Sposò il cugino Cesare Michelini probabilmente a Bologna, dove Cesare abitava, non essendo stato trovato l'atto a Gragnano.
- MARIA MADDALENA nata l'11.08.1816 e morta alla Fiumana il 26.10.1886. Sposava Clemente Gamberini in data 03.09.1843.
- MARIA CLEMENTINA nata il 01.02.1819 e morta il 24.02.1907. Sposava Francesco Bennoni in data 02.07.1843.

Riprendiamo il nostro viaggio e troviamo il rogito del notaio Teodori Zenobio Egidio dell'8 ottobre 1798 che ci ricorda, come abbiamo visto, che la Gandolfi nel 1796 riportò sentenza favorevole nella causa civile intentata al marito Francesco *per l'assicurazione e collocazione in sicuro delle sue Doti... e fra questi beni, anche l'infrascritto Predio di terra denominato =Brentese=.* Di questo Bene la medesima Cittadina Teresa Gandolfi Michelini fece locazione al Cittadino Domenico Antonio Bacciali (che era un notaio) *per anni nove cominciati il giorno primo di Novembre di detto anno (1796), come ne appare da Instrumento per me Notaro rogato; in tale circostanza detto Cittadino Bacciali, Conduttore, sborsò a titolo di anticipato affitto la somma di lire cinquecento.*

Trovasi presentemente essa Cittadina Teresa in circostanza per le quali le occorre una somma di denaro, e prevede, che altre ogni anno le andranno occorrendo in sussidio del suo mantenimento, né avendo potuto ritrovare l'occorrente somma, attesa la presente generale scarsezza di denari, si

è determinata di vendere detto Predio =Brentese= reso libero, per le velianti (attuali) nuove Leggi della Repubblica Cisalpina, da ogni affezione di fedecomesso, cui era stato assoggettato per pubblico Instrumento di surrogazione Rogato come dicesi nel giorno primo Agosto 1796 dal Cittadino Notaro Triboli (il documento citato è già stato riportato di seguito a quello relativo al contratto di dote della Maria Anna Teresa Gandolfi, rogato in data 26 gennaio 1758, per dimostrare in quale modo il podere di Bazzano detto La Mazzè fosse pervenuto alla famiglia paterna e per la vendita della sua parte la Maria Anna Teresa diede in garanzia questo podere al fine del reinvestimento obbligatorio della somma ricavata da detta vendita. Il reinvestimento non fu eseguito e pertanto il podere Brentese rimaneva vincolato e non cedibile ma con l'avvento della conquista di Bologna da parte di Napoleone certe leggi furono soppresse fra cui questa del fedecomesso per cui il podere in questione si trovò, in questo anno, libero da vincoli e ne approfittò per venderlo); onde ricercato lo stesso Conduttore Cittadino Bacciali, perché ne faccia esso l'acquisto, e però seco trattato tale contratto, in vista particolarmente delle gravi imposizioni di scutato ed altro alle quali sono soggetti presentemente tutti li Beni Stabili, e questo essendo stato stabilito per lo prezzo e nei termini che appresso si diranno, e volendosi da ambe le Parti procedersi alla stipulazione dell'opportuno Instrumento.

Perciò costituita in presenza di testimoni e di me Notaro la Suddetta Cittadina Teresa del quondam (fu) Domenico Gandolfi della Sezione di S. Tomaso del Mercato, (la sua attuale parrocchia a Bologna) la quale agendo con la continua presenza e pieno consenso del Cittadino Avv. Francesco Michelini suo Marito, per ogni e qualunque suo maritale interesse, spontaneamente per se e suoi vende e liberamente aliena, trasferisce e manda al Cittadino Domenico Antonio del quondam Giuseppe Bacciali, pubblico Notaro di Bologna alla sezione di Campeggio, Cantone di Scaricalasino presente che per se e suoi stipula, compra ed acquista un Predio di terra lavorativa, alborata, vitata, ed in parte scoperta, fruttifera, ..., castagneta, boschiva, querzeta, pascoliva con casa per li Coloni..., Stalla, Teggia (fienile), Capanna, Pozzo, mandria da Pecore, Granaro, Porcile, con altre sue dipendenze e pertinenze, d'annua semente Corbe otto e mezzo circa grano, et altri marzadelli, nella Sezione di Campeggio in parte ed in altra parte di Gragnano in luogo detto =Brentese= che confina a levante, per la maggior parte, col Fiume Idice... Così pure due Tinazzi e tre Botti esistenti nella Cantina e due maiali pure esistenti in detto Predio. Ciò ha fatto e fa detta Cittadina Teresa Gandolfi Michelini agente sempre con la continua presenza e consenso di detto Cittadino Avv. Michelini di lei Marito...E tutto ciò per il stabilito e concordato prezzo di lire ottomila e cinquecento settantasette.

In conto ed in diminuzione del qual prezzo detta Cittadina Teresa Gandolfi Michelini spontaneamente per se e suoi ha scomputato e bonificato detto Cittadino Bacciali, presente ed accettante, la somma e quantità di lire cinquecento settantasette per altrettanti dal medesimo avuti nell'anno 1795 in puro prestito...

Parimenti, atteso che il presente contratto resta rescissa la suddetta locazione, quanto al predetto Predio denominato =Brentese= e si fa luogo alla restituzione delle lire cinquecento a titolo di anticipato affitto da detto Bacciali come sopra rogato...

Nel documento appena letto si nota che, a differenza di quelli visti sinora, viene usato il termine di Cittadino anziché Signore perché, a questa data, le truppe francesi, al comando di Napoleone Bonaparte, avevano già conquistato parte dell'Italia settentrionale ed erano a Bologna dal 19 giugno 1796 ed estesero anche ai territori occupati quelle modifiche portate con l'avvento della Rivoluzione Francese; sparirono le differenze di classe e le persone venivano tutte nominate con l'appellativo di Cittadino.

Giacomo Michelini, del quale abbiamo poco sopra riportato lo stato di famiglia, era Esattore di Gragnano ed in un atto del notaio Domenico Bacciali del 21 Dicembre 1805 si legge che *"...trovandosi debitrice la Sig.ra Teresa Gandolfi verso Giacomo Tattini nella somma di £ 715 milanesi (circa L. 400 bolognesi) per saldare un debito del figlio Giacomo, vendette due pezze di*

terra situate in luogo detto Piano de' Lorenzi e l'altro in luogo detto li Poggi sempre in Gragnano..."

Un altro atto del 1802 porta la seguente postilla: *Cambio in credito delli Cittadini Carlo, Dionigio, Paolo ed Ottavio Fratelli Ottani ed in debito della Cittadina Maria Anna Teresa Gandolfi moglie del Cittadino Avvocato Francesco Michelini a Rogito del Notaio Gaetano Manfredi.*

L'anno mille ottocento due (1802) il giorno sei del mese di Aprile Anno primo della Repubblica Italiana. (Repubblica Italiana perché il 24 gennaio del 1802 Napoleone si fece nominare presidente della Repubblica Italiana alla quale facevano naturalmente parte i soli territori conquistati dai francesi).

Sino dall'anno mille settecento settant'otto (1778) del giorno ventidue (22) Dicembre, il fu Odoardo Ottani acquistò dal Cittadino Avvocato Francesco Michelini un di lui Podere situato nella Sezione di San Bartolomeo delle Budrie denominato =Casella= per lo prezzo di Lire nove mila di Bologna che fu in parte pagato all'atto di tale compra, come rilevasi da Instramento in tal giorno rogato dal Notaro Lodovico Algardi, ed il residuo fu pure saldato dal suddetto Ottani nel dì primo Luglio mille settecento novant'uno (1791) come consta da privata scrittura riconosciuta a rogito del Notaro Cittadino Paolo Locatelli... (questa ultima rata, come si ricorderà, fu pagata direttamente al Monte di Pietà). *Nel successivo anno (dalla vendita di questo podere) mille settecento settanta nove (1779) e nel dì ventitre (23) Aprile, trovandosi il prefato Cittadino avvocato nella necessità di improntare una somma, ricorse al suddetto Cittadino Ottani, al quale dimandò ed ottenne (sicuramente perché non si sentì di porre un rifiuto visto che era ancora debitore di una quota a saldo del prezzo pattuito nell'acquisto del podere avvenuto l'anno prima) il permesso di creare ed imporre un annuo perpetuo, redimibile però Censo di Lire duecento (£ 200) sullo stesso Predio dall'Ottani acquistato, e venderlo, a chi si fosse presentato, per lo prezzo di Lire quattro mille (£ 4000) (era una forma di investimento molto usato a quei tempi ma lui lo fa su un bene non più suo) promettendo però di mantenere indenne da qualunque molestia, danno e pregiudizio l'Ottani medesimo; come rilevasi da altro rogito del dì suddetto stipulato dal nominato Notaro Algardi, ed indi nel successivo giorno ventisei (26) Aprile suddetto mille settecento novantuno (1791) dal detto Cittadino Avvocato Michelini fu venduto il Censo stesso per l'indicato prezzo, alli Cittadini Angiola Ripa, Luigia Adalgisa Altimori di Modena, e Monache del Corpo di Cristo della città di Reggio, all'atto della qual vendita indusse pure in sicurezza solidale il fu Cittadino Petronio Dalla Volpe come riscontrasi da altro Instramento rogato nel dì ed anno suddetti dal più volte citato Notaio Algardi...*

Si rese moroso nel pagamento degli annui Censi il prefato Cittadino Avvocato Michelini, e furono quindi costretti, li Cittadini Carlo e Fratelli Ottani, figli ed Eredi del suddetto fu Odoardo, pagare per più anni li Censi medesimi, onde liberare da qualunque molestia il suddetto Predio Censito di loro ragione (di loro proprietà) e la Cittadina Maria Dalla Volpe, sorella ed Erede del fu Petronio Dalla Volpe, qual solidale Fidejussora del più volte citato Avvocato Michelini, la quale effettivamente pagò alla Cittadina Angiola Ripa Lanzi di Modena, Padrona e Posseditrice del citato capitale di Censo, la somma di Lire duecento (£ 200) di Bologna, come rilevasi da due separate ricevute l'una delli quattordici (14) Dicembre mille settecento novantasei (1796), l'altra delli cinque (5) Ottobre mille settecento novanta sette (1797) esittanti presso dal Cittadino Carlo Ottani.

All'effetto pertanto di liberarsi, la suddetta Cittadina Maria Dalla Volpe, dalla Fidejussione alla quale era obbligata qual Erede del fu Petronio Dalla Volpe di lei Fratello, e così dalle molestie che gli venivano inferite per parte della Cittadina Ripa Lanzi pel pagamento degli annui Censi, ricorse la stessa Cittadina Dalla Volpe alli Fratelli Ottani e per essi al Cittadino Carlo Ottani, maggiore di essi, quali Padroni e Proprietari del Predio Censito, ai quali fece moltissime premure ed istanze per essere liberata e sciolta dal vincolo ed obbligazioni dipendenti dalla citata Fidejussione, sul

riflesso, che sarebbe stata costretta di molestare il Fondo censito di loro ragione (proprietà) per rendersi soddisfatta dei Censi pagati alla Cittadina Ripa Lanzi; quale istanza, riconosciutasi giusta dalli Fratelli Ottani, risolsero di liberare la Cittadina Dalla Volpe dalla Fidejussione non solo, quanto anche di assumere in loro, e la franchazione del pre nominato Censo, ed il pagamento dei Censi medesimi al qual effetto surrogarono il Predio denominato =Casella= su cui fu imposto il Censo predetto, altro Predio di loro ragione situato nella porzione suddetta delle Budrie, come di tutto ciò dicono appariva da pubblico Instrumento rogato il dì (manca data) dal pubblico Notaro di questa Città, Cittadino Ignazio Saverio Rovatti. In compenso di che, la stessa Cittadina Dalla Volpe cedette e liberamente rinunciò, alli stessi Fratelli Ottani, le ragioni che gli competevano per conseguire dal Cittadino Avvocato Michelini il rimborso delle Lire duecento (£ 200) pagati alla Cittadina Ripa Lanzi come consta da due separate cessioni del dì tre (3) Marzo mille settecento novantotto (1798) esistenti a piedi dalla sunominata ricevuta.

Divenuti perciò li Fratelli Ottani Creditori verso il Cittadino Avvocato Michelini del capitale di Censo di Lire quattromila (£ 4000) di Bologna, e delli Censi tutti da essi pagati, nonché da quelli che pagò la Cittadina Dalla Volpe, sono in oggi ricorsi allo stesso Cittadino Avvocato Michelini per ottenere dal medesimo il pagamento di tale Credito, che dietro liquidazione seguita, ascende alla somma di Lire cinquemila e duecento (£ 5200) il quale Cittadino Avvocato, per non trovarsi il comodo (in grado di restituire) di improntare una tal somma per una parte, e per l'altra premendogli sommamente di assicurare l'interesse degli Ottani che al solo oggetto di liberare il Fondo Censito di loro ragione, hanno assunto l'obbligo della franchazione (liberazione) del predetto Censo non che del pagamento dei Censi medesimi, e sono in tal modo divenuti Creditori delle suddette Lire cinquemila e duecento (£ 5200), gli ha palesato che la di lui moglie, Cittadina Maria Anna Teresa Gandolfi, Posseditrice di non pochi beni estradotali, e di particolare sua ragione (proprietà), mossa soltanto dal generoso sentimento di far cosa grata al di lei marito pressato dal pagamento del suddetto debito e per rendere soddisfatti li Fratelli Ottani dal loro credito incontrato per aver liberato il di lei marito dal pagamento dei suddetti Censi e dalla Franchazione del medesimo, in estinzione e franchazione del medesimo, si esibisce di creare con li medesimi Fratelli Ottani un cambio Nundinale (per partecipare a fiere e lucrare su operazioni di cambi e pagamenti per conto terzi) per la predetta somma di Lire cinquemila e duecento (£ 5200) per il tempo e termine di anni quattro, e di corrispondergli il lucro alla ragione del cinque per cento ad anno il qual progetto, essendo piaciuto alli Fratelli Ottani e da essi accettato colla solenne dichiarazione però e formale protesta di non voler rinnovare cosa alcuna col presente atto, ma anzi di voler cumulare ed accrescere ragioni a ragioni e senza pregiudizio dall'antiorità, poiorità (che conferisce diritto di prelazione), privilegi ed ipoteche che gli possono comportare, sono convenuti di renderlo pubblico e solenne e sono perciò proceduti alla stipulazione del prefato pubblico Instrumento; che però personalmente costituiti davanti me Notaro e li Testimoni infrascritti e succitati Cittadini Carlo del fu Odoardo Ottani della Sezione dell Budrie, Distretto di S. Giovanni in Persiceto, agente le cose infrascritte anche a nome e comodo delli Cittadini Dionisio, Paolo ed Ottavio di lui fratelli assenti, per li quali promette e dà rato, alias Avvocato Francesco Antonio del fu Angelo Michelini e Maria Anna Teresa del fu Domenico Gandolfi, ambedue della Sezione di S. Tommaso del Mercato, quali tutti spontaneamente hanno detto, confessato e fatto l'infrascritto loro giuramento pubblicamente riconosciuto, le cose tutte superiormente dette, e narrate essere state ed essere vere ed hanno perciò rinunciato ad ogni e qualunque contraria eccezione...

Successivamente, giusto sempre il preconvvenuto e stabilito tra le parti, ed in estinzione e franchazione del su nominato Censo, la prefata Cittadina Maria Anna Teresa Gandolfi, moglie del Cittadino Avvocato Francesco Michelini, per se e di lei (eredi), previa la grande obbligazione dei di lei Beni estradotali, e di sua particolare ragione, si è confessata liquida Debitrice nella somma e quantità di Lire cinquemila e duecento (£ 5200) moneta di Bologna imposto dal capitale di Censo di cui, e dagli annui Censi dagli Ottani pagati, non che di quelli che furono pure pagati dalla Cittadina Dalla Volpe verso li succitati Cittadini Carlo e Fratelli Ottani, presente il solo Carlo

Ottani, maggiore di essi, e previa la formale protesta di non voler pregiudicare alle ragioni ed azioni che gli competono e molto meno di innovare col presente atto cosa alcuna, ma soltanto di cumulare ragioni a ragioni, non altrimenti, per se e di lui ed a nome e comodo anche d'altri di lui Fratelli assenti, stipulante ed accettante, rimossa ogni e qualunque contraria eccezione... La qual somma di Lire cinquemila e duecento (£ 5200) la medesima Cittadina Gandolfi Michelini, spontaneamente per se e li di lei (eredi), giusto lo stabilito e convenuto fra le Parti, ha promesso e si è obbligata di ritenere a Cambio Nundinale, e quella o altra equivalente somma girare e far negoziare sopra li Cambi Nundinali nella Nazione Genovese, o in altri luoghi ove si facessero dette Fiere a comodo di detti Fratelli Ottani e loro (Francesco e Teresa Michelini) ed a totale rischio, cura, spesa e pericolo di detta Cittadina Gandolfi Michelini e suoi. E ciò per il tempo e termine di Fiere sedici, ossia anni quattro da incominciare il giorno d'oggi, e come seguirà da finire. E per li lucri che verosimilmente potranno ricavarsi da dette Lire cinquemila e duecento (£ 5200) la stessa Cittadina Gandolfi Michelini, Debitrice, spontaneamente per se e di lei, ha promesso e si è obbligata, giusto sempre il concordato tra le Parti, dare e pagare a li prefati Creditori Fratelli Ottani, presente il solo Carlo Ottani, ed a loro nome e comodo stipulante ed accettante anche a titolo di lucro cessante e danno emergente, l'annuo lucro alla ragione del cinque per cento ad anno e ciò effettuare però soltanto alla fine delle suddette sedici Fiere ossia anni quattro, o di qualunque tacito o espressa proroga del presente Cambio, ed all'atto della restituzione delle predette Lire cinquemila e duecento (£ 5200), rimossa su di ciò ogni e qualunque eccezione specialmente e generalmente colli Patti de' Pegni e Precario in forma e sotto sempre l'infrascritta pena, obbligazione da Beni e giuramento...

Convenendo detto Cittadino Carlo Ottani, agendo sempre a nome e comodo come sopra, di rilasciare alla Cittadina Gandolfi Michelini il sopraplù delli lucri oltre li sopra convenuti, che gettassero le dette Fiere de' Cambi in corrispettività della cura, rischio, spesa e pericolo che essa in se stessa ha assunto di fare e per fare come sopra il giro della detta somma nei Cambi suddetti dichiarando, che se li Cambi di detta Fiera, calcolate sempre quattro Fiere assieme, non gettassero il lucro convenuto, dalla Cittadina Gandolfi Michelini sarà né per sé né per li di lei, tenuta al pagamento... di quella somma che effettivamente avranno gettato nelle Fiere suddette, dovendosi però legittimamente giustificare dalla Cittadina Gandolfi o suoi.. E mancando la stessa Cittadina Gandolfi Michelini di cambiare o far cambiare detta somma, la medesima Cittadina Gandolfi Michelini sarà obbligata, come così promette, ed obbligarsi di rifare (risarcire) a detti Cittadini Carlo e Fratelli Ottani ogni danno, spesa ed interesse così di lucro cessante come di danno emergente ed in luogo di detti danni pagare il sopra convenuto lucro alla ragione suddetta. Al fine poi di dette sedici Fiere, ossia anni quattro, detta Cittadina Gandolfi Michelini, spontaneamente per se e li di lei, ha promesso e si è obbligata di restituire e pagare alli prefati Cittadini Fratelli Ottani o loro (eredi), presente sempre il solo Carlo Ottani, ed anche a loro nome e comodo stipulante ed accettante, non solo la suddetta somma di Lire cinquemila e duecento (£ 5200) quantanche tutti li lucri come sopra, rimossa sempre su di ciò ogni e qualunque contraria eccezione, specialmente e generalmente colli Patti dei Pegni e Precario in forma, e fatta sempre l'infrascritta pena, obbligo de' Beni e Giuramento. Si conviene infine che, non disdicendosi il presente Cambio, o per una parte o per l'altra, una Fiera avanti, s'intenda questo prorogato di Fiera in Fiera...

Finalmente il Cittadino Avvocato Francesco Michelini, stato presente continuamente alla lettura e pubblicazione del presente Instrumento, ed alle Obbligazioni assunte dalla di lui moglie Cittadina Maria Anna Teresa Gandolfi a solo di lui contemplazione, spontaneamente per se e di lui, ha riservato e riserva alla stessa Cittadina Gandolfi, di lui moglie, o alli di lei presente e per se e suoi stipulante ed accettante, le ragioni, azioni e diritti tutti che gli competono per conseguire dal di lui stato o Eredità il rimborso delle suddette Lire cinquemila e duecento (£ 5200) non solo, quant'anche l'emanda (il rimborso) di tutti i lucri da pagarsi fino all'estinzione del su creato Cambio, rimossa ogni e qualunque eccezione e sotto sempre la pena, obbligazione de' Beni e Giuramento infrascritti.

Le quali cose tutte li Cittadini Contraenti hanno promesso e si sono obbligati di osservare ed inviolabilmente adempiono fatto la pena del doppio. La qual pena pagata o non pagata vogliono ciò non ostante essere tenuti all'ammenda di qualunque danno, spesa ed interesse al qual effetto hanno obbligato le loro Persone, Eredi e Beni presenti e futuri, anche con forma di Guarentigia (garanzie assicurate dalla legge) hanno rinunciato a qualunque eccezione e Beneficio loro competesse e col loro Giuramento preso a delazione di me, toccato hanno il tutto ratificato ed omologato sopra di che.

La prima parte di questo documento potrebbe sembrare un po' oscuro ma bisogna invece tenere presente che era un tipo di investimento molto frequente e ambito a quei tempi perché garantito da un bene immobile anche se questo appare un caso che non si può certo definire limpidamente onesto, anzi.

Infatti Francesco Michellini vende questo podere, che era della moglie, agli Ottani che, come visto, lo pagheranno in due rate, ed approfittando di questo credito residuo che ancora vanta, perché deve ancora incassare la seconda parte del prezzo della vendita, chiede a questi di poter accendere un censo di L. 200 iscrivendo ipoteca su questo podere.

Accadeva pertanto che lui vendeva questo censo di L. 200 a chi lo avesse acquistato al prezzo di L. 4.000 vale a dire che era un investimento al tasso annuo del 5 per cento che era, tutto sommato, un ottimo rendimento ed esisteva una garanzia reale che era il podere delle Budrie e, per maggiormente tranquillizzare gli stessi Ottani, nuovi proprietari del podere, si fece fare anche una garanzia fidejussoria da un amico, certo Dalla Volpe, così inguaiò pure lui che, non pagando Francesco, doveva sostituirlo in questo impegno come fece anche la sorella di questi che ne fu l'erede nel bene e nel male. Ne venne poi fuori tutto quel marasma che abbiamo visto sopra con l'intervento anche della moglie di Francesco e, per come stavano andando le cose per lui in quegli anni, più che una promessa di pagare questi debiti sembra fosse diventato un modo per sopravvivere, e porterà ad accumulare nuovi problemi per loro ed i loro eredi come si vedrà nel proseguio della lettura di questi atti.

I fratelli Ottani, per mettere ordine in qualche modo a questa partita, preferirono pagare agli aventi diritto, il capitale del censo di L. 4.000 ed gli interessi arretrati e quelli già pagati al posto dell'insolvente Francesco tanto per avere un unico riferimento per il recupero di questo credito pari al capitale di L. 4.000 oltre gli interessi maturati e da loro pagati di L. 1.200 per un totale di L. 5.200.

Inoltre non si comprende bene come potesse la Teresa Gandolfi tenersi questa cifra per impiegarla nelle Fiere. Anche se avesse avuto la capacità di fare girare bene questi soldi, che però non disponeva, e ricavarne cospicui guadagni, il capitale doveva pur sempre essere restituito ed in questi tempi già non c'erano spazi per loro, che potessero fare pensare come mettere in opera un piano per riuscire ad eliminare un tale ammasso di debiti. La realtà, in questo momento, è che mancavano i denari per chiudere il debito che avevano ancora aperto con i fratelli Ottani ed era diventato un modo di prendere tempo e procrastinare il problema a tempi migliori che non verranno mai.

Anche il convincere Carlo Ottani a mettere a disposizione la cifra per investirla nelle Fiere, non si capisce se questo fu frutto di un preventivo accordo fra Francesco e la moglie o se Teresa, che era presente, si era vista tirare in ballo dal marito che voleva tentare di salvare se stesso. Viene alla mente il racconto del Collodi, nella sua opera Pinocchio, quando parla del gatto e della volpe.

Scorrendo i vari atti pare di capire che questa attività delle Fiere sembrava, anche alla Teresa Gandolfi, una fonte di facili guadagni che poi in realtà lo era certamente perché molti, a quei tempi ed anche molto prima di loro, si dedicavano a questo tipo di investimenti per conto di terzi ma, certamente, non c'era da parte loro né la preparazione né l'abilità di impiegare a loro vantaggio questi capitali e sicuramente questi affari furono per loro fonte di ingenti perdite finanziarie diversamente non si spiegherebbe un comportamento che a questi tempi sembrava più una ricerca di

sotterfugi per nascondere un problema senza rendersi conto che il tutto poi sarebbe passato a pesare sui figli e successivamente sui nipoti.

Per rendersi ancora meglio conto, se ce ne fosse il bisogno, di capire in quale disastroso polentone si era invischiata questa coppia, si trova un atto del 09.02.1803 del notaio Clemente M. Sargalli dove si legge che la Gandolfi Teresa, davanti a testimoni, *"...ha confessato e confessa d'aver levato dal negozio (cioè acquistato) rappresentante la Ditta "Tomaso Mattioli" (si trattava di un laboratorio di sartoria con annessa la vendita di tessuti) Generi e Marcanzia della sua piena e totale soddisfazione per la somma di £ 1000 e come che non trovasi il comodo di pagarla ha invitato li Cittadini Giuseppe e Gaetano Brintazzoli, Padroni della medesima ditta, ad accordarle il tempo a pagare di anni tre, invitandoli nel tempo stesso, che se a capo di detto triennio le sue circostanze non le permettessero di fare detto pagamento, a compiacersi adesso per allora di creare un cambio per anni cinque a lucro dell'otto per cento ad anno.*

Li nominati Cittadini Brintazzoli non hanno difficoltà di compiacerla, ed a questo effetto costituito alla presenza di me Notaro e Testimoni infrascritti il Cittadino Gaetano, altro delli detti fratelli figlio del fu Matteo, quale in nome anche del di lui fratello per il quale promette... ha accordato ed accorda il termine di anni tre alla qui presente Cittadina Teresa Gandolfi Michelinini a pagare il detto di lei debito di £ 1000 senza alcuna corrisposta di frutto; di più se al termine di detti anni tre, oggi da cominciare e da finire come seguirà, la medesima non potesse soddisfare detto debito, questa medesima somma, nel nome anche del di lui Fratello... ha lasciato e lascia a detta Cittadina Gandolfi Michelinini presente e che per se e suoi nel caso di sua impotenza a detto pagamento a capo del detto triennio, ha detto e si è obbligata ritenere a Cambio per l'effetto la medesima somma o altra equivalente girare e trafficare per se stessa o per interposta Persona per suo conto e comodo nelle solite Fiere e Piazze dove si fanno li cambi leciti e permessi, sempre però a totale rischio e pericolo di essa Cittadina Michelinini o suoi e non altrimenti. Qual cambio resta convenuto debba nel caso cominciare li 9 Febbraio dell'anno 1806 e continuare per fiere n. 20 o siano anni cinque e da finire come seguirà.

Nel caso delle quali Fiere e dell'infrascritta tacita proroga, caso seguisse, se accadrà per causa di fare detto giro, creare nomi di debitori, si conviene che questi debbano stare per conto di essa Cittadina Michelinini senza verun impegno delli Cittadini Brintazzoli, così pure qualunque spesa che occorreranno per causa dello stesso giro dovranno stare a carico della stessa Michelinini senza che i Cittadini Brintazzoli siano responsabili per verun conto..."

Intanto in un Atto del 27.10.1802 si trova un Rogito del Notaio Oretti Riniero per la vendita del podere Giufreda fatta dalla Teresa Gandolfi a certo Gio: Batta Camaggi mentre in altro Atto del 03.01.1807 si legge che la Teresa Gondolfi Michelinini in data 1 Ottobre 1804 doveva onorare una cambiale ... di £ 2000 Bolognesi pari ad Italiane £ 2149:5 a beneficio di Andrea Fabri tramite Onofrio Muratori perché a lui girata dal Fabri nell'ottobre del 1805.

*La Pretura l'11.4.1806 pronunciò in contumacia della Rea convenuta (la Teresa Gandolfi Michelinini che non si era presentata né fatta rappresentare), definitivo decreto annuente in ogni parte, all'Istanza dell'Attore (il Muratori). Il suddetto Sig. Muratori, a comodo sempre come sopra, passato che fu in giudicato tale decreto (nel senso che non fu posto appello dalla Gandolfi Teresa contro la sentenza stessa), si fece per modo di Apprensione giudiziale, immettere nel provvisorio possesso del Predio = **Fiumana di Sotto** = posto nel Comune di Gragnano di spettanza della detta Sig.ra Gandolfi Michelinini ed indi produsse alla Pretura la nota dei Periti ad esso confidente (Periti di fiducia del Muratori) per la stima del detto Predio, onde procedere possa alla di Lui Subasta... La Teresa Gandolfi non si fece trovare per questa Subasta voluta dal Tribunale per istanza del Muratori e così la Sentenza non ebbe, al momento, seguito.*

Questa fu una mossa studiata dalla Teresa Gandolfi che ...per evitare che il podere fosse venduto in via di Asta, con rimessa di soldi, cercò lei stessa un compratore nel suddetto Andrea Fabri che accettò e fu venduto a £ 5225:15:7 bolognesi pari a £ 5614:9:3 italiane in data 01.03.1807.

Pertanto il Fabri acquistò la Fiumana di Sotto per £ 2203:9:2 come parte residua da pagare (perché al netto del debito verso il Muratori di L. 2.000 più gli interessi maturati dalla data della scadenza della cambiale fino al giorno in cui il podere venne venduto). Inoltre il Fabri si accollò altri debiti minori della Gandolfi.

Il Fabri abitava a Bologna sotto la Sezione di S. Domenico nel Borgo delle Tovaglie al n. 155 (andava da via D'Azeglio a Piazza dei Tribunali) e Teresa Gandolfi Michelinini abitava sotto la Sezione di S. Martino nella via detta Vicolo Giardino al n. 1940 (l'attuale via Piella) agente colla autorizzazione espressa del suddetto di Lei marito qui presente...

Successivamente la predetta Sig.a Gandolfi Michelinini sponse, agente sempre con la suddetta approvazione (del marito) ha dato, e liberamente assegnato pro solvendo, e non mai pro soluto, al suddetto Sig. Andrea Fabri, presente... ed accettante, il suddetto Predio =La Fiumana di Sotto=.

Il residuo proveniente dalla vendita pari a £ 2203:9:2 bolognesi non verranno ritirati dalla Gandolfi Michelinini ma lasciati al Fabri per pagamenti di altri creditori che la stessa Gandolfi Michelinini fornirà elenco entro 20 giorni dalla data del presente atto e che il Fabri pagherà se si presenteranno con documento certo di essere beneficiari del credito. Con l'intesa che trattandosi di debiti del Marito, si rivarrà su di lui se in futuro se ne presenteranno possibilità.

Passando ora alla descrizione degli Edifici di colonica, trovasi primieramente la casa del lavoratore (del contadino) che rimane in unione d'altro fabbricato spettante alla Sunominata Sig.a Teresa Gandolfi; contiene questo la cucina con camino a campana, dalla quale saliti quattro gradini si perviene in una cameretta ambo a tassello, selciata di Piagne. Dalla cucina, salita una scaletta di legno alla veneziana, si ascende ad una stanza con pavimento di nude tavole di cui, salita altra scaletta, si giunge in un granaro a coppi, pure con pavimento di nude tavole, il tutto in mediocre stato. Ritornato a pian terreno trovasi altra stanza per i tellari ed in seguito di questa, due ambienti, uno serve da mandria, l'altro da porcile, ambo a tassello, il primo salciato di piagna, l'altro privo di salciato.

Unitamente alla Cucina, ed esteriormente, avvi il forno che viene goduto da tutti e due i coloni dei Predii Fiumana di Sopra e Fiumana di Sotto, altro che serve a comodo Padronale, nonché di tutti gli altri inquilini, notandosi però che sotto a detto forno vi corrisponde uno stalletto che appartiene per intero al colono di questo predio Fiumana di Sotto.

Il podere era allora lavorato da Giacomo Stanzani ed era diviso in sette pezze di terra.

1°) _pezza denominata il campo della Chiesina

2°)- pezza denominata Li Morelli o Fiorentina

Queste due pezze erano di Tornature 24:192:99

3°)- prato padronale detto del Botto di Tornature 3:62:47

4°)- prato detto =in Fondo alli Prati de' Lorenzi= di Tornature 4:52:96

5°)- prato padronale detto del Botto e della Sarsa di Tornature 3:118:62

6°)- pezza detto il =Praticello= ed anche =La Macchia= di Tornature 15:44:30 di natura boschiva

7°)- pezza denominata il =Campo dei Ronchi=, ed =Il Rio del Monte= di natura boschiva di

Tornature 17:120:21.

La descrizione è stata riportata per avere un'idea del tipo di podere fosse allora la Fiumana di Sotto ed i fabbricati in esso contenuti.

Ancora al Camaggi vendeva anche il podere l'Osteria in data 31.05.1806 per lire bolognesi 3850 (come si ricorderà nel 1802 la Teresa vendette a questo signore anche il podere Giufreda).

All'atto della stipula l'acquirente pagava lire bolognesi 3372 dichiarando di pagare la differenza di quattrocentosettantotto bolognesi entro due anni dalla stipula senza aggravamento di interessi e la Teresa Gandolfi Michelinini riservava la speciale ipoteca... che veniva a gravare, in simili casi, sul bene venduto, fino alla completa estinzione del credito.

Intanto in data 14 maggio 1807 moriva a Bologna, dove abitava, l'avv. Francesco Antonio Michelini alle ore 2 del mattino. Sull'atto di morte si legge che il decesso era dovuto al mal d'orina che per la sua genericità potrebbe lasciare intendere tumore della prostata, della vescica come pure qualche altro male che aveva interessato i reni.

Fu poi sepolto alla Certosa di Bologna Come si è già accennato in altra parte, questo luogo incominciò ad operare nell'aprile del 1801 e prima di questa data ogni parrocchia della città aveva il proprio cimitero. Come è facilmente intuibile anche dal nome, si chiama ancora oggi Certosa perché era originariamente un convento dei Certosini fondato nel 1270 sotto il nome di Certosa di S. Girolamo di Casara e fu poi soppresso nel 1797 in seguito alla conquista napoleonica dell'Italia settentrionale. Furono innumerevoli le confische esercitate dal regime napoleonico in quegli anni. Fra le altre a Bologna si ricorda S. Michele in Bosco, dove ora sorge l'Istituto Ortopedico Rizzoli, che era un famosissimo convento degli Olivetani ed anche la maestosa chiesa di S. Francesco, in piazza Malpigni, ridotto a magazzino del sale.

La decisione di destinare il soppresso monastero dei Certosini a Cimitero comunale fu presa nel 1800. Da una quindicina d'anni a Bologna si andavano elaborando proposte e progetti per risolvere l'ormai improcrastinabile problema di dotare la città di un cimitero adeguato a più moderne condizioni igienico-sanitarie. La parte funzionante era quella posta dietro la chiesa dove esistevano le celle e gli orti dei frati. L'avvocato Francesco Michelini fu il primo della nostra famiglia ad essere sepolto nella Certosa. La maggior parte dei nostri che morirono dopo il 1822 furono sepolti nel chiostro V dove una volta esisteva l'orto grande dei certosini. Qui, dice uno studio di Carlo Monti, *...riposano tutti indistintamente, gli adulti cittadini, che non vantarono titolo ad una tomba appartata: non ereditarono un gentilizio sepolcro, e non lasciarono tanto da comperarsi l'onore di una lapide...* Sopra la fossa di ogni sepolcro, infatti, era posta una pietra di terracotta contrassegnata da una lettera convenzionale e un numero corrispondente a quello della medaglia di piombo che si applicava alla cassa del defunto, atto ad identificarlo al momento della riesumazione. La lettera **C** corrispondeva agli uomini residenti in città; la lettera **D** le donne pure residenti in città; la **F** gli uomini deceduti negli ospedali e la **G** le donne; la **R** uomini del circondario e la **S** le donne; la lettera **H** gli ecclesiastici regolari; la **O** i canonici, parroci e vicari e la lettera **I** per le monache e le religiose. Nonostante queste indicazioni, al bisnonno Luigi, che morì a Bologna ma aveva la residenza alla Fiumana, fu applicata la lettera **C** probabilmente perché l'atto di morte fu redatto in Bologna.

Per avere anche un'idea della estensione della città si legge che nel 1822 Bologna era ancora contenuta entro le mura e contava circa 60.000 abitanti. L'esterno dalle mura della città era già considerato territorio di provincia.

L'unica tomba perpetua della famiglia è quella del dott. Francesco Michelini e la moglie ed è la numero 155 nella Galleria degli Angeli. La lapide posta sul pavimento è ora illeggibile ed i nomi sono riportati a lettere nere su campo bianco sull'architrave della galleria quasi al di sopra della stessa lapide. Va detto che alla galleria fu dato questo nome perché inizialmente era stata progettata per la sepoltura di soli fanciulli e fanciulle.

Riprendiamo il nostro racconto per dire che con rogito del notaio Pietro Cassani del 23.04.1808, veniva stipulato un accordo fra la Teresa Gandolfi Michelini, presente anche il figlio Girolamo, ed il Sig. Gaetano Antonio Zoboli, titolare di un credito di £ 8030:14 bolognesi pari a lire italiane 8635:64 per una cambiale del 24 novembre 1804 di £ 8000 bolognesi, come segue: *...Fino a tanto poscia che giungerà il termine di questo pagamento, e così vita natural durante della detta Sig.ra Gandolfi Michelini, la medesima si è obbligata corrispondere ed abbonare al predetto Sig. Zoboli, presente ed accettante, il frutto ossia l'interesse corrispondente alla suddetta somma in regola del 5% ad anno. Ma siccome li attuali debiti di essa Sig.ra Gandolfi Michelini sono di tale ristrettezza che appena somministrano ad essa li mezzi di sussistenza, così resta per fatto espresso convenuto che il Sig. Zoboli non possa, vita durante detta medesima, ripetere, né in tutto né in parte, gli interessi come sopra convenuti ma bensì questi pertanto soddisfarsi unitamente alla*

francazione (pagamento) di detto capitale, fattone il ragionato calcolo dal giorno d'oggi in avvenire, salvo per altro la libertà a vantaggio di essa Sig.ra Debitrice di pagare tanto li frutti che la somma capitale, anche in anticipazione, al quale effetto rinuncia la medesima ad ogni contraria eccezione In pratica avendo il tribunale constatato che la Teresa Gandolfi non sarebbe stata in grado di pagare puntualmente gli interessi annui del 5% stabilito in sentenza, perché vive *di tale ristrettezza che appena somministrano ad essa li mezzi di sussistenza....*, concede alla convenuta Gandolfi di pagarli unitamente all'estinzione del debito ed a garanzia di quanto stabilito viene ulteriormente iscritta nuova ipoteca sulla Fiumana di Sopra. Questo atto veniva fatto presso l'abitazione della stessa debitrice *...in una camera posta al secondo piano prendente luce dal lato strada...*

In data 24.06.1808 si trova un rogito del notaio Carlo Federico Mangini del seguente tenore:
...Rilevasi nel Istromento d'acquisto fatto dal Sig. Domenico Antonio Bacialli dalla Sig.ra Teresa Gandolfi, vedova per la morte del fu avv. Francesco Antonio Michelini, d'un predio di terra lavorativa, prativa, vidata... con sua casa colonica, esso nelli Comuni di Gragnano e Campeggio, loco detto volgarmente =Brentese= per lo prezzo di bolognesi £ 9548:38 pari a Italiane £ 9700; fu a buon conto ed in diminuzione di detta somma pagato, dal detto Sig. Bacialli bolognesi £ 4700... e rimase debitore di lire quattro mille... che promise di pagare entro limitato termine...

Da quello che si legge in questo documento troviamo che nel frattempo l'importo della vendita è lievitata di circa mille lire dovuto all'interesse del 5% sulla residua somma che a questa data non risultava ancora saldata che, come detto, ammontava ora a L. 4.000. Era un ritardo voluto dal Bacialli che non intendeva pagare questa cifra perché si sentiva frodato ed a rischio di rimetterci altri soldi.

Il Bacialli aveva anche trattato l'acquisto del podere La Pergola del quale bene se ne appropriò la Floridia Cremonini Persiani che si era vista costretta a rinunciare alla parte della Fiumana già da lei acquistata quando il tribunale l'assegnò alla Teresa Gandolfi per la ricostituzione della dote. Anche la Cremonini, a proposito della Pergola, chiamò in causa il Bacialli che perse causa e podere e più avanti troveremo un rinnovo di ipoteca dello stesso Bacialli che per questa ingarbugliata situazione si era creato un credito nei confronti della Teresa Gandolfi.

Inoltre i beni venduti da Francesco su quel territorio, e successivamente dalla moglie, erano tutti ipotecati a favore del Sacro Monte per il prestito richiesto ed ottenuto nel 1763 e successivamente furono accese ipoteche anche in favore di altri creditori. Il Monte di Pietà, come anche altri creditori, alle varie scadenze decennali delle predette ipoteche, provvedevano diligentemente al rinnovo delle medesime.

Il Monte di Pietà, nelle controversie accese a carico dei Michelini, chiamò sempre in causa tutti gli attuali nuovi proprietari per rifarsi anche su di loro a motivo dell'incauto acquisto in quanto non accertarono se i beni erano liberi da vincoli.

Anche il Bacialli si trovò fra questi e pertanto, per tutti questi motivi, aveva sospeso il pagamento del residuo debito e, chiamato in causa dalla Teresa Gandolfi, leggiamo che *...promise di pagare entro limitato termine...*: il debito fu certamente onorato e accese un'ipoteca sulla totalità dei beni della Teresa Gandolfi a garanzia del credito che vantava per la perdita proprio del podere La Pergola.

Troviamo anche rinnovi di ipoteche fatte da nuovi titolari di beni dei Michelini proprio perché percossi dal Monte di Pietà come si può vedere per il Mezzini che acquistò i poderi Casilino e Malabergo. Riteniamo poi che alcune ipoteche si dissolsero automaticamente nel 1863 perché il Monte di Pietà perse le varie cause e non poté rientrare del suo credito appesantito da molti anni di interessi non pagati.

Ritorniamo ai fratelli Ottani che acquistarono il podere Casella alle Budrie di San Giovanni in Persiceto e nonostante l'atto solenne letto poco sopra, la Teresa Gandolfi, trascorsi i quattro anni

fissati per impiegare il debito nelle Fiere, non restituì la cifra di cui era debitrice ed assegnò ai fratelli Ottani il credito di L. 2.351 che avanzava dal Fabri nella vendita della Fiumana di Sotto. Il debito verso gli Ottani che nel 1802 era di L. 5.200, nell'aprile del 1806 si era incrementato di ulteriore L. 1.040, per interessi maturati, che dedotti del credito del Fabri, per la vendita della Fiumana di Sotto avvenuta in data 6 aprile 1806, il capitale a debito Ottani si ridusse a L. 3.889 ed al 6 gennaio 1816, per effetto degli interessi maturati sulla residua somma, il debito della Teresa Gandolfi, sempre nei confronti dei fratelli Ottani, era salito di altre £ 1895:17:9 elevandosi complessivamente a £. 5784:19:9.

Gli Ottani, sfiniti per l'infinita protrazione di questo credito, in data 25 gennaio 1816 lo vendettero al Sig. Sante Panzacchia, accollandosi anche gli interessi arretrati, per cui al Panzacchia sembrò un ottimo affare ed un eccellente investimento dato che in quell'epoca probabilmente poteva sembrare che i Michelini gestissero ancora rilevanti investimenti immobiliari ed a questo punto assistiamo all'apparizione sulla scena di questo nuovo personaggio del quale il Tribunale ne ricava quasi un diario dei suoi interventi con un opuscolo, scritto a mano, che intitola "Atti del processo intentato da Sante Panzacchia contro Maria Anna Teresa Gandolfi vedova Michelini" e del quale riportiamo alcuni punti al fine di capire meglio il percorso di questa causa ed i conseguenti risvolti.

Li 12 Ottobre 1816 il Panzacchia Sante chiamò in Giudizio la Sig.a Marianna Teresa Gandolfi Ved. Michelini perché venisse condannata al pagamento del debito. Il Tribunale rilasciò, contro l'avversaria li opportuni mandati, anche ai stabili, per la somma di Scudi Romani 1185:28:2 (qui il debito espresso finora in lire viene ora calcolato in scudi romani e lo scudo equivaleva a lire 5,3796) che quanto a Scudi 1156:97:9 di Capitale e quanto a Scudi Romani 28:30:3 per frutti decorsi nonché quelli decorrendi nel frattanto e sopra ciò il decreto con la protesta delle spese. Il Tribunale ha accolto l'istanza...

Li 12 Ottobre 1816. Il suddetto Decreto fu consegnato al domicilio della Teresa Gandolfi Ved. Michelini dal Cursore Dottor Giovanni Goroteo.

Il tenore delle scritture e ragioni superiormente prodotte è il seguente e cioè:

Bologna l'anno mille ottocento sedici li 25 Gennaio. In forza d'apoca (nel diritto greco e bizantino nome della quietanza liberatorie che attestava l'avvenuto adempimento della prestazione, rilasciata dal creditore al debitore solvente) di Cambio Nundinale del 6 Aprile 1802 (è l'atto messo in piedi con i fratelli Ottani) a Rogito Manfredi, la Sig.a Maria Anna Teresa Gandolfi ved. del fu Avv. Francesco Michelini s'obbligò di pagare ai Signori Carlo, Dionisio, Paolo ed Ottavio Fratelli Ottani £. 5200 Bolognesi... importo di un Censo e frutti insoluti pagati dai detti Fratelli Ottani quali fidejussori solidali del suddetto defunto Avvocato Michelini con promessa di questo estinguere, francare e pagare entro il termine di anni quattro colla corrisposta, nel frattempo, dell'interesse del cinque per cento ad anno, fatto la garanzia generale dei di lei Beni e speciale, sopra i suoi effetti Dotali e Stradotali.

Passarono i detti quattro anni senza che la Gandolfi vedova Michelini pagasse né sorte (capitale) né frutti ma solo nel mese di maggio 1807 la stessa Gandolfi Michelini delegò ai signori Ottani di riscuotere, in di lei vece, dal Signor Andrea Fabri £ 2351 in conto del di lei debito di £ 5200 non che degli interessi insoluti a tutto li 6 Aprile 1806 di £ 1040; dal complesso dei quali il debito della Michelini risultava di £ 6240 che, dedotto il pagamento suddetto, rimase residuo, a tutto il 6 Aprile 1806, a L. 3889, morosa sempre, la più volte nominata Michelini, alla franchizione (pagamento) persino degli interessi tutt'ora (inevasi) dalli 6 Aprile 1806 a tutto li 6 Gennaio 1816 di £ 1895:17:9 diviene per conseguenza che il Credito dei Signori Ottani ammonta a £ 5784:17:9.

Diligenti i Signori Ottani in conservare i relativi loro diritti del Credito in discorso, fecero in tempo utile la loro iscrizione Ipotecaria fino dai 30 Giugno 1809 N. 10331 e poscia la rinnovarono di recente sotto il giorno 25 Novembre 1815 N. 130 per la conservazione dei loro diritti dei frutti correnti ed arretrati.

Il Signor Carlo Ottani, che doveva pagare £. 2200 al Signor Pietro Bonini per tanti generi a lui somministrati (ecco come mai era entrato in gioco anche questo nuovo individuo che non si trova su altri documenti visti finora. E' poi risultato che questo Bonini era titolare di un negozio) gli cedette, sotto la sua responsabilità e speciale Ipoteca di un Fondo e parte del ridotto Credito, contro la Gandolfi Michelini fino dalli 6 Febbraio 1808, a Rogito Albertini, fruttifero nel frattanto in regola del cinque per cento ad anno, i quali non essendo giammai stati soddisfatti, in conseguenza il ridotto signor Bonini deve avere per titoli di frutti dal sulodato Sig. Carlo Ottani, dalli 16 Febbraio 1808 a tutto li 16 Febbraio 1816, £ 880 che riunito al Capitale sono £ 3080.

Essendosi fatta parola al Sig. Sante Panzacchia, col mezzo del Sig. Dottor Monti, se acquistare volesse questo credito, atteso l'essere divenuto un terzo possessore dei Beni Ipotecati dalla Gandolfi Michelini a favore del Sig. Ottani, il qual Panzacchia ha accettata la proposizione qualora ciò intervenga per i semplici suoi diritti soltanto e non altrimenti anche il Sig. Pietro Bonini. Ma essendo intenzione di entrambi che questa Cessione e compra del detto Credito risulti iscritto a perpetua memoria.

Quindi è colla presente Privata Scrittura eretta (redatta) in triplo Originale da valere come se fosse atto autentico portante fede indubitata, dichiarasi qualmente che il Sig. Carlo Ottani del fu Odoardo, Possidente domiciliato in Bologna in via Ripa di Reno al N. 395 ed il Sig. Pietro Bonini del fu Giuseppe, Possidente e Negoziante domiciliato a Bologna in via Maddalena da una parte ed il Signor Sante Panzacchia del vivente Domenico, Possidente, residente nei suburbi di Bologna fuori di Porta Santo Stefano a Fossa Cavallina, Comune di San Silverio dall'altra. Si dichiara li Signori Carlo, Dionisio, Paolo ed Ottavio Fratelli Ottani vanno Creditori dalla Signora Anna Maria Teresa Gandolfi vedova Michelini di £ 5784:17:9 e cioè in quanto a £ 3889, residue del Censo dai suddetti Ottani pagati alla Sig.a Dalla Volpe... e £ 1895:17:9 interessi del predetto residuo in ragione del cinque per cento ad anno non soddisfatti dalli 6 Aprile 1802 a tutto il 6 Gennaio 1816 per cui, con Rogito Manfredi, il Sante Panzacchia diventa Cessionario del Credito Ottani nei confronti della Teresa Gandolfi dal 6 Gennaio 1816...

Il Panzacchia era sicuramente convinto di fare un ottimo affare acquistando questo credito che gli Ottani avevano nei Confronti della Teresa Gandolfi Michelini certamente perché promuovendo un'azione giudiziaria, com'era nei suoi propositi, si sarebbe rifatto sulla Fiumana e sempre, anche allora come ancora oggi, il valore che veniva assegnato ad un immobile posto sotto sequestro giudiziario era sempre minore di quello reale e pertanto pensava di poter lucrare anche su questi passaggi. Già un primo vantaggio lo ottiene subito perché si accorda con i fratelli Ottani di acquistare questo credito che ammontava in quel momento a L. 5.784 per L. 5.284 ed il pagamento in quattro rate, senza sovraccarico di interessi, e cioè L. 1.000 il 31 Agosto 1816; L. 1.500 il 31 Agosto 1817; L. 1.500 il 31 Agosto 1818 e L. 1.284 il 31 Agosto 1819.

Non avendo la Gandolfi opposto appello, il 14.11.1816 l'avvocato del Panzacchia chiese al Tribunale il Decreto di condanna al pagamento della somma ed il Sig. Giovanni Goroteo, Cursore Pontificio del Tribunale Civile, il 28.11.1816 si porta al domicilio della Gandolfi (che abitava a Bologna in vicolo Giardino al N. 1942 che si trovava nei pressi dell'attuale via Piella) "...ove, non avendo trovato effetti sufficienti nemmeno per garantire le ultime spese, ha fatto... verbale per ogni buon fine....

Il 22 gennaio 1917 il Procuratore del Panzacchia chiede mandato da eseguirsi sugli stabili, che viene concesso dal Tribunale, ed il decreto consegnato il 23 gennaio al domicilio della Gandolfi.

Dietro istanza sempre del Panzacchia, il Tribunale in data 6.3.1817 emise mandato di esecuzione sopra la Fiumana che venne eseguito il giorno 8 marzo 1817 ...ed il tenore poi della relazione dell'esecuzione dell'Ordine di gravare suddescritto, è il seguente:

Li 8 Marzo 1817

Comune di Gragnano

Dichiaro io infrascritto, Curatore Pontificio in virtù del sopra infrascritto Ordine rilasciato dal Tribunale Civile di prima istanza, residente in Bologna, estradato per gli atti del Notario Attuario

Sig. Manfredi, ad istanza del Sig. Sante Panzacchia dichiaro, dissi di essermi portato nel suddetto Comune e precisamente in un Predio denominato =Fiumana= Alborata, Vitata e Boschivo e Lavorativo con sue aderenze e pertinenze che semina corbe due e mezza con casa Padronale consistente in un piano con sei ambienti e cantina di ragione della Signora Teresa Gandolfi vedova Michelini lavorato detto predio dal Sig. Giacomo Michelini (che era uno dei tre figli dell'Avv. Francesco Michelini e nonno di Giuseppe e Natale Michelini))....

Detto Predio e Casa Padronale, come sopra descritti, l'ho appignorata e messo nelle mani della Giustizia affinché venga venduta all'Asta Giudiziale, premessi gli avvisi di Subasta, per essere l'Instante (il Panzacchia) pagato di quanto va creditore della detta Signora Teresa Gandolfi vedova Michelini... ed in data 23 aprile 1817 il Panzacchia tornò a fare pressione sul Tribunale perché la Gandolfi non aveva ancora venduto. Ritornò ancora alla carica in data 23 febbraio 1819 perché la Gandolfi si era obbligata di vendere la Fiumana al prezzo stabilito dal perito Piombini ma il contratto di vendita andò a vuoto a causa delle molte ipoteche iscritte su questo fondo e cita per la quarta volta la Gandolfi Michelini perché venga indetta l'asta intimata dal Tribunale con Decreto del 29 marzo 1819. Nella stessa udienza il Procuratore del Sante Panzacchia, certo Dott. Monti, fa presente l'inesigibilità della stessa Gandolfi ...attesa l'impossibilità della Debitrice Michelini mentre tutta la sua possidenza si è ridotta in un piccolo fondo denominato =La Fiumana= di tornature 117:87:04 valutato per un capitale di lire bolognesi 3826:18:6.

Si vuole a questo punto unicamente rammentare quanto, con il tempo, l'ampiezza di questo podere Fiumana si fosse via via ristretta. Quando l'Avv. Francesco Michelini non aveva ancora problemi di debiti, questo podere seminava venti Corbe mentre all'epoca di questi fatti era di Corbe due e mezza: quando la Gandolfi promosse Causa Civile al marito per la ricostituzione della Dote la Fiumana era di Corbe nove.

Intanto si accese anche una causa fra Sante Panzacchia e Carlo Ottani perché, essendo andata a vuoto la vendita della Fiumana nel 1819 per le numerose ipoteche iscritte sul fondo ed essendo il primo costretto, qual Cessionario, a pagare certo Sig. Luigi Zamboni per conto di Carlo Ottani, introdusse giudizio di liberazione contro gli stessi fratelli Ottani che si opposero per cui fu costretto a riassumere gli atti contro la Teresa Gandolfi; inoltre il Panzacchia ebbe, negli anni seguenti, altre pendenze con relative cause civili per liti di carattere pecuniario con controparti e fatti estranei al problema dei Michelini. E probabilmente un po' perché nel frattempo la Teresa Gandolfi moriva ma principalmente perché preso in altre cause e per i dissapori sorti con gli Ottani, che portarono all'apertura di una nuova causa civile fra loro, rimase dormiente il contenzioso che aveva coi Michelini.

Il Tribunale poi, per rendersi conto dell'entità delle Ipoteche iscritte a carico della Maria Anna Teresa Gandolfi Ved. Michelini, ne chiese la relativa documentazione che portava la data del 2 giugno 1820 sotto il titolo: *"Stato di tutte le iscrizioni oggi sussistenti presso questo ufficio contro Gandolfi Ved. Michelini Marianna Teresa fu Domenico di condizione possidente domiciliata in Bologna, sopra gli infrascritti fondi situati in questo Circondario"*.

Li 29 Novembre 1815 Vol. 8 N. 1574

In favore di Ottani Carlo... è stato iscritto il diritto per la somma di Italiane Lire millenovecentonovantadue e Cent. Ventitre (£ 1992:23) a titolo di frutti decorsi sopra un Capitale di £ 4178:83 risultante da rogito Algardi delli 23 Aprile 1779 e da altro rogito Manfredi delli 6 Aprile 1802 esigibile sopra la generalità dei Beni (credito acquistato poi da Sante Panzacchia nel 1816).

Li 31 Agosto 1816 Vol. 1 N. 1497

In favore di Mezzini Giovanni e Don Domenico... è stato iscritto il diritto per la somma di Romani Scudi settemila (7000) titolo di evizione (perdita totale o parziale di una cosa per rivendica della stessa da parte di un terzo) risultante da rogito Bacialli Domenico Notaio di Bologna delli 23

Maggio 1789 e da rogito Rovatti Ignazio Notaro di Bologna delli 9 Novembre 1793 esigibile sopra la generalità dei Beni.

In relazione alla suddetta ipoteca i documenti ci dicono che il giorno 29.05.1789 Mezzini Francesco, padre di Giovanni e Domenico, acquistava dall'Avv. Francesco Michelini i poderi Casilino e Malalbergo, posti in comune di Campeggio, per il prezzo di L. 4.800 dando un anticipo di L. 800. Successivamente si accorse che i poderi erano di proprietà della moglie Maria Anna Teresa Gandolfi perché acquistati con soldi provenienti da eredità della zia materna Elisabetta Pinardi Beltrandi pervenutele presumibilmente intorno al 1758 ed in data 11.11.1793 il Mezzini saldava il residuo debito nelle mani della stessa Gandolfi, presente il marito Francesco.

Questo grosso credito nei confronti dell'Avv. Michelini, e successivamente della moglie, nasceva per incauto acquisto dei suddetti beni che erano abbondantemente ipotecati, come del resto tutti gli altri, ed i creditori perseguirono i nuovi possessori dei beni e nel 1816, che è la data di rinnovo di questa ipoteca, risultavano beneficiari del credito i figli Giovanni e Don Domenico per diritto di successione a seguito della morte del padre Francesco.

Si trova pure che il 23.05.1789 l'Avv. Michelini vendeva ad Angelo Nascetti il podere Sombilla posto in Comune di Campeggio per L. 6.000 ed in data 02.01.1791 vendeva a certo Domenico Gualandi il podere Ginestrino sempre in Comune di Campeggio per L. 5.400. Anche il prezzo di questi due immobili furono saldati con la stessa procedura di quelli del Mezzini perché pure di proprietà della Maria Anna Teresa Gandolfi provenienti sempre per acquisto fatto coi proventi dell'eredità della zia.

Li 16 Aprile 1817 Art. 1374

In favore di Branchetti Luigi... è stato iscritto di diritto per la somma di Romani Scudi centocinquantuno e bajocchi quindici (151:15) a titolo di frutti decorsi sopra un Capitale di Scudi 240 risultante da scrittura privata del 13 Dicembre 1794 riconosciuta dal Notaio Minasi e da rogito Ronca Dottor Antonio delli 27 Novembre 1804 esigibile sopra la generalità dei Beni.

Come già visto si tratta di un debito di Angelo Michlini figlio dell'avv. Francesco (padre di Luigia e Marianna ed era Notaio) relativo ad un prestito che questi aveva ricevuto dalla suocera Maria Papi maritata Branchetti. L'ipoteca fu rinnovata prima dal suocero Cesare Branchetti ed ora dal figlio della Papi, Luigi Branchetti che era il fratello della moglie di Angelo e pertanto cognato dello stesso.

Nell'Atto sopra citato del notaio Antonio Ronca del 27 novembre del 1804 si legge che ...*dell'anno 1792 a di 13 Dicembre il fu Angelo Michelini (come abbiamo visto morì verso la fine del 1796 lasciando due bambine piccole) ricevette dalla fu Maria Papi moglie in allora del vivente Cesare Branchetti la somma di £ 900, all'interesse del 6% annuo, per servirsene in diversi di lui bisogni.*

Li 28 Aprile 1819 Art. 1335

In favore di Bacialli Domenico Antonio domiciliato nel Comune di Campeggio, è stata rimovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 per la somma di Romani Scudi duemilatrecentonovantotto e bajocchi sette (2398:7) a titolo di evizione risultante da rogito Teodori Notaio in Bologna delli 8 Ottobre 1798 esigibile sopra la totalità dei Beni.

Di questo rinnovo si è già detto.

Li 12 Giugno 1819 Art. 3521

In favore di Biasoni Pietro domiciliato in Bologna... è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 N. 3606 per la somma di Romani Scudi duecentotrenta (230) a titolo di Mutuo risultante da scrittura privata delli 4 Luglio 1805 esigibile sopra la totalità dei Beni, ed un Predio, con appezzamenti di terreno staccati dal medesimo, posti nel Comune di Gragnano, di semina Corbe due in luogo detto Fiumana.

Trattandosi di scrittura privata, non si sono rinvenuti documenti relativi a questo prestito.

Li 16 Giugno 1819 Art. 4021

In favore di Venturoli Professore Giuseppe, Dottor Matteo, Gio Batta, Angela, Don Ignazio, Luigia e Maria... è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 Art. 9451 per la somma di Romani Scudi trecentuno e bajocchi settantotto (301:78) a titolo di Censo e Frutti decorsi risultante da rogito Zani Marco Notaro di Bologna delli 30 Ottobre 1761 esigibile sopra la generalità dei Beni e metà di un Predio nel Comune di Gragnano detto Fiumana.

Questi rinnovi di ipoteche su rogiti Marco Zani, dei quali se ne troveranno altri di seguito, si riferiscono a censi venduti e non restituiti e relativi interessi non pagati e risalgono ancora all'anno 1761. Altre operazioni di questo tipo si trovano anche nel 1760 e probabilmente ancora prima ma che sicuramente le somme furono poi restituite alle scadenze prestabilite e gli interessi pagati come da contratto. Da qui si vede che Francesco Michellini incominciò a trovarsi in difficoltà molto presto. Altre operazioni furono perfezionate anche a Genova, piazza molto importante per i suoi traffici e le sue Fiere, dove Francesco tentò di fare fortuna appunto nelle operazioni dei cambi ma certamente qualche cosa si inceppò nei meccanismi di queste operazioni e tentò di coprire i debiti scaduti con altri capitali che riusciva a raccogliere sempre con la promessa di investirli nelle Fiere dei Cambi ma a poco a poco si trasformò nel cane che si morde la coda.

In un tipo di lavoro come questo certamente si vennero a creare anche numerosi crediti ai quali Francesco non era sufficientemente attrezzato per il loro recupero ed andarono ad aggravare le passività di questo personaggio. Infatti ricorderemo due documenti, emessi in date diverse, con i quali Francesco nominava suo procuratore il fratello Padre Andrea e successivamente un altro atto a favore di Flavio Baja e fra le varie competenze era previsto anche la possibilità di perseguire i creditori giungendo anche al forzoso sequestro dei beni ed al loro eventuale arresto.

Nel corso dell'attività del negozio di via Rizzoli si sono trovati atti per il mandato a persone di diverse città e zone d'Italia per recupero di crediti rimasti insoluti a carico di persone che avevano fatto acquisto di merci.

Li 16 Giugno 1819 Art. 4022

A favore di Venturoli Professor Giuseppe, fratelli e sorelle suddetti, è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 Atto 9444 per la somma di Romani Scudi trecentuno e bajocchi settantotto (301:78) a titolo di Censo e Censi decorsi risultante da rogito Zani Marco Notaro in Bologna delli 23 Ottobre 1761 esigibile sopra la generalità dei Beni e metà di un Predio nel Comune di Gragnano detto Fiumana

Li 26 Giugno 1819 Art. 5258

A favore di Branchetti Rosalia... è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 Atto 7299 per la somma di Romani Scudi trecento (300) a titolo di Fidejussione di Dote fatta a contemplazione di Michellini Angelo risultante da scrittura privata delli 22 Giugno 1789 riconosciuta dal Notaro Gardini, da rogito Bavosi delli 22 Giugno 1789 e da rogito Rosini delli 10 Ottobre 1794 esigibile sopra generalità dei Beni.

Si tratta della moglie del figlio Angelo e negli atti si rintraccia una scrittura privata scritta di proprio pugno dalla madre Maria Anna Teresa Gandolfi a garanzia della somma ricevuta dal figlio dalla propria suocera. Come si legge si trattava di un prestito richiesto e costituito il 22 giugno 1789 in occasione del matrimonio del figlio Angelo per costituirne la dote. Da qui si nota che Francesco Michellini non aveva più neppure la disponibilità di creare una benchè minima dote al figlio che doveva prendere moglie, al punto che fu la suocera del futuro sposo a dargli questa cifra con promessa di restituzione; sicuramente anche lo zio Don Andrea Michellini avrà fatto certamente la sua parte vista la generosità dimostrata sempre al fratello e conseguentemente anche ai nipoti. Angelo Maria Michellini era notaio. Gli atti prodotti nella sua attività furono 249 e copriva un arco di tempo che andava dal 1787 all'ottobre del 1796 che fu probabilmente anche l'anno della morte a soli 35 anni. L'indice degli atti fu curato da terzi e porta la scritta *Indici degli Instrumenti rogati da fu Angelo Maria Michellini*. Ebbe due figlie Luigia e Marianna.

Li 26 Giugno 1819

In favore di Panzacchi Luigi, Avv. Gaetano e Francesco... è stata rinnovata iscrizione presa nell'anno 1809 Art. 9453 per la somma di Romani Scudi cinquecentododici e bajocchi settantasette (512:77) a titolo di Censi e frutti decorsi risultante da rogito Zani Marco Notaro di Bologna delli 30 Ottobre 1761 esigibili sopra la generalità dei Beni ed un Predio nel Comune di Gragnano in luogo detto Fiumana.

Li 26 Giugno 1819 Art. 5444

In favore di Pistorini Teresa Ved. Persiani... è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 N. 9448 per la somma di Romani Scudi centosessantotto e bajocchi quattordici (168:14) a titolo di Censi e Frutti decorsi, risultante da rogito Zani Marco Notaro di Bologna delli 30 Ottobre 1761 esigibile sopra la generalità dei Beni, ed un Predio di semine Corbe venti nel Comune di Gragnano in luogo detto Fiumana. Come si ricorderà fu il primo prestito chiesto da Francesco Michelini appunto nel 1761 al fratello e sorelle Persiani di L. 12.500 ipotecando, a garanzia, la Fiumana di Sopra e la Fiumana di Sotto.

Li 26 Giugno 1819 Art. 5557

A favore di Brintazzoli Gaetano... è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 Atto 8977 per la somma di Romani Scudi seicentocinquantatre e bajocchi trentatre (653:33) a titolo di Cambio e Frutti decorsi risultante da rogito Sasselli, Notaro di Bologna delli 9 Febbraio 1803 esigibile sopra la generalità dei Beni.

Li 26 Giugno 1819 Art. 5572

A favore di Minelli Giuseppe Camillo... è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 al N. 5306 per la somma di Romani Scudi duemilaquattrocentottantasei (2486) a titolo di evizione risultante da rogito Teodori Notaro di Bologna delli 3 Agosto 1796 esigibile sopra la generalità dei Beni e d'un Predio nelli Comuni di Gragnano e Campeggio denominato Brentese.

Anche qui vale quanto già detto per Mezzini.

Li 28 Giugno 1819

A favore di Panzacchia Sante... quale cessionario di Branchetti Luigi è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 di Romani Scudi duecentosettantasette e bajocchi ottanta (277:80) a titolo di Cambio e frutti decorsi e risultante da scrittura privata delli 13 Dicembre 1794 riconosciuta dal Notaro Minardi dottor Girolamo esigibile sopra la generalità dei Beni.

Li 30 Giugno 1819 Art. 6738

In favore di Ottani Carlo... è stata rinnovata l'iscrizione presa nell'anno 1809 Atto 10331 su la somma di Romani Scudi ottocentottantacinque e bajocchi venti (885:20) a titolo di Cambio e frutti risultante da rogito Manfredi Gaetano Notaro di Bologna delli 6 Aprile 1802 esigibile sopra la totalità dei Beni.

Poiché le somme gravate da ipoteca, tranne la prima, sono tutte in Scudi Romani, si ricorda che uno Scudo Romano era pari a £ 5,3796.

Intanto in data 21.7.1820 si trova l'atto di morte di Girolamo Michelini ...figlio del fu Francesco e di Teresa Gandolfi di anni 55. Nato a Bologna, ammogliato a Laura Pasi, abitante in via Imperiale al n. 2028 della parrocchia di S. Benedetto... Aveva avuto due figli: Cesare Michele Maria nato a Bologna il 14.04.1795 e Giacomo Maria nato a Bologna il 09.02.1800; quest'ultimo morì probabilmente alla nascita ma certamente in età precoce perché su di lui non si è trovata nessuna notizia.

Anche la Teresa Gandolfi moriva alle 4,30 antimeridiane del 5 febbraio 1822 per apoplezia all'età di anni 80. Abitava in via Malcontenti al n. 17941 sotto la parrocchia di S. Pietro.

Riepilogando, troviamo che l'avv. Francesco moriva all'età di anni 73, la moglie ne aveva 80 mentre i figli morirono in età ancora giovane; infatti Angelo aveva 35 anni, era notaio ed esercitava a Biologna, Girolamo 56 e Giacomo 57. Indubbiamente i figli di questa coppia vissero nel modo peggiore il declino e l'impoverimento della famiglia e certamente ne soffrirono al punto che anche la salute ne fu coinvolta perché percorsero per intero questo pessimo viaggio che, accostandoli ad un vecchio detto, li portò dalle stelle alle stalle.

Come già detto, per altre dispute in essere del Sante Panzacchia, rimase accantonata, ma non si capisce bene per quale motivo, la causa contro la Teresa Gandolfi Michelini finché si legge che *...a far termine una volta a questa pendenza, e determinare gli Eredi della Signora Marianna Teresa Gandolfi Michelini a soddisfare il debito...* il Panzacchia in data 16 ottobre 1851 *...citò detti Eredi per riassumersi in stato e termine il giudizio di vendita dello stabile* (che sta per beni immobili perciò inteso l'intero potere) *già... pignorato* (nel 1817). Gli eredi della Marianna Teresa Gandolfi Michelini erano, a questa data, i nipoti Francesco, Luigi, Teresa, Maria, Fortunata, Clementina, Maddalena, Luigia e Cesare. Già a questa data non appare Marianna.

A questa citazione si sono opposti due dei Convenuti cioè il Signor Dott. Francesco (figlio di Giacomo) *e Cesare Michelini* (figlio unico di Girolamo), *essendo tutti gli altri Coeredi reiteratamente contumaci* (cioè non si erano mai presentati né fatti rappresentare), *ed oppongono contro il Panzacchia il disposto chiarissimo dell'Art. 74 del Regime Ipotecario di Pio VII così concepito: "Non potendo esistere l'ipoteca senza che sia rinnovata in ogni decennio, la prescrizione durante l'iscrizione non ha mai luogo"* disposizione mantenuta pure in vigore da successivi Pontefici fino a noi. Per questa disposizione si ha che durante l'iscrizione e successiva rinnovazione non si sarebbe potuta fare l'iscrizione di ipoteca del 1909 a favore di Carlo Ottani e dei suoi fratelli né i successivi rinnovi del 1819, 1829, 1839... (Quando si parla di Causa si possono incontrare sovente i termini di Attore e Convenuto. L'Attore è colui che promuove la causa ed il Convenuto è colui che la subisce. In questo caso l'Attore è il Panzacchia ed i Convenuti sono i Michelini chiamati in causa).

Per cercare di capire come era impostata la proprietà della Fiumana in questo preciso momento storico, va ricordato che l'Avv. Francesco Antonio Michelini e la Maria Anna Teresa Gandolfi ebbero quattro figli maschi, tutti nati a Bologna: Angelo nato il 13 marzo 1761, Girolamo nato il 27 gennaio 1764, Luigi nato il 14 novembre 1765 che era sicuramente già deceduto quando il 19 gennaio 1769 nacque Giacomo. Angelo e Girolamo vivranno a Bologna mentre Giacomo lavorerà il podere Fiumana.

Luigia e Marianna erano figlie di Angelo e nacquero a Bologna; Cesare era figlio unico di Girolamo (il fratello Giacomo Maria morì sicuramente in tenera età) e nacque pure a Bologna; Luigi, Francesco, Teresa, Maria, Fortunata (sposò il cugino Cesare figlio di Girolamo e si sa per certo che non ebbero figli), Clementina e Maddalena erano figli di Giacomo e nacquero tutti alla Fiumana.

Nell'incarto della Causa Civile ci sono molti interventi di Francesco, unitamente a Cesare, tramite due avvocati da loro scelti. Il cugino Cesare seguì Francesco in tutti questi atti ma chi muoveva le fila di questa ingarbugliata matassa era sicuramente Francesco.

In data 16 Gennaio 1852 viene consegnato al Tribunale, dagli Avvocati difensori Federico Gualandi e Filippo Ramponi, una memoria di Francesco e Cesare Michelini contro Sante Panzacchia, in punto incidentale di precisazione, del seguente tenore:

Illustrissimi Signori

Vuolsi che per un debito del marito fu avvocato Francesco Michelini (che era il loro nonno) *verso certi Fratelli Ottani si obbligasse al pagamento sino nel 1802 la di lui moglie Marianna Teresa Gandolfi con un rogito stipulato incolnualmente senza l'osservanza, per la donna, di alcuna solennità.*

Vuolsi che uno degli Ottani, e cioè Carlo, agendo per tutti senza mandato, cedesse questo loro credito all'odierno Avversario Sig. Sante Panzacchia, il quale da un estratto parziale di atti fatti nel detto anno 1816 presso il Notaro Eustachio Manfredi, altro degli attuari del Foro Civile di quel tempo, pare che riportasse in contumacia della citata Sig.ra Gandolfi Teresa uno di quei soliti decreti di condanna bancari che stendeva il Notaro senza l'intervento del Tribunale, secondo la procedura di quel tempo nei seguenti termini: Il tribunale ha ammesso la domanda "se e come se fra tre giorni non verrà dedotta cosa in contrario e si intimi..." (vogliono intendere che il Notaio ed il Panzacchia giocavano su tempi tanto stretti da non consentire al Comparente di avere il tempo sufficiente per fare opposizione).

Fatta l'intimazione, non avendo la Donna citato per il rinvio, si vede esigibile il suddetto decreto sebbene non fosse stato prodotto dall'Attore (il Panzacchia) neppure il titolo originario del predetto credito, mentre si limitò ad esibire la sola scrittura di cessione che si risolve in un referente senza relato.

Passati i termini, chiese il Panzacchia al Notaro Manfredi il rilascio del mandato esecutivo contro la Vedova Michelini per la richiesta somma di Scudi 1185:28:2, preteso capitale e frutti, e nel giorno 8 Marzo 1817, provocato ed ottenuto nello stesso modo come sopra, e sempre in contumacia, fu ordinata la vendita giudiziale colla stessa formula, se fra tre giorni non verrà dedotta cosa alcuna in contrario.

Questo Decreto, egualmente bancario, venne intimato alla Ved. Michelini nello stesso giorno 23 Aprile 1817, e questo atto chiude affatto il processo, in contrario prodotto.

Risulta però dal fascicolo 1188 del 1818 in contrario che richiamato che furono due anni dopo e precisamente nel 29 Febbraio 1819 estradati ed affissagli editti di vendita del fondo pignorato, dei quali non si conosce il risultato; che nel 29 Marzo dello stesso anno fu citata la Ved. Michelini per la elezione del domicilio in Loiano luogo in cui doveva seguire la vendita; che nel giorno 29 dello stesso mese fu proferito omologo decreto, e che questo venne intimato alla stessa Sig.ra Michelini il 29 Marzo 1819. Null'altro trovasi operato in danno di quella Signora.

Ma da suo fascicolo richiamato dall'Avversario N. 1188 del 1818 emergono altri fatti importantissimi che qui giova riferire. Emerge primieramente che il Sig. Sante Panzacchia rivolse nel luglio del 1818 le sue azioni contro i Fratelli Ottani di lui Cedenti, i quali avevano mantenuto la esigibilità del credito a lui ceduto pel corso di due anni dalla fatta cessione, e perciò la condanna dei medesimi all'importo di quanto aveva pagato per conto di detta cessione, dicendo e ripetendo in molti atti, che la cessione doveva aversi per non fatta, attesa la evidente inesigibilità del credito ceduto.

Emerge in secondo luogo che Dionigio Ottani, altro dei citati con atto delli 12 Agosto 1818, dichiarò e protestò che nulla sapeva di detta cessione; che non la voleva riconoscere, e voleva salvi i suoi diritti, ed emerge per ultimo che Carlo Ottani, autore della detta cessione, oppose al Panzacchia una convenzione interceduta fra esso Panzacchia e la Ved. Michelini intorno al pagamento del credito ceduto, convenzione che doveva mandarsi ad esecuzione, ed a provar la quale lo stesso Ottani deferì al Panzacchia una posta (forse lettera) di prescrizione, onde vi rispondesse sotto il vincolo e la religione di giuramento, altrimenti i fatti in quelle articolati si sarebbero tenuti per ammessi e confessati.

Recalcitrò il Panzacchia e non si presentò nel giorno destinato per la risposta, ma costretto da altro decreto, rispose in modo evasivo, allegando di non aver preso presso di se la fatta scrittura di convenzione, e di non ricordarsi il contenuto della medesima per cui il Tribunale, dietro rapporto del Giudice deputato, obbligò lo stesso Panzacchia a rispondere più precisamente agli interrogatori sotto le comminatorie di ragioni; ma l'avversario nel giorno nuovamente destinato che fu il 9 Marzo 1821, con un giro più lungo di parole tornò a ripetere le stesse cose, e spaventato dalle conseguenze che doveva avere il suo rifiuto a dire la verità non accettando più di proseguire né l'uno né l'altro giudizio. Ritengasi per altro il fatto che in questo giudizio vertito fra il Panzacchia e i fratelli Ottani... non fu chiamata la Ved. Michelini contro cui l'ultimo atto praticato conta la data, come si disse, del 29 Marzo 1819.

Dopo pertanto il lasso di oltre trentadue anni, in questi in perfetto silenzio, nei quali non si conosce qual composizione seguisse, insorge di nuovo il Sig. Panzacchia, e morta già in quest'intervallo la Ved. Michelini, chiama i di lui figli (dell'avv. Francesco già tutti defunti a questa data) ed eredi (i nipoti) con citazione notificata nel 7 Ottobre 1851 per la pretesa riassunzione del giudizio vertito nel 1817, dimenticando nientemeno che il di lui Principale aveva rinunciato a quel giudizio e all'introduzione che fece del nuovo nel 1818 contro i fratelli Ottani per essere reintegrato nell'importo della cessione, attesa la di lui allegata e dimostrata inesigibilità del credito ceduto, e colle reiterate proteste giudiziali emesse e notificate, di volere che la cessione predetta dovesse ritenersi come non fatta per tutti gli effetti di ragione, ed obliando ancora la impugnativa della cessione ammessa da Dionisio Ottani altro dei comproprietari del preteso credito ceduto.

Ma il bello si è che egli pretende di tener fermo e sussistente non solo il pignoramento del fondo Fiumana, ma anche quel decreto bancario che ordinò la vendita nel 1817, essendosi limitato a chiedere in via sommaria la nomina di un perito per la stima del fondo, come se fossero già state osservate tutte le formalità volute dalla legge nel giudizio di vendita di stabili (niuna delle quali è stata adempiuta) come se il predio suddetto non fosse oggi posseduto nella massima parte da terzi acquirenti, e come se il silenzio di trenta e più anni non potesse nuocergli.

Noi quindi, con apposita istanza incidentale, abbiamo opposto preliminarmente contro la domanda dell'Avversario la eccezione perentoria di prescrizione desunta dal lungo lasso di tempo trascorso, salve tutte le altre ragioni ed eccezioni d'ordine e di merito da dedursi in caso opportunamente. E qui giova osservare che noi non intendiamo adesso di opporre la prescrizione contro il titolo, ossia l'azione del preteso credito degli Ottani acceso dalla defunta Michelini a rogito Manfredi del 6 Aprile 1802, qual credito dicesi dagli Ottani ceduto poscia al Panzacchia colla privata scrittura del 25 Gennaio 1816. Questo sarà merito di separato giudizio da discutersi se e quando piacerà all'Avversario di promuoverlo nelle vie ordinarie prescritte dalla Procura.

Noi ci limitiamo per ora ad affacciare la prescrizione, come porta la nostra istanza, contro la via esecutiva introdotta nel 1817 che si pretende di riassumere dall'Avversario nel 1851, e contro il pegno pretorio o giudiziale che si pretende costituito con verbale del pignoramento 8 Marzo 1817, eseguito a danno Autrice dei nostri clienti (Francesco e Cesare Michelini), e riteniamo, a buon diritto, che tale istanza debba essere esaudita, perocchè è massima di ragione stabilita da tutti gli Autori... che dopo il lasso di trent'anni da via esecutiva, rimane prescritta (e vengono citate sentenze di altri giudici per casi simili). Il pegno pretorio poi su cose immobili si prescrivono col corso di dieci o al più di vent'anni...

Il Tribunale emise tuttavia due sentenze interlocutorie a favore del Panzacchia in data 2 giugno 1852 e 9 marzo 1853 che non furono metabolizzate dai nostri perchè ...relativamente alla prima sentenza interlocutoria non fu accolta la eccezione di prescrizione... contro la via esecutiva che dopo 30 e più anni di silenzio si pretende battere dall'Avversario contro gli Eredi della supposta debitrice e l'altra eccezione, ugualmente perentoria, di mancanza di azione per essere stata dai cedenti (gli Ottani) impugnata la Cessione in forza della quale il Panzacchia si è fatto ad agire, e per averla egli stesso dichiarata e voluta risolta con atti giudiziali praticati contro i Cedenti (Ottani)...

Quanto poi alla seconda di dette sentenze, perchè si è voluto, contro ogni principio di ragione, ritenere vigente un pignoramento ed un decreto bancario di vendita proferito nell'Aprile del 1817 che andò perento (da perire perciò defunto nel senso di annullato) col silenzio di oltre trenta anni, e di più si è voluto regolarlo colle leggi pubblicate nel 10 Novembre 1832 quando è canone riconosciuto di giurisprudenza che la legge non può avere effetto retroattivo.

Queste dichiarazioni di ricorrere in Appello da parte dei cugini Francesco e Cesare Michelini portano la data dell'8 aprile 1853 ed il fascicolo dell'Appello si apre con la data del 16 aprile dello stesso anno.

Ritorniamo alle ultime due sentenze pronunciate dal Tribunale di Bologna ed a queste troviamo che fanno appello i cugini Dott. Francesco e Cesare Michelini in data 8 aprile 1853 tramite i loro legali. Il documento del Tribunale Civile e Criminale di prima istanza in Bologna riporta: *...E' comparso il dottor Filippo Ramponi altro dei procuratori costituiti dalli signor dottor Francesco, e Cesare Michelini e nella causa contro il signor Sante Panzacchia, sentendosi i di lui principali (Francesco e Cesare) oltremodo lesi, e gravati dalle due sentenze interlocutorie proferite dal suddetto Tribunale nei giorni 2 giugno 1852 e 9 marzo 1853, la prima notificata soltanto nel 10 febbraio p.p. (prossimo passato) e l'altra il 5 aprile corr. ha dalle medesime in nome procuratorio come sopra dichiarato di appellare, come formalmente appella, da entrambe di questo Superiore Tribunale di Appello in Bologna, all'effetto che siano revocate od almeno riformate pei seguenti motivi di gravame salvo in produrne altri in progresso di lite.*

Quanto alla prima di dette sentenze, perché non fu accolta la eccezione di prescrizione affacciata dai RR. CC. (i Convenuti e cioè Francesco e Cesare) suddetti contro la via esecutiva che dopo trenta e più anni di silenzio si pretende battere dalli avversari contro gli eredi della supposta debitrice né l'altra eccezione egualmente perentoria di mancanza di azione per essere stata dai cedenti impugnata la cessione in forza della quale il Panzacchia si è fatto ad agire, e per averla egli stesso dichiarata e voluto risolta con gli atti giudiziali praticati contro i cedenti; 2. perché nell'accogliere il Tribunale suddetto la domanda di complesso di documenti in via subordinata, e senza pregiudizio delle suddette perentorie eccezioni avanzate dai signori Michelini, volle ingiustamente caricare questi della spesa della loro registrazione, quando l'esistenza di questi documenti essendo stata in sostanza allegata dal Panzacchia e in appoggio di lui eccezioni esso era ed è in obbligo di provarle, e quindi egli solo deve sottostare alle spese della relativa registrazione. Quanto poi alla seconda di dette sentenze perché si è voluto, contro ogni principio di ragione, ritenere vigente un pignoramento ed un decreto bancario di vendita proferito nell'aprile 1817 che andò perento col silenzio di oltre trenta anni, e di più si è voluto regolarlo colle leggi pubblicate nel 10 novembre 1834 quando è canone inconcusso di giurisprudenza che la legge non può avere effetto retroattivo; 2. Perché malamente si è ritenuto inappellabile la precedente sentenza 2 giugno 1852 ordinate il compulso dei detti documenti contro il chiaro disposto del paragrafo 998 della vigente procedura. E perché infine non sono stati osservati i termini prescritti dalla legge e dal Tribunale, e ciò salvo di addurne altre ragioni protestando che in pendenza del presente ricorso nulla venga innovato sotto pena di nullità ed attentati, rifuse tutte le spese, danni ed interessi ecc....

Tribunale di Appello di Bologna

Ad istanza delli signori dottor Francesco e Cesare Michelini possidenti domiciliati in Bologna patrocinati dai causidici Federico Gualandi Farini e Filippo Ramponi in solido

Si intima al sig. Sante Panzacchia domiciliato in Bologna, . Non che per ogni effetto di ragione alli signori Luigia, Luigi, Teresa, Maria, Fortunata, Clementina e Maddalena.

Qualmente per parte dei suddetti Instanti con comparsa emessa li 8 aprile corrente nella Cancelleria di questo Tribunale Civile e Criminale di prima istanza in Bologna è stato interposto ricorso ed appellazione contro le due sentenze interlocutorie proferite dal primo turno del suddetto Tribunale nelle udienze 2 giugno 1852 e 9 marzo 1853.

Quindi sono citati tutti li suddetti signori Intimati...a comparire avanti il suddetto Tribunale di Appello in Bologna nella prima sua udienza, scorsi otto giornio dall'ultima intimazione della presente.

Ad udire per motivi di gravame spiegati in detta comparsa ed altri da dedursi in progresso di lite revocarsi le suddette due sentenze interlocutorie od incidentali 2 giugno 1852 e 9 marzo 1853, e dietro la revoca delle medesime, giudicarsi la causa in merito a forma del disposto dal paragrafo 981, e quindi assolversi gli Instanti dall'indebita domanda, sin minus dall'osservanza dal giudizio malamente ed irregolarmente promosso dall'Avversario colla citazione 2 e 7 ottobre 1851 e farsi quant'altro di ragione colla pronuncia di ogni necessaria ed opportuna sentenza revocatoria o

riformatoria, e col rilascio di ogni corrispondente ordine e mandato, e la condanna del Panzacchia nelle spese tutte di prima e seconda Istanza salvo qualunque altro diritto, azione ed eccezione...

(firmato F. Ramponi)

L'ultimo documento trovato nell'incarto della Causa d'Appello porta la data del 20 maggio del 1854 e sono solo precisazioni riportate dalle parti e data delle udienze e null'altro di importante e significativo ai nostri fini. Non si sa se la pratica si fosse poi in qualche modo impantanata o se sono andati smarriti dei documenti.

La cosa certa è che il Sante Panzacchia morì il 2 agosto 1856 all'età di anni 76 senza lasciare testamento. Si sa anche che la moglie era già morta e si chiamava Maria Catterina Bianconcini e che aveva tre figli maschi e tre femmine: Don Giacomo, che era parroco a S. Donnino, Vincenzo, che era medico, e Pietro; mentre delle femmine, Marianna era sposata a certo Mazzanti mentre Maria e Clementa erano nubili. ...*A termini delle veglianti leggi li predetti tre figli Maschi gli sono universali intestati Eredi in parti uguali salvo e riservato a favore delle prenominate figlie e sorelle rispettive, il diritto di conseguire sullo stato Ereditario la congrua Dote se e come di ragione...*

Nell'inventario legale in forma stragiudiziale dello stato di eredità del fu Sante Panzacchia al punto 1) e 2) della voce crediti è testualmente riportato:

2)- *Capitale di cambio di Scudi Romani 240 e lucri relativi alla regola del 6 per cento apparente da Instrumento del 27 Settembre 1804 a Rogito del Notaro Dott. Antonio Rocca in debito delli furono Avvocato Francesco Michelini e Teresa Gandolfi Coniugi, in credito del Sig. Luigi Branchetti...*

3)- *Residuo di altro capitale di cambio in Romani Scudi 777:80 e lucri relativi, in regola del 5 per cento, insoluti nella somma di Romani Scudi 1310:46 risultante da Rogito del suddetto Notaro Gaetano Manfredi in data 6 Aprile 1807 in debito della predetta Signora Teresa Gandolfi Ved. Michelini ed in credito del Sig. Carlo Ottani che ne fece cessione al defunto Sante Panzacchia, dicesi con privata scrittura del 26 Gennaio 1816 pel qual credito verte coi coeredi della fu Sig.a Teresa Gandolfi giudizio di vendita di un Predio appignorato alla medesima Sig.a Gandolfi (nel 1817) come risulta dal fascicolo N. 8268 del Tribunale Civile di Prima Istanza di questa città di Bologna e dal Fascicolo 62 del Tribunale di Appello....*

L'importo di questi due crediti vantati con i Michelini non furono riportati nelle apposite finche poste alla destra dell'inventario perché considerati ...*d'incerta esigenza*... e questo sta a significare che la Causa d'Appello promossa da Francesco e Cesare Michelini era ancora in corso al momento della morte di Sante Panzacchia. Sicuramente questo credito gli creò serie difficoltà finanziarie se si considera che in quel momento risultava debitore a terzi per Romani Scudi 1.348.

Considerati i molteplici debiti accumulati nel tempo dall'avv. Francesco Michelini, poi ricevuti in dote dai loro eredi, non possiamo certo credere che quella da noi analizzata fosse l'unica in piedi in quegli anni. Altre cause esistevano a carico dei Michelini e solo per alcune abbiamo fatto qualche cenno. Praticamente parallela alla causa Panzacchia si sviluppò quella promossa dal Sacro Monte di Pietà e della quale troviamo la conclusione finale in una relazione fatta dallo stesso Sacro Monte nel 1863. Infatti il 21 maggio di quello stesso anno la Presidenza del Monte di Pietà si riuniva per esaminare la situazione non ancora interamente risolta e, da quella riunione, fu emesso l'estratto dell'Atto di Adunanza riportato di seguito.

Il Signor Pompeo Spaggiari nello scorso anno 1862 diresse un'istanza a questa Congregazione per ottenere la liberazione di un'ipoteca gravante la casa di sua spettanza posta in questa città nella strada Galliera N° 551. 552 iscritta originariamente nell'anno 1816 a favore del Sacro Monte di Pietà ed a carico dell'Avv. Francesco del fu Michel'Angelo Michelini, suoi eredi, successori e terzi possessori, e fra questi il Signor Giuseppe Spaggiari Padre... del suddetto Signor Pompeo et tale una seconda istanza veniva aggiunta nell'Aprile pp (prossimo passato) dallo stesso

Signor Pompeo Spaggiari pel fine di essere esonerato sì dall'ipoteca che dalla spesa di rinnovazione o trasporto di cui era ricercato per il pagamento da quest'Ufficio di Conservazione. (era la casa acquistata ed abitata dall'avv. Francesco Michelini e dalla sua famiglia dopo il 1770, corrispondente all'attuale n. 62 di questa stessa strada, cioè quando all'avv. Francesco Michelini fu praticamente sequestrata la casa di via Galliera 550. Anche questa fu acquistata dalle Suore Terziarie di S. Vincenzo di Paola e si trattava di un lascito fatto al convento. I documenti dicono che era una casa con altra annessa, con stalla, fienile e giardino. L'ipoteca gravante su questi fabbricati alla data del 18 marzo 1846 era di scudi 7.062; relativamente a scudi 2.636 per censi insoluti dal 1787 a tutto il 15 luglio 1815 ed i restanti 1.275 per censi insoluti dal 1815 al 1846; la differenza era il credito, ab origine, risalente al 15 luglio 1763. Dalla descrizione si apprende che questa ipoteca fu iscritta solo l'11 gennaio 1816 presumibilmente perché in corso di causa civile il Monte aveva trovato questo bene libero da ipoteche e ne pretese l'iscrizione a suo favore. Comunque nel 1846 il Monte di Pietà era creditore, nei confronti degli eredi Michelini, di scudi 11.450 somma enormemente lievitata, per interessi non pagati, all'atto di questo documento datato 21 maggio 1863).

Richiamandosi dall'Azienda del Monte quanto poteva servire di lume e di appoggio per dar corso alla pratica et tesi a conoscere come in più circostanze l'Amministrazione del S. Monte ebbe a trattare sull'argomento del Censo Debito dell'avv. Michelini, delle ipoteche in vari modi ed in più epoche iscritte, delle irregolarità cui apparivano soggiacere le dette ipoteche, delle pratiche fatte, degli atti esercitati ma con sinistri effetti onde potere realizzare il suo avere pel Capitale, e per un relevantissimo importo di frutti insoluti, laonde, data commissione alla Sezione Legale di pervenire ad accurato esame se e quale provvedimento fosse da abbracciarsi e segnatamente in relazione al mantenimento o alla depennazione delle varie ipoteche sia in tutte che in parte, si è dalla lodata Sezione emesso un dettagliato parere, di cui qui si richiama il tenore e cioè

ONOREVOLI COLLEGHI

Nel 1763 alli 15 Luglio, per rogito Uccelli, l'Avvocato Francesco Antonio Michelini sopra diversi stabili rurali in Campeggio e Gragnano impose l'annuo Censo di bolognesi £ 708:15 in favore di questo S. Monte di Pietà che gli sborsò £ 15750. La moglie Anna Maria Teresa Gandolfi si costituì Solidale Fidejuttrice obbligando anche la metà della sua dote con decreto del Tribunale Legato.

Nel 1809, per questo censo, fu iscritta l'ipoteca sui fondi censiti, e sulle generalità dei Beni dell'Avv. Michelini senza indicare verun terzo possessore.

Nel 1816 fu pure iscritto a carico di diversi terzi possessori, e rinnovati nelle decennali sentenze (e fu in questa occasione che venne iscritta, per la prima volta, l'ipoteca sulla casa di via Galliera).

L'impositore del Censo (Francesco Michelini) non molto dopo l'eseguito contratto cominciò a decadere dallo stato primitivo di sua fortuna e giunse ad ingolfarsi di tali e tanti passività che la di lui consorte Sig.ra Teresa Gandolfi, per provvedere al proprio interesse, nell'anno 1793 convenne giudizialmente il di lei marito per la collocazione in sicuro della sua dote ascendente alla somma di £ 40000 bolognesi, ed avendo riportato favorevole sentenza, il Sig. Avvocato Michelini, in esecuzione della medesima, assegnò alla di lui moglie altrettanti beni corrispondenti all'importare della Dote mediante istrumento di Zenobio Teodoro del 13 Giugno 1796. In tale assegnazione fu compreso lo stabile rurale Fiumana sul quale esisteva un censo di £ 100 pel capitale di £ 2500 acquistato dalla Sig.ra Floridia Cremonini Persiani, colla garanzia generale, oltre il fondo censito, di tutti i beni dell'alienante (ciò significa che Francesco Michelini, in quella data, aveva già ceduto parte della Fiumana alla Cremonini per l'estinzione di un credito che vantava nei suoi confronti ma che il Tribunale di Bologna aveva destinato alla moglie Teresa Gandolfi e, per effetto della sentenza, questa alienazione fu considerata senza effetto). La Sig.ra Floridia Cremonini Persiani, che si vide priva in simil guisa del fondo censito, rivolse le proprie azioni sopra altro Fondo del Patrimonio Michelini e percosse con le medesime il Fondo Pergola

che era il censito del Monte stato però in precedenza venduto, mediante privata scrittura riconosciuta a rogito Teodori delli 20 Marzo 1795, alli Signori Fratelli Baccialli della Madonna dei Boschi per £ 8000 bolognesi, ed ebbe essa Sig.ra Cremonini la sorte di riportarne, nel 1798 dal Tribunale Civile di Bologna, favorevole Sentenza che passò poi in pregiudicata (si vede che non fu fatta opposizione dal Baccialli contro la sentenza né da altri creditori che godevano di iscrizione di ipoteca sui beni di Francesco) con cui fu deciso che i fratelli Baccialli dovessero soddisfare il prezzo del fondo o al Monte, o alli creditori anteriori o posteriori del Sig. Avvocato Michelini. I Baccialli pagarono alla Cremonini tutti li Censi arretrati e 2500 di Bologna (lire bolognesi) parte di prezzo.

Cessò di vivere nel 1808 (mentre sappiamo che morì il 14 maggio 1807) il Sig. Avvocato Michelini in istato di decozione (cioè di debitore non più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Morì da insolvente) e li di lui beni passarono quasi tutti in mano a terzi possessori. Li giudizi tutti intrapresi furono fatti senza intervento dei Governatori del S. Monte, e senza opposizione delli medesimi.

La Congregazione di Carità nel 1812 chiamò in giudizio i figli del defunto Avv. Michelini, ed i terzi possessori ma questo giudizio rimase giacente (a quella data erano ancora in vita Giacomo e Girolamo).

Nel 1816 l'Amministrazione del S. Monte domandò l'immissione in Salviano dei beni censiti, e promosse giudizio per conseguire sulle rendite il pagamento dei censi arretrati: ma esso non ebbe che un esito infelice oltre alle opposizioni dei terzi possessori.

La causa principale che il Monte imbarazzava, era la nullità delle ipoteche che aveva iscritte nel 1809 perché non le aveva fatte nominativamente contro i terzi possessori, e non aveva descritto i beni affetti dalle ipoteche, né le iscrizioni del 1809 avevano potuto convalidarsi colle iscrizioni del 1812 e del 1816 come iscritte in tempo non più utile contro i terzi possessori stessi.

Non cessò però mai il S. Monte di curare questo credito contro il Michelini anzi vi pose una speciale solerzia; nel 1830 venne ad una composizione colla Sig.ra Cremonini Persiani colla quale si fece cedere le ragioni della medesima, e fece sempre studiare da suoi legali e consulenti se vi era modo possibile a riparare il danno. Nel 1843 il Dr. Gio. Batta Dalli vi fece un lungo rapporto nel quale ritiene che qualche utilità possa venire al Monte sperando le sue azioni contro i terzi possessori e ne indica i nomi ed i beni da essi posseduti, fra i quali figura anche lo Spaggiari (che è la persona che acquistò la casa di via Galliera come si legge all'inizio di questa relazione) le di cui ipoteche proponette di cancellare nella seduta. Nel qual proposito dobbiamo avvertire che lo Spaggiari vi figuravasi ma si avvertiva che restava a vedersi lo Spaggiari acquistasse dal Michelini, per altri, e se nel caso fosse il possessore intestato nel 1808.

Nel 1846 lo stesso Dr. Dalli volle tentare, dice esso, di distrigare alla meglio la intricata matassa, e vedendo che non pochi possessori di fondi censiti o per eredità di loro antenati i quali compravano dall'impositore del censo (avv. Francesco Michelini) prima del sistema ipotecario Pontificio prescrivente la trascrizione ad impedire qualsiasi ulteriore iscrizione, e che pertanto si poteva esser certi che non avevano trascritto, gli corse alla mente l'idea d'iscrivere nuovamente il censo e li molti arretrati senza pregiudizio delle iscrizioni già fatte ritenendo con questo mezzo di costringere i terzi possessori se non ad altro, e venire a delle transazioni, la quale cosa egli riteneva utile al S. Monte comechè molti erano i terzi possessori contro cui si sarebbe agito.

La opinione del Dalli fu contraddetta fortemente dal Sig. Avv. Pedrazzi, altro degli Amministratori del S. Monte, tanto in linea di diritto che in linea di fatto, attesochè tutti questi terzi possessori non presentavano atteso il loro numero e la qualità dei beni e la loro postura che improbabile dispendio fosse fatto inutilmente.

Ciò non ostante, l'opinione del Dalli fu eseguita: si iscrissero varie ipoteche, e si fece una causa contro i Gualandi e Nascetti. Ma la causa fu infelicissima pel S. Monte che venne condannato a cancellare le ipoteche ed a pagare tutte le spese gravissime del giudizio tanto in prima istanza che in appello. Da quell'epoca nulla fu più promosso, solamente lo Spaggiari . domandò ultimamente, come si dette, la cancellazione che lo gravava, e la nostra Congregazione

opinò favorevolmente atteso lo stato delle cose. Ora però essendovi stato l'occasione di riassumere la pendenza Michelinì cui si è riconosciuto sussistere altre ipoteche che sono completamente inutili a conservare come quelle che sono nulle come si è primitivamente indicate, perché o male iscritte, o iscritte in tempo non utili. Queste sono le seguenti:

- 1816 ipoteca sopra la casa di via Galliera acquistata dallo Spaggiari per £ 7062:67;
- 1846 ipoteca su diversi fondi nei comuni di Campeggio e Gragnano per £ 9759;
- 1809 ipoteca sulla Fiumana per £ 301:77
- 1809 ipoteca su generalità dei beni sopra vari comuni per £ 3575:25;
- 1809 ipoteca su generalità di beni per £ 512:77.

Di queste ipoteche le iscritte nel 1809 sono inesercibili contro il Michelinì che morì decotto (debitore insolvente) ed i cui beni sono passati in mano a terzi possessori contro i quali non fu iscritto come portava il Vice Reale Decreto del 1808. L'altra del 1816 è inattendibile per difetto sostanziale di nullità, e per quella iscritta nel 1846 abbiamo veduto qual valore vi abbiano dato li tribunali. Per cui non sono che una sorgente di spese senza alcun pro per il Pio stabilimento, onde la Sezione legale opina per la loro cancellazione.

La Congregazione riunita, trovando che pel Censo Michelinì non può essere d'alcuna guisa efficace veruna delle sussistenti ipoteche e che all'inutile conservazione di queste si aggiunge l'impegno delle spese di loro rinnovazioni e trasporti eseguiti od eseguibili d'ufficio nelle decennali di scadenze, ha deliberato che si proceda alla eliminazione totale di dette ipoteche.... Quando, in relazione alle ipoteche, si parla di ...rinnovazioni... nelle decennali di scadenza...perché la iscrizioni dell'ipoteca ogni dieci anni doveva essere rinnovata pena la decadenza della stessa.

Quanto si legge nella relazione del Monte di Pietà, qui sopra riportata, è sempre riferita al famoso prestito di L. 15.750 ed agli interessi annui non pagati. Infatti non appaiono altri debiti con il Monte, oltre il presente, se non quello relativo al negozio, saldato in occasione della vendita del medesimo.

Ritorniamo al caso Sante Panzacchia ed ancora nel 1865 non si rintracciano notizie sull'andamento della Causa d'Appello promossa dal dott. Francesco e Cesare Michelinì ma si rinviene il seguente Atto a Rogito del Notaio Giacomo Pallotti del 15 maggio 1865 che si annuncia con la seguente intitolazione: **Cessione fatta da Vincenzo e Pietro Fratelli Panzacchi a Dottor Francesco Spontoni a Comodo a Persona da nominarsi.** Il Dottor Francesco Spontoni era uno dei due avvocati di Francesco e Cesare Michelinì che curavano la Causa di Appello.

A questa data non appare il fratello sacerdote Don Giacomo perché deceduto nel 1858. Si nota anche che il cognome ha subito, in questo periodo, la modifica da Panzacchia in Panzacchi.

Avanti a me Dottor Giacomo Pallotti, Notaio, residente in Bologna, ed alla presenza degli infrascritti Testimoni, noti ed idonei a termine di Legge, si sono costituiti i Signori dottor in Medicina Vincenzo e Pietro Fratelli Panzacchi del fu Sante ed il Pubblico Considico Ecc.mo Dottor Francesco Spontoni, del vivente Signor Angelo, tutti maggiorenni d'età, di condizione Possidenti, domiciliati ed abitanti il primo nella Parrocchia di Pizzocalvo, Comune di S. Lazzaro e gli altri in Bologna e cioè il secondo in Contrada S. Isaia N. 483/484, il terzo in via Val d'Aposa al N. 1436 ed a me Notaio cogniti.

In esecuzione li prestabilito contratto, i suddetti Dottor Vincenzo e Pietro Fratelli Panzacchi, di spontaneo volere per se e loro (eredi), cedono e nell'infraditando modo rinunziano,

Al Signor Dottor Francesco Spontoni, che a comodo di Persona o Persone da nominare stipula e accetta

Le ragioni, azioni e diritti personali ad ipotecarsi tanto dedotto in Giudizio davanti l'ora cessato Tribunale Civile e Criminale di Bologna Fascicolo N. 8268 del 1851 e il già Tribunale d'Appello Fascicolo N. 62 del 1853 quanto deducibile nella Causa o Cause vertite fra il loro Genitore Signor Sante anche come cessionario di Carlo Ottani e della Rosalia Branchetta e gli Eredi della Teresa Gandolfi, dell'Avv. Francesco Michelinì ed altri (figli di questi) per l'esigenza di titoli creditori,

mai però chiariti e giustificati (dal Sante Panzacchia), spettando poi ora tali diritti, azioni, ad essi Signori Cedenti come altri degli Eredi sia del loro Genitore... e sia del Fratello Sig. Don Giacomo (già deceduto a questa data come detto)...

In ordine alla presente cessione viene dai Signori Fratelli Panzacchi, in solido fra loro, determinato ed eseguito quanto segue e cioè.

- 1°)- Che la cessione di suddetto diritto ed azione si vuole fatta ed accettato come un sacco d'ossa ed un gettito di rete e quindi senza alcuna loro garanzia, responsabilità ed impegno.*
- 2°)- Che qualora altri legali Eredi, anche in via mediata, del suddetto loro Genitore e del fratello Don Giacomo e terze ed estranee Persone interessate nell'eredità di quest'ultimo (il loro fratello prete) venissero a richiedere al Signor Cessionario o ai suoi Nominatori (cioè le persone da nominare per le quali il dott. Spontoni acquista il credito dai fratelli Panzacchi) parte dell'infracomunicando prezzo o volessero intraprendere giudizialmente l'esercizio di pretesi loro diritti dipendenti dagli Atti suindicati, essi, in solido come sopra assumono, limitatamente però all'ammontare dell'infradicendo prezzo e suoi accessori e non più oltre, a totale loro carico e spesa, la piena liberazione delle promesse molestie, mentre, scorso un anno senza avere conseguita tale liberazione, i medesimi si obbligano di restituire lo stesso infradicendo prezzo, in un (insieme) ai detti accessori, al Signor Cessionario o suoi Nominatori e di rispondere loro le spese tutte del presente Instrumento.*
- 3°)- Che acconsentono che esso Cessionario o suoi Nominatori vengano surrogati in qualsivoglia esistente Ipoteca (era da poco terminata la Causa del Monte di Pietà archiviata nel 1863 nella quale lo stesso Monte risultò soccombente per vizio di forma nelle iscrizione delle ipoteche) o che fosse per esistere a seguito di rinnovazione di quelle già iscritte ed ora rimaste presenti, nonché nella trascrizione di pignoramenti e denuncia ai Creditori iscritti per l'esigenza dei suddetti crediti, acconsentendo pure che siano cancellati la trascrizione del pignoramento seguita nel 24 Luglio 1817 Art. 30 A.G. e l'Atto di Demuncia ai Crediti 10 Maggio 1819 Art. 6 A.G. con autorizzare il Conservatore di quest'Ufficio ipotecario ad eseguire i debiti annotamenti.*
- 4°)- Che hanno consegnato per gli effetti di Legge al Signor Dottor Spontoni diversi Documenti ed Atti relativi alle seguite giudiziarie vertenze.*
- 5°)- Che per tutti i fini ed effetti di ragione per se e loro eleggono il legale domicilio a Bologna nella suddetta Casa di abitazione di esso Signor Pietro Panzacchi, ove in ogni evenienza di Atti Giudiziali potranno essere citati, intimati e notificati, assoggettandosi alla Giurisdizione dei Tribunali di questa Città ed alla rifazione d'ogni altra spesa ed all'emenda dei danni ed interessi.*

Il prezzo di detto Contratto è stato tra le Parti concordemente stabilito nella limitata somma di italiane lire millecinquecentonovantasei =£ 1596= in vista del non assumersi dai suddetti Panzacchi alcuna garanzia e responsabilità per ceduti diritti.

A pagamento di tal prezzo il Dottor Spontoni, alla vista di me Notaio e dei Testimoni infrascritti, rilascia ai Signori Fratelli Panzacchi, che pel detto titolo ricevono, la somma di italiane lire millecinquecentonovantasei =£ 1596= in valuta corrente, le quali, riconoscendo tale e tanto importare, presso di loro ritirano e ritengono con rinuncia a qualunque eccezione ed in specie a quello del non numerato né ricevuto denaro, facendo pel pagamento del prezzo stesso al Signor Dottor Spontoni, che accetta, un'amplissima assoluzione e quietanza.

Le spese e competenze del presente Instrumento ed opportune alla sua esecuzione, staranno a carico del Signor Cessionario e delle Persone nominande. Per la rispettiva plenaria osservanza

delle quali cose i Signori Fratelli Panzacchi, in solido come sopra, obbligano le loro Persone, i loro Eredi e Beni presenti e futuri nel migliore e più efficace modo di ragione, e rimossa vicendevolmente ogni eccezione.

Nello stesso giorno 15 maggio 1865 ed a rogito del medesimo Notaio, viene steso un secondo Atto sotto il titolo di *=Nomina fatta dall'Ecc.mo Signor Dottor Francesco Spontoni nell'Ecc.mo Signor Dottor Francesco Michelini=*

- Al Nome di Dio -

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d'Italia.

L'Anno milleottocentosessantacinque =1865= questo giorno di lunedì quindici =15= del mese di Maggio.

Avanti di me Dottor Giacomo Pallotti Notaro residente in Bologna ed alla presenza degli infrascritti Testimoni noti ed idonei a termine di legge, si è costituito l'Ecc.mo Signor Dottor Considico Francesco Spontoni del vivente Angelo, maggiore di età, di condizione pubblico Considico e possidente...

Il quale Signor Dottor Francesco Spontoni, facendo uso della facoltà riservata nel precedente mio Rogito... di nominare altra o altre Persone in acquirenti o cessionari delle ragioni ereditarie spettante ai Signori Dottor Vincenzo e Pietro Fratelli Panzacchi, di spontaneo volere e suoi dichiara e confessa che dette ragioni sono state da lui acquistate per italiane £ 1596 a totale comodo dell'Ecc.mo Signor Dottor Francesco Michelini del fu Giacomo, e quindi lo nomina in Cessionario delle ragioni stesse, avendo già pagato ai suddetti Fratelli Panzacchi il prezzo suddetto con denari passatigli a tal uopo dal Signor Dottor Michelini, con consentire che sia surrogato nelle Ipoteche che esistessero o che venissero iscritte in via di rinnovazione e garanzia di detta ragione e così cancellata la trascrizione e denuncia di pignoramento e tutto ciò sotto i patti, convenzioni e termini risultanti dal riferito mio Rogito e che vogliansi qui per ripetuti e trascritti, dichiarando inoltre di non avere prestato nel menzionato acquisto se non il puro e semplice suo nome e di non rimanergli sul medesimo alcun diritto od azione. Le spese e competenze di questo Atto ed opportuna alla sua esecuzione staranno a carico del Dottor Francesco Michelini.

Da questi due atti appena visti si potrebbe anche ritenere i fratelli Panzacchi al corrente che il dottor Spontoni acquistava i diritti di questo podere per conto di Francesco Michelini se consideriamo che i testimoni dei due atti furono gli stessi, come invece i rogiti potrebbero essersi svolti nella stessa giornata ma in orari diversi.

Comunque quello che muove Francesco Michelini sono le considerazioni che tentiamo di esaminare.

Il Sante Panzacchia il 25 gennaio del 1816 acquistava dai Signori Ottani il credito più interessi che vantavano dalla Teresa Gandolfi vedova dell'Avv. Francesco Michelini (che erano anche i nonni del Dottor Francesco Michelini). Il Sante Panzacchia chiamava poi in causa la nonna di Francesco, la Teresa Gandolfi, in data 12 ottobre 1816 per il pagamento di Scudi Romani 1185:28:5 equivalenti a £ 6376 ed il 6 marzo 1817 otteneva dal tribunale di Prima Istanza la messa all'Asta Pubblica della Fiumana che non trovava però acquirenti a causa delle molte ipoteche gravanti sul fondo. Ci furono ancora altri ricorsi di cui l'ultimo, ed era il quarto della serie, in data 23 marzo 1819 affinché questa asta pubblica venisse finalmente concretizzata.

Nascevano poi dissapori fra il Panzacchia e gli Ottani con nuovi procedimenti del Tribunale finché il 16 ottobre del 1851 il Panzacchia riprendeva a mano la Causa contro i Michelini citando gli eredi che erano in quel momento i nipoti dell'Avv. Francesco Michelini e della Teresa Gandolfi.

Francesco e Cesare, cugini perché figli di fratelli, nominarono due avvocati per resistere al Sante Panzacchia mentre tutti gli altri si resero contumaci (cioè non si interessarono per nulla della cosa sicuramente rassegnati alla perdita dei beni e per evitare di dover pagare spese di Tribunale e di avvocati quando poi nella realtà non disponevano di soldi da spendere per difendere e mantenere un fondo che ormai erano certi di dover perdere).

Infatti il Sante Panzacchia citò in giudizio Luigia del fu Angelo (si vede che la sorella Marianna era già defunta); Cesare del fu Girolamo; Luigi, Francesco, Teresa, Maria, Fortunata, Clementina e Maddalena del fu Giacomo.

Intanto il Tribunale di Prima Istanza in data 2 giugno 1852 e 9 marzo 1853 emise due sentenze interlocutorie a favore di Sante Panzacchia alle quali Francesco e Cesare Michelini interposero subito Appello in data 8 Aprile 1853. Dobbiamo anche ricordare che in questo stesso periodo i Michelini si trovavano in Causa anche con il Sacro Monte che perderà la Causa per effetto della genericità nelle iscrizioni delle varie ipoteche ed archivierà il tutto nel 1863.

Ritorniamo alla Causa Panzacchia per dire che a questo punto, tranne Francesco e Cesare, per gli altri la causa era terminata perché non interposero Appello vale a dire che accettarono la sentenza di Asta Pubblica, che ancora sussisteva, del 1817 e ribadita con le due sentenze interlocutorie del 1852 e 1853 per cui questi perdevano ogni diritto di proprietà mentre rimanevano ancora proprietari della Fiumana solo Francesco e Cesare che non avevano accettato le sentenze del Tribunale facendo ricorso in Appello. Vedremo poi come Francesco ripescherà, nella proprietà del podere, il fratello Luigi (il bisnonno) che da sempre aveva lavorato queste terre e prima di lui il padre Giacomo che fu certamente il primo contadino della nostra dinastia.

Nell'Appello le cose sembrarono proseguire molto lentamente e nel frattempo ci fu la morte anche del Sante Panzacchia finché nel 1865 troviamo i due rogiti appena letti.

Certamente a questo punto si cercò un compromesso o Francesco Michelini cercò di giocare d'astuzia. Ormai la cosa andava avanti da tantissimi anni ed anche i fratelli Panzacchi cercarono un accomodamento perché l'Appello poteva andare male per i Michelini ma avrebbe potuto punire anche i fratelli Panzacchi e si accordarono con il Dottor Spontoni, di vendere il loro credito con relativi presunti diritti a persona da Nominarsi, che è poi risultato essere Francesco, per sole lire 1.596 e così divenne lui cessionario di questo credito e perdeva automaticamente valore la sentenza di Asta Pubblica del 1817 ribadite con le sentenze interlocutorie del 1852 e 1853.

Se si considera che nel 1816 il Sante Panzacchia apriva le ostilità con la Maria Anna Teresa Gandolfi per un credito di L. 6.376 all'interesse del 5 per cento annuo, possiamo immaginare a quanto poteva sommare ora con l'aggiunta degli interessi per il periodo che andava dal 1816 fino al 1865 che fu l'anno nel quale Francesco Michelini, tramite il Dottor Spontoni, acquistava questo credito per sole L. 1.596.

Come vedremo di seguito, Francesco Michelini si comportò bene sia con il fratello che con il cugino Cesare. Infatti si tenne per se ed il fratello Luigi la metà della Fiumana assegnando l'altra metà a Cesare che con lui aveva sostenuto tutta la seconda parte del processo ricorrendo anche in Appello contro le sentenze di primo grado.

Francesco e Luigi furono i soli maschi di una numerosa famiglia. Francesco studiò e divenne medico mentre il fratello lavorò sempre il podere e non frequentò neppure le scuole elementari perché sui documenti rintracciati ed esaminati troviamo che Luigi era illetterato e firmava con una croce alla presenza di testimoni. Non era certamente l'unico se consideriamo che intorno al 1870 gli illetterati in Italia erano il 68 per cento della popolazione. Pertanto avere chiamato anche il fratello a fare parte dei diritti sulla Fiumana pare anche un atto di disobbligo nei confronti di chi aveva sempre lavorato quella terra. Va anche tenuto presente che Francesco non aveva figli mentre Luigi, a quel momento, aveva due figli maschi, e due femmine.

Viene rintracciato un atto sulla cui copertina si legge: *Cessione di Ragioni fatta dal Signor Cesare Michelini ai di lui Cugini Signor Dottor Francesco e Luigi Fratelli Michelini. Proviene da Atto (numero) 1757 Notaio Gherardi Sebastiano del 1 Giugno 1867.*

Questo atto ripercorre, nella prima parte, la storia del passaggio della Fiumana dai Panzacchi al Dott. Francesco Michelini che già conosciamo ma che si ritiene opportuno riportare integralmente per completezza di informazione ed inizia come di seguito:

Con Rogito del notaro di Bologna Dottor Giacomo Pallotti del 15 maggio 1865 li Signori Vincenzo e Pietro fratelli Panzacchi, senza veruna loro responsabilità e garanzia, cedettero al Signor Dottor

Francesco Spontoni, che acquistò per persona da nominare, le ragioni, azioni e diritti personali ed ipotecari tanto dedotti in Giudizio davanti al cessato Tribunale di Prima Istanza di Bologna, Fascicolo N. 8268 dell'anno 1851 ed il già Tribunale di Appello, Fascicolo N. 62 del 1853, quanto deducibile nella Causa o Cause vertite fra il loro Genitore Signor Sante Panzacchi anche come preteso cessionario di Carlo Ottani e della Rosalia Branchetti e gli Eredi della Teresa Gandolfi, dell'Avv. Francesco Michelini ed altri per la esigenza di titoli creditorii non però chiariti, né giustificati, azioni e diritti che ad essi cedenti spettavano come altri Eredi, sia del loro Genitore, come da atto di Notorietà a Rogito Savini Dottor Francesco 26 Novembre 1856 (che è l'Atto Notorio della morte del Sante Panzacchia che abbiamo già visto) sia del fratello Don Giacomo, nominato col di lui Testamento pubblicato con rogito del Notaro Signor Dottor Giuseppe Valenti nel 28 Aprile 1858 (non preso in esame perché ininfluenza ai nostri fini), la cui Eredità fu denunziata a questo Ufficio del Registro il 24 Agosto successivo; avendo effettuata detta cessione per lo prezzo e corrispettivo, contestualmente soddisfatto, di italiane £ 1596.

Con altro Rogito del predetto Notaro Signor Dottor Giacomo Pallotti dello stesso giorno 15 Maggio 1865, il Signor Dottor Francesco Spontoni, usando della facoltà riservatasi (cioè dell'acquisto fatto per persona da nominarsi), dichiarò di aver fatto l'acquisto delle suddette ragioni per conto e Comodo del Signor Dottor Francesco Michelini, che diveniva perciò acquirente e cessionario delle medesime. E come di tali cose tutte, diffusamente emerge dai succitati due Rogiti Pallotti, ai quali vuolsi qui notare che il Signor Dottor Francesco Michelini faceva acquisto delle ragioni di cui al precitato Rogito Pallotti, onde impedire la subasta (cioè la vendita forzata dei beni del debitore promossa dal creditore) giudiziale dell'infraditando Podere denominato =Fiumana= situato nei Comuni di Gragnano e Campeggio, Provincia di Bologna, posseduto in comune da esso e dal di lui fratello Luigi per una metà, e dal cugino loro Signor Cesare Michelini per l'altra metà; avendo avuto in animo altresì lo stesso Signor Dottor Francesco Michelini di rendere le stesse acquistate ragioni comuni tanto al fratello Signor Luigi, quanto al cugino Signor Cesare Michelini nella stessa proporzione della rispettiva interessenza dell'indicato Podere.

Determinatosi pertanto il Signor Cesare Michelini di cedere ai nominati di lui Cugini la quota delle ragioni a lui spettanti come sopra, si è fra essi liquidato l'importo a valore di tale quota nella somma di lire millecinquecentonovantasei (£ 1596) depurata dalle spese delle liti vertite e del Rogito di Cessione e scevra da qualsiasi eventualità che si vogliono assunte dai Cessionari a tutto loro rischio e pericolo.

Volendo quindi che di tale Contratto di cessione risulti da pubblico instrumento, perciò avanti di me Sebastiano Gherardi Notaio residente in Bologna ed in presenza dei sotto firmati testimoni noti ed idonei a termini di Legge, sonosi personalmente e nell'infraditando luogo costituiti

Gli Illustrissimi Signori

Cesare Michelini del fu Girolamo da una parte, e Dottor Francesco e Luigi Fratelli Michelini del fu Giacomo per l'altra; tutti di condizione possidenti, maggiori d'età, a me Notaio cogniti, domiciliati e abitanti il Signor Luigi Michelini nel Comune di Monghidoro, Provincia di Bologna, e gli altri in Bologna e cioè il Signor Cesare Michelini in via Borgo Paglia al N. 2851 ed il Signor Dottor Francesco Michelini in via Borchetta al N. 463.

Premettono le Parti suddette la conferma e ratifica delle cose tutte superiormente narrate, volendo che le medesime si abbiano come parte integrante e sostanziali di questo Instrumento, ogni eccezione rimossa.

Premette per parte sua il Signor Dottor Francesco Michelini, di conformità a quanto fu di sopra accennato in proposito, la espressa e formale dichiarazione di rendere comuni al fratello Signor Luigi Michelini, nonché al Cugino Signor Cesare Michelini, le ragioni acquistate col succitato Rogito Pallotti 15 Maggio 1865 per la metà dell'importo di dette ragioni riguardo ad essi due Fratelli, e per l'altra metà riguardo al suddetto loro Cugino e non altrimenti.

Ciò tutto premesso, il prefato Signor Cesare Michelini, inerendo al preconvvenuto, spontaneamente per se e di lui, cede e rinunzia ai medesimi di lui Cugini Signori Dottor Francesco e Luigi Fratelli Michelini, che di eguale spontaneità per se e pei rispettivi loro (discendenti) stipulano ed accettano.

Tutte le ragioni, azioni e diritti (per quanto tali ragioni e diritti riguardano la quota considerata e ritenuta di spettanza e competenza di esso Signor Cesare Michelini) che formarono il soggetto della Cessione fatta dai Signori Vincenzo e Pietro Fratelli Panzacchi del fu Sante al Signor Dottor Francesco Michelini e nella stessa estensione di cui ai mentovati (menzionati) Rogiti Pallotti Dottor Giacomo delli 15 Maggio 1865, ai quali non che le ragioni qualunque al Signor Cesare Michelini competenti sul Podere denominato =Fiumana= posto nei Comuni di Gragnano e Campeggio, Provincia di Bologna, marcato nel Nuovo Catasto in Campeggio col solo numero 1010, ed in Gragnano coi numeri 1, 2, 4, 6, 7, 8, 2, 9, 10, 11, 13, 889, 1415, 37, 101, 105, 106, 782, 796, 797, 41/1015, 131/1124; il quale confina in corpo a Ponente con la proprietà di Prosperi Ermenegildo, a Levante con Vanti Sebastiano e Penmoni Giuseppe, a Mezzodì con Francesca Marchioni in Michelini (moglie di Luigi e madre di Natale e Giuseppe) ed a Settentrione con Giuseppe Bigondi acconsentendo il medesimo Cesare Michelini, in conseguenza della fatta cessione di ragioni, che sia tolta e cassata qualunque intestazione a di lui favore esistente nei Registri Censuari in relazione al suindicato Podere =Fiumana=.

La predetta cessione, la quale viene fatta e rispettivamente accettata con tutte le opportune e necessarie clausole adattabili alla natura di tale contratto, si intende fatta altresì per una parte, ed accettata dall'altra, per un sacco d'ossa, come suol dirsi, e per un gettito di rete, e quindi senza alcuna garanzia e responsabilità del Cedente, tranne della verità e realtà delle ragioni e diritti ceduti...

Il prezzo o corrispettivo di detta cessione, fra le Parti concordemente liquidato e stabilito, è di italiane lire mille cinquecento novantasei (£ 1596) libero ed esente dalle qualunque spese di liti ed altro come superiormente.

Il qual prezzo tutto ed intero il Signor Cesare Michelini, seguendo la via della verità, spontaneamente dichiara e confessa di aver avuto e ricevuto dalli predetti di lui Cugini Signori Dottor Francesco e Luigi Fratelli Michelini, in precedenza alla stipulazione di quest'Atto, in effettive valute correnti, e costituenti la predetta somma di £ 1596, rinunciando perciò a qualunque eccezione e segnatamente a quella del non numerato e non ricevuto denaro... per cui, contento e soddisfatto dello stesso prezzo e corrispettivo della cessione di ragione come sopra fatta, ne ha assoluto ed assolve gli stessi di Lui Cugini, per se e rispettivi loro stipulanti ed accettanti, facendo loro pieno fine e quietanza in forma di amplissima assoluzione, ogni eccezione rimossa.

Le spese e competenze relative e dipendenti da questo Instrumento staranno a carico dei Cessionari Signori Fratelli Michelini, perché così convenuto...

Questo documento, sulla vendita da parte di Cesare ai cugini Francesco e Luigi, parrebbe lasciare intendere di aver voluto compiere un atto ufficiale ma che in sostanza non ci sia stato un passaggio di denaro fra le due parti. Cesare, nell'atto, dichiara di avere ricevuto il *...prezzo tutto ed intero...in precedenza alla stipulazione di quest'Atto...* La mancanza del contestuale pagamento del bene acquistato, davanti al notaio, come solitamente accadeva anche a quei tempi, fa supporre che non ci sia stato alcun passaggio di denaro ma che tutto sia nato da un accordo fra Francesco, Luigi e Cesare. D'altronde titolare del credito sarebbe stato il solo Francesco che tramite l'Avv. Spontoni lo acquistò dai fratelli Panzacchi.

Non deve meravigliare se si intravede un forte legame fra Cesare e Francesco in quanto ambedue vivevano da sempre a Bologna e, pur essendo cugini, Cesare, come detto anche in altra parte, aveva sposato Fortunata Michelini che era sorella di Francesco e del bisnonno Luigi; non avevano avuto figli e Fortunata, di questi tempi era già deceduta perché morì di tumore all'età di anni 42 il 17.08.1857 alle ore 20.30. Abitava sotto la parrocchia di S. Giuliano e, nell'atto di morte, risulta svolgesse attività di casalinga. Inoltre appare evidente che Cesare volesse lasciare la sua porzione della Fiumana ai due cugini con questa che sembra a tutti gli effetti una finta vendita perché è stata realizzata da Cesare quando sicuramente era già ammalato se si considera che poi morirà nel gennaio dell'anno successivo e pertanto a distanza di poco meno di sette mesi da questo atto.



La chiesa di Gragnano oggi

Alla morte di Cesare la denuncia di successione viene fatta dal cugino dott. Francesco Michelini in qualità di coerede unitamente al fratello Luigi e dichiara che il giorno 29 gennaio 1868 a Bologna nella casa di sua abitazione posta in strada via Borgo Paglia n. 2861 (l'attuale strada che va da via tovaglie a via Solferino) decedeva Michelini Cesare fu Girolamo vedovo di Fortunata Michelini ed ereditarono il contenuto dell'abitazione consistente in mobili, rami, ottoni, serramenti, vasellame di cantina, biancheria, tappezzeria e vestiario per un totale di £ 282:60 ed attrezzatura della bottega ad uso di tintoria, posta in Strada Castiglione, venduta per £ 138 per cui il totale complessivo dell'eredità ammontò a £ 420:60.

L'attività di Cesare risultava essere "*suonatore di violino*" per cui si può ragionevolmente pensare che la moglie amministrava il negozio di tintoria che poi Cesare cedette in affitto quando la moglie si ammalò. Infatti l'attrezzatura del negozio non fu neppure presa in consegna da Francesco e Luigi ma subito ceduta.

Il certificato di morte di Cesare riporta che lo stesso nacque a Bologna, che era della parrocchia della Maddalena, che morì all'età di anni 72 per sofferta pleurite destra il giorno 19.1.1868 alle 11,65 pomeridiane. Cassa e trasporto gratis.

LUIGI MICHELINI (nato il 26.08.1807 e deceduto a Bologna il 12.04.1876) sposava certa Marchioni Francesca (morta alla Fiumana nel 1875 all'età di anni 58) ed ebbero i seguenti figli:

- MARIA CATTERINA CLEMENTINA nata il 06.10.1848, cresimata il 24.08.1860 e deceduta a Cà d'Isonne il 23.11.1871
- NATALE BENEDETTO nato il 25.12. 1849, cresimato il 24.08.1869 e morto a La Fonte il 28.05.1921
- MARIA LUIGIA nata il 30.04.1851, cresimata il 24.08.1860
- **GIACOMO FILIPPO GIUSEPPE** nato il 12.04.1854, cresimato il 24.08.1860 e morto a S. Martino Nero il 08.04.1925

Con atto pubblico del notaio Albertazzi in data 12 luglio 1865 (era lo stesso anno che il Dott. Francesco acquistava dai fratelli Panzacchi il credito della Fiumana che, come si ricorderà, avvenne con atto notarile del 15 maggio 1865) veniva costituita la dote della Catterina (figlia di Luigi e nipote del dott. Francesco) che, non ancora diciottenne, andava in sposa a certo Pieri Giovanni di Cà d'Isonne. A quel tempo era già stata fatta promessa di matrimonio fra i due. Risulta che la Catterina Michelini partorì alle ore 11 del giorno 24.05.1867 ed ancora alle ore 24 del 29.04.1868 ma in entrambi i casi i nascituri nacquero privi di vita e, sull'atto di nascita trascritto nei registri della parrocchia di Gragnano, non viene specificato neppure il sesso né viene loro dato un nome perché non poterono ricevere il battesimo; il 18.02.1870 nacque finalmente una bambina alla quale fu dato il nome di Teresa. La Catterina però moriva alle ore 13 del 26.11.1871.

Ritornando all'atto costitutivo della dote, si legge che *...in attesa che poi venisse in possesso a quella porzione legittimaria dei beni che per legge le spetterà alla morte del genitore, il padre Luigi ha promesso in dote, in acconto di quanto le spetterà per eredità legittimaria, la somma di £ 532 pari a 100 Scudi Romani da pagarsi come detto appresso.*

La madre, per concorrere alla dote della figlia, assegna alla stessa £ 1596 pari a Scudi Romani 300 ed anche questo in acconto della sua parte di eredità materna.

La zia, sorella della madre, partecipa alla dote con £ 532 pari a 100 Scudi Romani. Quest'ultima era nubile e viveva alla Fiumana insieme alla famiglia della sorella, madre di Catterina. Per cui, mettendo insieme le tre somme, la dote diventava complessivamente di 500 Scudi Romani pari a L. 2.660.

Dice questo Atto che il padre Luigi, la madre e la zia, promettono al futuro marito della Catterina, Giovanni Pieri, di pagare l'ammontare della dote nell'arco di dieci anni a decorrere dal 12 luglio 1865 e nel frattempo corrispondere l'interesse del 5% annuo ad iniziare dal giorno nel

quale sarà celebrato il matrimonio mentre la madre da subito fino al giorno di detta celebrazione promette di pagare gli interessi sulla limitata somma di L. 1.064 pari a Scudi Romani 200. La zia Marianna promette pure di devolvere la somma entro il periodo di dieci anni ma non si obbliga al pagamento di alcun interesse. Il padre Luigi, infine, promette di pagare subito al Pieri la somma di Scudi Romani 40 pari a L. 212 ed in quanto al residuo, pari a Scudi Romani 80, serviranno a far fronte alla spesa per il mobilio e corredo. Perciò i genitori della futura sposa promettono la somma di scudi cento e trecento rispettivamente in acconto di quella che sarà la eredità a lei spettante alla loro morte per cui, sempre che questi denari siano stati effettivamente pagati come promesso, dovevano poi essere defalcati dalla eredità. Anche se in questo atto non appare Francesco, che viveva a Bologna, non si può certo pensare che non abbia elargito una somma alla nipote in occasione del suo matrimonio visto anche l'attaccamento alla famiglia del fratello come dimostrato con l'acquisto dei diritti sulla Fiumana dai fratelli Panzacchi.

Da questo atto appare che Luigi, la moglie e la cognata, come pure la figlia, firmarono con la croce perché illetterati.

Viene poi rinvenuto un atto del notaio Alessandro Filippini dove si legge che *...l'anno 1875 il giorno 11 del mese di Settembre la Signora Marianna Marchionni e nipoti suoi Natale, Giuseppe e Luigia Michelini proprietari pro indiviso, quest'ultimi in rappresentanza della propria genitrice Francesca Marchionni, e Luigi Michelini usufruttuario per un quinto sopra i beni di provenienza della moglie Francesca suddetta* (che era morta proprio in questo anno all'età di anni 58 senza lasciare testamento; il marito Luigi non era presente all'Atto perché già ammalato) *di un podere detto "La Stradella" a migliorare la condizione agraria del medesimo hanno combinato un contratto di permuta col confinante Sig. Cristoforo Cella, indemnizzandolo di L. 340 differenza fra il valore della terra che ricevono avendo perciò da quella che cedono in permuta come venne riconosciuto dall'Ing. Pietro Prati.*

Dice come su detto podere ha pure interessenza per un ottavo la pro nipote ...Teresa Pieri, in rappresentanza della defunta genitrice Caterina Michelini, così non potendo la prima intervenire all'atto e legalmente stipulare perché minorenni ed il suo genitore perché assente per momento, dietro prima annuenza del permutante Sig. Cella, essi Signori Marianna Marchionni, Natale, Giuseppe e Luigia Michelini hanno promesso di obbligarsi a ciò quest'atto venga in appresso ratificato dalla nominata nipote Teresa e padre suo Giovanni Pieri quando la prima avrà raggiunto la maggiore età e dietro decreto, ed il secondo nell'occasione dell'atto di ratifica da parte della figlia Teresa suddetta.

Quali infine, di comune accordo convenute, vengono per volere delle Parti tradotte al Legale effetto mediante il presente pubblico atto. Quindi avanti di me Alessandro Filippini Regio Notaio residente in LoianoOMISSIS....

La Sig.a Marianna Marchionni del fu Filippo e con essa il cognato Sig. Luigi Michelini fu Giacomo ed i figli di quest'ultimo Natale, Giuseppe e Luigia, (che poi sposerà certo Cenerelli che era insegnante), per una parte e per l'altra il Sig. Cristoforo Cella... Con quest'atto veniva permutato il podere con un appezzamento di terreno seminativo denominato Quarzadello situato in Parrocchia di S. Benedetto del Querceto, comune di Loiano.

Il bisnonno in data 29.03.1876 (già gravemente ammalato e morirà il giorno 12 del mese successivo), a rogito ancora del notaio Alessandro Filippini, fece testamento dove si legge che *...presso l'abitazione del Sig. Luigi Michelini, in luogo detto La Fiumana, e precisamente in una camera da letto al primo piano che ha luce da una finestra a levante. Il sig. Luigi Michelini suddetto trovandosi alquanto aggravato dal male che lo affligge e non volendo essere colto da morte senza prima aver disposto delle cose sue, si è determinato di fare il suo pubblico testamento... Alla figlia Luigia ed alla nipote Teresa Pieri, per parte della madre premorta, la sola parte legittima ed il resto ai due figli maschi in parti uguali.*

Il bisnonno morì a Bologna in via S. Vitale 148. Consultato il Guidicini dice che questo numero corrisponde all'attuale civico 87. Il fabbricato che si vede ora, fu costruito nel 1942 e fa da guscio al fabbricato dove morì il bisnonno Luigi che è situato all'interno e, attraverso il portone a vetri di questo numero civico, si scorge un cortiletto con portici. Dalle strutture interne di questo fabbricato si dice che un tempo poteva essere un convento e probabilmente ospitava anche persone anziane e malate. Può darsi che si trovasse in quel luogo attraverso conoscenze del fratello Francesco, medico a Bologna, che a quei tempi abitava in via Broccaindosso al numero 1 in casa della nipote della moglie e pertanto comodo per andarlo a trovare. Il certificato di morte riporta che il decesso avvenne per uremia (probabilmente per blocco renale) ed il funerale si svolse nella chiesa dei Poveri Vergognosi di via S. Vitale (ora S. Maria della Pietà) che si trova quasi di fronte al luogo dove morì spostata di circa 200 metri verso il centro della città e fu poi sepolto alla Certosa di Bologna con medaglia C 5300.

L'evento della morte del bisnonno lo si rileva da un documento redatto dal Comune di Bologna, indirizzato a quello di Monghidoro, dove si legge che *...sono comparsi Bertocchi Giacomo, di anni 33 impiegato, domiciliato in Bologna e Rubini Luigi di anni 52 oste, domiciliato in Bologna i quali mi hanno dichiarato che a ore antimeridiane nove e minuti trenta di oggi (12 aprile 1876), nella casa posta in via S. Vitale al numero 148, è morto Michelini Luigi, di anni sessantotto, possidente, residente in Monghidoro, nato in Monghidoro dal fu Giacomo e dalla fu Cenerelli Luigia, vedovo di Marchioni Francesca. A quest'atto sono stati presenti quali testimoni Ruggi Adolfo, di anni ventisette, impiegato, e Sabattini Alberto, di anni ventotto, impiegato, ambi residenti in questo Comune...* e fu sepolto alla Certosa di Bologna.

Alla morte di Luigi i figli si trovarono subito a dover affrontare il problema della quota di eredità spettante alla nipote Teresa, figlia della defunta sorella Catterina, per la quale il padre Giovanni Pieri si adoperò molto per ottenere quanto le spettava per legge facendo ricorso alla Pretura di Loiano affinché disponesse per l'inventario legale dei beni a tutela dei diritti della minore con conseguente aggravio di ulteriori costi.

L'Atto viene proprio intitolato *Inventario legale delle sostanze lasciate dal fu Sig. Luigi Michelini.*

Regnando Vittorio Emanuele II° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Questo giorno di Lunedì Dieci (10) Luglio dell'anno milleottocentosettantasei (1876) ed in Parrocchia di Gragnano, Comune di Monghidoro, mandamento di Loiano, nella casa di proprietà degli Eredi del fu Luigi Michelini in luogo detto =La Fiumana= e precisamente in una camera al primo piano ad uso di dormire che ha luce da una finestra a ponente.

Con ordinanza dell'Illustrissimo Signor Pretore di Loiano in data di ieri, emessa dietro ricorso avanzato dal Sig. Giovanni Pieri di Gragnano quale legittimo amministratore dei beni della minore sua figlia Teresa, avuta dal suo matrimonio con la defunta Catterina Michelini (sorella di Natale, Giuseppe e Luigia), io infrascritto Notaio venni deputato alla confezione del legale inventario delle sostanze tutte, relitte (lasciate) dal defunto Luigi Michelini, delle quali in precedenza con pubblico Testamento a mio rogito fatto nel giorno ventinove (29) Marzo anno corrente, pubblicato il venticinque (25) Giugno prossimo passato, registrato a Bologna il ventisette (27) stesso al Vol. 97 Foglio 33 Capitolo 1849 venivano istituiti eredi universali in eguali porzioni i figli Maschi Natale e Giuseppe e legittimaria la figlia Luigia, nonché la nipote Teresa Pieri suddetta, tuttora minore, con l'obbligo in quest'ultima di conferire in detta sua quota tutto quanto avesse da esso testatore la madre sua Catterina ricevuto per qualsiasi titolo.

Quindi di concerto con gli interessati venne stabilito che nel giorno d'oggi ed alle ore nove antimeridiane, e nella casa d'ultima abitazione di detto fu Luigi deceduto nel giorno dodici (12) Aprile corrente anno, col ministero di me Notaio, coma sopra nominato, si procederebbe alla compilazione del legale inventario delle sostanze tutte da quest'ultimo lasciate.

Di coerenza pertanto ai presi accordi, io Alessandro Filippini Regio Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Loiano, mi sono condotto oggi stesso all'ora suindicata nella sopra descritta casa d'abitazione del nominato Luigi Michelini situata in Parrocchia di Gragnano, Comune di Monghidoro in luogo detto =La Fiumana= dove ho ritrovato e si è costituito:

Il sig. Giovanni Pieri del fu Vincenzo, possidente, di suo pieno diritto, a me Notaio cognito, nato e domiciliato in questa Parrocchia di Gragnano Comune di Monghidoro dove per gli effetti dell'articolo ottocento settantadue (872), Numero uno del Codice di procedura civile, elegge il suo legale domicilio, ad istanza del quale si procede alla compilazione del presente inventario che... I Signori Natale, Giuseppe, Luigia fratelli e sorella Michelini di detto fu Luigi, maggiori di età, possidenti, a me pure cogniti, nati e domiciliati sotto questa Parrocchia e Comune.

Appresso, dietro invito, sono comparsi in qualità di testimoni i Signori Giuseppe e Pellegrino fratelli Prosperi del vivo Ermenegildo nati in Parrocchia di Lognola, Comune di Monghidoro, ed attualmente domiciliati in questa Parrocchia e Comune, possidenti, persone di notoria probità, e che hanno i requisiti di legge.

Poscia, essendo trascorso un'ora da quella superiormente fissata per l'incominciamento del presente inventario, senza che altra persona sia comparsa, ed accusata dal Sig. Pieri Giovanni, e da me Notaio ritenuta la contumacia dei qualsiasi creditori, od interessati nell'eredità di detto fu Luigi Michelini, che d'altronde vengono rappresentati da me Notaio, il medesimo Sig. Pieri consegna e rilascia a me Notaio il citato ricorso e pedissequa ordinanza del Sig. Pretore di Loiano in data di ieri, perché l'allegghi a questa matrice e ne riporti il tenore nelle copie da rilasciarsi quale Allegato A, intendendo perciò di procedere di fatto alla compilazione del legale inventario del defunto suo suocero Luigi Michelini.

A tall'uopo io Notaio ho fatto qui intervenire il pubblico perito rigattiere Sig. Domenico Minarini del fu Andrea, possidente di suo pieno diritto, a me cognito, nato in Parrocchia di S. Benedetto del Querceto, domiciliato sotto quella di Roncastaldo, Comune di Loiano, al quale ho dato incarico di fare descrizione, e stima di tutti gli effetti cadenti sotto la di lui sfera di spettanza della succitata eredità, ed egli, nell'accettare tale incarico, promette di darvi esecuzione a regola d'arte, secondo la di lui pratica e perizia, confermando tale promessa col giuramento che attualmente presta avanti di me toccando queste carte in luogo dei Santi vangeli di Dio.

Dopo di che e prima di più oltre procedere, dietro mia interpellazione, in obbedienza al disposto nel vigente codice civile, gl'intervenuti dichiarano di non avere alcun credito o debito verso la minorenni Teresa Pieri, e che il padre di quest'ultima, Sig. Giovanni Pieri, interviene a quest'atto, e tratta le infradicende esse, qual legittimo amministratore dei beni della minore sua figlia. Tutto ciò premesso e dichiarato, il Signor Minarini dà principio al suo incombenza come segue.

= DESCRIZIONE DEI MOBILI =

-Nella cucina-

-1)-	un tavolino di legno noce con piedi tarlati in cattivo stato...	£.	3:50
-2)-	una madia da fare il pane su cavalletti e di poco conto...	"	2:00
-3)-	paletta, molle, soffione e catena da fuoco tutte di ferro...	"	5:00
-4)-	un salarolo di legno	"	1:50
-5)-	una battela da carne...	"	1:00
-6)-	diversi oggetti da cucina e cioè coltelli, coperchi di latta, colatore di stagno,...	"	3:50
-7)-	un talliere su cavalletti di legno noce...	"	2:00
-8)-	tre setacci...	"	1:50

passando in una sala attigua alla cucina dalla parte di levante

-9)-	un tavolino di legno tarlato e di poco conto	"	1:25
10)-	un così detto cassabanco di legno castagno con schienale a padiglione in cat-		

	<i>tivo stato...</i>	"	3:00
11)-	<i>una tavola di legno misto in discreto stato...</i>	"	6:00
12)-	<i>una credenza o madia di legno pioppo inverniciata, in discreto stato...</i>	"	11:00
13)-	<i>altro cassabanco come al Numero 10 ma di quasi nessun conto...</i>	"	1:00
14)-	<i>un tavolino di legno noce con piedi tarlati in cattivo stato...</i>	"	3:00
15)-	<i>un cassoncino da farina in discreto stato...</i>	"	4:50
16)-	<i>altro cassone per diversi usi, ed in discreto stato...</i>	"	12:00
17)-	<i>un piccolo tracantone di legno di poco conto...</i>	"	1:00
18)-	<i>una piccola madia per riporvi i piatti e bicchieri...</i>	"	3:50
19)-	<i>otto vasi di vetro, con venti bicchieri e quattro bottiglie tutte di vetro...</i>	"	6:00
20)-	<i>otto lumi, o bombe di ottone, ed una lumiera pure di ottone...</i>	"	8:00
21)-	<i>un orologio di legno a ripetizione con pesi di stagno...</i>	"	9:00
22)-	<i>tre quadretti, uno in litografia, e due in tela, ma di poco conto...</i>	"	4:00
23)-	<i>altro orologio di metallo incassato...</i>	"	20:00
24)-	<i>un piccolo tagliere, ed altro pezzo di legno separato...</i>	"	2:00

passando ad altra Stanza da letto attigua alla Sala

25)-	<i>un letto a due piazze con cavalletti di legno con paglione, e materazzo ripieno di lana, lenzuoli, sopra coperta, e guanciali...</i>	"	35:00
26)-	<i>un piccolo cassoncino da panni in cattivo stato...</i>	"	3:50
27)-	<i>una così detta carega di legno noce...</i>	"	2:50
28)-	<i>diversi quadretti in litografia con cornice di carta, di poco conto...</i>	"	1:00
29)-	<i>quattro detti quadretti di stucco...</i>	"	1:00
30)-	<i>altro quadretto pure di litografia con cornice di legno...</i>	"	1:00
31)-	<i>un piccolo portapanni infisso al muro...</i>	"	0:60

passando ad altra Stanza dalla parte di ostro (a sud)

32)-	<i>un letto con cavalletto di legno a due piazze con solo paglione, lenzuoli e sopra coperta tutta consunta...</i>	"	13:00
33)-	<i>un piccolo quadretto in litografia...</i>	"	0:60

passando ad altra Stanza da letto a ponente

34)-	<i>un fusto da canapè di legno castagno in cattivo stato...</i>	"	3:50
------	---	---	------

passando ad altra Stanza da letto pure a ponente

35)-	<i>un letto su cavalletti a due piazze, con paglione, materazzo con poca lana, lenzuoli, sopra coperta e guanciali...</i>	"	36:00
36)-	<i>un comò a tre cassette di legno noce in cattivo stato...</i>	"	9:00
37)-	<i>un tavolino di legno noce in discreto stato...</i>	"	4:00
38)-	<i>un canapè di legno noce massiccio con piedi torniti, con paglione, materazzo, coperta imbottita, lenzuoli e guanciali il tutto in buon stato....</i>	"	55:00
39)-	<i>una piccola credenza di legno pioppo e noce con cassetto e sportello in discreto stato...</i>	"	25:50
40)-	<i>un portapanni a muro...</i>	"	2:00

tornando in cucina

41)-	<i>chilogrammi trentuno (31) rame nero compreso il ferro, a Lire una e cent. Settanta il chilogrammo, in totale...</i>	"	52:70
42)-	<i>chilogrammi ventotto (28) rame bianco a Lire due e cent: venti il chilogrammo...</i>	"	54:45
43)-	<i>numero sessanta (60) fra piatti, scodelle di terraglia in cattivo stato...</i>	"	4:50
44)-	<i>quindici posate di ferro con manico d'osso...</i>	"	3:75

45)- *un portapiatti di legno a tre ordini...* " 2:00

= BIANCHERIA =

46)- *quindici lenzuoli di filo canepa di teli tre in mediocre stato e parte consumiti...* " 70:00

47)- *quattro detti (lenzuoli) di due teli...* " 16:00

48)- *dodici tovagliuoli di filo canepa ordinari* " 9:00

49)- *sette foderette di filo canepa consumiti...* " 5:00

50)- *sei asciugamani pure di filo canepa ordinari...* " 5:00

51)- *due tovaglie di filo canepa, una operata e l'altra piana in discreto stato...* " 22:00

52)- *una muta di panni del defunto di casmir color misto...* " 15:00

53)- *sei camicie di filo canepa ordinarie...* " 8:00

54)- *quattro paia calzette pure di filo canepa...* " 4:00

= CANTINA =

55)- *un tinazzo cerchiato a legno e ferro di tenuta Ettoltri dieci (10)...* " 10:00

56)- *altro detto, cerchiato tutto di ferro, della tenuta di Ettoltri quindici (15)...* " 24:00

57)- *altro detto, cerchiato tutto di legno di tenuta Ettoltri sei (6)...* " 9:00

58)- *altro detto come sopra, di tenuta Ettoltri otto (8)...* " 12:00

59)- *Altro detto, Ettoltri sette (7)...* " 11:00

60)- *altro detto, tenuta Ettoltri nove (9)...* " 12:00

61)- *una botte cerchiata a legno della tenuta di Ettoltri due (2)...* " 7:00

62)- *altra botte cerchiata a ferro, di tenuta Ettoltri quattro (4) in ottimo stato...* " 22:50

63)- *altra detta, cerchiata pure a ferro di tenuta Ettoltri due e litri cinquanta (2.50)...* " 12:00

64)- *altra detta, cerchiata a legno di tenuta Ettoltri cinque (5) di cattivo odore...* " 8:00

65)- *altra detta, pure cerchiata a legno, di tenuta Ettoltri tre (3)...* " 7:00

66)- *altra detta, pure cerchiata a legno, di tenuta Ettoltri tre (3) di cattivo odore...* " 5:00

67)- *due dette, di poco conto...* " 5:00

68)- *altra detta, cerchiata pure a legno, di tenuta Ettoltri tre (3) e cent. Cinquanta...* " 8:00

69)- *altra detta, pure cerchiata a legno, di tenuta Ettoltri tre (3)...* " 8:00

70)- *altra detta, pure cerchiata a legno, di tenuta Ettoltri quattro (4)...* " 8:00

71)- *altra pure cerchiata a legno di tenuta Ettoltri due e litri cinquanta...* " 9:00

72)- *sei bigonci e due barili...* " 10:00

73)- *entro la botte segnata col N. 70 vino ordinario Ettoltri quattro (4)...* " 60:00

74)- *carne di maiale salata, chilogrammi quaranta...* " 60:00

75)- *chilogrammi diciassette (17) formaggio...* " 28:00

76)- *cinque asse o tavole su cavalletti...* " 2:50

Passando nelle Stalle

77)- *una cavalla di pelame nero d'anni nove circa con un poledro mulo di pochi giorni...* " 340:00

78)- *un poledro d'anni due circa di pelame castagno scuro lire duecentoquaranta (240) che prelevato il guadagno dovuto alli Fratelli Penmoni rimane...* " 180:00

79)- *sei pecore e una agnella...* " 60:00

80)- *un maiale grasso...* " 110:00

81)- *due manze di pelame brinato d'anni quattro circa con due vitelli di cinque mesi Lire settecento, ma siccome per una metà sono di ragione del Colono mezzadro, così rimane a favore di questo stato sole...* " 350:00

Ritornati in casa e nelle camere suddescritte sono rinvenute

82)- *numero complessive trentasei (36) sedie ordinarie...* " 20:00

Nel momento, non potendosi procedere all'ulteriore stima degli altri bestiami che si trovano nelle stalle del podere Stradella ed in Quinzano, il Sig. Minarini promette di farne relazione a me Notaio nella prossima sezione che dovrà tenersi, determinandone il valore ammontando il valore dei (beni) Mobili sudescritti e da portarsi appresso a Lire...

£ 1975:35

Dopo di che io Notaio passo a descrivere i documenti che si sono rinvenuti in questa casa e cioè:

- *Copia semplice di pagamento di dote a favore della Maria Monti trenta (30) Dicembre milleottocentotrenta Rogito Barbieri Dott. Alessandro. (L'Atto è stato esaminato ma non si è capito l'attinenza con quanto viene dichiarato qui).*
- *Copia autentica della vendita fatta da Leonardo Cenerelli al defunto Michelini a rogito Adriano Caselli in data quindici (15) Novembre milleottocentoquarantanove (1849). (si tratta di una striscia di terreno posta nella Mappa di Gragnano forse di Tavole 198.al prezzo di Scudi Romani 50. Dall'Atto sembrerebbe che il prezzo della compera fosse stato saldato contestualmente all'emissione del rogito però potrebbe essere stato anche possibile un accordo privato sottobanco che nel documento non appare).*
- *Altra copia autentica di permuta sorelle Marchionni (moglie e cognata di Luigi) a rogito Naldi Dott. Vincenzo delli dodici Luglio milleottocentosessantasei (1866).*
- *Un fascicolo carte contenente certificati di fatte denuncie della fu Francesca Marchionni ventuno Settembre anno passato (sicuramente gli atti di successione per i beni di Francesca che morì in questo stesso anno all'età di anni 58 senza lasciare testamento).*
- *Altro fascicolo riferentesi alla successione del fu Giacomo Marchionni (padre anche di Francesca e Marianna, moglie e cognata di Luigi).*

Non essendovi altri documenti da descrivere io Notaio, a mente del disposto dell'articolo ottocentosettantadue (872) numero dieci (10), firmo i medesimi in principio ed in fine.

Fattosi ora tarda, (due pomeridiane) e non conoscendosi, a seconda dell'asserzione dei fratelli e sorella Michelini, all'ipotesi da me interpellata come quelli che ebbero fino ad ora in custodia i mobili stessi per abitare la casa d'ultima dimora del defunto, altro da inventariare di effetti mobili, ad eccezione dei bestiami di cui sopra e carte di questa eredità, i Signori intervenuti mi danno ordine di sospendere il presente inventario senza pel momento fissare il giorno e l'ora per un'altra seduta dovendosi subito, attesa la ristrettezza del tempo, avanzare ricorso all'Illustrissimo Signor Pretore di Loiano onde ottenere una proroga per cui, come questa si potrà avere, verrà con avviso stabilito il giorno, luogo ed ora in cui si proseguirà il presente inventario, restando finora nominato il Perito Aristide Prati, il quale nel giorno da fissarsi, presenterà la relazione di stima degli immobili spettanti a questa eredità.

Intanto la custodia degli effetti suddescritti viene affidata al Sig. Natale e Giuseppe fratelli Michelini, venendo quest'atto firmato in calce e in margine negli altri fogli da tutti gli intervenuti, e da me Notaio rogato, nonché dai Signori Testimoni.

Fatto e pubblicato il presente atto e da me Notaio in un allegato per intero letto a chiara ed intellegibile voce alli signori intervenuti in presenza dei succitati Testimoni e nel Comune e luoghi sudescritti.

Quale Atto consta di numero cinque fogli carta da bollo, scritti a mia cura e mano in pagine diciassette. (Per questo atto si spesero L. 41)

= SECONDA ED ULTIMA SESSIONE =

Proseguimento e chiusura del legale inventario delle sostanze lasciate dal fu Luigi Michellini

*Regnando Vittorio Emanuele II° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
L'anno milleottocento settantasei (1876) questo giorno di Lunedì quattro del mese di Settembre.
In Loiano, Capo Luogo di Mandamento, Provincia di Bologna, nella casa d'abitazione di me
infrascritto Notaio al civico N. 13 e precisamente in una camera ad uso studio al 2° piano che ha
luce da una finestra a Ponente.*

*Analogamente alla riserva fatta nella precedente sessione di quest'inventario del dieci (10) Luglio
ultimo scorso, ed appresso l'ottenuta proroga a tutto l'undici (11) corrente per la chiusura del
medesimo come d'analogia ordinanza emessa da questo Signor Pretore delli undici (11) Luglio
detto, d'incarico anche degli eredi del fu Luigi Michellini, ed a ciò tutti gl'interessati dell'eredità di
quest'ultimo possano godere del beneficio di legge, ed infrascritto Notaio nel giorno ventotto (28)
Agosto passato mese ho pubblicato un avviso, registrato a Bologna il primo (1) Settembre corrente
al Vol. 98, Fog. 71, Cap. 2467 che per estratto feci inserire, a maggior pubblicità, nella Gazzetta
dell'Emilia, giornale ufficiale della nostra provincia, come puossi leggersi nella quarta pagina del
giorno trenta (30) detto mese Numero duecento quarantadue (N. 242) che unisco alla presente
senza però farne allegato, col quale venne annunziato che oggi stesso nel mio studio situato qui in
Loiano al Civico N. 13 ed alle ore 9 antimeridiane si sarebbe proseguito, e quindi chiuso,
l'incominciato inventario (E' stato rintracciato il quotidiano al quale si fa riferimento qui sopra. Era
allora un giornale di quattro facciate e l'ultima portava "Annunzi Giudiziari Amministrativi e
Commerciali" e la parte relativa al presente Atto era riportata come di seguito: ...**Avviso per
proseguimento d'inventario.** Il sottoscritto Notaio a seguito della proroga ottenuta dall'Ill.mo Sig.
Pretore del Mandamento di Loiano con sua ordinanza delli 11 Luglio 1876 per la compilazione
dell'inventario legale delle sostanze lasciate dal fu Luigi Michellini e della riserva fatta 10 Luglio
u.s. rende noto che l'inventario stesso verrà proseguito ed ultimato nel giorno di Lunedì 4
Settembre p.v. alle ore 9 antimeridiane nello studio del sottoscritto situato in Loiano al civico N.
13... La pubblicazione veniva fatta a vantaggio di eventuali creditori affinché potessero presentarsi
all'Atto per depositare le istanze di credito).*

*A seguito di che, nel mio studio e davanti me Alessandro Filippini, Regio Notaio, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza Loiano, assistito dai Signori
Francesco Nascetti..., oste, nato e domiciliato in questo Comune e Gaetano Nannetti..., Calzolaio,
nato in Parrocchia di Scanello, domiciliato qui in Loiano. Testimoni noti, idonei, e richiesti
personalmente, e nell'infrascritto luogo sono comparsi:*

*Il Sig. Natale Michellini fu Luigi unitamente al fratello germano Giuseppe (il termine germano sta a
significare figli dello stesso padre e madre) nati e domiciliati sotto il Comune di Monghidoro,
possidenti, (non era presente la sorella Luigia) e Sig. Giovanni Pieri del fu Vincenzo pur esso
possidente nato e domiciliato sotto detto Comune, tutti a me cogniti, e di loro pieno diritto.*

*Premessa dalle Parti interessate ratifica e conferma delle cose tutte superiormente dette, e da
parte del Sig. Pieri d'intervenire a quest'atto nella sua spiegata qualifica di legittimo
amministratore della minorenni sua figlia Teresa, e nell'interesse della medesima come sopra. Ed
al... fatto di emettere quelle riserve e proteste che crederà del caso, il lodato Sig. Natale Michellini,
uno degli eredi testati del padre suo Luigi, consegna e rilascia a me Notaio perché tenga uniti a
questa matrice ed in =Allegato B= la citata ordinanza di proroga comprensiva della relativa
istanza in data 11 Luglio ultimo scorso, ed in =Allegato C= il detto avviso di proseguimento e
chiusura d'inventario sotto la data 28 Agosto prossimo passato e di tutti e due ne riporti il tenore
nelle copie da rilasciarsi di quest'atto.*

*Quindi il medesimo, in unione agli altri intervenuti, mi dà ordine di proseguire la descrizione delle
ulteriori attività, e quindi notare le passività spettanti a questo stato ereditario, per lo che, essendo*

trascorsa un'ora da quella superiormente fissata da me Notaio, viene accusata la contumacia dei non intervenuti, in contraddittorio dei quali si dà seguito all'incominciato inventario. In appoggio quindi all'ordine avuto, innanzitutto riporto il valore dei mobili e bestiami descritti nella prima sessione che è di Lire complessive millenovecentosettantacinque e centesimi trentacinque (£ 1975:35).

In questo frattempo si è pure presentato e costituito avanti a me il Sig. Domenico Minarini del fu Andrea, possidente, a me cognito, nato a S. Benedetto del Querceto, e domiciliato a Roncastaldo, Comune di Loiano, stato assunto nella prima sessione a perito Rigattiere per la stima dei mobili e bestiami di questo stato (eredità) il quale, in adempimento all'incarico avuto, consegna e rilascia a me Notaio un foglio di carta con bollo datato sotto il giorno d'oggi stesso, e firmato dal medesimo, portante ulteriore descrizione e stima del bestiame che nella prima sessione non poté venir descritto né stimato perché discosto dal luogo ove l'inventario stesso si faceva, e che egli esegui fin dal giorno diciassette (17) Luglio prossimo passato, per cui sotto il vincolo del già prestato giuramento, che di bel nuovo conferma, dichiara che la descrizione in esso foglio fatta è sincera e reale, e che il valore attribuitogli è giusto e tale quale la sua coscienza ed arte gli hanno suggerito, e che in totale ammonta a Lire novecentosessantaquattro (per cui da riportare Lire 1975:35 + 964:00 = totale attività di beni mobili e bestiami L. 2939:35) quale foglio io Notaio unisco a questa matrice in =Allegato D= all'effetto di riportarne il tenore come sopra, dichiarandosi pronto il Sig. Minarini di confermare anche in giudizio il valore su attribuito ai bestiami di cui alla nota riferita, dopo di che il medesimo si firma qui appresso ed in margine negli altri fogli, e parte.

Successivamente è pur comparso, e si è costituito avanti a me il Sig. Aristide Prati del fu Ing. Pietro nato e domiciliato in Barbarolo, sotto questo Comune, Perito, a me cognito, deputato alla descrizione e stima degli immobili di questo stato (inventario) come alla nomina fatta nella precedente sessione, il quale mi presenta e mi consegna un suo peritale rapporto in data trentuno (31) Agosto ultimo scorso da esso firmato e contemporaneamente giura, toccando queste carte in luogo dei vangeli di Dio, di avere coscienziosamente descritti e valutati gli immobili in essi descritti giusta la sua cognizione e coscienza in complesso senza aver potuto attribuire un valore distinto alla parte o d'interessenza del defunto per mancanza di documenti che tassativamente lo indicassero, i quali però furono rinvenuti, per cui, come appresso, in base al valore in fradecendo e senza inganno si attribuisce il proprio e reale valore l'interessenza che il defunto aveva sopra i beni in comune goduti col fratello Dott. Francesco come inferiormente.

Quale rapporto unisco a quest'atto in =Allegato E= onde avere il tenore nelle copie da rilasciarsi intendendosi qui come riportata, parola per parola, la descrizione, superficie, estimo, marche catastali e confini nel medesimo notate.

Il valore complessivo dal Perito attribuito a detti immobili, come alla perizia stessa, ammonta ad Italiane Lire dodicimila cento settanta (12170), che però per la prima partita di cui nel detto rapporto e per l'estimo di £. 1166:46 spetta per un solo mezzo al defunto, e per l'altro mezzo al fratello Dott. Francesco, essendo che per accomode (accordi) seguite, tanto le sorelle che le zie, per detta partita intestate, vennero pienamente tacitate d'ogni loro rispettivo diritto come i conficienti quest'inventario dichiarano, e l'interessenza che aspettava all'altro intestato Cesare Michelini fu acquistata dai due fratelli nominati Luigi e Dott. Francesco in dipendenza di rogito Gherardi Sebastiano di Bologna primo (1) Giugno milleottocento sessantasette (1867) per cui il valore attribuibile all'interessenza del defunto, in relazione al valore di stima, rimane ed è di Lire tremilaottocentonovantadue e cent: 50 (3892:50).

Per le ragioni di cui sopra, sulla seconda partita che ha un estimo di £. 3:88 e rappresenta un oratorio comune anche con altri (i Pennoni del Mulino della Fiumana per un terzo), spetta al patrimonio del defunto un'interessenza di Lire cinquanta.

La terza partita notata in detto rapporto spetta per intero allo stato del defunto Michelini per l'acquisto fattone dalli Giuseppe e Leonardo Cenerelli con rogito Capelli Adriano delli cinque

Settembre 1849..., e la intestazione delle sorelle Cenerelli si ritiene di niun effetto, per cui il valore della residua parte di detto acquisto, come alla stima Prati, rimane di Lire novantacinque.

In fine la partita quarta con un estimo di £. 591:69 spetta per intero a questo stato in dipendenza di acquisto fatto dal defunto dai fratelli Cenerelli, Giovannini e Francesco Pennoni con rogito Naldi Dott. Vincenzo delli 27 ventisette Novembre 1873..., ed il valore peritale risulta d'Italiane Lire quattromilanovanta (4090)

Quale valore sopra portato nella perizia Prati, il medesimo dichiara esser pronto di confermare anche in giudizio, dopo di che si firma qui appresso ed in margine negli altri fogli e parte.

= CREDITI =

- 1)- verso gli eredi del fu Francesco Pennoni per prezzo di un appezzamento detto =Le Alve= in Gragnano, che il defunto Pennoni aveva venduto verbalmente al pur defunto Michelini... (certamente trattasi di terreno che Luigi pagò per intero) £ 500:00
Pertanto sommando questa ultima somma alle precedenti risultanze di £. 11066:85, l'ammontare complessivo delle attività viene portato a £. 11566:85.

= PASSIVITA' =

- 1)- capitale di mutuo risultante da rogito di me Notaio delli quindici (15) Gennaio anno corrente in debito del defunto, ed in favore della Signora Assunta Cevenini ved. Michelini in... £ 2250:00
 - 2)- verso il Sig. Gio: Battista Michelini di Loiano come da cambiale tratta dal defunto ... " 500:00
 - 3)- verso il Sig. Giuseppe Romani di Bisano, Monterenzio, come da altra cambiale " 1350:00
 - 4)- verso il Sig. Ennio Zanini di Monghidoro per contanti prestati senza documento " 600:00
 - 5)- verso la Sig.ra Francesca Ferretti di Monghidoro per altrettanti avuti senza documento... " 500:00
 - 6)- verso il Sig. Ing. Gaetano Ascani di Monghidoro per altrettanti avuti senza documento... " 250:00
 - 7)- verso il Sig. Angelo Cenerelli per spese anticipate per conto del defunto nella transazione Panzacchi come da documento pubblico a rogito Pallotti Dott. Giacomo delli 15 Maggio 1865 e nella compera da Michelini Cesare però Senza documento " 300:00
 - 8)- verso il fratello Dott. Francesco Michelini per corrisposta a compenso delle vendite arretrate sui beni comuni che il defunto godeva per intero da oltre trenta (30) anni (pare di capire che non si tratta di un prestito ma di un presunto compenso da riconoscere al fratello per i frutti goduti da Luigi sulla proprietà terrieradello stesso fratello) " 2000:00
 - 9)- frutti di altri tre mesi sul capitale di £. 2250 a favore Cevenini (vedere punto 1) di cui sopra, al sette per cento... " 39:40
 - 10)- verso la Sig.ra Maria Prati delle Lagune sotto Monterenzio per altrettanti avuti senza documento... " 300:00
 - 11)- spese occorse per la malattia del defunto, trasporto dalla Fiumana a Bologna onde curarsi, e come da ricevuta e note... " 300:00
 - 12)- pagate al Prof. Ruggi di Bologna per visite fatte al defunto alla Fiumana ed in Bologna... " 250:00
 - 13)- spese per funerale, suffragi, tumulazione come da note, circa... " 350:00
 - 14)- spese funzioni del Perito rigattiere Minarini e Perito Prati circa... " 110:00
 - 15)- spese e funzioni notarili per il testamento, pubblicazione del medesimo, e del presente inventario in approssimativo... " 230:00
- Totale Passività L. 9329:40**

Per cui confrontate le sopra notate attività con le passività si ha un'eccedenza attiva di sole

L. 2237:45

A questo punto il Sig. Pieri Giovanni, nella qualifica e rappresentanza di cui sopra, dichiara di aver continuamente assistito alla compilazione di questo inventario e di aver ben compreso la importanza del medesimo; in riguardo alle descritte passività è costretto a fare le sue riserve e proteste, di ammettere cioè se e come di ragione, senza che perciò ne venga menomamente offeso l'interesse della minorenni sua figlia Teresa.

Tali dichiarazioni e proteste i fratelli Michelini dicono di ammetterle soltanto se e come saranno di diritto e di ragione.

Del pari il Sig. Pieri dichiara che a seconda dei patti stipulati nell'atto costitutivo di dote fatta dal defunto Michelini e Marchioni Francesca e Maria, quest'ultima ancora vivente, alla figlia e nipote rispettiva Catterina moglie d'esso Sig. Pieri come a rogito Albertazzi Dott. Pier Luigi delli dodici (12) Luglio mille ottocento settantacinque (1875) egli ricevè dal defunto Luigi Lire duecentocinquanta a titolo di corredo e mobilia come al patto speciale in detto rogito stipulato, per cui nella rappresentanza di cui sopra promette e si obbliga d'imputare detta somma sulla quota legittima che spetta alla figlia sua Teresa sullo stato dell'avo Luigi Michelini.

Dato per tal modo compimento a questo inventario non essendovi altre attività e passività da notare, i Signori fratelli Michelini, come quelli che si trovano al reale possesso dei mobili ed immobili, dichiarano che nella confezione del medesimo è stata praticata per parte loro ogni possibile accuratezza e diligenza essendosi descritto tutto ciò che era a loro notizia senza omissione od occultazione alcuna la qual cosa confermano con la loro parola d'onore sotto espressa riserva di aggiungere, con atto addizionale, quelle qualunque attività e passività che in seguito fossero per scoprirsi, come altresì toglierne fra le già descritte quelle che si riconoscessero di altrui pertinenza.

Dichiarano infine di voler integre ed illese le ragioni, azioni di questa eredità per qualunque altro titolo, o diritto appartenente o che appartenere potesse alla eredità medesima oltre le partite attive a tutt'oggi inventariate e già descritte.

Dopo tutto ciò si chiude il presente inventario essendo le ore tre e mezzo pomeridiane, e le parti in un (insieme) ai Signori Testimoni, ed a me Notaio rogato si firmano in calce, ed in margine negli altri fogli.

Fatto e pubblicato il presente atto, e da me Notaio letto a chiara voce...

Allegato "A" al Repertorio N. 1214

All'Ill.mo Sig. Pretore del Mandamento di Loiano nel giono dodici (12) Aprile corrente anno, in Bologna mancava ai vivi il Sig. Luigi Michelini fu Giacomo, il quale in antecedenza aveva per gli atti del Notaio Filippini disposto delle cose sue, istituendo eredi legittimari i figli Natale, Giuseppe, Luigia e la nipote Teresa Pieri del vivo Giovanni in età minorile, nominando eredi universali i suoi due figli maschi Natale e Giuseppe.

A che pertanto lo stato del ricordato Luigi Michelini venga accertato nei modi legali nell'interesse della minorenni Teresa Pieri, il sottoscritto qual legittimo amministratore dei beni della figlia sua, fa istanza alla S.V.Ill.ma perché voglia all'uopo nominare il Notaio Alessandro Filippini, essendo che l'entità del patrimonio Michelini ascenderà ad oltre Lire seimila, eleggendo il domicilio in Loiano.

Tanto spero.

Loiano 9 Luglio 1876

Firmato Giovanni Pieri

- Regia Pretura di Loiano -

=Il Pretore=

Visto il retroscritto ricorso fatto da Giovanni Pieri nell'interesse della minorenni sua figlia Teresa erede dell'ora defunto avolo materno Luigi Michelini il quale non ha nominato un notaio alla compilazione del relativo inventario. Ritenuto che la domanda della nomina, per l'effetto suddetto, del notaio del luogo può essere accolta — nulla a ciò ostando — e che la medesima è fondata in legge.

Visto l'Art. 866 del Cod. di Proc. Civile.

Nomina il Notaio di Loiano Alessandro Filippini per compilare l'inventario delle sostanze relitte (lasciate) dal fu Luigi Michelini nell'interesse della minorenni Teresa Pieri nipote dell'avo materno Michelini suddetto e figlia di una di lui figlia predefunta.

Data a Loiano il dì 9 Luglio 1876

Allegato "B" al Repertorio N. 1244

All'Ill.mo Sig. Pretore del Mandamento di Loiano.

Il sottoscritto a nome del Sig. Natale Michelini, coerede testato del fu suo padre Luigi Michelini ed al possesso reale della costui eredità, nell'impossibilità di poter compiere nel termine stabilito dalle vigenti leggi il legale inventario delle sostanze lasciate da detto suo padre, oggi stesso incominciato ad istanza del Sig. Giovanni Pieri e nell'interesse della minorenni Teresa Pieri a ministero dell'infrascritto Notaio, fa rispettosamente istanza alla S.V.Ill.ma perché in vista della molteplicità degli affari riguardanti detta eredità e del maggior tempo richiesto per la stima degli immobili, valendosi delle facoltà accordategli nell'Art. 959 del vigente Codice Civile, voglia accordare al compimento di detto inventario una proroga di altri due mesi.

Tanto spero.

Loiano 10 Luglio 1876

Firmato: A. Filippini Incaricato

- Regia Pretura di Loiano -

Visto il retroscritto ricorso del Notaio di Loiano Alessandro Filippini nell'interesse di Natale Michelini coerede del fu suo padre Luigi — diretto ad ottenere la proroga del termine alla compilazione dell'inventario legale - .

Visto l'Art. 959 del Codice Civile

Ritenuto che nulla osta acchè non possa accogliersi la domanda del ricorrente

= Il Pretore =

Accorda all'erede Natale Michelini e per esso al Notaio di Loiano Alessandro Filippini l'ulteriore termine di mesi due, da oggi decorrendo, alla finale compilazione dell'incominciato inventario dei beni del fu Luigi Michelini.

Dato dalla Residenza in Loiano il dì undici (11) Luglio 1876

Allegato "C" al Repertorio N. 1244

- Repertorio Generale N. 1238 -

= Avviso per proseguimento e chiusura d'inventario =

Regnando Vittorio Emanuele II° per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

Questo giorno di Lunedì ventotto (28) Agosto dell'anno milleottocento settantasei (1876) ed in Loiano Provincia di Bologna

Il sottoscritto Notaio a seguito della proroga ottenuta dall'Ill.mo Signor Pretore del Mandamento di Loiano, con sua ordinanza delli undici (11) Luglio milleottocento settantasei (1876) per la compilazione dell'inventario legale delle sostanze lasciate dal fu Luigi Michelini e della riserva fatta nella prima sessione dieci (10) Luglio ultimo scorso

----- rende noto -----

che l'inventario stesso verrà proseguito ed ultimato nel giorno di Lunedì quattro Settembre prossimo venturo alle ore nove (9) antimeridiane nello studio del sottoscritto situato in Loiano al civico N. 13.

Allegato "D" al Repertorio N. 1244
 Regno d'Italia = Provincia di Bologna
 Loiano li 4 Settembre 1876

Addizionale dell'inventario dello stato, ed Eredità del fu Luigi Michellini.

Coerentemente al verbale d'Inventario confezionato dall'Ecc.mo Sig. Dott. Alessandro Filippini, Notaio di Loiano, sotto il giorno dieci Luglio prossimo scorso, coll'intervento di me infrascritto pubblico Perito Rigattiere per gli effetti mobili che per mancanza di tempo veniva destinato il suo compimento e chiusura al giorno d'oggi. Egli è perciò che fino dal giorno 17 Luglio mi portai nei due Prédii in Scanello denominati Stradella (che fu permutato in data 11 Settembre 1875 con Cristoforo Cella ricevendone un appezzamento di terra seminativa. Nello scambio ci fu un'aggiunta da parte dei Michellini di L. 340 che fa intendere che questo podere non doveva essere granchè) e Poggio di Quinzano appartenente al solo bestiame a questo stato, e perciò devo riferire quanto segue

-- Nel Podere Stradella --

- N. due Manze di anni sei circa, con due vitelle di mesi quattro Lire 520, ma siccome sono per metà di ragione del Colono, così appartenenti a questo stato (inventario) Lire 260.
- Un maiale valore Lire 65 a questo stato Lire 32:50
- Pecore undici ed una agnella appartenenti per intero a questo stato valore Lire 95.

-- Poggio di Quinzano --

- Due Manze di anni otto circa, ed una sola vitellina di recente nata e per intero di spettanza di detto stato Lire 450
- Otto pecore, due agnelle, ed un Montone Lire 95
- Un Maiale del valore di Lire 65 ma essendo di metà di ragione del Colono, e quindi la sola metà spetta a questo stato Lire 32:50 ed in tutto Lire 964.

Questo è quanto dovevo riferire in proposito pronto a ratificarlo con giuramento...

Allegato "E" al Repertorio N. 1244

-- Regno d'Italia --
 -- Provincia di Bologna --
 -- Barbarolo li 31 Agosto 1876 --

Essendo stato incaricato, io sottoscritto perito, dai Signori Natale, Giuseppe e Luigia fratelli e sorella Michellini quali eredi e figli del defunto Luigi di determinare il valore della proprietà al suddetto defunto spettante avendone accettato l'incarico e dopo essermi a tal uopo recato sul luogo ad eseguire i necessari rilievi e fatte le relative operazioni di tavolo, ne espongo il risultato nella seguente

--- RELAZIONE DI STIMA ---

nella quale però in conformità alle avute istruzioni si è temuta distinta la suddetta proprietà in tante parti quante sono le diverse intestazioni ed interessenze riscontrate nei libri censuari.

A questo punto va chiarito che la parte che rimaneva della Fiumana (non va dimenticato che ai tempi d'oro questo era un podere di corbe 20 di semina) era di proprietà di Luigi e del fratello Dott. Francesco che, come visto sopra, parte dei cugini e zie erano state private della loro quota con l'accettazione della sentenza del Tribunale alla quale fecero appello i soli Francesco e Cesare. Poi visto l'andamento incerto della Causa d'Appello e per evitare, in caso di soccombenza, la Subasta del podere, come già noto, Francesco acquistò il credito dai Panzacchi nel 1865 tramite l'avv. Spontoni e ne fece far parte anche al fratello Luigi ed al cugino Cesare poi Cesare nel 1867 cedette la sua quota ai cugini Francesco e Luigi. Per cui quando il perito Prati parla di interessenze riscontrate nei libri censuari vuole certamente significare che a seguito di tutto questo marasma non erano state riportate le opportune varianti a livello catastale. Relativamente al nostro ramo sappiamo che i figli di Luigi Michellini ereditarono anche da parte di madre e successivamente anche dalla zia,

sorella di questa, che però in questo periodo era ancora vivente. Ad ogni buon conto, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, gli atti sono stati riportati così come rinvenuti negli archivi.

Ricordiamo, a questo punto, alcune misure di superficie utili per comprendere meglio le estensioni dei terreni che troviamo descritti di seguito.

- 1 Tavola = a mq. 1.444,7472

- 1 Tornatura = a mq. 2.080,4358

- 1 Ettaro = a mq. 10.000

PARTE PRIMA

Intestata a pagina 164 dei suddetti censuari ai Signori Michelini Luigi, Francesco, Teresa, Maria, Fortunata, Clementina e Maddalena, fratelli e sorelle del fu Giacomo, Michelini Cesare fu Girolamo, Michelini Luigia e Marianna sorelle fu Angelo. La quale proprietà trovasi distinta

1°)- *Nelle mappe catastali di Gragnano coi numeri 1, 2, 4, 6 sub 2, 8 sub 2, 9, 10, 11, 13, 889, 14, 15, 37, 101, 105, 106, 782, 796, 797, 1015, 131.*

2°)- *Nelle mappe di Campeggio col Numero 1010 della complessiva superficie di Tav. 196 estimo 219:26 pari ad ettari 19.64.20 d'estimo 1166:46. Le case ed appezzamento di terreni portanti i numeri catastali di cui sopra vengono denominati = **La Fiumana** = **La Selva** = **Via Francescana** = **Prato di Lorenzi** = **Cà Nova** = e i = **Tre Poggioli** =. Confinano in corpo coi Signori Prosperi Ermenegildo, con strade comunali, con Giuseppe Bigondi, Eredi Menzani, resto dei beni da descriversi; Torrente Idice con Vanti Giovanni, Galli Fortunato e Giacomo, gli Eredi del fu Pennoni Giuseppe, colla Ved. Prati e figli, delle Lagune, colla Comune dei Querceto e, mediante un rio, cogli eredi del fu Pennoni francesco; coi Signori Petronio Menetti, Don Giovanni Marsigli, coi beni della Chiesa di Campeggio, fosso dei Tre Rii... La suddetta proprietà si divide poi come appresso.*

1°)- *In un appezzamento di terreno seminativo di discreta feracità (fertilità) ma, per la sua posizione, di poca rendita, denominato = **Prato di Lorenzi** = distinto nella Mappa di Gragnano col N. 782 di superficie Tav. 6,16 estimo 18:74 che confina col fosso dei Tre Rii, con Giacomo Menetti, coi beni della Chiesa di Campeggio...*

2°)- *Di altro appezzamento di terreno di poca produzione denominato = **Tre Poggioli** = e distinto nella Mappa di Campeggio col numero 1010 di superficie Tav. 2,65 estimo 1:43 che confina con fosso dei Tre Rii, con Don Giovanni Marsigli e Petronio Menetti...*

3°)- *In un appezzamento di terreno in parte seminativo e nel resto pascolivo di poca fertilità distinto nella Mappa di Gragnano coi N. 796-797, di superficie Tav. 1,41 e di estimo di 3:68 e confina col fosso dei Tre Rii, con Giacomo Menetti, colla vedova Prati e cogli Eredi Menzani...*

4°)- *In due appezzamenti di terreno a Bosco ceduo forte, in parte franosi e di poca rendita distinti nella Mappa di Gragnano coi N. 37 e 1015 di superficie Tav. 153:95, estimo 56:05. Confinano col torrente Idice, con Santi Giovanni, Eredi di Pennoni fu Giuseppe, vedova Prati e figli, colla Comune di Querceto e, mediante un rio, colli Eredi di Pennoni fu Francesco.*

Devesi però osservare che da rilievi fatti e dalle assunte informazioni sul luogo, parte del suddetto appezzamento e per un'estensione di circa Tav. 14:87 è di proprietà del Sig. Ermenegildo Prospero col quale pure confina. Un tale fatto venne anche confermato dalle stesse parti interessate.

5°)- *In un corpo di terreno coltivato, nella massima parte seminativo e prativo con sopra alcune viti, salici, frutti, gelsi e querce ed occupato anche in piccola parte da depositi di sassi e rovi. Nel resto è a bosco ceduo forte ed a pascolo. Questo corpo di terreno è chiuso da siepe viva tranne dalla parte della fronte a levante ove esiste un muro di sassi a secco. Il terreno è nella massima parte di ottima qualità ed assai produttiva quantunque in qualche parte sianvi sparsi alcuni massi di sassi. Il restante terreno poi è precisamente quello distinto in*



Piantina dove sono indicati la posizione dei fabbricati della Fiumana intorno al 1800.

Mappa col N. 15, è sassoso e di poco produttivo ed è denominato *=La Fiumana=* ed è distinto nella Mappa di Gragnano coi N. 887, 13, 14, 15 della complessiva superficie di Tav. 21:46 e stima 94:43. Confina da due lati con strade comunali e dagli altri due lati coi Signori Ermenegildo Prospero e Vanti Giovanni...

- 6°)- In un altro piccolo corpo di terreno denominato *=Via Francescana e Cà Nova=* in parte lavorativo e nel resto bosco ceduo forte. E' circondato da siepi... e distinto nella Mappa di Gragnano coi N. 105, 106, 131 della superficie di Tav. 3:91, di estimo 1:49; confina nel lato nord con Bigondi Giuseppe e nel resto con strade comunali.
- 7°)- In altro appezzamento di terreno a bosco ceduo forte, di buona vegetazione, denominato *=Via Francescana=* distinto nella Mappa di Gragnano col N. 101 di superficie Tav. 3,24, d'estimo 2:40 e che confina con un rio, cogli Eredi Menzani ed Ermenegildo Prospero...
- 8°)- In un appezzamento di terreno a prato naturale ed in piccola parte ad orto con sopra alcuni frutti, gelsi ed una quercia. Oltre ad un piccolo fabbricato da descriversi. Trovasi distinta nella citata Mappa di Gragnano col N. 2, di superficie Tav. 2:73, di estimo 29:95 e confina col resto dei beni da descriversi con strade comunali da due lati e col Sig. Ermenegildo Prospero...

= Descrizione dei Fabbricati =

- 9°)- Il fabbricato, di cui al precedente numero, è di recente costruzione. Si compone al pian terreno di un portichetto, del pollaio, del porcile e di altro piccolo portico con forno con sopra seccatoio. Avvi inoltre scala in sassi che mette al primo piano superiore composto di una camera con vano ed imposta (la porta di accesso) in buon stato, matonata e suffittata fra i quaderletti ed illuminata da finestra fornita di telaio, vetri interni e scuri esterni. Sopra la descritta camera avvi un solaio morto ed a tetto. Tutto questo fabbricato trovasi in buon stato di manutenzione.
- 10°)- Casa padronale distinta nella mappa di Gragnano col N° 1, di superficie Tav. 0:18 (mq.260) e stima 2:19. Confina con strada comunale e col resto dei beni. Questo fabbricato si compone al pian terreno, al quale si accede dal cortile mediante vano, si compone di N° 4 siti tre dei quali sono a tassello e con pavimento a lastroni di pietra e servono ad esso di tinaia, stalla e sito pel formaggio, il quarto ad una cantina è a volta con pavimento come sopra. Sonovi (ci sono) N° 4 usci di comunicazione chiusi da imposte (porte) in buon stato, e N° 7 finestrini senza imposte. Nella stalla avvi la scala che mette al piano superiore al quale si accede pure dal prato descritto al precedente fabbricato mediante due porte l'una a mezzogiorno e l'altra a ponente attiguo alla quale trovasi il pozzo di acqua viva. Il suddetto primo piano superiore si compone di N° 6 camere; una ad uso di sala con camino alla romana alla quale si accede dalla parte di mezzo giorno; chiusa da imposta in tristo stato; di N° 4 camere da letto, e della cucina con camino a campana e lavandello. Sono poi tutte pavimentate in mattoni misti a lastre e soffittati; il tutto è in cattivo stato. Le suddette camere comunicano fra loro mediante 5 usci con serragli in triste stato e sono poi illuminate da N° 8 finestre delle quali 4 con scuri esterni, telai a vetri e sportelli interni; le altre 4 con soli telai a vetri e sportelli interni. Nella descritta cucina alla quale si accede anche dal prato mediante la citata porta di ponente con serraglia in cattivo stato, trovasi la scala di sasso che mette alla stalla, ed altra scala in legno che mette ai solai; i vani della suddetta scala sono chiusi da imposte in discreto stato. I citati solai si dividono in tre: hanno pavimenti a nude assa e sono a tetto, ed illuminati da abbaini. Tutto il descritto fabbricato è costruito in sassi con malta di calce e sabbia ed è coperto ad ambice e coppi frammisti a lastre in sasso. Tanto li muri di questo fabbricato che i pavimenti, soffitti abbisognano di non piccole ed urgenti riparazioni.
- 11°)- Corte in comune sulla quale avvi un fabbricato ed è distinta nella suddetta mappa col N° 4 e 6 sub 2... confina con strade comunali, coi Signori Ermenegildo Prospero e Galli Fortunato... Il detto fabbricato si compone dal pian terreno di N° 6 locali dei quali due a

mezzo giorno ad uso, il primo di pollaio a tassello e l'altro ad uso bottega da fabbro ferraio in parte a tassello e nel resto a tetto illuminato da finestrino; ambedue poi sono a nudo terreno con imposta nei vani d'ingresso e nel citato finestrino in tristissimo stato. Dal lato di tramontana sonovi due aperture; una mette alla stalla delle pecore e con sopra tassello morto ed a tetto; l'altro mette ad un piccolo sito dal quale mediante vano si passa ad altra stalla illuminata da piccolo finestrino. I descritti siti sono tutti a nudo terreno ed hanno le imposte degli usci in tristissimo stato. Dal lato poi di levante trovasi il 6° ed ultimo sito ad uso stalla di cavalli con pavimento di lastroni ed a tassello, illuminata da due finestrini senza imposte. Passando nel lato di ponente, trovasi due aperture che danno accesso a parte del primo piano superiore. La prima, saliti due gradini, mette ad una cucina con camino a campana illuminata da finestra ed è a tassello, dalla quale, mediante vano e discesi tre gradini si perviene in una camera illuminata da finestrino ed a tetto; ambedue sono poi pavimentate a lastroni. Dalla suddetta cucina, mediante scala in legno, si accede ad un sovrapposto solaio a nude tavole ed a tetto. Tutte le imposte trovansi in cattivo stato. La seconda della sopra citata apertura mette ad un sito che serviva da bottega nel quale sonovi due usci ed una botola con scala a pioli che mette ad un sovrapposto fienile a nude tavole ed a tetto ed illuminato da finestra.

Dei due usci uno mette ad una camera illuminata da finestra con inferriata e telaio ad impanata (avvitata) sopra la quale avvi altro ambiente da descriversi, l'altro uscio mette ad una cucina illuminata da finestra senza imposta. Dalla detta cucina, mediante vano e discesi due gradini, si passa in altra camera mattonata ed a tassello suffittata fra i quaderletti, illuminata da finestra. Sopra a questa camera ed alla cucina avvi un solaio morto a nude tavole ed a tetto. Tanto la cucina che gli altri locali già descritti, esclusa l'ultima camera, hanno il pavimento in lastroni e sono a tassello, le imposte poi sono tutto in cattivo stato. All'esterno e sempre a ponente avvi una finestra che mette al pollaio a nude tavole ed a tetto.

Nel lato poi di tramontana di questo fabbricato trovasi una scala di pietra, salita la quale, mediante vano, si perviene all'altra parte del primo piano superiore che si compone di due camere una ad uso cucina illuminata da due finestre e l'altra ad uso camera da letto con una sola finestra. Ambedue sono a lastroni ed a tassello suffittato fra i quaderletti. Dalla citata cucina, mediante scala di legno, si perviene al 2° piano superiore composto di tre camere tutte a tetto con arelle fra i quaderletti, due con pavimenti d'assa e l'altra in lastroni; sono illuminate da due finestre con telai a vetri, da finestrino e da un abaino. Questa parte di fabbricato, coperto a lastre, trovasi in buon stato di manutenzione ed in buon stato pure sono le imposte che chiudono i descritti vani. Nel resto tutto il fabbricato, che è costruito in sassi e malta di calce e sabbia ed è coperto a lastre, trovasi in assai cattivo stato di manutenzione ed occorrono urgenti riparazioni tanto ai muri ed al tetto quanto ai pavimenti, alle chiusure.

- 12°)- Altra casa distinta nella citata mappa coi numeri 9-10-11 di superficie Tav. 0:25 (mq. 361) estimo 3:05. Questo fabbricato diroccò o fu atterrato ed in suo luogo fu costruita una casa la quale si compone del pian terreno; pel lato di levante di un pollaio, di una stalla per bovini e di una cucina con accesso separato ed ambedue un pavimento di lastroni a tassello ed illuminati da finestrini. Sopra la cucina avvi solaio a nude tavole ed a tetto, al quale si accede mediante scala in legno; dal lato di tramontana avvi un corridoio che mette ad una cantina ambedue a nudo terreno ed a tassello. Le imposte di questo piano sono in discreto stato.

Il piano superiore, a parte del quale si accede dal lato di mezzogiorno mediante scala di sasso in tristo stato, si compone di una cucina con camino a campana a lastroni ed a tassello, illuminata da finestra con telaio ad impanata (avvitata) ed avvi scala di legno che mette ad un sovrapposto solaio a nude tavole, a tetto con arelle fra i quaderletti, ed illuminato da due finestrini. Le imposte trovansi in tristo stato.

Dal lato poi di ponente sonvi due aperture che mettono a due fienili a tetto, illuminati da finestroni, uno dei quali con pavimento di nude assi e l'altro di lastroni. Le imposte degli usci (le porte) e finestre sono in cattivo stato. La muratura ed i sassi è in calce di malta e sabbia ed il coperto è in lastra, il tutto in discreto stato di manutenzione.

- 13°)- *La casa distinta nella mappa di Gragnano col N° 8 sub 2; non appartiene ai Signori Michelinini ma bensì al Sig. Ermenegildo Prosperi. (Sicuramente non era così ai tempi in cui l'avv. Francesco Michelinini aveva ancora tutti i suoi beni. Anche perché questi signori erano originari di Lagnola).*

Eseguiti i calcoli a regola d'arte per determinare il valore reperibile di compera e vendita dei sopradescritti appezzamenti di terreno e fabbricati, tenuto conto delle vendite e delle spese per tasse, delle condizioni e situazione dei suddetti beni, delle spese per riparazioni urgenti ai fabbricati, degl'infortuni, amministrazione è risultato il suddetto valore di £ 7785--.

PARTE SECONDA

Intestata nella mappa di Gragnano ai Signori Michelinini Luigi, Francesco, Teresa, Clementina e Maddalena fratelli e sorelle del fu Giacomo; Michelinini Cesare del fu Girolamo e Michelinini Luigia e Marianna sorelle del fu Angelo (questi erano tutti nipoti dell'avv. Francesco Michelinini e della Maria Anna Teresa Gandolfi) e Penmoni Prete Pietro ed Antonio fratelli del fu Giuseppe distinta in catasto col N° 3 di superficie Tav. 0:06, estimo 0.73 pari ad Ett. 0:00:60 estimo £ 3:88 (se la porzione Michelinini aveva un estimo 0.73 pari ad Ett. 0:00:60, fa capire che l'Oratorio di intorno a mq. 90. Certamente l'Oratorio rimase di proprietà di tutti i nominativi sopra indicati. Infatti anche Cesare, pur cedendo ai cugini Francesco e Luigi la sua parte del podere Fiumana, non alienò la quota relativa all'Oratorio che era per due terzi dei Michelinini ed un terzo di proprietà Penmoni).

- 14°)- *Questa proprietà si compone di un Oratorio privato, posto alla Fiumana, sotto il titolo della Natività di Maria V. Al suddetto Oratorio si ha accesso dalla corte comune mediante vano con imposta (il portone di accesso) in tristo stato e si compone di un primo sito ad uso chiesa con altare matonato ed a volta illuminato da tre finestre con inferriate delle quali due con scuri ed una con telaio a vetri; e di un secondo sito ad uso sagrestia al quale si accede da due vani laterali al citato altare, ed è a battuto ed a tassello sufitato ed illuminato da finestra con inferriata a tela a vetri e scuri esterni. Questo fabbricato fu costruito di sassi come gli altri già descritti. Trovasi in buono stato di manutenzione. Istituiti i relativi calcoli d'arte anche per questa proprietà, tenuto conto di quanto fu sopra accennato, ed all'uso al quale è dedicato è risultato che il suo valore è di £ 200.*

PARTE TERZA

Intestata a Michelinini Luigi del fu Giacomo e Cenerelli Teresa, Anna, Carlotta del fu Angelo e distinta nella Mappa di Granano al N. 89 di superficie Tavole 1:59 estimo 1:18

- 15°)- *Si compone questa proprietà di un solo appezzamento di terreno detto =Campo della Fiumana= e coltivato a bosco ceduo forte, di buona vegetazione che confina col resto dei beni da descriversi, coi Signori Nascetti eredi del fu Giovanni, Ermenegildo Prosperi e forse altri.*

Anche per questo appezzamento, essendosi eseguiti i calcoli d'arte e seguite le norme di cui sopra, si è trovato che il suo valore venale è di £ 95:00.

PARTE QUARTA

Intestata a Michelinini Luigi del fu Giacomo abitante in Gragnano.

Questa proprietà trovasi distinta nella Mappa di Gragnano coi N. 88, 1139, 90/316, 90/317, 91/319, 883, 884, 85/315 di superficie Tav. 20:77 estimo 111:22 pari ad Ettari 2:07: super

estimo £ 591:69 e denominato = *Campo della Fiumana* = *Quercetto* = e *Campo d'Alvè* =. Dai rilievi fatti sul luogo e dalle assunte informazioni confermate anche dagli Eredi Michelinini, è risultato che a questa parte devesi aggiungere il N. 98 Mappa di Gragnano di supposte Tav. 6:69, estimo 4:13 pari ad Ettari 0:66:90 £ 21:97, perché dal defunto loro genitore fu acquistata dai Penmoni sebbene non siasi finora eseguita la voltura. Devesi inoltre avvertire che in quanto al 90/316, dai fatti rilievi sul luogo in concorso delle parti interessate è risultato un aumento di superficie di circa Tav. 1:60. Come pure si è verificata una diminuzione di superficie nei N. 85/315 di Tav. 1:44. Ciò premesso, e tenuto conto delle citate variazioni, questa proprietà confina in corpo coi Signori Ermenegildo Prosperi, eredi di Nascetti Giovanni, Eredi di Penmoni Giuseppe, con strade pubbliche, col resto dei beni, col Sig. Leonardo Cenerelli, cogli eredi del fu Francesco Penmoni, col Rio di Brintesio...

Si compone poi la suddetta proprietà

- 16°)- di un corpo di terreno nella massima parte bosco ceduo forte, piccola parte diversi frutti, a prato artificiale, e nel resto lavorativo, vitato, ed in parte a vigna di buona vegetazione, ma affetta da crittogama (fungo che si sviluppa sulle foglie e sugli acini della vite come una polvere bianco-giallastra) sebbene la parte lavorativa sia molto in declivio (trascurata) e sianvi alcuni massi, il terreno però è assai fertile. Trovasi poi distinto nella Mappa catastale di Gragnano coi N. 88, 98 e 1139 d'estimo 10:01 di superficie Tav. 9:87 pari ad Ettari 0:98:70 e d'estimo £ 53:25 compreso però il N. 98 intestato a Penmoni. Confina coi Signori Prosperi Ermenegildo, eredi del fu Nascetti Giovanni, eredi del fu Giuseppe Penmoni, con strada pubblica e col resto dei beni...
- 17°)- Di un appezzamento di terreno coltivato nella massima quantità a vigna, in parte di circa anni 10 attaccata ai pali, parte di anni tre, nel resto è a prato artificiale; è distinto nella Mappa di Gragnano col N. 90/316 di superficie Tav. 4:19 d'estimo 3:63 non tenuto però conto della maggior superficie di cui si è fatto cenno più sopra. La suddetta vigna è florida, non soggetta da malattia. Confina da un lato con strada pubblica e nel resto col Sig. Leonardo Cenerelli...
- 18°)- In fine, di un corpo di terreno coltivato in poca parte a prato artificiale, e nella parte lavorativa e vitata con N. 4 filari di viti a pali e N. 2 filari di viti attaccate agli alberi, il tutto in decadenza e le viti affette dalle crittogama; il terreno però è fertile, e nella parte a prato del lato sud avvi un fosso con le pareti ed il fondo in sassi a secco. Questo corpo di terreno trovasi distinta nella Mappa di Gragnano con N.ri 85/315, 90/317, 91/319, 883, 884 di superficie Tav. 15:40, d'estimo 101:71 non però conto della differenza di cui si è fatto cenno sopra. Confina coi Sig.ri Leonardo Cenerelli, cogli eredi del fu Francesco Penmoni, col Rio di Brintesio, con strada comunale.

Anche per questa quarta ed ultima parte, essendosi eseguiti i calcoli d'arte, tenuto debito conto di tutti gli elementi atti a determinare il valore e di cui fu già più sopra fatto cenno, è risultato il suddetto valore di Italiane £ 4090.

=== RIEPILOGO ===

<i>Parte Prima</i>	£ 7785:00
<i>Parte seconda</i>	£ 200:00
<i>Parte terza</i>	£ 95:00
<i>Parte quarta</i>	£ <u>4090:00</u>
<i>Ammontare</i>	£ 12170:00

La perizia fu divisa in quattro parti: la prima i terreni di proprietà di Luigi unitamente al fratello Francesco e sorelle ed erroneamente ancora intestate anche alle cugine Luigia e Marianna del fu Angelo e, dedotto della spesa per la sistemazione di parte di alcuni fabbricati, era stato valutato in L. 7.785, la seconda parte, concernente al solo Oratorio, che per la quota Michelinini venne valutato in L. 200; la terza parte relativa a due pezze di terra provenienti per eredità dalla

Marchioni Francesca deceduta un anno prima del marito Luigi, valutate in L. 95 e l'ultima parte relativa a terreni del solo Luigi valutati in Lire 4090. La valutazione del tutto sommava a complessive L. 12.170.

C'è da dire che all'eredità concorre la sola parte di Luigi. La parte del fratello Francesco non concorrerà nell'eredità di Luigi in quanto ancora di proprietà dello stesso Francesco che, come vedremo di seguito, con una scrittura privata che rilascerà, ne farà rinuncia a favore dei nipoti Natale e Giuseppe in data posteriore alla morte del fratello Luigi che, per la presenza di un minore nell'asse ereditario, si era aperta tutta questa intricata successione.

Intanto con atto privato del 17.04.1880 registrato il 20.04 dello stesso anno, praticamente un mese prima della morte avvenuta il 25.05.1880, *...il dott. Francesco (fratello del bisnonno Luigi) fu Giacomo, rinunzia a qualunque diritto di comproprietà paterna... Il predetto dott. Francesco Michellini fin dall'epoca della morte del padre avvenuta nel 1826, non s'immischio in alcuna guisa nell'Eredità del padre stesso né prese mai possesso di detta eredità, epperiò autorizza al cancellamento del di lui nome dalle intestazioni catastali...* Questo Francesco, che era medico in Bologna, il 14 gennaio del 1848 sposò certa Sarti Annunziata Rosa Luigia che nacque a Budrio il 17 marzo 1816 da Vincenzo e Marchesini Maria. Sappiamo anche che in quel periodo la famiglia della moglie abitava già a Bologna. Il matrimonio venne celebrato nella chiesa di S. Caterina di Strada Maggiore e nella stessa chiesa verranno anche celebrate le loro esequie. Poiché non avevano avuto figli, nella loro vecchiaia si trasferirono come dozzinanti presso l'abitazione della nipote della moglie situata in via Broccaindosso 1 dove anche moriranno. La moglie morì tre anni prima e precisamente il 20 maggio 1877. Prima di via Broccaindosso la coppia aveva abitato in via Borchetta 463 che è un vicolo esistente ancora oggi ed è situato fra via Torleone e via Broccaindosso. Ha sfogo su Strada Maggiore e l'allora numero civico corrisponde all'attuale 2/3°. Viene anche rintracciato il testamento di Francesco Michellini che riportiamo di seguito.

L'anno 1880 questo giorno di domenica 2 del mese di maggio alle ore una e un quarto pomeridiana.

Nella casa posta in Bologna, in via Broccaindosso al N. 1 nell'appartamento al primo piano superiore, di abitazione del Signor Cav. Giovanni Kminek-Izeldo, e sua famiglia presso la quale l'infranominando Signor Dottor Francesco Michellini dimora in qualità di Dozzinante, e precisamente nella camera da quest'ultimo occupata, che ha lume dalla parte di Mezzodì e che guarda nel cortile dell'attiguo Palazzo Maffei.

Avanti di me Sebastiano Gherardi notaio residente in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di questo Distretto, ed alla presenza dei sottonotati e firmati quattro testimoni noti ed idonei e che sono maggiori di età, si è personalmente, e mediante accesso di me Notaio nel suddetto luogo costituito.

Il suddetto Ill.mo Signor Dottor in medicina, Francesco Michellini del fu Giacomo, maggiore di età, di pieno suo diritto, a me notaio cognito, nato nel Comune di Monghidoro in questa Provincia, domiciliato in Bologna, ed abitante come sopra in questa casa in via Broccaindosso al N. 1.

Il quale Signor Dottor Francesco Michellini, sano di mente e dei suoi sentimenti, vista, udito e loquela, sebbene infermo di corpo ed in letto giacente, come tale risulta a me Notaio ed ai testimoni, ha dichiarato e dichiara di voler disporre delle sue sostanze mediante testamento pubblico.

Al quale effetto esso Signor Dottor Francesco Michellini, dopo aver pregato i suddetti quattro testimoni ad assistere a me Notaio a ricevere tale Suo testamento di Sua propria bocca, udendolo io Notaio ed i testimoni, manifesta e dichiara che la ultima volontà come segue e cioè.

Esso Dottor Francesco Michellini spontaneamente, e di sua propria bocca come sopra, nomina, istituisce, e vuole che sia di lui Erede universale la di lui nipote Signora Anna Gardosi del fu Giovanni e moglie al Signor Cav. Giovanni Kminek-Izeldo; ed al quale suo erede, il medesimo Signor Dottor Michellini testatore, dichiara di avere in precedenza a questo Atto fatta consegna

della Obbligazione a lui rilasciata dai di lui nipoti Natale e Giuseppe Fratelli Michellini, onde essa se ne valga per ogni effetto corrispondente di ragione. Infatti, come detto più sopra, con atto datato 20 aprile 1880, del quale non è stato rintracciato il testo integrale né presso l'Archivio dello Stato né quello Notarile ma solo il numero di repertorio dell'iscrizione, Francesco rinunciava a favore dei nipoti maschi alla parte della Fiumana di provenienza dall'eredità paterna e certamente non avrà preteso le duemila lire che erano state inserite nelle passività dell'inventario legale del 1876 spettantegli, in via forfettaria, dai presunti ricavi relativi allo sfruttamento della sua parte dei terreni lavorati per tanti anni dal fratello e dai nipoti Natale e Giuseppe. La rinuncia di Francesco della proprietà a favore dei nipoti viene rinvenuta in una nota sul registro catastale dell'epoca ma in effetti egli rinunciava alla sua parte della Fiumana che era solo in senso lato di provenienza paterna perché, come visto, in data 15 maggio del 1865 divenne concessionario del credito vantato dai fratelli Panzacchi e del quale chiamò, di sua spontanea volontà o per preventivo accordo, a farne parte anche il fratello Luigi ed il cugino Cesare e da quest'ultimo acquistò successivamente, unitamente al fratello, anche la parte del cugino. Che poi abbia rinunciato alla sua parte della Fiumana a favore dei nipoti Natale e Giuseppe (i soli nipoti maschi da parte di fratelli) lo si apprende dal testamento che lascia in favore della nipote della moglie sia perché la rinuncia della proprietà a favore dei nipoti maschi viene fatta il 17 aprile del 1880 mentre il testamento a favore della nipote qualche giorno più tardi e precisamente il 2 maggio dello stesso anno ed anche perché nel testamento **...dichiara di avere in precedenza a questo Atto fatto consegna della Obbligazione a lui rilasciata dai nipoti Natale e Giuseppe fratelli Michellini....** Ciò sta a significare che c'era stato un preventivo accordo fra Francesco ed i nipoti maschi ai quali lasciava la sua parte della Fiumana ed il resto alla nipote della moglie che aveva ospitato ed assistito sia lui che la moglie. Non va comunque dimenticato che se con la morte del fratello Luigi si continua ancora a parlare della Fiumana, tutto il merito va a Francesco che nel 1865 ne acquistò la cessione del credito dai fratelli Panzacchi evitando così la subasta del podere sentenziata dal Tribunale di Bologna nel 1817 e ribadita con nuove sentenze nel 1852 e 1853.

Il Cav. Giovanni Kminek-Izeldo si legge che era professore di Egittologia (disciplina che studia scientificamente la civiltà, i popoli e le arti dell'antico Egitto). Probabilmente era professore universitario; nacque a Praga il 12.04.1828 e morì in via Clavature, dove allora abitava, nella notte del 24.11.1896 per emorragia cerebrale. La moglie Anna Gardosi, nipote di Francesco da parte della moglie, era nata il 18.01.1841 e morì ancora giovane il 23.09.1885. Ebbero tre figli una femmina e due maschi: Costanza Maria nata il 27.11.1871, Wlastenec nato il 23.03.1873 e Roberto nato il 11.07.1876. Il secondo nato morirà il 12.11.1892 non ancora ventenne. Il marito della Anna Gardosi sposerà in seconde nozze certa Nannetti Giovanna in data 19.02.1887.

Tale testamento, il predetto Signor Dottor Francesco Michellini, dopo lettura da me Notaio fattagliene, dichiara e conferma essere la precisa sua ultima volontà, che valendo e vuole che abbia pieno effetto ed esecuzione... In data 25 dello stesso mese avveniva il suo decesso per tumore alla laringe.

Ritorniamo alla morte di Luigi (fratello di Francesco) per ribadire che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, da parte dei figli, era dovuta all'ordinanza emessa dal Pretore di Loiano scaturita dal ricorso avanzato dal cognato Giovanni Pieri, padre della minore Teresa, per addivenire ad un inventario legale a tutela della figlia e ci fa intendere che alla Fiumana non tirava aria buona per i Michellini che nel 1887 non erano ancora stati in grado di liquidare la parte della nipote tanto che Giovanni Pieri ricorreva nuovamente al Tribunale Civile di Bologna allo scopo di salvaguardare gli interessi della minore Teresa ed il Tribunale in data 15.05.1887 emanava decreto in dipendenza di precedente ricorso del 10.04.1887. Con questi atti venne autorizzata la *...liquidazione in £. 1400 il diritto a legittima di quest'ultima sulla testata successione dell'Avo Luigi Michellini ed in £. 1100 il diritto di consuccessione sullo stato dell'Avola Francesca Marchioni già moglie a Michellini Luigi ivi compenetrato l'aumento dotale fatta alla defunta*

Catterina col rogito Albertazzi dott. Pierluigi del 12.07.1865. A ritirare dette successione in complesso di £. 2500.....

La modesta differenza fra l'ammontare della quota spettante a Teresa da parte del nonno in L. 1.400 e quella della nonna in L. 1.100 potrebbe fare intendere che il valore delle due eredità quasi si eguagliassero ma il motivo è che la nipote, che ereditava al posto della predefunta madre, aveva ricevuto dal nonno la sola quota di legittima che prudentemente aveva riservata alle figlie, mentre da parte della nonna, che era morta senza lasciare testamento, l'eredità fu divisa in parti uguali fra maschi e femmine ed a questa cifra era stata sommata la dote fatta alla defunta madre e non ancora liquidata e la nonna Francesca fu più generosa del nonno Luigi come si può vedere dal rogito Albertazzi già riportato.

Il Pieri, trovandosi a mano una minorenni, ebbe certamente terreno facile per addivenire alla liquidazione dell'eredità e ciò non sarebbe accaduto se la madre di Teresa fosse stata in vita e questo aggravò ulteriormente la situazione debitoria dei Michelini che dovettero in qualche modo reperire la somma stabilita dal Tribunale per tacitare i diritti della minore.

Già nel 1880 Giovanni Pieri risultava convogliato in seconde nozze con certa Adelaide Fabbri di Fiorenzuola che era donna molto religiosa e di rigidi principi. Da questo matrimonio nacquero quattro figli: tre maschi ed una femmina.

La Teresa Pieri andò in un collegio di suore a Budrio dove svolse i suoi studi. La matrigna avrebbe voluto che si fosse poi fatta suora ma lei rifiutò, consenziente il padre. Si trasferì poi a Bologna presso una famiglia molto agiata a fare da istitutrice a due bambine rimaste orfane di madre; il padre delle bambine era colonnello. Intanto anche il padre della Teresa all'età di anni 48 moriva di polmonite.

Queste due bambine, delle quali la Teresa Pieri era istitutrice, già cresciute, frequentando la famiglia Pieri, conobbero due dei fratellastri della Teresa, Vincenzo e Gioacchino, che poi sposarono. La Teresa visse poi nella famiglia del fratellastro Vincenzo dove morì nella primavera del 1961.

Ancora a proposito del bisnonno Luigi, del nonno Giuseppe e del fratello di questi Natale, sono stati rinvenuti dei documenti presso la Camera di Commercio di Bologna dai quali risulta il pagamento di una tassa annuale in qualità di Osteria. Si è saputo che alla Fiumana esisteva a quei tempi un locale tipo osteria con vendita anche di tabacchi che poi con l'avvento della frana fu trasferito a Biazzano sotto la gestione di certi Galli ma che non erano quelli che abitavano alla Fiumana quando appunto la slavina iniziò a muoversi.

GIACOMO FILIPPO GIUSEPPE, nato alla Fiumana il 12.04.1854 e deceduto a S. Martino Nero, sotto la parrocchia di Scanello, il giorno 08.04.1925; sposò Bertelli Orsola, di Battista e Faustina Pieri, pure deceduta a S. Martino Nero il 12.02.1929 all'età di anni 70 ed ebbero i seguenti figli tutti nati alla Fiumana:

- Maria Francesca Maria Celeste nata il 17.07.1878 alle ore 10, cresimata il 31.08.1881 che andrà in moglie a Oreste Serrantoni e deceduta a Cà di Gironi il 5.6.1924.
- Alberto Luigi nato il 21.04.1880 alle ore 6 antimeridiane, cresimato il 29.05.1892, deceduto il 12.08.1894 alle ore 16 ucciso da colpo di fucile.
- Alfredo Anselmo nato il 17.12.1881 alle ore 2, cresimato il 29.05.1892 e morto il 10.03.1950.
- Adalgisa Aurelia nata il 27.10.1883 alle ore 7, cresimata il 29.05.1892 e morta il 14.11.1958.
- Guglielmo Aldo nato il 06.08.1885 alle ore 4 antimeridiane, cresimato il 29.05.1892. Contrasse matrimonio con Nannetti Augusta di Vincenzo in Scanello il 14.06.1913 e morto il 18.09.1965.
- Emma Clementina, Giovanna nata il 23.06.1887 alle ore 18, cresimata il 29.05.1892. Contrasse matrimonio con Tedeschi Giovanni di Geremia il 17.02.1912 in Scanello e morta il 15.05.1956.
- Antonio Riccardo nato il 13.05.1889 alle ore 10 antimeridiane, cresimato il 27.12.1897. Contrasse

- matrimonio con Nannetti Selindia di Clemente il 21.02.1914 in Scanello e morì in guerra nel 1815.
- Ovidio Ulisse Maria nato il 17.08.1891 alle ore 24, cresimato il 27.12.1897, contrasse matrimonio con Barbieri Cesira di Attilio in Stiolo il 16.10.1926 e morto il 20.02.1975.
- Costantino Maria Elia nato il 18.08.1891 e deceduto il 27.11.1891.
- Giovanni Battista nato il 28.01.1894 alle ore 11.30 pomeridiane, cresimato il 27.12.1897, contrasse matrimonio con Barbieri Pia di Attilio in Stiolo il 24.04.1928 e morto il 06.09.1984.
- Alberto Luigi nato il 27.05.1896, cresimato il 27.12.1897, contrasse matrimonio con Barbieri Agata di Attilio in Stiolo il 16.10.1926 e morto il 17.12.1967.

In relazione alla morte da colpo di fucile di Alberto Luigi che, come si legge nel registro dei morti della parrocchia di Gragnano, avveniva in data 12 agosto 1894, sul Resto del Carlino del giovedì 16 agosto si trova un articolo dal titolo *"Una orribile disgrazia"* con il testo che segue: *"L'altro giorno in località di Fiumana nella frazione di Gragnano (Comune di Monghidoro) accadeva una gravissima disgrazia, piombando nel tutto due famiglie."*

I fratelli Alberto e Giuseppe Michelini, il primo di 14 anni, l'altro di 9, eransi recati da un loro vicino, il giovinetto diciottenne Enrico Vanti il cui padre Giovanni trovò in quell'ora assente.

Uno dei ragazzi propose agli altri di andare a caccia e tutti insieme si posero a cercare nella casa il fucile appartenente al padre del Vanti.

Dopo vari e inutili ricerche i ragazzi tirarono la cassetta d'un canterano che racchiudeva l'arma; ma nell'atto che si stava per estrarla rimbombò una detonazione ed Alberto Michelini colpito al cuore cadde a terra fulminato.

Alle grida del fratellino e del Vanti accorsero le loro madri e non è da dirsi il loro dolore e la loro disperazione. Fu una scena commoventissima, straziante.

I RR Carabinieri si recarono sul luogo ed assodarono che la disgrazia era dovuta ad una fatale accidentalità".

Nell'elenco dei figli di Giuseppe Michelini ed Orsola Bertelli non appare nessun figlio di nome Giuseppe. L'unico maschio che al momento del fatto aveva l'età di anni nove era Guglielmo per cui è da ritenere che Alberto fosse in compagnia di quel ultimo fratello. Inoltre per risalire alla famiglia Vanti, già all'inizio del 1700 esisteva alla Fiumana una famiglia con questo cognome che viveva in una casa di loro proprietà.

Anche di Antonio Riccardo si vuole riportare qualche notizia in più in relazione alla prematura scomparsa avvenuta nel corso della Prima Guerra Mondiale.

Come detto, si sposava all'inizio del 1914 ed in data 24.11 dello stesso anno nasceva la figlia Ines.

Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrava in guerra contro l'Austria ed Antonio si trovava al fronte nei pressi di Cormons che è un centro del Friuli-Venezia Giulia in provincia di Gorizia ai piedi del monte Quarin. Risulta che questa zona fu occupata dagli italiani nel 1915 e perduta nell'ottobre del 1917.

Il 27 dicembre del 1915 gli nasceva un figlio maschio che prenderà il nome del padre, Antonio, all'epoca già deceduto in combattimento.

La nipote, figlia del secondogenito Antonio, possiede ancora una lettera del nonno scritta alla moglie il 28 maggio 1915 in risposta ad altra lettera ricevuta in quello stesso giorno. Dal modo come è scritta si nota che non si trovava in un posto comodo per confezionare uno scritto ed è da ritenere che sia stato fatto dalla trincea mentre era attento ad eventuali attacchi del nemico pronto a sparare per colpirlo e difendersi.

Non si è riusciti a conoscere il giorno della morte e neppure dove sia stato sepolto nonostante le insistenti ricerche del figlio che morì il 13.11.1975 e non aveva ancora compiuto i sessant'anni; la sorella Ines il 16.12.1998.

A puro titolo conoscitivo riportiamo anche la composizione della famiglia di Natale Michelini (nato il 25.12.1849) che sposò in data 14 settembre del 1878 certa Elisa Galli di Fortunato

e Diamante Gentilini della quale rimase vedovo poco dopo. Convolò a seconde nozze con Pennoni Rachele (nata nel 1860) ed ebbero i seguenti figli nati tutti alla Fiumana.

- Roberto Luigi nato il 09.01.1880 e deceduto il 20.06.1880
- Giuseppina Maria nata il 14.02.1883 e cresimata il 29.05.1892
- Adalgisa Maria nata il 14.02.1883 e deceduta il 24.06.1883
- Emilio Anselmo nato il 10.04.1884 cresimato il 29.05.1892
- Alfonso Federico nato il 25.08.1885 e cresimato il 29.05.1892
- Pia Emma nata il 24.01.1887 e morta il 27.09.1887
- Pia Albertina nata il 12.08.1888 e cresimata il 15.08.1899
- Carlo Domenico nato il 29.08.1891 e cresimato il 15.08.1899
- Sofia Elvina nata il 03.03.1893 e cresimata il 15.08.1899
- Exilio Giuliano nato il 31.08.1895 e morto il 28.09.1895
- Celso Raffaele nato il 01.05.1897 e deceduto il 05.05.1897
- Adele nata nel 1900 e cresimata nel 1907.

Natale morirà alla Fonte il 28.05.1821. Il certificato di morte indica lo stato di Possidente. Si ritiene pertanto che alla sua morte, o per eredità da parte di moglie o per acquisto, la sua famiglia avesse la proprietà del luogo nel quale avvenne il suo decesso.

Oltre a tutte le difficoltà incontrate dai nostri, ci si mise anche una slavina che creò gravi danni alla proprietà compreso il crollo di un fabbricato e dell'oratorio. Accadde un fatto veramente curioso che ci aiuta a stabilire la data di inizio di questo movimento del terreno. Alla Fiumana abitava, con la propria famiglia, certo Giuseppe Galli e la sera del 29 marzo 1895 gli nacque il figlio Enrico. Per festeggiare l'evento, Giuseppe Galli andò in cantina a prendere una bottiglia di vino e pure nell'oscurità ebbe la sensazione che un gradino si fosse abbassato. Lo raccontò in famiglia e ci risero sopra dandogli scherzosamente dell'ubriaco visto che ritornava proprio dalla cantina ma la mattina si notarono chiaramente i segni della slavina ed anche questa casa in seguito crollò per effetto di questo evento. Gli anziani del tempo considerarono questo fatto come una punizione mandata ai Michellini perché passavano per gente che in passato aveva condotto una vita godereccia fra cene e feste che sovente si tenevano in un vasto salone ben attrezzato situato proprio all'ultimo piano di un fabbricato di rappresentanza posto alla Fiumana.

L'urna di S. Clemente fu traslata nella chiesa di Gragnano dove ancora oggi si può osservare sotto l'altare laterale dedicato a S. Antonio ma non se ne conosce la data. E' stato rintracciato un foglio, fra i documenti della parrocchia, con l'intestazione a stampa "Parrocchia di S. Maria di Gragnano, ma purtroppo priva di qualsiasi data e, scritto a mano, si legge:

Oggetti della Cappella della Fiumana ritirati dal Curato di Gragnano

- un calice d'ottone con coppa d'argento e Patena di ottone
- una Pisside di metallo, piccola
- due cotte nuove
- tre pianete usate
- una Stola di seta gialla
- un Camice
- Pietra Sacra d'altare
- un reliquiario di legno dorato con entro reliquia della Madonna
- un'urna di legno contenente le Ossa del Martire S. Clemente
- 8 purificatoi e 3 tovaglioli d'ampolla
- un corporale e due animette
- 4 tovaglie, una con pizzo
- un cingolo ed un amitto
- un velo di seta rosa
- 2 ampolle di vetro.

Quest'ultimo avvenimento della frana fu sicuramente la causa della decisione del nonno Giuseppe di trasferirsi con la famiglia in Brasile. Il giovedì 16 dicembre 1897 il nonno e la nonna si recavano dal notaio dott. Giovanni Barbanti per la nomina di un procuratore che decidesse e firmasse per loro, in caso di necessità, durante gli anni della loro permanenza all'estero come risulta dal documento che segue.

...In Monghidoro nel mio Studio Notarile al Civico N° 22A ... si sono personalmente costituiti i signori Bertelli Orsola fu Battista e Michelini Giuseppe fu Luigi Coniugi, la prima nata in Loiano, il secondo in Monghidoro, ambi domiciliati alla Fiumana di Monghidoro, maggiorenni, di loro pien diritto, a me cogniti.

Si premette che il Sig. Michelini Giuseppe agisce tanto in proprio che per prestare, come presta, la legale autorizzazione alla propria moglie Sig.ra Orsola Bertelli a norma dell'art. 134 del codice civile. Indi essi coniugi Bertelli Orsola e Michelini Giuseppe nominano e costituiscono in solido loro procuratore generale il sig. Nanni Saturno fu Evangelista possidente e maestro Comunale residente alla Fonte in Comunità di Loiano, all'oggetto che con ogni facoltà ed in nome e per conto dei Mandanti, amministri tutti i beni da essi costituenti posseduti o da possedere e ne disponga come se fosse egli il proprietario assoluto, e così: acquisti, venda, permuti, mobili ed immobili, ne convenga il prezzo e lo esiga ovvero accordi i termini pel pagamento, e rinunci alla ipoteca legale competente al venditore; ceda crediti, azioni e diritti anche ereditari e ne riceva il pagamento; faccia ed accetti donazioni; paghi debiti accertati; esiga somme a qualsiasi titolo tanto da privati quanto da corpi morali, pubblici stabilimenti e dalle Finanze Nazionali ed Estere, e ne rilasci quietanza; acconsenta alla costituzione, surroga e cancellazione d'ipoteche; franchi censi e rendite perpetue e vitalizie e li costituisca; stipuli e risolva locazioni per qualunque tempo; lo rappresenti in inventari, incanti giudiziali e appalti; contragga mutui, assuma obbligazioni, sottoscriva effetti commerciali e cambiali, li avalli e ne faccia la girata, li accetti o li protesti; faccia operazioni bancarie presso qualunque istituto di credito, si costituisca in società e li rappresenti, rinnovi e rescinda i contratti in corso; transiga; nomini arbitri anche come amichevoli compositori; nomini e revochi avvocati, procuratori e periti; elegga domicili; si costituisca fideiussore anche solidario; faccia ricorsi, li rappresenti davanti a qualunque autorità, così in giudizio e nei fallimenti; deferisca, riferisca, accetti giuramenti anche decisorii; promuova pignoramenti, sequestri, ne curi la revoca e l'esecuzione dei giudicati; accetti eredità con o senza beneficio d'inventario, le ripudi se onerose, ne faccia la denunzia; proceda a divisioni, revisione di conti, liquidazioni; li rappresenti nei consorzi, alieni le rendite e faccia qualunque altra operazione; ritiri da qualsiasi ufficio effetti raccomandati o assicurati, vaglia o pacchi postali, buoni del tesoro, assegni sulla Banca d'Italia o su qualsiasi tesoreria o cassa e li esiga; sostituisca mandatarî con simili e più limitati poteri. Faccia, anche se qui non specificato, insomma, tutto quanto farebbero e far potrebbero li stessi costituenti se fossero presenti colla promessa De rato (dato per accettato), sotto gli obblighi legali, di rendiconto e quant'altro

Dai poteri attribuiti a questa persona sembra quasi di capire che la loro partenza per il Brasile era stata decisa per guadagnare e mandare direttamente a lui denaro per sistemare le cose in Italia diversamente non avrebbe senso leggere... *amministri tutti i beni da essi... posseduti; ...paghi debiti accertati; ...ritiri da qualsiasi ufficio effetti raccomandati o assicurati, vaglia o pacchi postali, buoni del tesoro, assegni sulla Banca d'Italia o su qualsiasi tesoreria o cassa e li esiga....* E da queste dichiarazioni ed altre ancora, che si possono leggere, si capisce che il progetto di emigrazione era finalizzato a qualche cosa di molto più completo e definitivo di quanto non sia poi accaduto. Il racconto di un maestro che non aveva saputo fare gli interessi della famiglia veniva ricordato anche dai nostri padri ed il riferimento doveva certamente riguardare questo individuo che, nel periodo della loro assenza dall'Italia, non ha prodotto documenti significativi per decisioni responsabilmente assunte in favore della famiglia.

Un altro elemento da ritenersi certo è che fra i due fratelli non ci fossero identità di vedute perché non si capisce come mai il nonno non abbia investito di quest'incarico il fratello se l'interesse della

famiglia era principalmente quello di salvare il capitale posseduto da entrambi. Forse anche alcuni acquisti effettuati solo per sé dal fratello Natale, senza coinvolgere il nonno, accumulando ulteriori debiti come vedremo più avanti, deve essersi rivelato motivo di discordia. Se si considera che i due fratelli avevano una proprietà indivisa e in parti eguali che veniva sfruttata dalle due famiglie, normalmente il maggiore, che nel nostro caso era Natale, faceva gli interessi per tutta la famiglia compresa quella del nonno e l'acquisto di terreni fatti appunto dal solo Natale senza il coinvolgimento del nonno, od in mancanza di accordo di questi che verosimilmente non voleva ulteriormente indebitarsi, doveva avere creato degli attriti fra loro perché l'indebitamento e l'insolvenza di uno dei due metteva a rischio l'intera proprietà comune.

Ritornando ai nostri, ormai in procinto di espatriare, si può ragionevolmente ritenere che, in considerazione delle difficoltà di spostamento, il nonno con la famiglia si sia portato a Monghidoro per stendere questo atto di procura e di qui trasferito a Bologna per imbarcarsi sicuramente da Genova alla volta del Brasile. Infatti il 21.12.1897 li troviamo nella Cattedrale di S. Pietro dove vengono cresimati, dall'Arcivescovo Nicola Sebastiano Zoccoli, Alberto, che aveva solo 17 mesi essendo nato il 27.05.1896, e Giovanni Battista, di anni 4, ai quali fece da padrino il fratello Guglielmo; Ovidio e Antonio ai quali fece da padrino il fratello Alfredo.

Per completare le informazioni su questo tipo di cerimonia si aggiunge che Guglielmo fu cresimato nella parrocchia di S. Giovanni Battista di Scanello il 29.05.1892 e gli fece da padrino Paolo Baldassarri e nello stesso giorno e chiesa anche Alfredo con padrino Francesco Baldassarri; Emma che ebbe madrina Marianna Francia; Alberto (che morirà da sparo di fucile nell'agosto del 1894) gli fece da padrino Battista Bertelli (era il padre od il fratello della nonna); Adalgisa alla quale fece da madrina Teresa Marchioni; Maria (che poi sposerà Serrantoni) fu invece cresimata a Gragnano il 31.08.1881 all'età di anni quattro e le fu madrina Caterina Galli.

Si rintraccia anche un documento dal quale risulta che Catterina, Luigia, Natale e Giuseppe, figli del bisnonno Luigi e Francesca Marchioni, furono cresimati a Gragnano tutti il 24.08.1860.

Da quanto sopra, si deduce che i nostri lasciarono l'Italia o la fine di dicembre del 1897 o i primi giorni del nuovo anno e misero piede su quelle terre dopo una navigazione di 28 giorni. Tentiamo di dare qualche notizia in più di quello Stato e troviamo che il Brasile fu scoperto da Pedro Cabral nel 1500. Si chiama Repubblica degli Stati Uniti del Brasile ed è composto di ventidue stati confederati. Ha una superficie di ventisei volte quella dell'Italia ed è il regno dei climi caldi e umidi di tipo tropicale. Risente ancora oggi dell'influenza della colonizzazione portoghese; ne ha conservato la lingua, la religione cattolica e quella stupefacente capacità che ha permesso ai portoghesi di adattarsi, senza fatica, alle condizioni di vita dei paesi tropicali e di riuscire ad assimilare gruppi etnici molto differenti.

San Paolo è uno dei ventidue stati che compongono la federazione Brasiliana e la capitale di questo stato porta identico nome ed è posizionato a sud-est di questo immenso Paese. Sappiamo per certo che i nostri non erano molto distanti da quella che era allora la città di San Paolo dove si recavano di frequente per fare le spese. San Paolo è, ai tempi d'oggi, la città più popolata del Brasile e la stima del 1995 contava quasi dieci milioni di abitanti. Lo Stato di San Paolo rappresenta soltanto il 9% del territorio nazionale ma concentra il 17,5% della popolazione brasiliana. Nel 1960 era lo Stato più popolato del Brasile con circa 13 milioni di abitanti e forniva il 44% del reddito industriale nazionale e il 32% del reddito agricolo: era il motore dell'economia brasiliana.

San Paolo (parliamo naturalmente dello Stato e non della capitale del medesimo) conquistò rapidamente la sua posizione preminente nel corso del XIX secolo (nel 1872 era soltanto l'8,2% della popolazione totale del Brasile) grazie all'estensione della coltivazione del caffè e alla conquista del suolo da parte dei suoi pionieri. E' diventato anche il maggior centro industriale dell'America Latina. Questo grande focolaio tropicale di popolamento bianco è un caso unico, in Brasile, di integrazione della costa e degli altipiani interni in una grande potenza insieme agricola e industriale.

Verso la metà del XIX secolo (del 1800) le piantagioni di caffè, sorte anzitutto nel retroterra di Rio de Janeiro, cominciarono a diffondersi sui pendii della Mantiqueira e della Serra do Mar in territorio di San Paolo. Rapidamente le superfici coltivate a caffè aumentarono e verso il 1870-1880 la coltura del caffè dominava le terre situate a un centinaio di chilometri a nord della città di San Paolo, attorno a Campinas. I piantatori (fazenderos) scoprirono allora la fertilità dei suoli rossastri provenieneti dalla decomposizione dei basalti (terreno ricco di calcio proveniente da roccia abrasiva) e dissodarono la foresta tropicale che la ricopriva, sostituendola con immense piantagioni ordinate con cura.

Progredendo queste piantagioni verso nord e verso ovest, il caffè divenne alla fine del 1800, il re dell'economia brasiliana. La produzione passò da 147.000 sacchi da 60 Kg. del 1836 a più di un milione nel 1870 e superava i 15 milioni nel 1906.

La popolazione della città di San Paolo era passata da 31.365 del 1872 a 239.820 nel 1900.

Verso la fine del XIX secolo tutto contribuiva a spingere gli abitanti di San Paolo all'assalto delle terre vergini e all'accrescimento delle loro piantagioni (fazendas). Gli stati dell'Europa e dell'America del Nord chiedevano sempre più caffè.

La legge del 28 settembre 1871 dichiarava da quel giorno liberi i nati da schiava e perciò chiamata fu chiamata legge della liberazione del ventre e con successiva legge del 13 maggio 1888 fu decretata l'emancipazione totale degli schiavi.

L'Italia e gli italiani rimasero al Brasile, fino a quell'epoca, quasi sconosciuti tanto che ad un ministro dell'Impero fu permesso di dire in pieno Parlamento che conosceva l'Italia solo per le gole dei suoi cantanti e le gambe delle sue ballerine.

I Fazendeiros, per procurarsi la manodopera, tanto più necessaria in quanto era stato proibito il traffico dei negri e la schiavitù, erano ricorsi alla libera immigrazione. Gli immigrati affluivano a Santos (che era il porto di San Paolo) dalla Spagna, dall'Italia, dal Portogallo e poi si recavano a lavorare come operai agricoli nelle piantagioni (colonas). Dal 1887 al 1900 lo Stato di San Paolo ricevette 863.000 immigrati.

La grande corrente immigratoria, costituita per quattro quinti da italiani ed iniziata da questa Provincia nel 1881, assunse il carattere di una vera inondazione umana solo nel 1885 quando il governo centrale, con legge del 28 ottobre di quello stesso anno, adottò il sistema dell'introduzione d'immigranti per contratto, assegnò cioè all'introduttore il rimborso del prezzo di trasporto di ogni immigrante o famiglie di immigranti introdotti.

Dopo l'inizio del XX secolo la marcia verso ovest degli abitanti dello Stato di San Paolo e quindi del caffè proseguì senza scosse e senza modificazioni. Le crisi della superproduzione nel 1905 ed ancor più nel 1930 rallentarono momentaneamente, rovinarono più di un piantatore, determinarono un regresso nella coltivazione del caffè e lo sviluppo di altre colture soprattutto di quella del cotone.

Premesso queste notizie, che ci fanno capire meglio in quale contesto si erano mossi i nostri, riprendiamo il racconto della famiglia col dire che la figlia Maria aveva sposato in data 17.11.1896 Romeo Oreste Serrantoni figlio del fu Celeste e della vivente Zini Filomena della parrocchia di S. Prospero di Campeggio. Testimoni furono Alfredo Michellini di Giuseppe e Polazzi Vincenzo di Sante, ambedue di Gragnano. Anch'essa, insieme al marito, condivise questa avventura unendosi ai genitori e fratelli. I Serrantoni a quei tempi avevano un podere a Cà di Gironi che, come si ricorderà, venne acquistato dal nonno di Oreste alla fine del 1700 da Don Abramo Michellini. Alla morte del padre il podere passò, per eredità, al figlio Oreste ed alle due sorelle di questi e lo lavorava direttamente insieme al marito di una delle sorelle, originario di Biazzano, con il quale neppure andava d'accordo ed allora pensò di approfittare dell'occasione per andare pure lui in Brasile e guadagnare il denaro necessario a riscattare la parte passata in proprietà alle sorelle. Lì in data 19 giugno 1898 nacque il figlio Anselmo. Dal certificato di matrimonio dello stesso Anselmo, che fu celebrato a Campeggio il 22 maggio 1928, appare nato a San Paolo del Brasile. Testimone di nozze fu Michellini Alfredo. In Brasile nacque anche l'altro figlio di Maria Michellini ed Oreste Serrantoni in data 1 aprile 1901 e gli fu imposto il nome di Alberto Adolfo. Poiché i genitori

asserivano che non era stato battezzato, nel dubbio, il parroco di Campeggio, in data 26 agosto 1901, gli impartì il battesimo sub condicio e cioè che il Sacramento avrebbe assunto validità solo nel caso che realmente non fosse stato celebrato in Brasile. Sul certificato parrocchiale si legge infatti che era nato in provincia di S. Paolo, Parrocchia Vila dos Remedios, in casa di Barrero Ricco. Da questo documento risulta chiaro che la famiglia Serrantoni rientrò in Italia dopo poco più di tre anni dall'espatrio e che in questo frattempo riuscì a risparmiare più di quanto necessario ad Oreste per assicurarsi l'intera proprietà del podere. Se consideriamo che quando ebbe inizio questa avventura la moglie era già in attesa del primogenito e partorì il secondo poco prima di rientrare in Patria, si deve ritenere che la somma guadagnata era dovuta esclusivamente al lavoro svolto da Oreste. La moglie Maria Michellini moriva poi a Campeggio, munita di tutti i sacramenti, il 5 giugno 1924.

Dal documento di battesimo di Adolfo, secondogenito di Oreste Serrantoni, riusciamo ad avere il nome della parrocchia.

La Vila dos Remedios è oggi un rione della città di S. Paolo composto da circa ventimila abitanti. L'accesso al rione avviene attraverso un'autostrada molto scorrevole.

Sappiamo che questo rione di Vila dos Remedios è sorto nel 1854 con la fondazione della Fraternità dell'Immacolata Concezione del Sitio dos Remedios chiamato così perché in quella zona c'erano molte erbe medicinali (remedios in portoghese vuol dire medicine). In quel tempo vi erano solo campi con piccole casette abitate da portoghesi e italiani.

Nel 1862, gli abitanti del posto, iniziarono la costruzione della chiesetta dove oggi si trova la piazza della attuale chiesa. Allora non esisteva un parroco e la messa veniva celebrata saltuariamente come anche ci avevano raccontato i nostri. Un prete addetto al servizio dei fedeli di queste terre viene assegnato, per la prima volta, nel 1946 e nel 1953 fu costituita la parrocchia di Nossa Senhora dos Remedios con i sacerdoti Lateranensi, che erano tutti italiani, e che ancora oggi curano questa comunità. Iniziarono anche una scuola per l'infanzia che oggi è un grande collegio. Nel 1958 fu progettata la costruzione della nuova chiesa su un terreno di cinquemila metri quadrati inaugurata nel 1968.

Con queste notizie siamo riusciti ad identificare il rione dove i nostri hanno soggiornato e lavorato nel periodo della loro esperienza brasiliana.

Abbiamo pure visto quali furono le motivazioni che indussero il Serrantoni al temporaneo espatrio. Non altrettanto chiaro potrebbero apparire i progetti che portarono il nonno a decidere di trasferirsi in Brasile per poi fare ritorno in Italia nel 1909 ma che qui vogliamo spiegare.

Oltre alla frana del 1895, che nel suo pur lento movimento fece crollare, come già detto, anche una casa e l'Oratorio, a quel tempo i creditori di Natale avevano già messo in piedi delle cause per cui era quanto meno illusorio non pensare che la cosa sarebbe finita con la perdita dei beni immobili della famiglia e sicuramente Giuseppe non poteva essere completamente al corrente della situazione creata dal fratello e del numero delle cause pendenti in corso. I due, anche se abitavano insieme alla Fiumana, vivevano in fabbricati distinti e Natale occupava la casa acquistata da Silvio Prosperi il 23.11.1893, ora abitata dagli attuali proprietari della Fiumana, e che era il fabbricato del podere della Fiumana di Sotto.

La perdita anche della parte dei suoi beni, per i debiti accumulati dal fratello, appariva a questo punto più che certo per cui è del tutto legittimo pensare che l'unico progetto credibile doveva essere quello di poter guadagnare quanto necessario per risistemare la Fiumana, ripianare il debito ancora esistente del padre Luigi e quelli del fratello acquistando anche la titolarità della sua quota.

Per quello che poi fu raccontato, pare che nessuno dei figli maschi fosse d'accordo di fare ritorno in Patria, probabilmente perché nel frattempo avevano ricevuto notizie, dal genero o dalla figlia già in Italia, della definitiva perdita di tutti i beni di famiglia avvenuta con sentenza del Tribunale di Bologna nel 1902 ed avevano sempre considerato un errore questa decisione del padre che comunque desiderava morire in Italia. In secondo luogo viene da chiedersi quanto, dal punto di vista economico, la permanenza in Brasile avesse permesso loro di guadagnare e mettere da parte



La Chiesa del Brasile al tempo dei nostri



La Chiesa del Brasile come è oggi

per poter avviare qualche altra attività al loro rientro. Come si potrebbe anche ipotizzare che somme di denaro fossero nel frattempo state spedite in Italia visto che la procura fatta da Giuseppe ed Orsola, prima di imbarcarsi per il Brasile, prevedeva da parte di Nanni Saturno anche *...il ritiro di vaglia o pacchi postali, buoni del tesoro, assegni sulla Banca d'Italia o su qualsiasi tesoreria o cassa e li esiga...* per cui era evidente l'intenzione di inviare almeno parte dei guadagni. Invece, giunti in Italia, andarono ad abitare a Cà di Gironi nel fabbricato che esiste ancora oggi, seppure modificato, posto a fianco di quello abitato dai Serrantoni. In questo fabbricato abitavano due famiglie. Nella parte con accesso da sud (come quella dei Serrantoni) viveva il contadino e dall'entrata di sotto, posta a nord, c'era l'accesso all'appartamento dove andarono ad abitare i nostri in attesa di trovare una diversa sistemazione finché andarono poi a mezzadria a S. Martino Nero sotto la parrocchia di Scanello.

Questi sono comportamenti che i documenti non ci spiegheranno mai e che anche a noi fanno apparire un sicuro errore di valutazione considerato che i figli maschi nutrirono, per lungo tempo, il desiderio di fare ritorno in quelle lontane terre da loro tanto amate e pare che questo non avvenne solo perché non ci furono nuove chiamate verso quello Stato che a quei tempi aveva già importato sufficiente mano d'opera.

Vediamo, comunque, di proseguire con ordine e troviamo che i creditori incominciarono a muoversi e fioccarono le sentenze di cui la prima in data 22 dicembre 1897 nella causa civile promossa da Menetti Nicola fu Giovanni di Monghidoro contro Michelini Natale, che neppure si presentò, che gli era debitore di una somma di denaro come appare dalla seguente sentenza.

...Il Procuratore dell'Attore (l'avvocato del Menetti) chiede e conclude con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante i rimedi di legge. (si usa questo termine in quanto non poteva essere una condanna definitiva perché il Convenuto, in questo caso il Natale Michelini, avrebbe avuto la facoltà di ricorrere in appello ma era scontato che in simili situazioni era improponibile il ricorso quando si trattava, come nel nostro caso, di un debito ampiamente riconosciuto e documentato ma proprio perché non si poteva ritenere comunque esclusa la possibilità di un ricorso che veniva adottata la formula "eseguibile provvisoriamente non ostante i rimedi di legge" perché, proprio per quanto detto prima, veniva da subito considerata una sentenza definitiva non esistendo i presupposti per un appello).

- Condannarsi Michelini Natale fu Luigi al pagamento della somma di lire 3000 in favore dello istante (il Nicola Menetti), oltre i frutti del 6% dal 20 Agosto p.p. (prossimo passato) nonché i frutti del 6% per le due somme dalla notifica della citazione fino a debito estinto.

- Condannarsi nelle spese di lite. E ciò previa dichiarazione della contumacia (perché non si era mai presentato né si era fatto rappresentare da nessun avvocato) del convenuto, nonché delega dell'Usciere per la notifica della emananda Sentenza.

Il Tribunale udita la lettura delle conclusioni fatta dal Procuratore dell'Attore nell'udienza pubblica del 17 Dicembre 1897, in contumacia del convenuto; visti gli atti della causa fatto con rogito Barbanti Dr. Giovanni di Monghidoro in data 20 Agosto 1896 ...Michelini Natale, fu Luigi, si confessava debitore verso Menetti Nicola, fu Giovanni, della somma di £ 3000 che si obbligava a pagare entro il 20 Agosto 1897. Scaduto infruttuosamente pel pagamento l'epoca convenzionalmente fissata, il Menetti, ottenuta l'abbreviazione dei termini, con atto dell'Usciere Menarini Battista 11 Dicembre 1897 della Pretura di Loiano, citava con notifica in persona, il debitore suo Michelini, al quale nel successivo giorno 12 faceva pur notificare copia in forma esecutiva del rogito Barbanti, all'udienza 17 Dicembre 1897 di questo Tribunale concludendo, in assenza del Michelini, nei termini qui sopra riprodotti.

L'Attore (il Menetti) espone d'aver anche curato il precetto relativo e trascrizione. Ha dimesso il certificato comprovante la denuncia del credito agli effetti della tassa di ricchezza mobile.

Ciò premesso, considerato in Diritto:

- che la domanda è fondata a pubblico istrumento; (art. 1317 c.c.)
- Che gli interessi sono dovuti nella misura legale del 5% (Art. 1231, 1831 c.c.).
- Che la contumacia deve essere pronunciata a sensi degli Art. 380 e seguenti Cod. Proc. Civile.
- Che la esecutorietà provvisoria è accordabile a senso dell'Art. 363 N. 1 e 9 Cod. Proc. Civile.
- Che le spese sono dovute dal soccombente nella lite (Art. 370 Cod. Proc. Civile)

Per questi motivi, previa dichiarazione della di lui contumacia, condanna Michelini Natale, fu Luigi, di Monghidoro, al pagamento della somma di lire tremila (£ 3000) a favore dell'istante Menetti Nicola, fu Giovanni e dei frutti del 5% su detta somma dal 20 Agosto 1897 e fino a debito estinto. Onera allo stesso Michelini le spese di lite. Accorda alla presente Sentenza la esecutorietà provvisoria non ostante i rimedi di legge. Destina l'Usciere Menarini della Pretura di Loiano per la notifica di questa sentenza al contumace. Così decisa nella Camera di Consiglio presso il Tribunale di Bologna, addì 22 Dicembre 1897 a relazione dell'Ill.mo Sig. Giudice Avv.to Luigi Bini.

Questa causa si rifà ad un rogito del notaio Barbanti risalente al 20 agosto 1896 nel quale Natale Michelini confessava di essere debitore al Menetti di L. 3.000 ...per altrettanta somma avuta in più volte, per cui esso ripetuto Michelini Natale ad accettazione del Sig. Nicola Menetti, si obbliga di pagare a questi, tale somma di £ 3000, senza alcun frutto di interesse, ad un anno a datare da oggi. E a garantire il suindicato pagamento di detta somma il Sig. Michelini Natale assoggetta a favore del Nicola Menetti speciale convenzionale ipoteca, per le ripetute £ 3000 i seguenti beni e cioè terreni e casa posti in Gragnano denominata Fiumana, Cà di Quaranta, Campo Fontana e anche Campo della Fontana... .

Un'altra sentenza a danno di Natale si trova in data 20 Dicembre 1898 ...nella Causa sommaria promossa da Quadri Anna fu Michele di Loiano, ammessa al gratuito patrocinio con Decreto 26 Ottobre p. p. della Commissione rappresentata dal procuratore Avv. Giulio Conapani come da mandato 13 Novembre 1898 rogito Barbanti di Brodano Dr. Giovanni, attrice (la Quadri) contro Michelini Natale fu Luigi di Loiano, convenuto non comparso in punto pagamento somma.

Conclusioni: l'Avv. Conapani per l'attrice (Quadri Anna) conclude perché con sentenza provvisoriamente esecutoria non ostante appello, opposizione e senza cauzione e previa dichiarazione della contumacia del convenuto.

- Sia condannato Michelini Natale fu Luigi nella sua qualità di accollatario, come dal rogito Barbanti-Brodano del 23 Novembre 1893, a pagare alla Quadri Anna fu Michele la somma capitale di £ 2000 con gli interessi al 7% e tassa di ricchezza mobile insolute dal giorno 23 Novembre detto, in uno (insieme) alle spese del giudizio ed onorari da liquidarsi a termini di legge.

Il Tribunale, udito il procuratore dell'attrice, nelle sue conclusioni lette alla udienza del 6 Dicembre 1898, visti gli atti prodotti. Ritenuto che con citazione 20 Novembre 1898 Quadri Anna conveniva in giudizio Michelini Natale, esponendo che con rogito Barbanti 23 Novembre 1893, Prosperi Silvio alienava al Michelini terreni per il prezzo di L. 3000 ed in acconto di detto prezzo venivano all'acquirente accollate £ 2000 che il Prosperi doveva all'istante (cioè all'Anna Quadri) pel rogito Barbanti 4 Dicembre 1890, ed alle stesse condizioni portate all'atto medesimo. Che non avendo il Michelini eseguito il pagamento della menzionata somma di £. 2000, scaduto fin dall'anno 1895, chiedeva la condanna del medesimo a pagare detta somma a suo favore nella sua qualità di accollatario. Che all'udienza del 6 Dicembre u.s., in cui la causa fu messa in deliberazione, il procuratore dell'attrice, in contumacia del convenuto, prendeva le conclusioni sopra trascritte.

Attesoche debba dichiararsi la contumacia del convenuto Michelini Natale, perché sebbene legalmente citato, non ha costituito procuratore (non ha incaricato nessun avvocato nella causa)

Atteso che l'obbligazione del convenuto (Natale) si fonda sul prodotto rogito Barbanti in data 23 Novembre 1893, in cui il Michelini dichiara di accollarsi il debito del Prosperi di £. 2000 verso la Quadri in acconto del prezzo degli immobili che acquistava dal Prosperi, il quale debito è scaduto fin dall'anno 1895.

Atteso che gli interessi convenzionali sono dovuti fino alla scadenza del debito, e da questa all'effettivo pagamento occorrono gli interessi legali.

Atteso che le spese seguono la soccombenza (sono a carico del perdente).

Atteso che può accordarsi la chiesta esecuzione provvisoria, essendo la domanda fondata su atto pubblico (rogito notaio Barbanti).

Per questi motivi dichiara la contumacia di Michelini Natale e destina l'usciera Menarini Battista della Pretura di Loiano per la notifica di questa sentenza al convenuto.

Condanna il Michelini Natale a pagare alla Quadri Anna fu Michele la somma capitale di £. 2000, gli interessi convenzionali al 7% e la tassa di ricchezza mobile insoluita dal 23 Novembre 1893 fino alla scadenza del mutuo, e da questa (cioè dal 1895 data entro la quale il debito doveva essere estinto) all'effettivo pagamento, gli interessi legali (che erano nella misura del 5% perciò inferiore di due punti all'interesse convenzionale concordato fra il Prosperi e la Quadri Anna). Lo condanna inoltre alle spese del giudizio da liquidarsi dall'estensore.

Dichiara la presente sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante appello od opposizione salvo che per le spese. Così deciso in Camera di Consiglio li 16 Dicembre 1898....

Nella suddetta sentenza si fa riferimento a due rogiti del notaio Barbanti. Quello del giovedì 4 dicembre 1890 era relativo ad una confessione di debito di Prosperi Silvio a favore della Quadri Anna moglie di Nascetti Angelo residenti a Roncastaldo. *...Il Prosperi Silvio, con questo atto, si confessa reale debitore verso ed a favore della detta Quadri Anna in Nascetti... per la somma di £. 2000. Esso Prosperi si obbliga a pagare e restituire ad Anna Quadri, dalla quale ebbe in buona moneta a titolo di prestito fruttifero come appresso, entro anni cinque a datare da oggi salvo la tacita proroga di anno in anno se da una delle Parti non si darà all'altra, anche amichevolmente, disdetta di tre mesi prima della scadenza. Il Prosperi si impegna di pagare in via posticipata l'interesse del 7%. Il Sig. Prosperi Silvio acconsente a che venga iscritta una ipoteca convenzionale per £. 3000 a favore della creditrice, sopra i seguenti beni: parte di un Podere detto Fiumana in Gragnano di Monghidoro con fabbricati colonici e padronali... (si trattava della Fiumana di sotto). Ancora di giovedì 23 novembre 1893, con altro rogito Giovanni Barbanti, Michelini Natale acquistava da Prosperi Silvio *...terreni con casa posti in Gragnano, Comune di Monghidoro denominato La Fiumana (di Sotto), Cà di Quaranta, Campo Fontana e anche Campo della Fontana con relativo diritto di passaggio, scale d'accesso...**

I beni sono liberi di ipoteche e livelli ad eccezione di quella a favore del padre Ermenegildo Prosperi e dell'infranominanda (Quadri Anna).

Il prezzo è stato fissato in £. 3000. Quale prezzo di £. 3000, lire 1000 il venditore dichiara e confessa d'aver avuto dal compratore... e quanto alle residue £. 2000 esso Michelini, accettante il Prosperi, si accolla il debito per altrettanta somma che il Prosperi stesso ha verso la Sig.ra Quadri Anna fu Michele in Nascetti nascente da rogito di me notaio in data 4 Dicembre 1890 alle stesse ed identiche condizioni portate dal rogito stesso e pel quale venne iscritta una ipoteca a carico del Prosperi in data 12 Dicembre 1890... .

Il Michelini Natale, nonostante la condanna, non paga il suo debito e la Quadri Anna trova ostacoli a fare eseguire la sentenza perché catastalmente i beni risultano tutti in comunione fra i vari Michelini maschi e figli di Michelini femmine per cui la creditrice del Michelini Natale, temendo di perdere il recupero del suo credito, intenta azione civile a carico di tutti i possessori di parte Michelini e si arriva alla sentenza del 1900 promossa dalla Quadri Anna assistita dall'avv. Giuseppe Barbanti Brodano per procura 24 Giugno 1900 a rogito Dott. Alessandro Filippini di Loiano, attrice contro

- 01- Michelini Natale fu Luigi di Monghidoro
 - 02- Michelini Giuseppe fu Luigi di Monghidoro
 - 03- Michelini Luigia fu Luigi di Monghidoro
 - 04- Cenerelli Giacomo, di Monghidoro
 - 05- Giovannini Angelo fu Francesco di Monterenzio
 - 06- Giovannini Pietro fu Francesco di Monterenzio
 - 07- Marchioni Teresa in
 - 08- Gentilini Luigi e questi ultimi quali eredi della fu Cenerelli Carlotta fu Angelo rispettiva madre e avola, di Monterenzio
 - 09- Bruzzi Serafina quale erede della madre Michelini Teresa di Monghidoro
 - 10- Cenerelli Franco fu Luigi di Monghidoro
 - 11- Cenerelli Giacomo fu Luigi di Monghidoro
 - 12- Borelli G. Federico quale curatore di Cenerelli Virginia fu Luigi di Monghidoro
 - 13- Gamberini Domenico fu Clemente (Fiumana)
 - 14- Michelini Clementina fu Giacomo (Monghidoro)
 - 15- Prosperi Pellegrino di Ermenegildo
- convenuti non comparsi in punto espropriazione immobiliare previa divisione.

CONCLUSIONI

L'avv. Barbanti nell'interesse dell'attrice (Anna Quadri) conclude:

- Ordinarsi la divisione dei beni sottoindicati, fra i rispettivi comproprietari, odierni convenuti (con la voce convenuto si intende la persona chiamata in causa per rispondere di un danno, reale o presunto, arrecato all'attore che in questo caso è l'Anna Quadri. Pertanto siccome i nostri non si erano mai presentati erano dei convenuti ma non presenti e pertanto contumaci), e nelle qualità di cui in epigrafe.
- Nominarsi uno dei signori giudici di questo Tribunale per le operazioni relative, facoltizzandolo a delegare il notaio avanti cui debbano comparire le parti per formare le quote, autorizzando quest'ultimo a ricevere il giuramento del perito che verrà da esso nominato per la stima degli immobili e per determinare se siano suscettibili di divisione.
- Nominarsi intanto un sequestratario giudiziale. Spese a carico dei dividendi nelle proporzioni che di legge, e a carico della Quadri come dovute.
- Proferirsi Sentenza eseguibile provvisoriamente, nonostante i rimedi di legge.

A questo punto segue la descrizione dei beni individuati

- 1)- appezzamento di terra in mappa di Gragnano ai numeri 1014-1020 tavole 29.84 di Ha (ettari) 2.98.40...
- 2)- altro in detta mappa al n. 20/1351 tav. 123 pari ad Ha 0.12.30...
- 3)- altro in detta mappa ai numeri 83-84-893 di tavole 5.80 pari ad Ha 0.58.00...
- 4)- terreni con fabbricati posti in Gragnano in mappa ai numeri 5/1445 7 - 8 sub 1 - 82/1448 - 99 - 100 - 1142 - 1144 - 1146 denominati Fiumana, Cà di Quaranta e Campo Fontana coi relativi diritti di passaggio sui mappali 87/1444 - 87/1443, scale di accesso n. 87/1446...
- 5)- un podere in luogo detto Fiumana in Comune di Monghidoro, mappa di Gragnano ai numeri 88 - 1139 - 90/316 - 90/317 - 90/319 - 883 - 884 - 85/315 - 2 - 4 - 9 sub 1 - 10 - 11 - 13 - 89 - 14 - 15 - 37 - 101 - 105 - 106 - 1010 - 782 - 796 - 797 - 1015 - 131 - 889 - ed all'urbano n. 1 - 6 sub 2 - 8 sub 2 - 9 sub 2. Dai numeri 88 al 85/315 di tavole 20.77 pari ad Ettari 2.07.70. Dal n. 2 al n. 889 di tavole 181.28 pari ad Ettari 18.12.80...

IL TRIBUNALE

Udito il procuratore dell'attrice nelle sue conclusioni lette all'udienza del 10 corr.; visti gli atti prodotti; ritenuto in fatto che la Sig.ra Quadri Anna, creditrice di Michelini Natale fu Luigi della somma di £. 2000 ed accessori (interessi maturati e non pagati) per Sentenza di questo Tribunale 16-20 Dicembre 1898, già in giudicato, notificava il 15 Febbraio 1900 precetto immobiliare al suo

debitore con diffida che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto all'espropriazione dei beni immobili indicati e descritti in esso precetto. Venne questo regolarmente trascritto il 9 Marzo 1900 art. 282, e rimasto senza effetto, la istante Quadri Anna, avendo rilevato dai certificati censuari che i beni stabili precettati sono comuni fra il Michelini Natale e gli altri sumenzionati in epigrafe, citavali tutti con atti 5-6 Aprile 7-8 e 9 Giugno e 7 Luglio 1900, davanti questo Tribunale per sentirsi in loro contraddittorio e a termini dell'art. 2077 Cod. Civ. ordinare la divisione dei beni medesimi, e perchè fosse nel frattanto provveduto alla nomina di un sequestratario che ne raccogliesse le rendite a prò degli interessati.

Ritenuto che i convenuti, quantunque tutti regolarmente citati, non costituirono procuratore (avvocato di parte), per cui la causa all'udienza del 10 corr. fu in loro contumacia spedita a Sentenza sulle conclusioni superiormente trascritte dal procuratore dell'attrice.

Ritenuto in diritto che la mancata costituzione di procuratore per parte dei convenuti (i Michelini e gli altri chiamati in causa), regolarmente citati, importa che si debba dichiarare la di costoro contumacia, a termini dell'art. 380 Cod. proc. Civ.

Ritenuto che il diritto della Sig.ra Quadri Anna di procedere esecutivamente sugli immobili di cui al precetto immobiliare 15 Febbraio 1900, nella parte che può spettare al suo debitore Michelini Natale e di promuovere la divisione fra i comproprietari è dimostrato in fatto dalla produzione in atti della Sentenza di questo Tribunale 16-20 Dicembre 1898 spedita e notificata in forma esecutiva, nonché dal precetto in base alla stessa intimato e dai certificati censuari dai quali risulta la comproprietà del debitore esecutato degli immobili compresi nel precetto medesimo.

E poi giustificato in diritto per le disposizioni degli Artt. 1948-1949 c.c. nonché dall'art. 2077 stesso codice, il quale prescrive che la subastazione per la parte indivisa di un immobile fatta ad istanza di chi non è creditore di tutti i comproprietari non può aver luogo se non previa divisione.

Ritenuto che la domanda della nomina di un sequestratario giudiziale non è in modo alcuno giustificata da motivi speciali che rendano, anche in confronto di tutti i comproprietari degli immobili, opportuno un tale provvedimento.

Ritenuto che le spese vanno poste a carico della massa dividenda, con diritto di prelievo, e che la esecutorietà provvisoria della Sentenza può accordarsi a termini dell'articolo 363 c. p. c.

Per tali motivi

Prevvia dichiarazione della contumacia dei convenuti, per notificare ai quali la presente sentenza delega l'usciera della Pretura di Loiano.

Ordina la divisione fra il Michelini Natale e gli altri comproprietari dei beni contenuti nel precetto immobiliare 15 Febbraio 1900 trascritto il 9 Marzo successivo art. 282 n° 833 e descritti nella conclusionale attrice (Quadri Anna) da aversi per intera letteralmente riportata.

Delega il notaio Sig. Dott. Giovanni Barbanti di Monghidoro per le relative operazioni colla facoltà di nominare il perito o periti che si rendessero necessari per la stima dei detti immobili e per la formazione delle quote, e di deferir loro il previo giuramento a termine di legge.

Rimette le parti davanti al detto notaio per gli opportuni provvedimenti.

Rigetta la domanda della nomina di un sequestratario giudiziario agli immobili dividendi.

Pone le spese del presente giudizio da liquidarsi dall'estensore di questa Sentenza a carico della massa dividenda.

Dichiara questa Sentenza provvisoriamente esecutoria, nonostante i rimedi di legge.

Bologna 20 Agosto 1900

Il 19 Dicembre del 1901 il Tribunale Civile e Penale di Bologna emetteva nuova sentenza ...nella causa civile sommaria promossa da Quadri Anna fu Michele di Loiano, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 26 Ottobre 1898, della commissione presso questo Tribunale rappresentata dal procuratore Avv. Giuseppe Barbanti in forza di procura dott. Filippini Alessandro di Loiano in data 24 Giugno 1900 contro

01)- Michelini Natale fu Luigi

02)- Michelini Giuseppe fu Luigi

- 03)- *Michelini Luigia fu Luigi in Cenerelli Giacomo*
- 04)- *Giovannini Angelo fu Francesco*
- 05)- *Giovannini Pietro fu Francesco*
- 06)- *Marchioni Teresa in Gentilini e questi tre ultimi quali eredi della fu Carlotta Cenerelli*
- 07)- *Bruzzi Serafina, quale erede della madre Michelini Teresa*
- 08)- *Cenerelli Franco fu Luigi*
- 09)- *Cenerelli Giacomo fu Luigi*
- 10)- *Borelli Federico quale curatore di Cenerelli Virginia fu Luigi*
- 11)- *Gamberini Domenico fu Clemente*
- 12)- *Michelini Clementina fu Giacomo*
- 13)- *Prosperi Pellegrino fu Ermenegildo*
il 1°, il 2°, il 3°, il 7°, l'8°, il 9°, il 10°, il 12° e il 13° di Monghidoro, il 4°, il 5°, il 6° di Monterenzo, l'11° di Fiumana. Contumaci.

Ed ora coll'intervento di Menetti Nicola di Monghidoro rappresentato dal Sig. Avv. Luigi dell'Osso in forza di procura del 9 Dicembre 1897 a rogito Dott. Barbanti Brodano, notaio di Monghidoro in punto ad espropriazione immobiliare previa divisione.

Conclusioni

L'avv. Barbanti-Brodano nell'interesse dell'attrice Quadri Anna

Chiede e conclude

Con sentenza eseguibile provvisoriamente nonostante appello, opposizione e senz'obbligo di cauzione.

Prevvia dichiarazione della contumacia di tutti i convenuti con delega dell'usciera della Pretura di Loiano per la notifica della promunziante Sentenza.

Dichiararsi estromessi dalla presente causa, iniziata con citazioni 5, 6, Aprile, 7.8.9. Giugno e 7 Luglio 1900 i signori:

- 1° *Cenerelli Giacomo di Monghidoro*
- 2° *Giovannini Angelo fu Francesco*
- 3° *Giovannini Pietro fu Francesco*
- 4° *Marchioni Teresa in Gentilini Luigi di Monterenzo*
- 5° *Bruzzi Serafina*
- 6° *Cenerelli Franco fu Luigi*
- 7° *Cenerelli Giacomo fu Luigi*
- 8° *Borelli Francesco di Monghidoro*
- 9° *Gamberini Domenico fu Clemente di Fiumana*
- 10° *Michelini Clementina fu Giacomo di Monghidoro*
- 11° *Prosperi Pellegrino di Ermenegildo di Monghidoro*

Rimandarsi le parti dinanzi al Notaro Delegato Dott. Giovanni Barbanti di Monghidoro per la prosecuzione delle operazioni in contraddittorio delle altre parti in causa come fu deciso ed ordinato dalla sentenza 23 Agosto 1900 di questo Tribunale Ill.mo. Spese con privilegio a carico della massa dividenda.

Il Tribunale

Udito il procuratore della parte attrice (Quadri Anna) nella sua conclusione letta all'udienza del 19 Novembre 1901. Visti gli atti ed i documenti prodotti in causa ha ritenuto in

- Fatto -

Che Quadri Anna, creditrice di Michelini Natale fu Luigi di £. 2000 ed accessori, per Sentenza di questo Tribunale 16-20 Dicembre 1892, cosa giudicata, notificava il 12 Febbraio 1900 precetto immobiliare con diffida di espropriazione dei beni ivi descritti.

Venne questo debitamente trasferito il 9 Marzo 1900 art. 282 e rimasto senza effetto, essa Quadri, avendo rilevato dai certificati censuari che i beni stabili precettati risultavano comuni fra i Michelini Natale e gli altri di cui in epigrafe della presente Sentenza, citavali tutti con atti 5-6

Aprile, 7-8-9 Giugno e 7 Luglio 1900 davanti questo Tribunale per sentirsi il loro contraddittorio a termini dell'art. 2077 cod. civ. ordinare la divisione dei beni medesimi.

Di tutti questi convenuti, quantunque regolarmente citati, nessuno comparve, per cui la causa all'udienza del 10 Agosto 1900 fu in loro contumacia spedita (veloce), ed il Tribunale con sentenza del giorno 23 successivo accoglieva le istanze della Quadri delegando il Notaio Sig. Dott. Giovanni Barbanti di Monghidoro per le relative operazioni colla facoltà di nominare il perito per la stima dei beni, e rimettendo le parti davanti a detto notaio.

Regolarmente notificata questa Sentenza (munita della clausola provvisoria) a tutti i convenuti, il notaio Sig. Dott. Barbanti invitava a comparire davanti a se i medesimi a norma dell'art. 888 del cod. proc. Civ. pel giorno 11 Ottobre 1900.

In questo giorno comparve la sola attrice (la Quadri Anna) ed il perito Palma, dal notaio invitato per la prestazione del giuramento. Rimesse le parti al giorno 8 Novembre 1900, comparve, a mezzo di procuratore, un certo Menetti Nicola creditore ipotecario del Natale Michelinì, dichiarando di intervenire per fare opposizione, a termine anche dell'art. 680 del cod. civ., perchè non avvenisse la divisione senza il suo concorso; aggiunse il Menetti non potersi procedere in base al certificato censuario in atti e chiese di potere, in altro raduno, stabilire quali sono coloro che hanno veri e reali diritti sugli immobili espropriandi.

Rinviata l'adunanza all'11 Aprile 1901 poi al 10 Ottobre 1901 la stessa Quadri Anna, in quest'ultimo giorno, produsse un certificato della agenzia delle imposte e del catasto di Bologna in data 25 Giugno 1901 deducendo che in seguito alle rettifiche risultante da detto certificato, eseguite dopo l'ultimo verbale divisionale e relative alle intestazioni dei beni della cui divisione si tratta, dovrebbero essere disinteressati dalla procedura tutti i convenuti in causa, ad eccezione dei Signori Michelinì Natale, Giuseppe e Luigia fu Luigi, quest'ultima per soli diritti di legittima. In seguito a tale produzione, il notaio, soprattutto di fronte alla contumacia degli interessati, rimise le parti per la risoluzione dell'incidente all'udienza del 24 Ottobre 1901.

Entro i due giorni prescritti dalla legge il Notaio deposita il 12 Ottobre 1901 i verbali divisionali nella cancelleria del Tribunale e la causa, iscritta a ruolo ad istanza della Quadri, fu rinviata e trattata all'udienza del 19 Novembre decorse, ove il Michelinì Natale continuò nella Contumacia, mentre dal procuratore dell'intervenuto Menetti Nicola non si presero conclusioni, e dal procuratore della Quadri Anna si presero quelle riportate nel proemio della presente sentenza.

- Atteso, in Diritto, che... dal notaio dott. Giovanni Barbanti di Monghidoro vennero le parti rimesse ad udienza fissa davanti questo Tribunale delegante per le relative operazioni divisionali siccome dispone l'art. 890 del cod. di proc. Civ. nel caso che sorgono controversie e, quanto al deposito in Cancelleria dei relativi verbali, questo venne eseguito nel termine previsto dal capoverso del citato articolo.

- Che dal certificato 29 Giugno 1901 dell'Agenzia delle imposte dirette e del Catasto prodotto dinanzi al Notaro Barbanti si rileva che attualmente i beni da espropriarsi, previa Divisione, sono intestati ai soli Michelinì Natale, Giuseppe e Luigia fu Luigi (questa per soli diritti di legittima) a differenza di ciò che appariva dal certificato censuario 27 Marzo 1899, avendo nel frattempo gli interessati fatte le ratifiche e le volture dapprima non eseguite.

- Che quindi vien meno la ragione per cui tutti gli altri convenuti furono chiamati in causa; onde e uopo pronunziarsi la loro estromissione.

- Che a buon diritto il Menetti Nicola intervenne in causa e nessuna parte di spese può farsi a suo carico non avendone egli cagionate.

- Che le spese di questo giudizio vanno con privilegio a carico della massa dividenda (i Michelinì).

Per questi motivi

- In contumacia di tutti i convenuti e previa delega dell'usciera della R. Pretura di Loiano per la notifica ad essi della presente sentenza.

- Ammette l'intervento di Menetti Nicola.

- Dichiaro estromessi dalla presente causa iniziata con citazioni 5-6 Aprile 7-8-9 Giugno e 7 Luglio 1900 i Signori

1° Cenerelli Giacomo di Monghidoro

2° Giovannini Angelo fu Francesco

3° Giovannini Pietro fu Francesco

4° Marchioni Teresa in Gentilini Luigi di Monterenzo

5° Bruzzi Serafina

6° Cenerelli Francesco fu Luigi

8° Borelli Luigi di Monghidoro

9° Gamberini Domenico fu Clemente di Fiumana

10° Michelini Clementina fu Giacomo di Monghidoro

11° Prosperi Pellegrino di Ermenegildo di Monghidoro.

- Rimanda le parti dinanzi il Notaio delegato Sig. Dott. Giovanni Barbanti di Monghidoro per la prosecuzione delle operazioni in contra dei debitori delle altre parti in causa Michelini Natale, Giuseppe e Luigia fu Luigi come fu deciso e ordinato dalla sentenza 20 Agosto 1900 di questo Tribunale. Mette le spese con privilegio a carico della massa.

Così deciso in Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Bologna oggi 12 Dicembre 1901... Letta e pubblicata all'udienza del Tribunale di Bologna oggi 19 Dicembre 1901... a norma di legge.

Questo Atto conferma quanto già asserito in altra parte relativamente alla proprietà della Fiumana. Infatti il dott. Francesco Michelini acquistava il credito dai fratelli Panzacchi addossandosene anche forte dose di rischio ma in questo modo restava l'unico proprietario del fondo per due note circostanze: in primo luogo perché aveva fatto acquisto del credito dai fratelli Panzacchi ottenendolo sborsando una cifra relativamente modesta ed in secondo luogo perché, insieme al cugino Cesare, aveva fatto ricorso in appello alla sentenza del tribunale che poi decadde con questo acquisto del credito. Tutti gli altri avevano perso ogni diritto sulla Fiumana con l'accettazione delle sentenze emesse dal Tribunale Civile nel 1852 e 1853 compreso lo stesso bisnonno Luigi che fu rimesso in gioco dal fratello. Infatti Francesco divise il podere con il fratello Luigi ed il cugino Cesare poi quest'ultimo cedette la sua quota ai due suoi cugini ed ancora Francesco, prima di morire, fece donazione della sua parte ai nipoti Natale e Giuseppe, figli del fratello Luigi. A questo punto la Fiumana era interamente di proprietà di Natale, Giuseppe e Luigia (quest'ultima per la sola parte legittima e sulla sola proprietà paterna e non sulla parte dello zio donata ai due nipoti maschi) perché la ancor minorenni nipote Teresa Pieri fu liquidata alla morte del nonno Luigi. La Anna Quadri chiamò in causa tutti i comproprietari della Fiumana di discendenza sia maschi che femmine della linea Michelini perché così risultava dagli atti catastali non ancora aggiornati.

Abbiamo visto che, in mancanza di documenti catastali aggiornati, la Fiumana sembrava una proprietà indivisa fra una quantità di nuclei familiari anche di cognome diverso dal nostro ma sempre discendenti da questo ceppo ed il tribunale emise sentenza perché fosse nominato un perito che determinasse la parte di proprietà di ciascun nucleo affinché non dovessero essere chiamati a pagare debiti altrui quelli che non ne avevano contratti.

Anche il Michelini Giuseppe fu sempre chiamato in causa, come la sorella Luigia, ma solo perché ne era comproprietario ed oltretutto veniva condannato in contumacia mentre sappiamo che di questi tempi era in Brasile. Non si capisce che cosa abbia combinato l'ineffabile Nanni Saturno che era stato delegato a rappresentarlo e ad agire per suo conto ma sempre nell'interesse del medesimo. Abbiamo più volte letto la Quadri Anna chiedere la nomina di un perito per determinare le quote spettanti ai vari comproprietari al fine di poter perseguire il Natale per il recupero del suo credito e di quello del Menetti. Ed allora a questo punto viene da chiederci perché il Nanni Saturno non seguì questa controversia e non fu dato l'assenso alla nomina di un perito per la spartizione dei beni in base ai diritti dei tre fratelli ed abbandonare Natale al suo destino

lasciando che pagasse il debito per la parte coperta dal valore della sua quota di proprietà. Riteniamo pure che se il Nanni avesse saputo inserirsi nella controversia probabilmente Giuseppe sarebbe già stato anche in grado di gestire questo debito del fratello mediante accordo con il Tribunale come poi fece Luigi Berti che, come si vedrà, tacitò la Quadri versandole ottocento lire perché, a questo punto pensò che era meglio incassare una parte di questo credito piuttosto che rischiare di perderlo per intero. Certamente non possiamo accreditare questa furbizia a Nanni Saturno che in fatto di intelligenza non doveva essere certamente un'aquila e non possiamo neppure capire il coinvolgimento di Giuseppe e della sorella Luigia nell'Atto che segue redatto a Monghidoro il 10 Marzo 1902.

...I sottoscritti Menetti Nicola fu Giovanni, Nanni Saturno per Michelini Giuseppe (dal quale era stato eletto procuratore in sua vece durante la permanenza all'estero con atto del 16 dicembre 1897 già riportato), Abbarchi Marco fu Giuliano, Bonafè Domenico fu Lorenzo, Giovannini Angelo fu Francesco, Quadri Anna fu Michele, autorizzata dal marito suo qui sottoscritto Nascetti Angelo fu Serafino e Michelini Natale fu Luigi, dichiarano coll'Atto presente di acconsentire, come acconsentono, che tutti i beni posti in Comune di Monghidoro e Loiano alla Fiumana di proprietà dei Signori Michelini Natale, Giuseppe e Luigia fu Luigi, quest'ultima per soli suoi diritti di legittima che dovesse ancora avere, beni provenienti dall'eredità paterna, siano alienati e venduti ad un prezzo del 6% (sei per cento) sotto la stima da eseguirsi dal Sig. Ing. Aristide Cav. Prati che viene nominato arbitro assoluto ed irrevocabile da tutti i sottoscritti, compreso tra loro il pure sottoscritto Berti Luigi che si obbliga di acquistare al prezzo di stima come sopra.

Stabilito e fissato il detto prezzo fra il compratore e i venditori in base alla perizia su accennata, i creditori suddetti si obbligano d'intervenire alla stipulazione dell'Atto di compravendita da Rogarsi dal Notaio Barbanti, ed acconsentire alla cancellazione delle loro ipoteche, riscuotendo il loro credito in proporzione del prezzo come sopra fissato e coi gradi e capienze di cui alle Ipoteche stesse. (seguono le firme dei convenuti).

Altro documento viene redatto in data 12 Marzo 1902 su beni del solo Michelini Natale di cui al seguente testo: *I sottoscritti Menetti Nicola, fu Giovanni, Abbarchi Marco fu Giuliano, Bonafè Domenico fu Lorenzo, Giovannini Angelo fu Francesco e Quadri Anna fu Michele, questa autorizzata dal marito suo qui sottoscritto Nascetti Angelo fu Serafino e Michelini Natale dichiarano, coll'atto presente, d'acconsentire, come acconsentono, che il podere denominato La Fiumana e Cà di Quaranta di proprietà del sig. Michelini Natale fu Luigi da costui acquistato da Prospero Silvio di Ermenegildo con rogito Barbanti, posto in Comune di Monghidoro, in mappa di Gragnano (seguono i numeri delle varie particelle) sia alienato e venduto al prezzo di giusta stima al Sig. Luigi Berti fu Giacomo, che si obbliga ad acquistarlo, col ribasso però del 10% (10 per cento) sulla stima da eseguirsi dall'Ing. Aristide Prati.*

Stabilito e fissato in detto prezzo fra il Sig. Berti compratore ed il Sig. Michelini venditore, in base alla perizia su accennata, i lodati Menetti, Abbarchi, Bonafè, Giovannini e Quadri Anna, si obbligano d'intervenire alla stipulazione dell'Atto di compravendita, da rogarsi dal Notaio Dott. Barbanti, ed acconsentire alla cancellazione delle relative ipoteche a loro favore già iscritte sugli beni retrodescritti, salvo e riservato loro ogni altro diritto sugli altri immobili colpiti dalle stesse ipoteche.

Il prezzo di stima andrà rogato a pagare le spese giudiziali in corso, gli interessi ed il capitale dovuti alla Quadri Anna ed il rimanente, se ve ne sarà, a favore degli altri creditori da tenersi però depositati nelle mani del Notaio Dott. Barbanti, da distribuirsi solamente quando saranno poi venduti, (o amichevolmente oppure all'asta) anche gli altri beni gravati dalle ipoteche dei creditori suddetti. (atti firmati da tutti i convocati).

Ed è proprio questo che rimproveriamo al Nanni perché riteniamo che a quella data i nostri, in Brasile già da diversi anni, con qualche guadagno messo da parte, fossero in grado di fare quello

che invece fece il Berti e con notevoli possibilità di successo perché la strada poteva essere trovata nel contesto della controversia nella quale eravamo inseriti come titolari di un bene allora indiviso ed invece ci troviamo con un documento nel quale si acconsente l'alienazione dell'intera proprietà da vendersi con un ribasso del 6% dal prezzo di stima. Restano, comunque, comportamenti di difficile interpretazione.

Intanto però il Berti divenne proprietario della Fiumana tramite un atto del Tribunale Civile di Bologna che ne accettò l'offerta e la nostra Famiglia perse definitivamente la parte indivisa del podere con atto del 10 marzo 1902 e Natale perse anche la parte della quale era unico proprietario con atto che venne stilato dal notaio solo due giorni più tardi.

In un ulteriore documento del 29 ottobre 1902 indirizzato al Tribunale Civile di Bologna in Camera di Consiglio si legge: *Il sottoscritto procuratore (era stato incaricato certo avv. Bertolani) nell'interesse dei Coniugi Pennoni Rachele e Michelini Natale, nonché dei Coniugi Bertelli Orsola e Michelini Giuseppe (che a quell'epoca ancora si trovavano in Brasile ma l'Atto era firmato dal solo avv. Bertolani), tutti di Monghidoro. Espone: con rogito Barbanti del 22 Luglio 1896, Bertelli Orsola fu Battista consegnò a Titolo di deposito al marito Michelini Giuseppe fu Luigi la somma di £. 4522, e il marito garantì detta somma, dando ipoteca sui beni di cui a detto rogito, da lui posseduti insieme col fratello Natale e gravati da parziale usufrutto a favore della madre. Con rogito pure Barbanti 14 Gennaio 1897, la Pennoni Rachele fu Giuseppe, a sua volta consegnò al proprio marito Natale Michelini la somma di L. 3000 in deposito, e il marito garantì la moglie con ipoteca sui beni descritti nel rogito stesso e che possiede in comune col suddetto Michelini Giuseppe, suo fratello.*

Sui beni suddetti gravava già ipoteca a carico del padre dei fratelli Michelini, a favore di Farini Annunziata per £. 2250. In seguito furono iscritte altre ipoteche, ed ora una creditrice, la Sig.ra Quadri Anna ha promosso giudizio di espropriazione, previa divisione dei beni, come sopra è detto, ipotecati a favore delle instanti. Siccome il giudizio è assai costoso e già ha assorbito, solo per la procedura di divisione, gran parte del prezzo, così tutti i creditori sono venuti nella determinazione di vendere in via di licitazione privata i beni stessi, assegnandosi ognuno ciò che gli perviene, secondo il grado delle iscrizioni. Le instanti però hanno bisogno delle autorizzazioni del Tribunale quantunque si tratti di beni parafernali (sono denari della moglie che non facevano parte della dote per cui non confluiti nei beni comuni dei coniugi o nel patrimonio familiare, denari di cui essa moglie ha l'amministrazione ed il godimento in riferimento alle L. 4522 prestate dalla Bertelli Orsola al marito Giuseppe e le L. 3000 prestate dalla Rachele Pennoni al marito Natale di cui si parla all'inizio della presente dichiarazione rivolta al Tribunale di Bologna. La nonna Orsola aveva un fratello di nome Battista. I genitori erano proprietari di un podere a Bibulano e si diceva che il podere era rimasto al figlio maschio, fratello della Orsola Bertelli, mentre la Orsola era stata ricompensata in danaro) e di cui hanno la libera proprietà, trattandosi di ritirare la somma dai rispettivi mariti, ond'è che Chiedono: Piaccia al Tribunale Ill.mo autorizzare le istanti (Orsola e Rachele) dare il proprio consenso alla vendita privata dei beni di proprietà dei fratelli Michelini Giuseppe e Natale ed alla cancellazione delle ipoteche iscritte a loro favore ed a carico dei loro detti mariti il 16 Genn. 1897 Rep. 239 art. 49 N° 172, e il 14 Agosto 1896 Rep. 237 Art. 725 N° 3146 ritirando la somma che loro perverrà in seguito alla detta vendita e dopo pagati i creditori aventi precedenza ipotecaria, a totale e parziale pagamento delle somme loro dovute in base a detti rogiti 22 Luglio 1896 e 14 Gennaio 1897 del notaio Barbanti di Monghidoro...

Intanto appare anche un documento dell'Ufficio di Conservazione delle Ipoteche di Bologna aggiornato al 16 maggio del 1900 sullo stato *...delle ipoteche iscritte o specializzate o rinnovate dal giorno 1° Gennaio 1866 a tutt'oggi sui registri di questo Ufficio a carico di Michelini Natale fu Luigi e Michelini Luigi fu Giacomo...sopra i beni di questo Circondario.*

1 - Per la somma di L. 3000 il giorno 22 Gennaio 1876... a favore di Cevenini Assunta del fu Carlo titolo in quanto a L. 2250 a garanzia di un capitale di mutuo in egual somma dato dall'iscrivente

(la Cevenini) al gravato (Michellini Luigi) per anni cinque fruttifero al 7% e per le restanti L. 750 a garanzia del triennio frutti a norma di legge, rimborso tassa di ricchezza mobile ... con esigibilità del capitale con il 1° Gennaio 1881 previo però un avviso amichevole di mesi sei, senza del quale il termine s'intenderà prorogato d'anno in anno ed i frutti il 1° Luglio e 1° Gennaio di ogni anno. Immobile ipotecato un podere con quattro fabbricati ad uso padronale ed inquilini denominato La Fiumana...come risulta da Rogito del Notaio di Loiano Alessandro Filippini del 15 Gennaio 1876...

2 - Per la somma di L. 3000 il giorno 22 Agosto 1896 a favore di Menetti Nicola fu Giovanni... contro Michellini Natale fu Luigi... a Rogito del Notaio Dottor Barbanti in data 20 Agosto 1896... portante confessione di debito di L. 3000 scadenti ad un anno dalla data del Rogito, senza interessi, emessa dal Michellini a favore del Menetti...

3 - Per la somma di L. 3000 il giorno 16 Gennaio 1897... a favore di Pennoni Rachele fu Giuseppe contro il di lei marito Michellini Natale fu Luigi... a Rogito Barbanti Dottor Giovanni 14 Gennaio 1896... portante deposito di L. 3000 fatto dalla Pennoni al Michellini infruttifero scadibile ad ogni richiesta della Creditrice...

4 - Per la somma di L. 4000 il giorno 7 Gennaio 1898 a carico di Michellini Natale fu Luigi... a favore di Menetti Nicola ... pel pagamento e garanzia di L. 3000 oltre i frutti del 5% dal 20 Agosto prossimo passato e le spese di giudizio e susseguenti di L. 1000... per sentenza del Tribunale Civile di Bologna pubblicata il 30 Dicembre 1897...

5 - Per la somma di L. 500 il giorno 9 Gennaio 1898... a favore di Abbarchi Mario fu Giuliano domiciliato a Castel del Rio (Provincia di Bologna)... contro Michellini Natale fu Luigi... per la somma di L. 500 e cioè L. 300 capitale risultante da Sentenza dell'Illmo Signor Pretore di Loiano delli 8 Gennaio 1898, L. 23,60 spese liquidate in Sentenza, L. 176,40 per spese di registrazione Sentenza, frutti legali fino a pagamento eseguito, spese di notifica esecuzione...

6 - Per la somma di L. 1000 il giorno 10 Gennaio 1898 a favore di Bonafè Domenico fu Lorenzo... contro Michellini Natale fu Luigi... per sentenza della Pretura di Loiano in data 8 Gennaio 1898... portante condanna del Michellini a favore del Bonafè suddetto al pagamento di L. 600 capitale, oltre ai frutti e spese...

7 - Per la somma di L. 1000 il giorno 26 Febbraio 1898... a favore di Giovannini Angelo fu Francesco... contro Michellini Natale fu Luigi... per la somma di L. 1000 a garanzia del capitale di L. 500 in virtù di cambiale scaduta il 1° Aprile 1895, frutti, spese ed accessori...in base a Sentenza della R. Pretura di Loiano in data 25 Febbraio 1898...

8 - Per la somma di L. 1900 il giorno 22 Settembre 1899... a favore di Menetti Nicola fu Giovanni... contro Michellini Natale fu Luigi... in virtù di Sentenza del Tribunale Civile di Bologna del 30 Dicembre 1897 chiesi che la ipoteca inscritta in base alla suddetta Sentenza il 7 Gennaio 1898... venga estesa per altre L. 1900 sui beni suindicati pervenuti al Debitore con sentenza arbitrale inappellabile del Settembre 1899 resa esecutiva dal Pretore del suddetto Mandamento di Bologna con Decreto pari data...

9 - Per la somma di L. 3200 il giorno 28 Gennaio 1900... a favore Quadri Anna fu Michele... contro Michellini Natale fu Luigi...

Il tribunale Civile di Bologna, in relazione ai ricorsi della Bertelli Orsola e Pennoni Rachele, in data 3 novembre 1902 emetteva il seguente Decreto: ...Visto il suesteso ricorso. Udita la relazione del Giudice Delegato. Ritenuto che ravvisasi opportuno, a scanso di inutili maggiori spese, la vendita degli stabili di cui si tratta a trattativa privata. Per questi motivi autorizza le istanti a dare il proprio consenso alla vendita privata dei beni di proprietà dei fratelli Michellini Giuseppe e Natale e alla cancellazione delle ipoteche iscritte a loro favore ed a carico dei detti loro mariti il 16 Gennaio 1897... ed il 14 Agosto 1896... ritirando la somma che loro perverrà in seguito alla detta vendita e dopo pagati i creditori aventi precedenza ipotecaria, a parziale o totale pagamento delle somme loro dovute in base ai detti rogiti 22 Luglio 1896 e 14 Gennaio 1897 del notaio Barbanti di Monghidoro....

Anche dall'attuale proprietario della Fiumana, che è il nipote del Luigi Berti, sappiamo che suo nonno acquistò il podere e la proprietà dello stesso proprio nel 1902. Lì ancora rimasero dei Michelinini (certamente Natale con la sua famiglia perché il nonno Giuseppe a quei tempi era in Brasile) dai quali ebbe anche dei dispetti e dei comportamenti non del tutto in linea con quelli che furono gli accordi del Berti con il Tribunale).

Intanto la domenica 20 marzo 1904 in Loiano in casa Gamberini al civico 39 A ...si è presentata Quadri Anna fu Michele col marito suo Nascetti Angelo fu Serafino, questi dichiaratosi illetterato, e Berti Luigi fu Giacomo... ..

Premesso che il Sig. Nascetti Angelo dichiara di agire in quest'atto solo per prestare, come presta, la legale autorizzazione alla propria moglie Sig.ra Quadri Anna a norma dell'art. 134 codice civile.

La lodata Sig.ra Quadri Anna, autorizzata come sopra, dichiara e confessa d'aver avuto e ricevuto or ora in buona moneta dal Sig. Berti Luigi... la somma di £. 800 (ottocento) a pieno saldo e tacitazione del di lei credito di £. 2000 ed accessori (cioè più gli interessi non pagati determinati nella misura del 7% annuo per il periodo dal 23.11.1893 all'anno.1895 e nella misura del 5% da quest'ultima data al giorno di questo atto. Per cui era diventata una cifra considerevole), in origine verso Prosperi Silvio, in virtù di un rogito 4 Dicembre 1890, accollatosi poi da Michelinini Natale con altro mio rogito 23 Dicembre 1893 e da sentenza del Tribunale di Bologna in data 16 - 20 Dicembre 1898 e ciò perché tanto il Prosperi Silvio che il Michelinini Natale trovansi assolutamente decotti (non in grado di far fronte ai propri impegni) e insolvibili ed i beni ipotecati, fatti stimare da pubblico Ingegnere per conto della creditrice attuale ed altri creditori, non sono sufficienti a cautelare il credito quindi mentre essa Sig.ra Quadri emette assoluzione e quietanza di tale suo credito, acconsente anche vengano totalmente cancellate e radiate le ipoteche a di lei favore iscritte in Bologna il 12 Dicembre 1890 Art. 991, il 28 Gennaio 1900 Art. 85, nonché il precetto immobiliare trascritto contro il Michelinini Natale il 9 Marzo 1900 Art. 282 acconsentendo pure, per quanto la possa interessare, alla cancellazione dell'altro precetto trascritto ad istanza di Menetti Nicola il 12 Novembre 1897 Art. 1533, dando, come dà, al Sig. Conservatore delle Ipoteche di Bologna le opportune facoltà ed esonerandolo da qualunque responsabilità al riguardo.

Come si ricorderà la Quadri Anna sperava di risolvere il suo credito con la vendita dei beni di proprietà del solo Michelinini Natale perché era su questi beni che aveva l'iscrizione dell'ipoteca ma furono valutati in sole £. 901:71 e pertanto ritenne a Lei più conveniente accettare l'offerta del Luigi Berti che, a parte il rogito che verrà regolato nel 1909, era a tutti gli effetti proprietario della Fiumana già dal 1902 e l'intervallo trascorso fra le due date era dovuto principalmente a contrasti sorti fra il Berti e Michelinini Natale. Nel 1909, come visto, rientrava dal Brasile anche Giuseppe con la famiglia ed il rogito veniva poi perfezionato a Loiano, in casa del notaio Barbanti, la domenica 18 Luglio 1909 nei termini del documento che segue.

Avanti a me... alla presenza dei Signori Dall'Olio avv. Vito di Gustavo nato a Bologna e domiciliato in Loiano e Salomoni Amato fu Luigi, possidente, nato e domiciliato a Monghidoro, testimoni noti, idonei ed aventi i requisiti di legge, sonosi personalmente costituiti i Signori Berti Luigi fu Giacomo; Michelinini Natale, Giacomo-Giuseppe e Luigia fu Luigi, questa vedova di Cenerelli Giacomo, Pennoni Rachele fu Giuseppe, moglie al detto Michelinini Natale, Bertelli Orsola fu Battista, moglie a detto Michelinini Giacomo-Giuseppe, Menetti Nicola fu Giovanni.

Tutti possidenti, maggiorenni, di loro pieno diritto, a me Notaio cogniti, nati e domiciliati in Monghidoro ad eccezione della Signora Bertelli Orsola che è nata in Loiano.

Si premette che le Signore Pennoni Rachele e Bertelli Orsola dichiarano di agire infradiesse cose in base al Decreto del Tribunale Civile e Penale di Bologna in data 3 Novembre 1902 che, previa lettura da me datane agli intervenuti, unisco al presente in allegato A, per averne il tenore nelle copie da estradersi.

Ciò premesso e confermato da tutti gli intervenuti, i Signori Michelinì Natale, Giacomo-Giuseppe in esecuzione del convenuto negli infradiscendi allegati compromessi, che vengono dalle parti ratificati (nel senso che i compromessi, in assenza di Giuseppe che si trovava in Brasile, vennero firmati dal suo procuratore Nanni Saturno) e Luigia, questa pei soli suoi diritti di legittima, agendo liberamente, col concorso e consenso delle lodate Bertelli Orsola, e Pennoni Rachele, in base al disposto del decreto del Tribunale 3 Novembre 1902 su citato, vendono ed in perpetuo alienano al Sig. Berti Luigi su costituito, che compra ed acquista i seguenti beni e cioè:

- Terreni e fabbricati in Comune di Monghidoro distinti come segue:

- 1)- La Selva, a ceppaia di quercia con tratti franati, come in mappa di Gragnano n. 37 res. 1014. 1015. res. 1020 di Ettari 16.88.60.
- 2)- Via Francescana, a seminato scoperto in detta mappa n. 101 di Are 32.40.
- 3)- Campo del gatto a vigna e seminato scoperto in detta mappa n. 105. 106. 131 di Are 39.10.
- 4)- Fiumana a vigna e seminato vitato in detta mappa n. 13. 14. 15. 889. di Ettari 2.14.60.
- 5)- Disfatto, a prato e vigna distinto col n. 90/316 di Are 41.90.
- 6)- Campo delle Alve, a seminato vitato, ai numeri 85/315. 90/317. 91/319. 883. 884. 161. 57 di Ettari 1.92.00.
- 7)- Fiumana, terreno, fabbricati e corti travolti dalla frana; con piccola parte abitabile ma in pericolo. Ed in eguali tristissime condizioni trovansi una stalla e fienile. Il terreno è tutto sossopra e tuttora in movimento, eccettuato un tratto a seminato facente parte dei mappali 2. 88, che non è ancora franato. Distinguesi il tutto in mappali numeri 1 - 2- 3-4- res. 6 sub. 2; 8 sub 2; 9 sub 1; 9 sub 2; 10, 11, 88, 89, 1139 di are 88.40.
- 8)- Di qua dall'Idice, prato in mappa 20/1351 di are 12.30.
- 9)- Ceduo in mappa N° 98 di Are 66.90...

Il prezzo di tale compravendita è stato fissato in base alla perizia Prati Ing. Aristide, quanto alla quota del Sig. Michelinì Natale in £. 2300; quanto alla quota del Signor Michelinì Giacomo-Giuseppe £. 2300. In complesso £. 4600 compreso in queste la quota spettante alla Luigia Michelinì Ved. Cenerelli legittimaria, essendo essa stata soddisfatta da gran tempo della sua quota legittima in £. 300, rilasciando essa, come rilascia, assoluzione e quietanza all'attuale compratore Sig. Berti Luigi.

Gli stessi Michelinì Natale, Giacomo-Giuseppe e Luigia, questa pei suoi diritti di legittima, confermano e ratificano la vendita fatta da tempo al su costituito Sig. Menetti Nicola, che accetta e stipula, del terreno in Monghidoro, in mappa di Gragnano N° 782.796.797 appellato Prà de' Lorenzi e N° 1010 della mappa di Campeggio, pure in comune di Monghidoro, appellato Tre Poggioli per una superficie totale di Ettari 1.02.20... I quali beni vennero alienati e consegnati fino dall'anno 1884 al detto Sig. Nicola Menetti, che ne pagò il prezzo in £. 500, pel quale gliene rilasciano assoluzione e quietanza.

Il su costituito Sig. Michelinì Natale per se e suoi, agendo liberamente, vende ed in perpetuo aliena al pure su costituito Sig. Berti Luigi che compra ed acquista:

- 1)- Terreno in Monghidoro denominato Campo della Fiumana, in gran parte seminato... e nel resto a ceppaia di quercia, in mappa di Gragnano NN° 99.100.1142.1144.1146. di Ettari 2.23.00...
- 2)- Cà di Quaranta e La Selva, a ceppaia di quercia, deteriorato da vari franamenti verso il torrente Idice in mappa n. 82/1448, 44 per una superficie totale di Ettari 20.79.10...
- 3)- Campo della Chiesa e Fiumana, terreno, corti e fabbricati civili e rustici diroccati e travolti dalla frana, in mappa ai numeri 5 res (casa civile). 7. 8 sub 1. 86 res 87/1443. 87/1444. 87/1445. 87/1446; l'ultimo e il terzultimo rappresentano aia, forno e corte comuni con altri di Ettari 0.87.90...

Il prezzo è fissato in base alla perizia Prati Ing. Aristide in £. 901:71 unite alle altre £. 4600 danno un prezzo complessivo di £. 5501:71 degli immobili venduti dai Signori Michelinì al Sig. Berti, prezzo che va erogato e pagato nel modo seguente. Quanto a L. 3000 il Berti Luigi se li trattiene come creditore, con prima ipoteca dei Michelinì, quale cessionario del credito degli aventi causa

dall'Assunta Cevenini, (era il debito contratto dal padre Luigi) credito in origine di £. 2250 risultante da rogito Filippini 15 Gennaio 1876, ceduto con altro rogito Filippini dalla originaria creditrice Cevenini Assunta alla Sig.ra Farini Annunziata in data 6 Agosto 1894, dagli eredi della detta Annunziata Farini, ceduto al Berti Luigi con mio rogito 11 Giugno 1905, al quale capitale di £. 2250 veniva pure ceduto altro credito di £ 598:51 ed accessori dipendenti da sentenza del Pretore di Loiano 12 Novembre 1897, che con gli accessori oltrepasserebbe le £. 3000 suddette ma che non ha capienza per maggior somma essendo l'iscrizione ipotecaria di L. 3000. Il sig. Berti Luigi, mentre rilascia assoluzione e quietanza per tali titoli, acconsente a che venga cancellata la relativa ipoteca, in origine iscritta in Bologna il 22 Gennaio 1876 art. 53, e relativo annotamento da me rogato 21 Settembre 1894 a favore dell'Annunziata Farini non che gli altri successivi fatti e da farsi a favore delle di costei figlie ed eredi ed a favore di esso Berti, ultimo cessionario in virtù del su citato mio rogito 11 Giugno 1905, quindi dà le opportune facoltà al Signor Conservatore competente, esonerandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Quanto a £. 205.57 vengono depositate a me notaio, dovute a certo Prosperi Giuseppe, al quale verranno pagate non appena avrà cancellata dai beni sudescritti le ipoteche a favore del padre suo fu Prosperi Ermenegildo in data 6 Luglio 1889 art. 630 e 5 Maggio 1883 art. 516.

Quanto alle altre £. 1000 (lire mille) vengono dal Sig. Berti Luigi pagate e sborsate alla Signora Orsola Bertelli, che le riceve a pieno saldo e transazione del suo credito di £. 4522, che essa vantava verso il marito Michelini Giacomo-Giuseppe in virtù di mio rogito 22 Luglio 1896, non essendovi capienza sui beni ipotecati per maggior somma; la quale Signora Orsola Bertelli rilascia assoluzione e quietanza per tale titolo ed in base anche all'allegato decreto acconsente a che venga cancellata e radiata totalmente la ipoteca iscritta in Bologna il 14 Agosto 1896 art. 725 e dà le opportune facoltà al Sig. Conservatore competente, esonerandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Quanto ad altre £. 1296.14 vengono dal Sig. Berti Luigi sborsate e pagate alla Signora Rachele Pennoni, a pieno saldo e tacitazione del di Lei credito di £. 3000, che vantava verso il marito Natale Michelini per deposito a lui fatto con mio rogito 14 gennaio 1897, non essendovi capienza nei beni ipotecati per maggior somma; quindi, sempre in base all'allegato decreto, rilascia assoluzione e quietanza per tale titolo ed acconsente a che venga cancellata la relativa ipoteca iscritta in Bologna il 16 Gennaio 1897 Art. 49 dando, come dà, le opportune facoltà al Sig. Conservatore della Pretura, con esonero da qualunque responsabilità.

Dopo di ciò, essendosi dal Berti erogati e pagati in tal modo l'intero prezzo dei beni acquistati, in conformità alle loro intelligenze e convenzioni di cui agli allegati compromessi (B e C, già riportati prima del presente Atto) in data 10 e 12 Marzo 1902, registrati a Bologna il 23 Giugno 1905 vol. 317 N° 14514 con £. 243,60 il primo e il secondo al N° 14515 con £. 48, e non essendovi capienza per gli altri creditori di cui ai compromessi medesimi e, salvo e riservato all'acquirente Berti il giudizio di purgazione se del caso, i signori Venditori gli rilasciano ampia assoluzione e quietanza per tale titolo, ogni eccezione rimossa, e rinunciano espressamente a qualunque ipoteca legale, sempre esonerando il Sig. Conservatore delle Ipoteche competente.

L'effetto delle compravendite di cui sopra vuolsi dalle parti abbia luogo quanto ai beni acquistati dal Berti agli ogni Santi prossimi passati, e quanto a quelli acquistati dal Menetti dall'epoca in cui quelli ne abbia il possesso.

Tali compravendite sono comprensive di ogni diritto accessorio, attinenze, pertinenze, sovrastanze, servitù attive e passive, se vi sono e come sono, nulla escluso od eccettuato, con piena garanzia per parte dei venditori oltre che dell'evizione a norma di legge, del pacifico possesso, dominio e godimento dei compratori.

L'atto presente viene munito dalle Parti di tutte le clausole e garanzie di legge e di buona fede.

Atto fatto e letto per la sua pubblicazione da me Notaio a chiara voce alle Parti che lo confermano pienamente, sempre presenti i testi suddetti i quali tutti con me si firmano il presente, scritto tutto di mio pugno tre fogli da lire una... ..

L'atto è firmato dagli acquirenti Berti Luigi e Menetti Nicola, nonché da Michelini Giacomo-Giuseppe, Michelini Natale, Michelini Luigia, Rachele Pennoni, Orsola Bertelli, dai due testimoni Tito Dall'Olio e Amato Salomoni e dal notaio Giovanni Barbanti Brodano.

Gli allegati, di cui si fa cenno nel testo del contratto, sono stati riportati prima del rogito perché riferiti a fatti accaduti in data antecedente a quest'ultimo.

In relazione al debito contratto da Luigi alcuni mesi prima di morire, e precisamente il 15 gennaio del 1876 che è praticamente l'unico in cui involontariamente si trova coinvolto Giuseppe Michelini, come viene ricordato nell'atto appena letto, la Cevenini, che doveva riscattarlo nel gennaio del 1881, non riusciva a riscuotere né interessi né capitale e nel 1894 lo vendeva a certa Annunziata Farini e, dopo la morte di quest'ultima, le eredi lo vendevano al Berti Luigi.

Infatti sull'atto del notaio Giovanni Barbanti del 11 giugno 1905 si legge che *...si sono personalmente costituiti i Signori Berti Luigi fu Giacomo, nato e domiciliato in Monghidoro, da una parte, e dall'altro Dall'Olio Amalia fu Baldassarre, il di lei marito ing. Panzacchi Roberto fu Augusto nati e domiciliati in Loiano. Tutti possidenti maggiorenni, di loro pieno diritto, a me Notaio cogniti. Si premette che la Signora Dall'Olio Amalia agisce in quest'atto tanto nell'interesse proprio, che delle sprelle sue uterine signore Gamberini Ernesta in Mondelli e Bianca nubile figlie del fu Enrico...* Il Berti acquistava così, in quella data, questo credito di L. 2.250 con gli interessi arretrati che nell'atto non sono specificati ma al 7% nell'arco di 29 anni ammontavano certamente a circa il doppio del capitale iniziale, e lo acquistò per sole L. 2.300. Resta comunque una discrepanza con l'atto precedente dove si legge che il Berti, per questo credito, che si vuole riordare acquistato nel 1905, si trattiene dal capitale dei Michelini L. 3.000.

A conclusione di questa ricerca storica possiamo ribadire ed affermare che il nonno era riluttante a contrarre debiti ma così non era per il fratello Natale che acquistava per se la Fiumana di Sotto, la Selva e Cà di Quaranta. Giuseppe aveva una quota di un debito di L. 2.250 contratto dal padre per un prestito avuto da certa Assunta Cevenini ved. Michelini il 15 gennaio 1876 e le L. 4.522 della moglie Orsola.

Ma intanto, come visto, iniziarono dei processi a carico di Natale promossi dai creditori ed inoltre si aggiunse anche la slavina che fece crollare l'oratorio e parte di un fabbricato civile rendendo pericolante la restante porzione.

La Fiumana era una proprietà indivisa per cui una condanna a carico di Natale avrebbe coinvolto anche questo potere perché le proprietà intestate al solo Natale non sarebbero state sufficienti a tacitare i creditori e la Fiumana, con il dissesto della recente slavina, si era notevolmente deprezzata.

La situazione apparve davvero disperata e per il profondo disaccordo con il fratello, nacque, da parte del nonno, l'idea di poter credere nel sogno americano.

Lasciò l'Italia, con tutta la famiglia, gli ultimi giorni del 1887 od i primissimi del 1888. L'avventura brasiliana avrebbe avuto carattere temporaneo per realizzare, con una famiglia tanto numerosa, la somma necessaria per riscattare la parte di Natale convogliando a se anche gli altri beni del fratello e risarcire direttamente tutti i creditori nei limiti del valore dei beni in questione. Ma la sentenza del tribunale arrivò troppo presto e nel 1902 le proprietà furono assegnate a certo Luigi Berti vanificando così questo progetto.

Sorsero quindi in famiglia due correnti fra chi non voleva più fare rientro in Italia ed acquistare terre in Brasile e chi era comunque deciso a fare ritorno in patria.

Pare infatti che il nonno desiderasse morire vicino alle terre dove aveva condotto la maggior parte della sua esistenza. E' anche certo che per alcune delle sue figlie ci fossero problemi di salute determinati dall'incapacità di assuefarsi al clima umido e torrido di quelle regioni. Comunque, almeno dai figli maschi, questa decisione fu sempre ritenuta un grossolano errore ma le famiglie allora erano impregnate su un solido sistema patriarcale dove alla fine valeva la decisione del padre anche per i figli adulti che ancora vivevano in famiglia.

Sul loro rientro non abbiamo una data certa. Sappiamo che il figlio Alfredo si trovò a svolgere il servizio militare di leva a Reggio Calabria dopo il disastroso terremoto del 28 dicembre 1908 che procurò oltre 40.000 vittime ed il danneggiamento di circa l'80 per cento delle costruzioni. Era responsabile della cucina con il grado di sergente o sergente maggiore.

Infatti dopo questo orrendo avvenimento il Governo inviò in quella zona l'esercito in aiuto della popolazione. Considerata la data del disastro, si pensa che poteva trovarsi in quella città nel 1909 od anche più tardi perché, dati gli ingenti danni ed i disagi di quella gente, l'assistenza prestata dai militari non poteva essere circoscritta ad un periodo di breve durata. Viene comunque considerato certo il rientro nel 1909 perché troviamo i nonni Giuseppe ed Orsola presenti al rogito per la definitiva alienazione della Fiumana al Berti che avvenne appunto il 2 luglio di quell'anno.

Al loro rientro ci fu anche chi suggerì, per una famiglia così numerosa, l'acquisto di una trattoria ma non sappiamo per quale motivo il consiglio non sia stato ritenuto meritevole di considerazione.

Oggi la Fiumana non è più il borgo descritto nel 1940 dall'allora parroco di Gragnano, don Nerino Ruggeri, ed abitato da 42 anime. Resta il fabbricato occupato ancora dal nipote di Luigi Berti che, seppure modificato, è quello della Fiumana di Sotto, posto a lato del Campo della Chiesina, richiamato nel contratto di vendita del 1808 fra la Maria Anna Teresa Gandolfi ed il Fabri. Altri segni non ne esistono più; sono rimasti i terreni, tutti ben coltivati, e la campana dell'Oratorio dal suono dolce e triste come un canto d'addio.



Giuseppe Michelini con la moglie Orsola Bertelli e la figlia Adalgisa

APPENDICE

Si è ritenuto opportuno, per completezza di informazione, riportare in questa parte tre documenti che sono sembrati di un certo interesse.

Quello che segue riguarda Andrea Michelini, figlio di Angelo e Fratello di Francesco, che, come si ricorderà, nel 1752 entrò nella Compagnia di Gesù ed il 15 settembre 1754 fece l'atto di rinuncia dei suoi beni a favore del padre.

Per poter esaudire questo suo desiderio Andrea dovette sottoporre la sua decisione al benessere del Podestà e Capitano della città di Bologna.

Questo avvenne per una legge antica che voleva evitare, come capitava di sovente fin dal Medioevo, che figli ancora minorenni di famiglie soprattutto ricche e benestanti fossero spinti dai genitori alla decisione di farsi prete o suora o di accedere a qualche ordine religioso con lo scopo di non disperdere le ricchezze di famiglia in troppe mani. Ne è esempio il racconto della Monaca di Monza fatto dal Manzoni nei Promessi Sposi e non bisogna pure dimenticare che il territorio era allora governato dallo Stato Pontificio.

E' per questo motivo che troviamo questo Atto del notaio Scuri Romanazzi Nicolò del 15 settembre 1752, che riportiamo integralmente di seguito, e porta il titolo di **Cessio et Renuntia ab Ingressum in Religionem facta per D. Andrea Michelini favore Ill.mi D. Angeli Michelini eius Patris** (la lettera D puntata sta per Dominus cioè Signore).

Il molto Illustre Sig. Andrea figliuolo del Molt'Illustre Sig. Angelo Michelini cittadino di questa Città di Bologna della Parrocchia di Santa Maria de'Foscherari in età sua d'anni 19, come il medesimo ha asserito, personalmente esistente avanti l'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Giuseppe Marsilii Nobile di Urbino, dell'una e l'altra Legge Dottore presentemente dignissimo Podestà e Capitano di questa Città, Popolo e Comune di Bologna per la Santa Romana Chiesa, sedente per Tribunale nel luogo iscritto da Sua Signoria Ill.ma eletto, e per atto et idoneo pronunciato; Al quale Ill.mo Sig. Podestà Giudice Ordinario, detto Signor Andrea, agente con le presenze, Decreti e Solennità infrascritte, ha esposto et insinuato mediante la viva voce di me Lorenzo Gamberini altri di noi Notari iscritti, essere d'esso d'animo deliberato e di ferma intenzione di vestire quanto prima l'abito Religioso nella Veneranda Religione delli Molto RR.PP. Gesuiti e di fare a suo tempo in detta Religione la Sua Solenne Professione, et a fine di servire al Signore Iddio più quietamente e liberamente in detta Religione, sapendo che chiunque voglia condurre vita Religiosa non deve essere sollecito delle cose temporali; Perciò aver esso Sig. Andrea deliberato prima di vestire l'Abito Religioso sudetto a riguardo del suo ingresso, e purchè permanga in detta Religione, e faccia in quella la Sua Solenne Professione, ovvero in quella non permanendo, purchè faccia l'ingresso e Sua Solenne Professione in qualunque altra Religione, ancorchè di regola et ordine diversi, e non altrimenti né in altro modo; aver d'esso deliberato, e volere di suo moto proprio dare, cedere, e rinunciare, ed anche per titolo di Donazione irrevocabile inter vivos donare al detto Molt'Illustre Signor Angelo Michelini Suo diletteissimo Signor Padre, et alli di lui Eredi e Successori qualunque anche estranei, incogniti, et ignoti, testati, et intestati, e di qualsivoglia titolo anche particolare, sotto nome dei quali mai s'intendi compreso esso Sig. Andrea, ne la detta Religione per la di lui Persona, anche in concorso del solo fisco, e di chi tenesse le Sue veci, Ogni e singoli Beni Mobili, et Immobili, anche Enfiteotici, e Livellari, salvo in quanto a questi l'opportuno assenso del Padrone diretto, e finchè esso non sia ottenuto, la loro pura commodità, qual riserva però non imporsi alcuna condizione sospensiva, né risoluzione, e qualsivoglia Beni fideicommissarij, liberi, et allodiali (patrimonio fondiario in piena proprietà), e di qualsivoglia altra natura, semoventi, robbe, ragioni, et azioni di qualunque qualità, quantità, genere, e specie quelli siano, e si ritroveranno essere, e se alcuni ad esso di presente spettino, e competino, ed in avvenire potranno per qualsivoglia ragione, titolo e causa spettare e competere, in qualunque luogo posti, et esistenti presenti e futuri, differiti ad esso anche in speranza, e da pervenirle in avvenire, tali però quali siano, e non altrimenti, et ogni Editto et interdetto in qualunque modo ad esso Sig. Andrea di presente competenti, e che in avvenire per qualsiasi ragione, titolo, e causa purificata e da purificarsi potranno competere, tanto re ipsa, e di presente, quanto in speranza, et in avvenire, e

tanto per causa passata, e di presente, quanto per causa e ragione avvenire dappoi di nuovo sopravveniente senza alcuna speranza probabile di presente, anche incogitata, inopinata, et inopinatissima, purificata e da purificarsi, in ogni, e singoli Beni, et universi effetti paterni, materni, aviti, frateri, di sorella e zii del canto di Padre e di Madre e di qualunque Ascendenti e Collaterali, e di qualunque Agnati (parente in linea maschile e più propriamente con rapporto di parentela che unisce i sottoposti alla potestà dello stesso capofamiglia) e Cognati, e di qualsiasi altre Persone estranee, per vigore, Causa et occasione qualunque eredità, successioni, legati, e disposizioni, e di qualunque ultime volontà, ovvero Contratti inter vivos, ai quali disposizioni fatte e Contratti fatti, e da farsi esso Sig. Andrea forse fosse chiamato, tanto ab intestato, quanto ex Testamento e per vigore ancora di qualunque comprensione, Investitura, Locazioni e Rinovazioni Enfiteotiche (l'enfiteusi è il diritto di godere un fondo altrui con l'obbligo di apportarvi miglione e di corrispondere periodicamente un canone in denaro o in natura), e di qualunque Testamento, fideicomissi, Istituzioni, e Sostituzioni, Legati, e vocazioni qualsivoglia sino ad ora fatti, e da farsi in avvenire a di Lui favore, ed al medesimo dovute, e da doversi, anche per causa di legittima, e suo supplemento, e di qualunque altra porzione, e quota per ragione del Ius (diritto) Commune, ovvero per la forma dei statuti di Bologna in qualsivoglia tempo, in qualunque modo, e per qualsivoglia altra ragione, e causa, anche degna di special menzione, che qui s'abbi per espressa, et apposta, in modo che niuna resti esclusa, sebbene che si trattasse d'usufrutto, uso, alimenti, o d'altra cosa per disposizione di Legge, o d'Uomo non cedibile nel qual caso s'intendi ceduta la sola commodità, anzi dandosi mai qualsivoglia caso, et accidente, per cui li Beni, e ragioni da cedere ritornassero di nuovo, e si potesse dubitare essere ritornate in esso Sig. Andrea, in modo che esso potesse quelle esercitare, ovvero che alli detti Beni, e ragioni tacitamente, o espressamente fosse reintegrato, in tali casi, et in ciascheduno di loro, et ora per allora esso Sig. Andrea a riguardo del suo Ingresso, e della permanenza, e della Sua Solenne Professione in detta o in altra Religione, intende e vuole abdicare, e togliere da sé ogni, e qualunque Ius di Successione, et ogni e singole cose predette, perché intende, e vuole essere temuto, e reputato, quanto a se stesso, e sua Religione come sopra, come se naturalmente fosse morto, conforme civilmente sarà al mondo, e vuole che la detta Cessione, Rinonzia, e Donazione quanto ad esso Sig. Andrea, et alla detta Religione sia reale, e di tutte, e singole cose di sopra espresse, totalmente, e perpetualmente abdicativa, et estintiva, e quanto ad esso Sig. Angelo Micheli Cessionario, Remunciatario, e Donatario (cioè colui a favore del quale si compie la cessione, la rinuncia e la donazione) sia sempre in esso, e li di lui Eredi, e Successori qualunque, come sopra, di tutte e singole cose sudette totalmente translativa, et universale, quanto così loro torni più in vantaggio, talche la dichiarazione sia in loro elezione, colla facoltà di variare toties, quoties, (tante volte; a piacimento) ma non sia mai revertibile ad esso Sig. Andrea, né alla Religione per la di lui Persona, ancorchè il detto suo Sig. Padre, e gl'altri Rinonciatari sudetti con testamento ovvero senza figliuoli, o altri descendenti, e senza Eredi testati, o intestati, o altri successori qualunque premorissero a detto Sig. Andrea ovvero in qualunque altro tempo mancassero, et ancorchè sopraggiungesse qualunque caso di odio, inimicizia, vizio d'ingratitude, ovvero altra qualsiasi Causa cogitata, et incogitata, e ciò tutto in ogni miglior modo, et a consòlo (consiglio) di sapienza, che qui si abbia per apposto per la totale comprensione di tutte quelle cose, che si dovessero comprendere, e non fossero state apposte in essa Cessione, Rinonzia, e Donazione quanto alla validità, et ampiezza della medesima. E con patto che la presente Cessione, Rinoncia, e Donazione non sortisca, né debba sortire il suo effetto, se non nel caso, che esso Sig. Andrea faccia il suo ingresso in detta Religione, et in quella permanga, ovvero da quella uscendo, entrasse poi, e facesse la Sua Solenne Professione in qualunque altro Monastero, e non prima, né altrimenti, né in altro modo, senza però che frattanto resti luogo ed alcuna revocazione, o alienazione di essa Cessione, Rinonzia, e Donazione, ne meno in minima parte.

E per effetto delle cose predette valere con suo speciale, e comprovato giuramento rinonziare al beneficio della restituzione in integrum, e della sua minore età, e generalmente ad ogni, e singole leggi, statuti, remedij, e privilegi in favore delli minori d'età introdotti. E le predette cose voler fare esso Sig. Andrea mediante il presente pubblico Instrumento da rogarsi per

noi Notari iscritti con tutte le Clausole solite, necessarie, et opportune e particolarmente colla clausola ad avere, cessione delle ragioni, tali quali, e col patto di Constituto possessorio e con la promissione per la legittima, generale e perpetua difesa, e per l'evizione in forma per il di lui proprio dato, fatto, e non altrimenti, né in altro modo, e con l'obbligazione dei Beni, Rinuncia dei benefici, e col giuramento come in appresso.

E perciò esso Sig. Andrea con le Solennità iscritte ha fatto Istanza appresso detto Ill.mo Sig. Podestà Giudice Ordinario Sudetto, che le dia, e conceda licenza, e facoltà di fare detta Cessione, Rinuncia, e Donazione nel modo e forma, e per le Cause espresse di sopra, e dichiarare ancora quelle esserle state legittimamente insinuate, e perpetuamente adempiute, ed ogni, e qualsivoglia Decreto sopra le cose predette necessario, et opportuno presenti, et interponghi, non solo nel modo, e forma sudetti, ma anche in ogni altro miglior modo.

Qual Ill.mo Sig. Podestà Giudice Ordinario sudetto avendo veduta, et udite le cose predette, e quelle come apparve, avendo bene intese, ed avendo avuto discorso con detto Sig. Andrea mediante più interrogazioni fattele, e dalle congrue risposte riportate avendo conosciuto la di lui deliberata, e costante volontà di rinunciare al presente secolo e di vestire l'abito Religioso nella detta Religione, e di fare per tal causa la predetta Cessione, Rinonzia, Donazione e nelli modi e forma di sopra espresse; e vedute le cose da vedersi, e considerate le cose da considerarsi, compiacendo all'Istanza, e petizione di detto Sig. Andrea, come giusta, e ragionevole ha dato, e concesso al medesimo ogni facoltà, e licenza di fare detta Cessione, Rinonzia e Donazione nelli modi, e forme come sopra, ed ha dichiarato, e dichiara tutte le cose predette essere state legittimamente insinuate, ed in effetto qualunque Decreto necessario, ed opportuno ha prestato, ed interposto per la perpetua osservanza, validità, ed effetto del presente Instrumento, e di tutte le cose in quello contenute in ogni miglior modo.

La qual Insinuazione, e Decreto premessi, e quelli stanti, et attesi, il prefato Sig. Andrea Michelinì, che ha fatto, e fa le predette, et iscritte cose con la presenza, autorità, e Decreto del sudetto Ill.mo Sig. Podestà Giudice Ordinario predetto presente, e la sua giudiziale presenza, et autorità, e Decreto prestante, et interponente per la S. Romana Chiesa, e per il Popolo e Comunità di Bologna e in ogni miglior modo. E' per essere minore delli anni 25 maggiore però delli 18 della sua età, agente ancora le dette, et iscritte cose con la presenza, autorità, e Decreto dell'Ill.mo Sig. Avvocato Giovanni Magnoni dell'una, e l'altra legge Dottore, Nobile di Bologna, come uno delli Ecc.mi Sig.ri Dottori dell'Ill.mo Collegio delli Sig.ri Giudici Cittadini di questa Città, presente, e che alle predette, et iscritte cose, avendo avuta precedente, e sufficiente informazione del fatto, e cognizione della causa, la sua presenza, e giudiziale autorità, e Decreto necessario et opportuno per la S. Romana Chiesa, e per il Popolo e Comune di Bologna ha prestato, et interposto in tutto, e per tutto conforme dispongono li Patrii Statuti, ed in ogni miglior modo, ed agendo ancora con la presenza, autorità, e consenso del Sig. Simone del fu Sig. Francesco Rosi della Parrocchia dei Santi Cosma, e Damiano Speciale Curatore del sudetto Ill.mo Sig. Dot., e Giudice deputato ad esso Sig. Andrea per precedente rogito di noi Notari, presente, anche come Curatore sudetto alle predette, et iscritte cose ha prestato, et interposto la sua presenza, autorità, e consenso in ogni miglior modo.

Siccome pure agendo esso Sig. Andrea per essere figlio di famiglia, e perché non puole agire le sudette, et infrascritte cose colla presenza, et autorità del detto Sig. Angelo Michelinì di lui Sig. Padre ricercata dal nostro Patrio Statuto nei Contratti dei figli di famiglia, stante l'interesse che egli ha nelle medesime cose, e che perciò detta presenza, autorità, e consenso paterno si potrebbe dire prestati in Causa propria, e così agendo ancora esso Sig. Andrea per reintegrazione della sua Persona, e per togliere ancora qualunque sospetto, che egli sia venuto alle cose infrascritte per timore riverenziale paterno, con la sudetta presenza, autorità, e Decreto di questo Ill.mo Sig. Podestà come sopra presente, e che anche per questo effetto, stanti pure le interrogazioni fatte, e congrue risposte riportate da esso Sig. Andrea, ha prestato, et interposta la sua presenza, autorità, e Decreto necessario, et opportuno, pronunciando, e dichiarando essere lo stesso Sig. Andrea venuto alle cose sudette, et infrascritte volontariamente, e di suo moto proprio, né indotto da alcun moto riverenziale paterno, e supplendo ad ogni, e qualunque difetto sì di fatto,

che di ragione, che nella celebrazione del presente Instrumento forsi intervenisse, o si potesse dire essere intervenuto in ogni, e però oltre la sudetta presenza, autorità, e decreto, agendo ancora con la presenza, autorità e consenso del Sig. Antonio del fu Sig. Giuseppe Scaliarini della Parocchia di S. Michele dei Leprosetti Curatore specialmente deputato ad esso Sig. Andrea come figlio di famiglia dall'Ill.mo, e Rev.mo Sig. Cardinale Legato di questa Città per reintegrarne la di lui Persona, e per escluderne detto moto, come da Suo Rescritto spedito per gl'Atti del Sig. Pompeo Marsigli Notaro Collegiato, et uno dei Signori Attuari del Foro Civile, del tenore da registrarsi in fine del presente Instrumento, ancor esso presente, e la sua presenza, et autorità prestante in ogni.

E così il prefato Sig. Andrea agendo con le sudette presenze, Decreti, e Solemnità, spontaneamente, e di moto suo proprio, e non indotto da errore alcuno, rinonciando con particolare giuramento..., ha pigliato in forma, e beneficio della restituzione in integrum e della sua minore età, e generalmente ad ogni, e singole leggi, statuti, e privilegi in favore delli minori d'età in qualunque modo introdotti, informato pienamente dalli sudetti Signori Giudici dell'importanza, et effetto di dette Leggi, Statuti, remedij e privilegi; a riguardo del suo Ingresso e purchè permanga in detta Religione, et in quella faccia la Sua Solenne Professione, che sommamente desidera, et intende fare in suo tempo nella sudetta Religione, ovvero in quella non permanendo, purchè faccia l'ingresso, e Sua Solenne Professione in altro Monastero, ancorchè d'ordine e regola diversi, e non altrimenti, nè in altro modo, ha dato, ceduto, e rinonciato ed anche per titolo di pura, mera e semplice Donazione, inter vivos, che per sopravvenienza di qualsivoglia causa d'odio, inimicizia, vizio d'ingratitude, né per qualsivoglia altra cogitata et incogitata non possa mai revocarsi, ha liberamente donato.

Al sudetto Sig. Angelo Michelini suo diletto Sig. Padre presente, e che per se stesso, e per qualunque di lui Eredi, e Successori anco estranei, incogniti, et ignoti, testati, et intestati e di qualsivoglia titolo, anche particolare, sotto nome de' quali mai s'intendi compreso esso Sig. Andrea, né la Religione per la di lui Persona, anche in concorso del solo fisco, e di chi tenesse le sue veci, ha stipulato et accettato ogni e singoli Beni mobili, et immobili, anche Enfiteotici, e Livellarij, salvo quanto a questi l'opportuno assenso del Padrone diretto, e finchè esso non sia ottenuto la loro pura comodità, qual riserva però non importi alcuna condizione sospensiva, né risolutiva, e qualunque Beni fideicomissarij, liberi et allodiali, e di qualsiasi altra natura, semoventi, robbe, ragioni, et azioni di qualunque qualità, quantità, genere, e spece quelli siano, e si ritroveranno essere, e se alcuni ad esso di presente spettino, e competino, ed in avvenire potranno per qualsivoglia ragione, titolo, e causa spettare, e competere, in qualunque luogo posti, et esistenti, presenti, e futuri, deferiti ad esso anche in speranza, e da pervenirle in avvenire, tali quali però siano, e non altrimenti, et in ogni Editto, et interdetto in qualunque modo ad esso Sig. Andrea di presente competenti, e che in avvenire per qualsiasi ragione, titolo, e causa purificata, e da purificarsi potranno competere, tanto re ipsa, e di presente, quanto per causa e ragione in avvenire dappoi di nuovo sopravveniente senza alcuna speranza probabile di presente, anche incognita, inopinata, et inopinatissima, purificata, e da purificarsi, in ogni, e singoli Beni, et universi effetti paterni, materni, aviti, fraterni, di sorelle, di zii del canto di Padre e di Madre, e di qualunque Ascendenti e Collaterali, e di qualunque Agnati e Cognati, e di qualsiasi altre Persone per vigore, causa, et occasione di qualunque Eredità, Successioni, Legati, e disposizioni, e di qualsiasi ultima volontà, ovvero contratti inter vivos, a quali disposizioni, e contratti fatti, e da farsi esso Sig. Andrea forsi fosse chiamato, tanto ab intestato, quanto ex Testamento, e per vigore, e causa di qualunque Comprensione, Investiture, Locazioni, e Rinnovazioni Enfiteotiche, e di qualunque Testamenti, fideicomissi, Sostituzioni, Legati, e Vocazioni qualsiasi sino ad ora fatti, e da farsi in avvenire a di lui favore, ed al medesimo dovute, e da doversi anche per causa di Legittima, e suo supplemento, e di qualunque altra porzione, e quota per ragione del lus comune, ovvero per la forma delli Statuti di Bologna in qualsivoglia tempo, in qualunque modo, e per qualsivoglia altra ragione, e causa, anche degna di speciale menzione, che qui si abbia per espressa, et apposta, in modo che niuna resti esclusa, sebbene che si trattasse d'usufrutto, uso, alimenti, o di altra cosa per disposizione di Legge, o di Uomo non cedibile, nel qual caso s'intenda

ceduta la sola commodità, anzi dandosi mai qualsivoglia caso, et accidente, per cui li Beni, e ragioni ceduti, rinonciati, e donati come sopra ritornassero di nuovo, e si potesse dubitare essere ritornati in esso Sig. Andrea, di modo che esso potesse quelle esercitare, avere che alli detti Beni, e ragioni tacitamente, o espressamente fosse reintegrato, in tali casi, et in ciascuno di loro, et ora per allora esso Sig. Andrea a riguardo del suo Ingresso, e della permanenza, e della sua Solenne Professione in detta, o in altra Religione, abdica, e toglie da se ogni, e qualunque Ius di successione, et ogni, e singole cose predette, poichè intende, e vuole essere tenuto, e reputato quanto a se stesso, e sua Religione, come se naturalmente fosse morto, conforme similmente sarà al mondo, e vuole che da detta Cessione, Rinonzia, e Donazione quanto ad esso Sig. Andrea, et alla Religione in cui professerà, sia reale, e di tutte, e singole le cose di sopra espresse totalmente, e perpetuamente abdicativa, et estintiva, e quanto a detto Sig. Suo Padre Cessionario, Rinonciatario, e Donatario sia sempre in esso, e nelli di lui Eredi, e Successori qualsivoglia come sopra, di tutte, e singole le cose sudette totalmente translativa, et universale, quando così loro tornerà più in vantaggio, talchè la dichiarazione sia in loro elezione, con la facoltà di variare, quoties, ma non sia mai revertibile ad esso Sig. Andrea, né alla Religione per la di lui Persona, ancorchè detto Signor Suo Padre e gl'altri Rinonciatari sudetti con Testamento, ovvero ab intestato; con figliuoli, ovvero senza figliuoli, o altri descendenti, e senza Eredi testati, o intestati, o altri Successori qualunque premorissero ad esso Sig. Andrea, ovvero in qualunque altro tempo mancassero, et ancorchè sopraggiungesse qualunque causa d'odio, inimicizia, vizio d'ingratitude, ovvero altra qualsivoglia causa cogitata, et incogitata, e ciò in ogni miglior modo; et a consiglio di sapiente, che qui si abbi per apposto per la totale comprensione di tutte quelle cose, che si dovessero comprendere, e non fossero state apposte in essa Cessione, Rinoncia, e Donazione quanto alla validità, et ampiezza della medesima.

E tutte le cose predette ha fatto detto Sig. Andrea agente come sopra, con la facoltà ad avere salve le cose predette, e con la cessione amplissima fatta per esso Sig. Andrea al Sudetto Sig. Angelo Michelini Cessionario, Rinonciatario e Donatario presente, e come sopra stipolante, di ogni, e singole ragioni, et azioni et di ogni Editto, et Interdetto, tali però quali, e non altrimenti, che ad esso Sig. Andrea spettino, e competino, e che in avvenire potessero spettare, e competere in detti Beni, e ragioni come sopra ceduti, rinonziati e donati, anche contro gli Autori con tutte le Clausole della Cessione delle ragioni tali, quali, che qui s'abbino per estese come nel Clausolario delli Notari di Bologna pubblicato l'anno 1582, ristrette però solamente al proprio dato, e fatto di esso Sig. Andrea, e non più oltre, né altrimenti, né in altro modo; Ed anche col pieno patto del Constituto possessorio, con licenza d'entrare in detti Beni, e ragioni cedute, rinonziate, e donate come sopra, e con la promissione, che in essi Beni, e ragioni non sarà in alcun tempo mossa, inferita, né riferita alcuna lite, ma alla legittima, generale, e perpetua difesa da medesimi Beni, e ragioni cedute, rinonziate, e donate come sopra, con li patti del vacuo possesso da darsi, e mantenersi in perpetuo, e di prendere in sé ogni lite e per l'evizione in forma, e giusta la forma delle Provisioni del Comune di Bologna pubblicate l'anno 1466, quanto però solamente fu et è per il proprio dato, e fatto d'esso Sig. Andrea, e non più oltre, né altrimenti, né in altro modo, di maniera che in qualsivoglia casi a riserva del proprio dato, e fatto, il medesimo non sia mai tenuto alla restituzione d'alcun prezzo né a qualsivoglia altra cosa.

Volendo poscia il medesimo Sig. Angelo Michelini mostrare l'affetto suo verso di detto Sig. Andrea suo Sig. Figlio attesi li buoni portamenti sempre praticati verso d'esso suo Sig. Padre; Perciò il medesimo Sig. Angelo spontaneamente, per se stesso, suoi Eredi, e Successorij qualunque ha promesso, e si è obbligato pagare al mentoato Sig. Andrea durante la di lui vita temporale, e permanendo in detta Religione, e non altrimenti lire novanta quattrini moneta corrente in due termini, cioè di semestre in semestre la metà, da cominciarli il primo semestre dopo il tempo, e termine di noviziato, e da proseguire come sopra, rimossa ogni eccezione specialmente e generalmente, sotto l'inscritta pena, et obbligo dei Beni, e con li patti de' pegni, e precario in forma.

Il documento che segue è riferito alla scrittura privata in occasione del fidanzamento ufficiale fra Francesco Michellini e la Maria Anna Teresa Gandolfi che, se anche molto simile al Rogito stipulato alla vigilia delle nozze nel 1758 riportato nella ricerca, ci consente di comprendere meglio lo stato familiare dei protagonisti.

Francesco Antonio il 3 giugno del 1756 si fidanzava ufficialmente come appare dal seguente atto privato di promessa di matrimonio, non era ancora laureato e, nell'occasione, veniva concordata la seguente scrittura relativa alle condizioni ed agli accordi di dote della futura sposa.

Avendo il Sig. Domenico del fu Gio: Girolamo Gandolfi, destinata in sposa e legittima futura Consorte dell'infrascritto Sig. Francesco Michellini la Sig.ra Maria Anna Teresa di lui e della buona memoria (perché già defunta) Sig.ra Giovanna Pinardi Gandolfi unica figlia, e ciò anche colla intelligenza ed approvazione tanto del Sig. Don Gio: Antonio Castelvetti, odierno Parroco e Vicario perpetuo del Monastero di S. Margarita, Pro-Zio paterno d'essa Sig.ra Maria Anna Teresa, ed amministratore deputato delli di Lei beni ed effetti, quand'anche del Sig. Dott. Giacinto Gandolfi, Paterno di Lei Zio, e dall'altra parte avendo il Sig. Angelo del quondam (fu) Giacomo Filippo Michellini destinato in sposo, e consorte come sopra della suddetta Sig.ra Maria Anna Teresa al Sig. Francesco Michellini di Lui figlio, e volendosi di comune consenso e piacere dare ora effettuazione a questi sponsali, e venire alla costituzione della dote nelle già preconvenute ed infrascritte forme e patti; Quindi è che con la presente, da valere come pubblico e giurato Instrumento, munito di tutte le clausole opportune e necessarie adattabili ad arbitrio d'uomo d'abbene, saggio ed onesto, la detta Sig.ra Maria Anna Teresa Gandolfi, ed il suddetto Sig. Francesco Michellini, agenti anche colla presenza, autorità, o consenso dei suddetti rispettivi loro Genitori, ed in quanto alla Sig.ra Anna Maria Teresa anche colla presenza e consenso dei nominati di Lei signori Zii, spontaneamente ed a mutue vicendevoli istanze e stipulazioni hanno l'uno all'altro data, e ciascheduno d'essi ha accettata, fede inviolabile di sposi, e futuri Marito e Moglie, promettendosi reciprocamente di contraere fra di loro legittimo Matrimonio in faccia della S. Madre Chiesa, ed in tutto, e per tutto, alla forma del Sagrosanto Concilio di Trento, e per tutti, e singoli li fini, ed effetti, che sono d'essenza, natura, e conseguenza di tale Sacramento..., convenendo anche, che il medesimo debba effettuarsi entro il tempo, e termine d'anni tre, e non più oltre, i quali dovranno incominciare dal presente giorno 3 Giugno 1756 ed ogn'una delle suddette cose, rimossa ogni eccezione sì di gius (di diritto) che di fatto in forma anche specificamente giurata.... Successivamente poi in dote, ed a titolo di dote di detta Sig.ra Maria Anna Teresa, e per il suddetto Matrimonio da seguire come sopra tra Essa, ed il Sig. Francesco Michellini, la medesima Sig.ra Maria Anna Teresa e con Essa il Sig. Domenico Gandolfi di Lei Sig. Padre, ed il Sig. Don Gio: Antonio Castelvetti suo Pro-Zio paterno ed Amministratore sudetto, quale però agisce in nome solamente Amministrativo, e non altrimenti, spontaneamente ed in ogni promettono d'assegnare, anzi adesso per allora quando seguirà il matrimonio suddetto, danno, cedono, ... ed assegnano alli suddetti Signori Angelo e Francesco, Padre e Figlio Michellini presenti ed accettanti, tutti e singoli li beni, effetti e ragioni, azioni qualunque, niente eccettuato, provenienti sia per ragioni dotale che per estradotale, e per qualsivoglia titolo o causa dalla fu Sig.ra Giovanna Pinardi Gandolfi Madre d'Essa Sig.ra Maria Anna Teresa, e per qualunque altro titolo alla medesima Sig.ra Teresa di presente appartenenti come in appresso; Quali beni ed effetti, di presente ad essa appartenenti, principalmente consistono in un cespito di capitale lire ottomila e d'annua rendita lire trecentoventi contro il sig. Luigi Crippi colla dignità solidale dei Signori Barbani, Ramini e Tomaso Becchetti acquistato li 29 ottobre 1754 per rogito del Notaio Sig. Antonio Franchi; un capitale di lire mille date a cambio limitato col lucro d'annue lire quaranta al Sig. Galeazzo Manzi dalla signora Elisabetta Cracchi vedova Beltrandi come Madre e Tutrice della fu Sig.ra Giovanna sino dell'anno 1727 li 8 marzo per rogito del notaio Sig. Ercole Guidetti e ad essa Sig.ra Giovanna toccato nella divisione tra Essa seguita, ed altre di Lei sorelle. Un predio posto nel comune delle Budrie assegnato rispetto a lire ottomila duecento quarantasei, soldi quattro, e denari nove dalli Signori Domenico e Giacinto Gandolfi Padre e Zio rispettivamente di

detta Sig.ra Maria Anna Teresa nella separazione delli di Lei effetti fatta prima di venire tra essi Signori fratelli Gandolfi alla real divisione dei loro beni, rispetto a lire millecinquecento per acquisto fattone dal Sig. Don Gio: Antonio Castelvetro qual Amministratore suddetto con denari di ragioni della Sig.ra Maria Anna Teresa, e provenienti in parte dal legato alla medesima fatto dalla Sig.ra Vicenza Pinardi Bondi, e in parte dal ricavato nella vendita di apparati della detta quondam (defunta) Sig.ra Giovanna (madre della Maria Anna Teresa) mediante franchizzazione d'un censo d'altrettanta somma già imposto sopra lo stesso Predio a favore del Sig. Gio: Maria Alessandri Matarazzi, successore mediato della fu Sig.ra Lucia Matarazzi prima creditrice, ed acquirente del detto censo sino dall'anno 1726, e restato ad aggravio del detto Sig. Domenico Padre nella real divisione seguita tra esse ed il suddetto Dott. Don Giacinto (Gandolfi) li 4 ottobre 1746 per rogito Sacchetti, e finalmente riportato a lire millecinquecento novant'uno, e soldi nove in soddisfazione e reintegro d'altrettanta somma che il suddetto Sig. Domenico (padre) deve a detta Sig.ra Maria Anna Teresa di lui figlia, per contanti, e mobili da lui ricevuti dalla detta Sig.ra Elisabetta e spettanti a detta Sig.ra Maria Anna Teresa qual erede proprietaria e succeditrice tanto della prelodata Sig.ra Giovanna di Lei Madre, quanto delle Sig.re Anna e Domenica Pinardi di Lei Zie materne morte nubili, e le quali tre somme ascendono in corpo a £. 11397.13.9 per le quali la Sig.ra Maria Anna Teresa tiene tal predio (podere) come dagl'Instrumenti d'assegnazione rogato in solido li Signori Gaspare Sacchetti e Antonio Franchi (notai) e da quello di affrancazione di esso, e successivo acquisto delle ragioni di esso fattone dal Sig. Amministratore suddetto a nome e comodo di detta Sig.ra Maria Anna Teresa per rogito pure del detto Sig. Gaspare Sacchetti a qualif. la porzione tangente ad essa Sig.ra Maria Anna Teresa del prezzo d'una casa posta nella via detta di Mirasole e ricaduta al Sig. Giuseppe Vasuri, qual casa tenevasi per indiviso tra essa Sig.ra Maria Anna Teresa e le signore Maria Maddalena Turioli Rampionesi, e Teresa Pozzi Biancani di Lei cugine e la detta signora Elisabetta di esse Avia Materna per titolo di legitima nell'eredità delle nominate di lei figlie premorte nubili, la qual tangente di pezze di ragione d'essa Sig.ra Maria Anna Teresa tutt'ora esiste presso il Sig. Amministratore suddetto ed ascende a lire millecentosessanta e soldi tredici e denari quattro. La porzione spettante ad essa Sig.ra Maria Anna Teresa dei beni ereditati provenienti dall'eredità delle stesse Anna e Domenico posseduti pro indiviso come sopra ed amministrati dalla detta Sig.ra Elisabetta e cioè porzione di un credito contro gli Eredi d'Antonio Galli lire diecisette, soldi dieci, e denari undici; la porzione d'un credito contro Antonio Minarelli già socio nel luogo di Zola Predosa, lire ventotto, soldi dieciotto e denari due. La porzione del luogo di Zola Predosa per il valore di lire tremila seicento quindici e la porzione del censo contro il Sig. Gio: Antonio Niccoli acquistato dalla stessa Sig.ra Elisabetta mediante la franchizzazione fattane dalli PP. di S. Giovanni in Monte a comodo di questa indivisa eredità in somma di lire duemila trecento settantaquattro, soldi quattro e denari otto. Tutte le quali somme di credito e beni in corpo formano la somma e quantità di £. 27540.80. Così pure detti Signori Maria Anna Teresa, Domenico e Don Gio: Antonio, ex nunc pro tunc (da ora per allora) quando seguirà il Matrimonio suddetto, assegnano a detti Signori Michelini, a titolo di dote come sopra, tutti gli altri mobili, apparati e di ragione d'Essa Sig.ra Maria Anna Teresa e proveniente dalla detta quondam Sig.ra Giovanna o altronde ed esistenti tanto presso della stessa Signora Maria Anna Teresa, quanto presso detto Signor Don Gio: Antonio, Amministratore deputato, e presso qualsiasi altra persona, e dei quali se ne dovrà far nota fedele da registrarsi nell'Instrumento publico, che sopra le cose sudette ed infrascritte, convengono le parti di stipulare a suo tempo... In oltre li stessi Signori Maria Anna Teresa, Domenico e Gio: Antonio spontaneamente... a titolo sempre di dote per il matrimonio suddetto come sopra assegnano, danno, cedono e trasferiscono alli stessi Padre e Figlio Michelini, tanto congiuntamente che disgiuntamente, qualunque Beni, ragioni ed azioni che dal giorno d'oggi in avvenire ed in qualunque tempo perveranno ed apparteranno ad Essa sig.ra Maria Anna Teresa nel caso di mancanza di vivere, che Dio tenga lontana, della Sig.ra Elisabetta Gracchi Pinardi, vedova Beltrandi suddetto, tanto per ragione testata, che intestata, legati nella di Lei eredità, mentre tutti, niuno affatto eccettuato, ex nunc pro tunc (da ora per allora) quando pervenissero a detta Sig.ra Maria Anna Teresa si vogliono assegnati in dote come sopra. Quale

assegno di Beni mobili, ed immobili, crediti, ragioni, azioni, sia presenti che futuri, fanno li presenti Signori Padre e Figlia Gandolfi, e Sig. Amministratore suddetto sotto le clausole ad avere del contributo in forma patti del pegno e precario e qualunque altre più efficaci per trasferire dominio e possesso o qualsiasi, tali e quali però sono, e rispettivamente saranno, detti Beni, crediti, ragioni, azioni e con la promessa soltanto del dato e fatto proprio i suddetti Signori Costituenti ed assegnanti la Dote suddetta e non altrimenti, né in altro modo... perché poi tale assegno sia pienamente libero e per ogni altro miglior fine ed effetto e purché l'utile non resti viziato dall'inutile, salvo però quanto si dirà abbasso, e non altrimenti il Sig. Domenico Gandolfi spontaneamente in forma anche specificamente giurata... per se e suoi cede ed ampiamente rinunzia a qualunque uso, usufrutto, commodità, ed a qualunque altro interesse e diritto, che sopra tutti e singoli li sudetti beni ed effetti destinati ed assegnati in dote come s'è detto li compete e puole competere tanto in vigore della patria potestà quanto per qualsiasi titolo e causa si passata che presente o avvenire, togliendo se stesso di mezzo, ed il tutto abdicando e trasferendo, caso faccia di bisogno, in detti Signori Michelini e ciò in quei modi e termini che più ad essi in qualunque caso e circostanza saranno utili e proficui e come ad essi parerà di dichiarare tante volte quanto loro occorrerà o piacerà di farlo e senza che delle cose così abdicare si possa mai pretendere da chichesia collazione o imputazione alcuna in qualunque tangente, che per qualsiasi titolo ed in qualunque tempo dovesse pervenire alla detta Sig.ra Maria Anna Teresa e per essa alli suddetti Signori Michelini... In corresponsività poi di tale rinunzia il Sig. Angelo Michelini, futuro suocero, e il Sig. Francesco, destinato sposo della detta Maria Anna Teresa, spontaneamente ed in ogni per se e suoi promettono e si obbligano di rendere affatto libera a comodo del medesimo Sig. Domenico Gandolfi la Possessione detta della Mazzè nel Comune di Bazano quale vien goduta presentemente in Salviano dalli Signori Francesco e Luigi fratelli Moreschi in sodisfazione d'un credito di lire ottomila che fu ritrovato anche li medesmi contro l'Eredità del Padre dei suddetti Signori fratelli Gandolfi qual stralciatore deputato del loro Negozio come dall'Istromento di detta assegnazione in Salviano rogato li Gennaio 1747 per il Notaio Signor Francesco Antonio Franceschini ed il pagamento delle quali £. 8000 restò a carico del detto Signor Domenico nella sua divisione seguita tra esso ed il Signor Giacinto di Lui fratello per Rogito Sacchetti si obbliga di rendere affatto libera detta Possessione pagando e terminando di sodisfare detti Signori Fratelli Moreschi di quel residuo delle dette £. 8000 che sopravvanzerà e si ritrovarà essere loro dovuto, allora quando seguirà il matrimonio suddetto dibattuto, quanto li medesmi avranno sino a tal tempo percepito dalla Possessione suddetta... In oltre detti Signori Padre e figlio Michelini s'obbligano e promettono al Signor Domenico di pagarLi ogni anno, del proprio, lire quaranta in una o due rate come più a loro piacerà durante però la vita della Sig.ra Giulia Franceschini Gandolfi di Lui Sig.ra Madre e non più oltre né altrimenti perché così. Seguita poi la reale ed effettiva assegnazione e tradizione della Dote suddetta e celebrato tra Esso Sig. Francesco e la detta Sig.ra Maria Anna Teresa il Matrimonio in faccia di S. Madre Chiesa, li Signori Francesco ed Angelo Padre e Figlio Michelini, rispettivamente, spontaneamente e per se stessi in ogni adesso per allora quando sarà seguita tale effettiva tradizione e la suddetta celebrazione, àno promesso e si sono obbligati a detta Sig.ra Maria Anna Teresa presente ed accettante di corrisponderLe in fine di ciascun mese, e durante il matrimonio lire dodici che in capo a ciascunanno formano la somma di £. 144, e ciò senza eccezione, o contradizione alcuna, e questo per le piccole e minute spese che occorrer potessero a detta Sig.ra Maria Anna Teresa perché così. Siccome pure li detti Signori Padre e Figlio Michelini si sono obbligati ed àno promesso a detta Sig.ra Maria Anna Teresa Gandolfi, presente ed accettante, seguita che sarà tale effettiva tradizione ed assegnazione di Dote di restituire ad essa Sig.ra Maria Anna Teresa, o a chi sarà di ragione, e collocare in sicuro quanto avranno essi conseguito della medesima Dote e ciò in ogni e qualunque caso, ed evento di restituzione e collocazione in sicuro restituendola e collocandola in sicuro nelli stessi modi, termini e forme, che essi l'avranno conseguita così che rispetto alli stabili ricevuti restituiranno li medesimi stabili o, alienati che fossero, il loro equivalente rispetto alli crediti, li medesimi crediti, se saranno in essere e se non le saranno, quell'importo de' medesimi, che sarà loro pervenuto alle

mani, rispetto alli denari, l'equivalente somma delli stessi denari, e rispetto alli altri apparati e mobili, li stessi apparati e mobili in quel stato e termini che si ritroveranno al tempo della suddetta restituzione o collocazione in sicuro... . Salva però sempre la parte da lucrarsi dal marito in caso di premorienza della moglie senza comuni figliuoli alla forma del nostro patrio statuto di Bologna al quale in tutto e per tutto in ogni. Per osservanza di tutte le singole le quali cose, le Parti suddette obbligano se stesse, suoi beni ed eredi presenti e futuri, e rispetto a detto Sig. Don Gio: Antonio Castelvetri lo stato soltanto di detta Sig.ra Maria Anna Teresa da Esso amministrato anche in forma della C.A. rinunziando a qualunque eccezione benché di difetto di solennità o altro e ciò con forma di giuramento speciale ed in ogni e di propria mano e carattere si sottoscrivono alla presenza delli infrascritti testimoni.

Io Francesco Antonio Michelini affermo e prometto quanto sopra.

Io Maria Anna Teresa Gandolfi affermo e prometto quanto sopra.

Io Angelo Maria Michelini Affermo quanto sopra

Io Domenico Gandolfi affermo quanto sopra.

Don Gianantonio Castelvetri amministratore come sopra affermo.

Io Giacinto Gandolfi presto il mio consenso ed approvazione a quanto sopra .

Io Don Antonio Nesti fui presente a quanto sopra.

Io Petronio dalla Volpe fui presente a quanto sopra

Segue poi la solita formula latina e la firma dell'estensore dell'atto.

Il terzo documento di questa parte è stato rinvenuto nell'incarto della causa civile promossa dalla Maria Anna Teresa Gandolfi contro il marito per la ricostituzione della dote. E' il testo della perizia con la descrizione dei beni ad essa assegnati e viene riportata a motivo della descrizione molto più particolareggiata, soprattutto sui fabbricati della Fiumana, rispetto a quanto letto nell'atto notarile medesimo.

AL NOME DI DIO

Li 13 Aprile 1796

Essendo io infrascritto pubblico Perito stato giudizialmente deputato dalla Ill.ma Sig.a Teresa Gandolfi Michelini per visitare e stimare li Beni stabili che possiede l'Ill.mo Sig. Avvocato Francesco Antonio Michelini situati, come dirò inferiormente, e riferirne indi il loro intrinseco valore, e come di tal Deputazione e successiva mia accettazione apparisse dagli atti del Signor Zenobio Teodori Notaro Attuario nel Foro Civile di questa città... .

Quindi è che il giorno sudetto mi portai in essa Comunità e precisamente in loco detto =La Fiumana di Sopra= dove vi esiste un Casino Padronale e varie altre Case e Cortile con altre addiacenze e pertinenze dell'Ill.mo Sig. Avvocato Michelini ed ho primieramente visitato il recinto di detto Casino dove vi esiste Terreno Prativo con Gelsi e Terreno investito a Vigna, con rivali Boschivi, posto parte in piano e parte in pendio e tutto al solano, e confina alla regione del Levante con la via pubblica detta della Fiumana, quale passa per mezzo al cortile ed addiacenze di detta Fiumana, dove a Ponente di detta via pubblica evvi il Murazzo di sassi che sostiene il terreno prativo di detta Fiumana di Sopra e mediante passo con piccola salita a gradini si entra col detto Prato Padronale con Gelsi, di cui passato detto Prato, verso sempre Ponente, evvi altro murazzo, che sostiene il detto terreno coltivo, investito a vigna e prateolo con varij frutti e Gelsi ed atto solo al medesimo attuale investimento, e dalla regione di Mezzodì e Ponente confina, per piccola parte, con la via pubblica che conduce a Campeggio mediante siepe viva e rivale boschivo, e parte ancora con li Beni di questa ragione mediante siepe morta, e piccola parte colli Signori Fratelli Pennoni mediante Linee con Tassare, e dal lato di settentrione, confina pure parte colli Beni Pennoni e parte colli Beni di questa ragione sottoposti al Predio Fiumana di Sopra.

In detto Casino se gli entra da una porta mattonata di macigno attorno, situata a fronte del prato dalla regione di mezzodì mediante il salire gradini N. 4 di macigno, per dove si entra in una camera ad uso di sala bishunga, salegata, tassellata e celata, che riceve lume da due finestre a Levante con suoi sportelli al di fuori e tellari con vetriate e sportelline al di dentro, con suo camino alla Romana, ed in detta sala vi sono numero tre uscij che il primo dei quali a sinistra mette capo ad una stanza ad uso di cucina salegata, tassellata e celata, con camino a campana e piccoli fornelli, che riceve il lume da due finestre a Ponente con sue ferriate, ramate, vetriate e sportelli al di dentro, e così evvi a mezzodì altro uscio che spurga nel già descritto prato mediante il discendere gradini numero due, e per altro uscio da detta cucina si passa pure in un camerino salegato, tassellato e celato, il quale serve da sgombra cucina, con sechiaro, sedile, pozzo con delta rotonda, squadro di ferro con la carucola da tirare acqua da detto pozzo, il quale è sempre perenne di acqua buona, dove detto camerino riceve il lume da due finestrini a figura circolare, con crociere di ferro, e tellari, con vetriate al di dentro. Per altro uscio da detta cucina si passa in un piccolo andito salegato, tassellato e celato, che trae il lume da un finestrino a ovato (certamente ovale) con crociera di ferro e vetriate dove in detto evvi una scale di legno di gradini numero 17 che, salita la medesima, si porta nel piano di sopra composto di N. 3 granarij mediante varij divisorij di muri, tutti salegati, tassellati greggi a coppi, che ricevono il lume da varij luminardi posti sopra al coperto di detto Casino, formato a quattro acque e tutto con coppi. Da detta cucina, pure mediante altro uscio, evvi un piccolo atrio, con scala di macigno, composta di gradini N. 12 e discendendo la medesima si porta nelli sotterrani ad uso di cantina e tinazzara dove prima si arriva ad un zerbado salegato, tassellato e discendendo altri numero due gradini si entra nella tinazzara salegata di lastre di macigno, e tassellata, che riceve lume da due finestre a Ponente, con sue ferriate, e per un uscio si passa in altra cantina, ad uso di legnara, salegata a lastre di macigno e tassellata che riceve il lume a levante da una finestra con ferriata e sportelli al di dentro, e per un portoncetto con sue serraglie in due parti (uscio a due ante) ad ascendere numero 2 gradini si passa nel cortile e via pubblica della Fiumana; in detta legnara, a destra, evvi un uscio che si passa nella cantina salegata a lastre di macigno con sue calastre (la calastra dovrebbe essere sedile o sostegno delle botti) e chiavichella in volto scale sopra, con suo pozzo, squadro di ferro, e delta quadrata, che riceve il lume da tre finestre, che due sono poste a Settentrione e l'altra a Ponente, con sue buffe (è così chiamato quel riparo di legno che si mette al di fuori delle finestre e che si scosta dal muro soltanto dalla parte superiore, per la quale lascia filtrare la luce, per impedire la vista dei circostanti), ferriate, ramate (reticella di filo di ferro o di rame che si mette ai telai delle finestre o simili per evitare l'accesso di animali quali gatti, topi e simili) e sportelli al di dentro, e per altro uscio, da detta legnara, si passa in altra cantina ad uso di salvarobbe e per formaggio, salegata, tassellata che trae il lume da una finestra a Levante con ferriata, ramata e tellaro, con tela al di dentro.

Dalla sudescritta sala si passa per altro uscio a Settentrione, in una camera da letto salegata, tassellata e celata, che riceve il lume a Levante da una finestra con sportelli al di fuori (scuri) e vetriate con sportelline al di dentro, da questa, mediante uscio con bussola vetriata, si passa in altra camera pure da letto, salegata, tassellata e celata, che riceve il lume da una finestra a Levante con sportelli al di fuori, tellari, vetriate e sportelline al di dentro; da questa, mediante un uscio a Ponente, si passa in altra camera da letto, salegata, tassellata e celata, che trae il lume da una finestra a Ponente, con ferriata, ramata, tellari, vetriate e sportelline al di dentro, e da questo, mediante altro uscio a bussola vetriata, si entra in altra camera salegata, tassellata, celata, che riceve il lume da una finestra a Ponente con ferriata, ramata, vetriata e sportelline al di dentro, dove poi in detta camera evvi altro uscio nel stracantone (è praticamente un'entrata su due pareti, perciò su un angolo, e l'uscio sembra quasi un mobile triangolare), diagonalmente, quale dà l'accesso e sfuogo nella sala ivi prima descritta, e però questo è tutto il contenuto di questo Casino Padronale nel comparto, e proporzione suddetta il quale è tutto fornito e guarnito delli suoi uscij, il quale presentemente ritrovasi in ottimo stato fuorchè nelli coperti di esso che vi abbisognano varij legni e riattamenti.

In poca distanza dal suddetto Casino ed a Levante della via pubblica della Fiumana evvi una casetta con suo piazzale salegato a sassi, circondato da N. 8 fittoni di macigno, con sua facciata a Settentrione e Croce di ferro alla sommità del tassello con porta in mezzo, ed una finestra con sua ferriata e sportelli al di dentro da ogni lato di detta porta d'ingresso, dove entrando per essa si entra in detta Capella salegata, tassellata e in volta d'arelle, gesso sopra, con sua mensa (dovrebbe trattarsi della mensola dove appoggiava il quadro) e quadro rappresentante la Beata Vergine Assunta, e San Clemente, che riceve il lume dalle suddette due finestre nella facciata e da altra finestra a Levante con ferriata, ramata, e tellaro con vetriata e sportello al di dentro, e per due usciij situati uno a destra e l'altro a sinistra di detto altare si passa in piccola sagrestia, anch'essa salegata, tassellata e celata che riceve il lume a Levante da una piccola finestra con ferriata, tellaro, vetriata e sportello al di dentro, e questa tutta ritrovasi in buon stato col suo coperto formato da due acque; ma detta Capella viene goduta dall'Ill.mo avvocato Michelini solo per due terzi, ed un terzo è goduta in comune colli fratelli Penoni, dove vi sono varij obblighi di messe, che se ne farà notazione in fine.

Così pure sottoposto alla giurisdizione Padronale della Fiumana vi esiste una Pezza di Terra denominata l'Orto e Prato con Battacchio e Fontana attualmente investito tutto a prato, e piccola porzione a orto ad uso di casa, con varij Gelsi e frutti con alva (filare) di vite, posto quasi in piano, ed al solano, quale confina dalla regione di Levante, Settentrione e Mezzodì con li Beni di questa ragione (di Francesco) cioè col Predio lavorato dal socio di Sopra detto Fiumana, e dal lato di Ponente confina con la via pubblica sudescritta della Fiumana, qual porzione di terra ritrovasi in stato buono, e di abbondante prodotto, dove le erbe si legano due volte all'anno e poi il resto a pascolo ed è atto solo all'attuale suo investimento per la maggior rendita.

Pertanto avendo io sottoscritto fatte le dovute operazioni e conteggi si al terreno prativo, con mori, dove vi è collocato il detto Casino, che al terreno investito a vigna, e alla Pezza di Terra detta l'Orto già prativa, ed al jus dei due terzi per la Capellina, ed altro come attinenze Padronali in tal situazione dell'Ill.mo Avvocato Michelini tutte unite per deciderne l'annua sua ragguagliata rendita, netta dalle ordinarie manutenzioni e dalle detrazioni fatte per li casi fortuiti ed altro, cioè delle spese occorrenti per li risarcimenti del sudetto Casino Padronale, ho rilevato mediante conteggi fedeli, che in corpo il detto Prato, Vigna, Casino Padronale ed Orto, e Prato con frutti ed alve, ascende di suo valore intrinseco nello stato presente ed in tal situazione, la somma di Lire cinque mila e sessanta quattrini moneta plateale di Bologna, e come in atto di compera, o vendita, onde dico £ 5060.=

Nel cortile, ed addiacente alla Fiumana, evvi una porzione di accasato spettante alla ragione sudescritta, consistente prima in una Bottega ad uso di Merciaro da olio, da pane e sale ed altro dove se gli ha l'ingresso da un uscio a Ponente con sua ribalta e tellari con vetriate e bussola, qual Bottega è salegata a lastre di macigno, tassellata, che riceve il lume dall'uscio d'ingresso; qual Bottega è contornata di scaffè (scaffali) e piccoli armarij il tutto di legno e per un piccolo uscetto, salendo un gradino, si entra in un camerino salegato a lastre e tassellato che riceve il lume a Settentrione da una finestra con ferriata, e tellaro con vetriate, e nel pavimento di esso evvi una apertura con sua serraglia di legno, per dove, mediante una piccola scaletta di legno di gradini N. 10, si discende nelli sotterrani che contengono prima un stanziolo salegato a lastra e tassellato con Forno, Palla e Caminarolo che riceve il lume da un uscetto che sfuoga nel cortile dal lato di Settentrione e per altro uscio si passa da detto stanziolo a due siti ad uso di granari, non salegati, per uso di legna e fasci che ricevono il lume da varij finestrinj; e dalla descritta Bottega si passa, mediante un uscio col discendere un gradino, in altra stanza ad uso di cucina con camino a campana salegato e tassellato che riceve il lume a Settentrione da una finestra con sportello al di fuori e vetriata al di dentro, e nel tassello di detta stanza, evvi pure una apertura (botola), con sua serraglia, dove per una scala portabile si ascende ad un granaro esistente sopra alla Bottega e stanza a sole asse nel pavimento, ed a tassello greggio sopra formato a due acque e così pure da detta cucina, per altro uscio, col discendere N. 2 gradini si ha l'accesso in altra stanza da letto

salegata, tassellata, e celata, che riceve il lume da una finestra a Levante con sportelli al di fuori, e sua ferriata, con tellari, vetriata al di dentro e da detta cucina, pure mediante altro uscio col discendere un gradino, si entra in altro sito, ad uso di granaro, salegato, tassellato greggio a coppi, che riceve il lume da un finestrino posto a Mezzodì e così questa è la descrizione del contenuto dell'accasato detto la Cà della Bottega ad uso di Piggionante (in affitto a chi aveva la conduzione dell'attività) il qual accasato a confronto della sua situazione, e qualità, costruzione e quantità del materiale di cui resta composto, ed ho considerato essere di buona qualità, dove nello stato presente lo giudico di suo valore intrinseco, detrattovi l'annua manutenzione, ed altro, la somma di lire cinquecento moneta plateale di Bologna dico £ 500.=

Unitamente alla sudescritta casa, dalla parte di Mezzogiorno, evvi un altro sito bislungo ad uso di Bottega da Fabro, non salegata e tassellata greggia, ad una sol acqua, con sua fusina e caminarolo, che riceve il lume a mezzodì dall'uscio d'ingresso a ribalta e anche da una finestra, con suoi sportelli al di fuori, qual Bottega ritrovasi in mediocre stato, ed a confronto del materiale e della sua situazione e rendita annuale, detrattovi l'annua manutenzione, giudico che il suo valore sia la somma di lire cento cinquantacinque quattrini nello stato presente di compra o vendita dico £ 155.=

In detta situazione e cortile della Fiumana evvi altro accasato per Bracenti (cioè quel contadino che non è proprietario né mezzadro ma lavora a giornata) unito ad altro accasato colonico, che si descriverà, sotto al Predio, ma questa porzione viene goduta dal Sig. Carlo Camaggi dove in esso accasato se gli ha l'ingresso dal cortile mediante l'uscio ed ascendere N. 5 gradini, si entra in una stanza ad uso di cucina, con suo camino a campana, salegata a lastre di macigno e tassellata, che riceve il lume a Levante da una finestra con sportello al di fuori, e tellari con vetriate al di dentro, e per uscio a destra, salendo numero quattro gradini, si entra in una stanza bishunga ad uso di passaggio, che da questa poi si entra per altro uscio in una stanza da letto, salegate a lastre, e tassellate, celate, che ricevono il lume da varie finestre, parte con sportelli e tellari con lastre, e parte con soli sportelli; dall'uscio poi, a sinistra di detta cucina, si entra in altra stanza da letto salegata a lastre e tassellata che riceve il lume a Levante da una finestra con ferriata, vetriata e sportello al di dentro e da detta cucina, mediante altro uscio e piccolo zerbanello, ed a salire prima gradini N. 4 di legno, vi sono N. 2 scalette di legno una composta di gradini N. 7, che salita, si porta in una stanzuola ad uso di governatore da colombi, terlisata e tassellata, celata, che riceve il lume da una finestra al Levante con sportello al di fuori, e al di sopra di detta stanzuola, mediante altra scala portatile ed una apertura nel tassello, si porta ad un stanzuolo ad uso colombara terlisata, tassellata, celata col coperto formato a sole due acque e riceve il lume a Levante da varij buchetti ed una finestra a ovato (ovale) di figura ottangolare, e per l'altra scaletta da detto zerbanello di gradini N. 4 si porta in un granaro da grano, salegato e tassellato greggio a coppi che riceve il lume da una finestra a mezzodì con sportello al di dentro, così pure, per altro uscio in detto cortile ed unita alla suddetta casa, si entra in un'altra stanza selegata a lastre e tassellata, con camino a campana, ad uso di cucina, che riceve il lume a mezzodì da una finestra con ferriata e tellaro, con tela, e da questa medesima, il salire una scala di legno di gradini N. 11, si porta al di sopra di detta stanza o sia cucina, ove vi è altra stanzuola da letto salegata a tassello morto sopra e riceve il lume da una finestra con sportello e per altro uscio, situato alla ragione del Levante dall'Ara colonica del Predio Fiumana di sotto, si entra in una stalletta da cavalli salegata, tassellata con sue gruppie e riceve il lume da un finestrino a mezzodì con sportello al di dentro, ed a Levante della sudetta Ara del Predio sudetto evvi una porzione di capanna già unita alla restante, da descriversi, ad uso colonico, e dal lato di Ostro (lato sud) qual porzione resta ad uso di fienile o teggia soggetto a detto accasato e stalla sudescritta, ed è tassellata greggia, e nel pavimento a sole asse e tutto detto accasato stalla e capanna ritrovasi in mediocre stato e bisognosa di molti risarcimenti e dalle osservazioni fatte, alla qualità e quantità del materiale di cui resta composta detta Casa, stalla ed altro ed a confronto dell'annua sua rendita e situazione, giudico valere, nello stato presente, come in atto di compra o vendita nello stato presente la somma di lire quattro cento quattrini moneta plateale di Bologna dico £ 400.=

In seguito pure dei Beni spettanti (cioè di proprietà) all'Ill.mo Sig. Avv. Michelini sudetto, evvi in detto cortile della Fiumana altra casa da Bracente goduta da Antonio Panzacchia, dove se gli entra da un uscio salendo prima gradini N. 7: evvi un piccolo portico sostenuto da un pilastretto si entra in una stanza ad uso di Cucina, salegata a lastre di macigno, tassellata, con suo camino a campana e piccolo secchiario, e riceve il lume da due piccole finestre con tellari, carta, e sportelli al di dentro e da detta cucina si passa per un uscio in un andito salegato, tassellato greggio, che a capo del quale per altro uscio si passa in altra stanzola da letto, salegata e tassellata greggia sopra a coppi, che riceve il lume da una finestra al Levante con sportelli al di dentro, e da questa, salendo gradini N. 3 si entra per un uscio in altra stanza da letto con un piccolo corridore che tutto è salegato, tassellato greggio sopra formato a due acque, e ricevono il lume da due finestre con sportelli al di dentro, ed al di sotto della cucina evvi una cantina qual serve presentemente ad uso di Bottega da Calzolaro, dove se gli entra da un uscio alla ragione di Mezzodì e situato al piano di detto cortile, quale è a terreno, tassellata, e riceve il lume da una finestra con ferriata dal lato di Ponente, e con sportelli al di dentro, e però tutto detto accasato, dalla visita fatta, le ho riconosciuto essere in stato mediocre e bisognoso di varij riattamenti onde avendo calcolato l'annua sua rendita e riscontrata la qualità e quantità del materiale che resta composta, e della sua situazione ed altro, giudico che il suo intrinseco valore nello stato presente, sia la somma di lire cento ottantacinque quattrini come in atto di compra o vendita dico £ 185.=

In detto cortile della Fiumana evvi altra casa, o sia accasato, goduto da Marco Tattini dove se gli ha il suo ingresso dal lato di Ponente mediante prima il salire una scaletta di gradini N. 8 dove vi è un piccolo zerbanello (pianerottolo) salegato e tassellato sopra, mediante il sporto avanzato del coperto di detta casa, e salendo pure altro gradino per un uscio, si entra in una stanza ad uso di cucina salegata a lastra di macigno, tassellata, con camino a campana e piccolo secchiario, che riceve il lume da due finestre a Settentrione con sportelli al di dentro, e da detta cucina, per un uscio a destra, col discendere un gradino, si entra in una stanzola da letto salegata a lastra e tassellata, con camino a campana e riceve il lume da un finestrino, con sportello al di dentro, e dalla cucina poi, mediante l'ascendere una scala di legno composta di gradini N. 12, si porta al piano di sopra che contiene prima una stanza, presentemente ad uso di granaro tassellato greggio a due acque, e nel pavimento a sole asse, quale riceve lume da un finestrino, a Ponente, con sportello al di dentro, e nel piano di sotto se gli entra da un uscio verso Settentrione e contiene una stalletta tassellata, che riceve il lume da due finestre con crociere in ferro e dal lato d'Ostro (dal lato Sud) a detto piano si entra per altro uscio in una stalla o sia mandria da pecore, coll'uscio in comune con detta possidenza, ed Antonio Vanti, dove mediante le misure prese è larga detta stalletta piedi 5 e mezzo (m. 1,67) e per tutta la lunghezza di essa stalla, quale è parte a terreno e parte salegata e tassellata, e riceve il lume dall'uscio d'ingresso a Ponente, e detta metà di stalla spettante a questa ragione, è quella posta dal lato di Settentrione, e però anche a detta casa, avendo fatte quelle osservazioni e rilievi per riconoscere la qualità e quantità del materiale di cui resta composta, essendo in mediocre stato e bisognosa di molti riattamenti, e però l'ho valutata nello stato presente e come in atto di compra o vendita, la somma di lire cento ottanta quattrini onde dico £ 180.=

In seguito ho visitato il Predio denominato =Fiumana= lavorato dal socio di Sopra detto Giuseppe Menarini e sua famiglia ed è composto di varie pezze di terra e di differenti qualità ed attitudini per la semina in corpo di Corbe 6,50 ogni anno frumento già diviso in due avenzoni per marzadelli cioè fava Corbe 1, vezza Stara 1, moco (o maco) Stara 2 e quartiroli 4 formentone ed altro; con Casa Colonica, Stalla da Bestie Bovine e mandra da pecore, stalletto per maiali, Capanna o sia Teggia, Ara, Orto Colonico, Fontana ed altre sue adderenze e pertinenze il tutto esistente nel circondario e cortile della Pozza.

La prima Pezza di Terra sottoposta al sudescritto Predio viene denominata =Il Campo delle Alve= già posta nel Comune di Gragnano, attualmente posta parte in pendio e parte in piano ed al solano, parte atta a terreno lavorativo, arborata, con numero 2 piantamenti d'anni 2: in 3:, colle sue viti, e parte con sole viti ad uso di alva e sostenuta dalli pali all'uso fiorentino per la semina di

Corbe 4 frumento circa, ed a marzadelli, con piccolo Broletto (prato) di Gelsi per il N. 200: circa, e boschiva di quercia da ghianda querzoni cerri da vengiglio da pecore, pascoliva e sassosa, e piccola parte calancosa ed atta al medesimo investimento, quale confina dalla regione del Levante, con li Beni del Sig. Benedetto e figlio Pennoni mediante linea con termini, dalla regione di Ponente e Settentrione, confina parte con la pubblica via che porta a Campeggio, e parte colli Beni di questa ragione, cioè colla macchia sottoposta al Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sotto abbasso da descriversi, parte mediante tassare sino quasi al rivale e sciepe della vigna, recinto Padronale, e parte mediante fossetto, che comincia nelli Pianelli, e prossegue sino al Rio Brentese, e dalla regione di mezzodi confina col Rio Brentese e forse altri. La qual sudescritta Pezza di Terra verrà valutata in corpo con le altre abbasso da descriversi, componente detto Predio tutto unito.

La seconda Pezza di Terra componente il Predio sudetto Fiumana situata in poca distanza ed in detta Comunità lavorata dal Socio di Sopra Giuseppe Menarini viene denominata colle seguenti nominaglie =Il Campedello, Campo del Gatto= di terreno lavorativo, arborato, vitato, e parte scoperto, per la semina di Corbe N. 2 circa, posto in piano ed in pendio, posto al solano, e querzeto da ghianda, e querzoni per vengiglio, sassoso, detto =La Macchia sopra Il Campedello= che viene intermediato da una via detta della Casazza, con murazzo attraverso, che sostiene il terreno in più pendio, ed atta al medesimo investimento quale confina a Levante colla pubblica via della Fiumana mediante altro murazzo e poca sciepe, che sostiene il terreno di essa Pezza, a mezzodi confina colli Beni di questa ragione, cioè col cortile e sciepe della vigna, e parte ancora col Signor Benedetto Pennoni, e parte con la macchia sottoposta all'altro Predio abbasso da descriversi di questa ragione mediante Linea con Termini e Tassare; dalla regione di Ponente confina con li Beni boschivi e machiosi di Antonio Gaetani, e di Antonio Maria Michelini tutti mediante Linee con Tassare e Termini, ed a Settentrione confina col rio detto della Francescana, e forse altri. (questo ...forse altri...è un sistema che si usa ancora oggi non perchè ci siano altri confinanti il bene descritto ma unicamente per evitare possibili errori o dimenticanze).

La terza Pezza di Terra componente il sudescritto Predio Fiumana, lavorato dal Socio di Sopra viene denominata colle seguenti nominaglie =Li Morelli=Di qua dell'Orto=Il Campazzo=e Campo Stupiolò= attualmente tutta lavorativa, salvo varij rivali e massiere di sassi parte arborativa, vitata, e parte scoperta per la semina di Corbe 4: frumento circa, e marzatelli e macchiosa con querce detta Sopra Stupiolò posta in detto Comune, ed in parte in piano e parte in pendio, tutta al solano, ed atta al medesimo investimento, la quale confina alla regione del Levante con li Beni di questa ragione cioè coll'altro Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sotto mediante piccoli fossetti a solchi e poca parte confina con li Beni di Antonio Vanti mediante Linea con termini, dove forma angolo a fronte della Casa di detto Vanti e prosegue detto confine sino al Rio de' Stupiolò; dalla regione di Settentrione confina col Rio della Francescana, e dal lato di Ponente confina colla pubblica via, che porta alla Fiumana mediante per un tratto la sciepe viva, per altro con murazzo di sassi, e parte con rivale sassoso, che più internamente a detto campo vi sono varij Gelsi; e dalla regione di Mezzodi confina colla sciepe dell'Orto di questa ragione suddetta e col cortile, in comune, della Fiumana, e forse con altri, dove poi evvi la Casa Colonica già unita ad altro accasato Padronale ad uso di Bracenti.

Li Edifizij sottoposti al suddetto Predio, consistono prima nella Casa Colonica, già unita ad altre Case da Bracenti e descritte, spettante a questa ragione Michelini, dove se gli ha il suo ingresso da un uscio situato alla regione di Levante, e contiene prima una stanza ad uso di cucina, con suo camino a campana, una stanza da letto, con un granaro sopra, e sotto la cantina, il tutto salegato, tassellato, e riceve lume da varie finestre, con sportelli, ed è formata nel suo coperto a sole due acque, ed in mediocre stato, e bisognosa di varij riattamenti disunito e passata l'Ara evvi la stalla da Bestie Bovine formata di due poste, ed un postino, con sue Gruppie, corsia e framezzate, salegata e tassellata, in mediocre stato.

In poca distanza di detto cortile evvi un portico sostenuto da due pilastri, non salegato e tassellato greggio col coperto a due acque dove sotto evvi la capanna ad uso di teggia e fenile tassellata ed a sole asse nel pavimento, ed al di sotto di essa, per un uscio, si entra nella stalla ad

uso di mandra da pecore tassellata e non salegata, con piccola framezza dove serve da porcile e tutto ritrovasi in mediocre stato e bisognosa di varij riattamenti.

Sottoposto pure a questo sudescritto Predio evvi la metà della Pezza di Terra posta in detto Comune, ed a Levante del Fiume Idice denominata con le seguenti nominaglie =La Macchia della Sera da Cà dei Mariotti=Campo del Molino=Campo del Ronco, La Macchia de' Berti sotto li Pradazzi= tutta posta in pendio ed al roversio (rivolta verso nord), quale viene goduta la metà per ciascheduno delli due Socij della Fiumana del Signor Avvocato Michelini, ma in essa evvi internato numero due pezzi di Terreno della stessa qualità spettante al Signor Benedetto e figli Pennoni con sue confine identificate con Tassare, qual Macchia tutta, o sia detto corpo di Terra, confina alla regione di Levante con li Beni delli Signori Pennoni sudetti, li Eredi del fu Signor Don Abramo Michelini, e li Beni Comunali di Gragnano, e tutti mediante Linee, con Tassare, e Fossi; a Settentrione confina con li Beni di Antonio Vanti mediante Linee e Termini e con li Beni delli Signori Pennoni mediante Tassare, ed alla regione del Ponente col Fiume Idice, ed a Mezzodì confina parte colli Signori Pennoni, mediante un rio che parte dalli Beni Comunali e prosegue inferiormente sino al Rio detto Cà del quaranta, e mediante quello con altri Beni Comunali soggetti alla Eccelsa Camera di Bologna, e forse altri; questa suddescritta Pezza di Terra è tutta macchiosa di fasci per vinciglio da Pecore, e varie querzole, dove ad ognuno dei due Socij di detta Fiumana li perverrà ad ogni anni 5: N. 14: in 15: miara li detti fassi (fasci) da vinciglio, ed essendo atta solo al medesimo investimento, e molto sassosa, e parte calancosa, la qual metà verrà valutata in corpo con le altre sudescritte Pezze di Terra componente ciaschedun Luogo.

Sottoposto pure al sudescritto Predio, lavorato dal Socio della Fiumana di Sopra, evvi la Pezza di Terra denominata =Pian di Lorenzo= posta in detto Comune di Gragnano, attualmente investita a Prato, con querzoni per fassi da vinciglio, atta al medesimo, posta in pendio, ed a roversio che confina a Levante con Francesco Brilli mediante linee e termini, con una Bucchetta dove forma angolo, a Mezzodì, confina col Rio di Pier Nanni, a Ponente Confina colli Beni della Chiesa di Campeggio mediante Linea e Termini, ed a Settentrione confina colli Beni delli Signori Pennoni, e forse altri.

Altra Pezza di Terra pure sottoposta al Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sopra, e situata in detta Comunità, ed in poca distanza della suddescritta, e viene denominata =Li Stupiazzi unita al Pian di Lorenzo= investita a Prato con Cerri all'attitudine sudetta, posta in pendio ed a roversio, che confina al Levante colli Beni Pennoni ed un Possidente Fiorentino mediante Linee e Termini, a Settentrione con altro terreno da descriversi abbasso sottoposto all'altro Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sotto, a Ponente confina con li Beni della Chiesa di Campeggio mediante Tassare, ed a Ostro o sia Mezzodì, confina con li Beni di Michele Donati mediante Linee e Tassare e forse altri.

L'altra Pezza di Terra sottoposta e goduta dal Socio del Predio Fiumana di Sopra viene situata in detto Comune, ed in poca distanza della sudetta e denominata =Li Pozzi= attualmente investita a Prato, con querzoni di Cerro per fassi da vinciglio, posta in pendio, ed al roversio, atta al medesimo; confina dalla regione del Levante colli Beni della Chiesa di Campeggio mediante Linee con Tassare, a Mezzodì confina col Rio e rivale detto il Zedello e, mediante quello, con Beni de' Possidenti Forestieri Fiorentini, dal lato di Ponente confina colli Signori Pennoni mediante Linee con Termini ed alla regione di Settentrione confina colli Beni de' Possidenti Fiorentini, e li Signori Pennoni mediante Tassare, e forse con altri.

Così è la descrizione delle N. 6 e mezza Pezze di Terra componenti il Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sopra Giuseppe Menarini, con la descrizione della Casa, Stalla ed altro sottoposto a detto Predio, da cui mediante le osservazioni e rilievi fatti su le rispettive Terre delle differenti qualità ed attitudini ho conosciuto prima essere il Terreno lavorativo, arborato, vitato essere di buona qualità, e situazione ed atto ad un discreto prodotto, essendovene anche una porzione di mediocre qualità per esservi molti sassi onde produrrà un mezzano prodotto; per la qualità prativa questa è quasi tutta di buona qualità e per la Macchia, o sia Bosco da Ghianda e da fassi, questo è anch'esso di buona qualità, ma molto sassoso, e quasi tutto Cerro, ed il legname in

tal situazione non val nulla, onde mediante il suindicato fatto alla quantità e qualità de materiali componenti li Edificij Coloniali e le spese occorrenti nel risarcirli e nell'annua raguagliata sua rendita, netta dalla manutenzione ed infortunj, giudico che il suddetto Predio in corpo, compresi le sudescritte Pezze di Terra, ed in atto di compra o vendita, che sia il suo vero ed intrinseco valore nello stato presente la somma di lire sei mila, e quattrocento quattrini dico £ 6400.=

L'altro Predio in tal situazione della Fiumana spettante all'Ill.mo Sig. Avvocato Michelini e posto in detta Comunità di Gragnano viene denominato Il Luogo Fiumana, lavorato dal Socio di Sotto chiamato Tomaso Dominichelli, e sua famiglia composto di varie Pezze di Terra abbasso da descriversi di annua semente in corpo frumento Corbe 9: fave Corbe 1: vezza, Corbe 1: formentone, quartiroli 4: ed altre qualità di marzadelli, con Casa Colonica, Stalla, Teggia e mandra da pecore, Porcile, Forno, Ara, Orto, e Pozza, e altre sue adderenze e pertinenze.

La prima pezza del sudetto Predio, viene denominata =Il Campo della Capellina= posto in pendio, ed al solano attualmente di terreno lavorativo, scoperto, e sassoso, con varij Gelsi e querce nelli confini, atto al medesimo investimento per la semina ogni anno di Corbe 3: frumento circa, e piccola parte Prativo, il quale confina dalla regione di Levante con la via pubblica che porta al Fiume Idice, e Molino della Fiumana, mediante rivale con sassi e sciepe viva, dalla regione di Settentrione confina con altra via pubblica mediante sciepe viva e col Cortile in comune della Fiumana di questa ragione, cioè col Predio sudetto, dal lato di Ponente confina con la via pubblica della Fiumana mediante sciepe viva, con rivale di sassi, e nell'angolo tra le due regioni di Ponente e Settentrione in detta Pezza di Terra evvi la Capellina sudescritta, e dal lato di Mezzogiorno confina con altra via pubblica che va al Mulino sudetto e forse altri.

Nella Casa Colonica se gli ha il suo ingresso da un uscio a Levante, che contiene prima una stanza ad uso di Cucina con suo camino a campana, salegato a lastre di macigno e Tassellato, una stanza da letto tassellata e salegata ed al di sopra di una scala, evvi altra stanza da letto tassellata ed a sole asse nel pavimento, e da questa, per altra scala, superiormente a questa evvi altra stanza a tassello greggio a coppi col coperto formato a due acque e solo assata nel pavimento, che ricevono il lume delle stanze da varie finestre con sportelli al di dentro e, dalla parte di Levante, evvi il Forno al scoperto qual serve ancora per l'altro Predio sudetto e per altro uscio a Levante si entra nella Cantina salegata a lastre, tassellata e così in seguito per altro uscio si entra nella mandra da pecore, e piccolo porcile, con portico dal lato di Levante, che tutta detta Casa ritrovasi in mediocre stato. In poca distanza dal cortile ritrovasi la Capanna ad uso di Teggia e Fenile tassellata greggia, col coperto a due acque, e sotto a detta Capanna evvi la Stalla, divisa in due, da Bestie Bovine che tiene numero 4: Poste e due Postini, salegata e tassellata, con corsia, solcara, Gruppie, colonne, e framezzate, qual stalla, e Capanna ritrovasi in mediocre stato. E la sudescritta Pezza di Terra, con gli Edifizij sudescritti verrà valutata in corpo con le altre Pezze di Terra da descriversi, componente il Predio sudetto.

La seconda Pezza di Terra componente il Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sotto viene situata in poca distanza della sudetta ed in detta Comunità e denominata come siegue =cioè Campo della Fornace=Li Morelli=La Piana del Fiume=La Brana=Li Campeggi vicino alli Stupioli= di terreno tutto lavorativo, arborato, vitato, con varij Gelsi e frutti, posta parte in pendio, e parte in piano, e tutta al solano, ed atta al medesimo attuale investimento la quale confina dalla regione del Levante col Fiume Idice mediante murazzi e sciepe parte morta e parte viva e piccola parte ancora confina, mediante Linea con termini, colli Signori Pennoni; dalla regione di Settentrione confina con li Beni di Antonio Vanti mediante fosso di metà con rivale Boschivo con querce da Ghianda, e dal lato di Ponente confina col Predio sudetto di questa ragione denominato Luogo Fiumana, lavorato dal Socio di Sopra mediante Linee con solchetti, dove forma varij angoli, e dalla regione di Mezzodi confina parte colla via pubblica che porta al Molino, e parte colli Beni de' Signori Pennoni mediante fossetto di metà, e parte mediante Linee con Termini e forse altri. In detto terreno vi sono varij acquatrini di sortiva, e molti sassi, ma non ostante detto terreno è parte di buona qualità e parte di mediocre qualità.

L'altra Pezza di Terra componente il sudescritto Predio viene denominata colle seguenti nominaglie e situata in detta Comunità, e cioè =Li Pianelli=Macchia del Monte sopra alla Fiumana= attualmente investita a Bosco, o sia Macchia di quercie da Ghianda e querzoni per fasci da vengiglio, posta in pendio ed al solano, sassosa e atta al medesimo investimento, ed in essa evvi internata una piccola strisia di Terra Boschiva e Macchiosa, spettante alli Signori Pennoni, quale può produrre ogni anni 5.; fassi da vengiglio N. 500: o 600: in tutto. Questa confina alla regione del Levante con li Beni di questa ragione già descritti, cioè col fosso e rivale addiacente alla sciepe della vigna Padronale; a Mezzodì confina colla pubblica via che porta alla Fiumana e parte il Rio Brentese e, passato detto rio e via, vi sono li Beni di questa ragione, già descritti, sottoposti al Predio Fiumana, lavorato dal Socio di Sopra; dalla regione di Ponente, confina pure con altro riolo, e mediante questo con li Beni del Sig. Don Stefano Vivoli mediante Linee con Tassare, e li Beni ancora di Antonio Gaetani, ed al Settentrione confina parte colli Beni de' fratelli Boschi mediante linee con Tassare, sino ad un sentiere dove forma angolo e poi confina colli Signori Pennoni ed il Predio sudetto di questa ragione e forse altri e tutti mediante Linee e Tassare. Sottoposte pure al sudetto Predio Fiumana, lavorata dal Socio di Sotto, evvi la metà della macchia Boschiva da Ghianda e querzoni, Cerri da vengiglio denominata =La Serra=La Cà de' Mariotti=Campo del Molino= posta di là dal Fiume Idice, ed in pendio al roversio che appresso le sue descritte confine nell'altra metà sottoposta al Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sopra, ne perviene anche a questo Predio la sua metà, come si è descritto, una rendita ad ogni anni 5: (anni) di migliara 15: o 16: fassi da vengiglio per Pecore, onde questa metà è goduta sotto al predio Fiumana lavorato dal Socio di Sotto, chiamato Tomaso Dominicali.

L'altra Pezza di Terra componente il Predio sudetto resta in detta Comunità, e viene denominata =in Fondo al Pian di Lorenzo= attualmente tutta prativa, con querzoni, cerri per fasci da vengiglio posta in pendio, ed al roversio ed atta al medesimo suo investimento, e confina alla regione del Levante con li Beni della Chiesa di Campeggio mediante Linea con Termini; a Settentrione e Ponente confina colli Signori Pennoni mediante fossetto, Termini e Tassare; dalla regione di Mezzodì confina colli Beni della Chiesa di Campeggio, cioè soggetto al Sufraggio delle Anime purganti di detta Comunità ed ancora con Beni di Francesco Mezzini mediante tutti con Linee, e Termini, e forse con altri.

L'altra Pezza di Terra situata in poca distanza dalla sudescritta ed è sottoposta al sudetto Predio ed in detta Comunità di Gragnano e viene denominata =Pian di Lorenzo= posta in pendio ed al roversio, attualmente Prativa, con varij querzoni Cerri, ed atta al medesimo, la quale confina alla regione del Levante colli Beni di Francesco Brilli mediante Linee con segnali di confini e senza Termini, e da Mezzodì confina con li Beni di Giovanni Nascetti mediante linee e termini, a Ponente confina con sudetto Francesco Brilli, ed a Settentrione con un piccolo rio e rivale con cerri e mediante quello con li Beni di Sante Fabri e forse altri.

L'altra Pezza di Terra sottoposta al sudetto Predio Fiumana lavorata dal Socio di Sotto e situata in detta Comunità, ed in poca distanza dalla sudescritta, e viene denominata =La Sarsa=e parte Pian di Lorenzo=principio di Pozzi= attualmente posta in pendio ed al roversio, tutta prativa, con varij fossi e rivali con querzoni Cerri atta al medesimo suo attuale investimento che confina alla regione di Levante con li Beni di Francesco Mezzini e parte con Beni del Signor Luigi Bordini mediante Linee con termini e Tassare, e parte mediante fossetto di metà; dal lato di Mezzodì confina con altra Pezza di Terra simile, di questa ragione sudetta e sottoposta al Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sopra mediante fossetto, dal lato di Ponente confina con Beni di Francesco Brilli e Sante Fabri mediante Linee con termini e Tassare, ed a Settentrione confina col Rio della Sarsa e, mediante quello, con li Beni di questa ragione abbasso da descriversi, e forse altri.

Avendo pertanto da me... fatte le dovute visite ad ognuna delle sudescritte N. 6 e mezza Pezze di Terra componente il Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sotto Tomaso Dominicali, dove ho riconosciuto, secondo la mia cognizione e pratica, che il terreno lavorativo ed arboratura con viti, soggetta al detto Predio, è tutta di ottima qualità, ma vi sono molti sassi, e massiere, e per

conseguenza di una abbondante rendita e così per il Terreno Prativo, è anch'esso di buona qualità e per il terreno macchioso, cioè Boschivo e anche questo parte di buona qualità e parte di mediocre qualità a confronto della sua situazione, ed in rapporto all'Edifizij rusticali questi ritrovansi in stato parte buoni e parte mediocri, onde dalli esperimenti sindacato, ed altro da me fatto per dedurne l'annua sua ragugliata rendita netta dalle spese dell'ordinaria sua manutenzione ed infortunij, e spese delli risarcimenti nelli Edifizij, ho rilevato essere un buon Predio, dove nello stato presente a confronto della sua situazione ed in atto di compra e vendita, giudico che tutto unito ed in corpo il suo vero e reale valore sia la somma di lire nove milla e trecento cinquanta quattrini moneta plateale di Bologna dico £ 9350.=

In seguito sono passato a visitare altro Predio di questa ragione Michelini che viene denominato =Brentese= posto nel Comune di Campeggio, ed in pendio, quale è parte al roversio ma per la maggior parte, è al solano che viene lavorato da Antonio Vanti, e sua famiglia, composto di varie qualità di Terra, cioè lavorativa, arborata, vitata e parte scoperta, per la semina ogni anno di Corbe 8 e mezzo: diviso di due avenzoni, fava Corbe 1.; vezza Corbe mezza; cece quartioli 4.; formionone quartioli N. 6: ed altro e li campi vengono denominati con le seguenti nominaglie cioè =Campo della Rovina=Campo della Brana=Campo da Casa=Campo della Fossa=Campo del Vignolo= Prativo attorno alla Casa e, mediante cavedagne, con frutti e Gelsi, piccola parte Castagnedò, Boschivo di quercia e cerri con quercie da Ghianda, pascolivo, sassoso denominati =La Macchia della Costa=La Macchia o sia Bosco della Fossa, Macchia detta =La Ripa Brentese=Il Balzone= con smossa di terra ad uso di Lavina, pascolivo con ginepri e poca parte calancoso con la Casa Colonica, e da Bracenti, Stalla, Teggia, e Capanna, Pozzo, mandra da Pecore, Granaro, Porcile, Ara, Orto Colonico, Fontana, Pozza ed altre sue adderenze e pertinenze. Il qual Predio confina dalla regione del Levante per la maggior parte col Fiume Idice, parte colli Beni del Signor Antonio Bacciali mediante sentierolo e Tassare, parte con li Beni di Francesco Cadeboni mediante anch'esso un sentierolo con Tassare; dalla regione di Mezzodì confina con li Beni del sudetto Signor Antonio Bacciali mediante Linea con termini e Tassare, sino alla somità del monte detto La Costa, e dalla regione di Ponente confina colli Beni della Chiesa di Campeggio mediante Linee con termini e Tassare sino alla via pubblica detta delle Banzole e poca parte ancora confina con Beni di Antonio Boschi mediante piccolo fossetto e li beni ancora della sudetta Chiesa di Campeggio sino al Rio Brentese e dalla regione di Settentrione confina sempre col Rio Brentese sino al Fiume Idice sudetto e forse con altri.

La casa collocata sopra questo sudetto Predio se gli entra da un uscio situato a settentrione mediante l'ascendere prima numero 6 gradini e contiene prima una stanza ad uso di cucina, con camino a campana ed altre numero tre stanze da letto ed un Granaro, ad uso di stanza, con piccolo portico, il tutto salegato a lastre di macigno e tassellato, con varie finestre che danno il lume a detta stanza, et al di sotto di detta Casa evvi la Stalla da Bestie Bovine, salegata, tassellata, con numero 4: poste e due postini, con sue gruppie, colonne e framezzate e corsia, solcara, ed atrio, in mediocre stato, e per altro uscio si entra nella stalla ad uso di mandra da pecore, e piccolo porcile in mediocre stato. In poca distanza evvi la Capanna ad uso di Teggia col portico a Levante sostenuto da due colonne di sassi, e coperto a due acque in mal stato ed unito a detta casa evvi il Pozzo coperto con piccolo portico, e suo Forno sotto, ed uscio che dà l'accesso ad un Granaro da grano, salegato e tassellato, con finestre ferriate, ed al di sotto evvi una cantina con un altro stalletto, il tutto in mediocre stato, e dalla parte di Ponente di detta Casa evvi una porzione di accasato per uso di un Bracente, e contiene una stanzuola ad uso di cucina, con camino a campana e salendo numero tre gradini vi sono numero 2 altre stanze da letto, con altra stanzuola posta pure col suo ingresso a Ponente colli coperti tutti formati a due acque, ed è tutta in mediocre stato; il qual sudetto Predio e Casa Colonica, e da Bracenti, con stalle verrà valutato in corpo colle altre Pezze di Terra componente il sudescritto Predio abbasso da descriversi.

L'altra Pezza di Terra componente il sudetto Predio, viene situata in detta Comunità, e denominata =La Serra dell'Oppio, e in loco detto La Selva= attualmente Boschiva di quercia e

querzoni, Cerri per fasci da vinciglio, prativa e pascoliva con sterpaglia, posta in pendio ed al roversio, ed atta al medesimo investimento, la quale confina dalla regione del Levante con li Beni del massaro della Pergola mediante Linee con termini, e Tassare; al Mezzodì, confina con li Beni di Giuseppe De Lorenzi mediante Tassare; alla regione del Ponente confina colli Beni del Signor Antonio Bacciali e Signor Francesco Baldi Fiorentino mediante Linee con Tassare e Termini, ed a Settentrione confina con Beni del sudetto Lorenzo e Baldi mediante Tassare, e forse altri.

Sottoposte pure al Predio sudetto Brentese evvi l'altra Pezza di Terra tutta Prativa, con querzoni, Cerri per vinciglio posto in detto Comune Gragnano denominato =Il Prato di Gianmaria, e Donna Morta= tutta posta in pendio, ed al roversio, con acquatrini di sortive e sassi atta al medesimo suo investimento, che confina dalla regione del Levante con li Beni di Gio: Querzola e Andrea Pieri, parte mediante fosso e parte mediante linea con Termini e Tassare; a Settentrione confina, mediante il sudetto fosso, con li Beni di Andrea Pieri, Antonio Menini, Petronio Menetti e Andrea Pieri; dal lato di Ponente confina parte con la via pubblica detta =da Cà de' Martini= e con li Signori Pennoni mediante Linee con termini e Tassare e dalla regione di Mezzodì confina col Rio della Parsa, e forse con altri.

Così dalle osservazioni fatte nell'atto di detta visita ho rilevato essere questo Predio Brentese composto di numero tre Pezze di Terra e la più grande è quella ove vi sono collocati li Edifizij Coloniali dove ho riconosciuto che il terreno lavorativo, arborato, vitato, prativo, con frutti, e Gelsi è tutto di buona qualità, fuorchè il Campo del Balzone si è riconosciuto esserci una smossa di terra ad uso di una Lavina, ma non ostante, il terreno è di buona qualità come li Prati in grande quantità; il poco castagnedo e macchia sottoposti al descritto Predio, anche questi sono di buona qualità, ed in buona situazione, e per conseguenza il tutto atto a produrre una abbondante rendita ed il poco castagnedo anch'esso è di buona qualità e perfetta situazione; la Casa Colonica e da Bracente con le Stalle ed altro queste sono in stato mediocre e bisognose di varij riattamenti, onde dalli rilievi e sindacato fatto per dedurre l'annua sua raguagliata rendita netta dalli infortunij, e dall'ordinaria sua manutenzione di detto Predio Brentese e sue Pezze di Terra ed a confronto della sua situazione, giudico, che tutto in corpo, detto Predio nello stato presente, e come in atto di compra o vendita compresovi le sudette Pezze di Terra, sia di suo intrinseco valore la somma di lire dodici mila, e quattro cento trenta quattrini moneta plateale di Bologna dico £ 12430.=

In seguito sono pure passato a visitare l'altro Predio spettante all'Ill.mo Signor Avvocato Michelinì, denominato =L'Osteria= situato nella Comunità di Gragnano, ed in Spirituale in Campeggio, che viene presentemente lavorato da Giovanni Maria Camaggi e sua famiglia, posto in pendio ed al roversio, composto di terreno lavorativo tutto scoperto e solo varie querce da Ghianda, per la semina ogni anno di Corbe N. 11: frumento diviso in due avvenzioni, fava Corba mezza ed il restante a pascolo, con Prato attorno alla Casa Colonica, Stalla e Teggia con Capanno, Portico, mandra da pecore, due Porcili, due Pozzi, Ara, Orto, Cortile ed altre sue adderenze e pertinenze, dove resta composto di più Pezze di Terra abbasso da descriversi e la Pezza più grande, ove sono li Edifizij, viene denominata con le seguenti nominaglie per li terreni lavorati, cioè =Campo de' Ronchi=Campo del Sassone=Campo Vecchio=Campo del Pirotti=Campo Nuovo=Campo de' Praticelli= e li Terreni Boschivi vengono denominati =Prato sopra Casa=Prato dell'Acqua Fredda=Prato del Puntone=Prato con macchia detto Zambrigolo= dove in esso evvi internato un Pezzetto di Terra delli Signori Pennoni di Tornature 1: circa fra li due fossi, e pascolivo, sassoso e con Bosco di quercia per Ghianda, e di querzoni di Cerro per fasci di vinciglio ed atto solo al medesimo suo investimento; qual Predio confina alla regione del Levante parte colli Beni delli Signori Pennoni mediante Linee e termini e parte mediante la via pubblica della Selva, e parte colli Beni della Chiesa di Campeggio mediante piccolo tratto della via sudetta e parte mediante Linea con Tassare, e parte confina ancora con li Beni di Francesco Mezzini e Signor Sante Fabri, e tutti mediante Linee con Tassare; dalla regione di Mezzodì, confina col rio detto dell'Osteria e, mediante quello, con li Beni Comunali di Gragnano; e dalla regione di Ponente confina colli Beni Comunali di Gragnano, soggetti alla Camera di Bologna, mediante

rivale con sassi, sciepe viva, e quercie da Ghianda ed altro; ed alla regione di Settentrione, confina con un rio e rivale e, mediante quello, colli Beni dei Signori Pennoni, e forse altri.

Nella Casa Colonica esistente sopra a questo Predio, se gli entra da un uscio situato a Levante che contiene prima una stanza ad uso di Cucina, con suo camino a campana e Forno sotto, con sua palla e Bocca alla campana del camino e vi sono numero tre stanziole da letto, il tutto salegato di lastre di macigno, tassellate e ricevono il lume da varie finestre; dal lato di Ponente evvi la mandra da pecore con altra stalletta, con Teggia sopra e Portico chiuso ed a terreno, e piccolo porcile sotto al Forno; in detto Cortile vi sono due Pozzi coperti sopra, con acqua buona e perenni; per un uscio si entra in una stalla e contiene numero quattro poste, con sua corsia, Gruppie, colonne, e framezzate, ed altra stalletta, ad uso di Teggia, con un piccolo stanziolo per uso del Formaggio Pecorino; la qual Casa è formata col suo coperto a due acque e trovasi parte in mediocre stato, e parte in stato infimo; il qual Predio con Casa, ed altro, verrà valutato tutto unito ed in corpo con le altre Pezze di Terra abbasso da descriversi.

L'altra Pezza di Terra componente il Predio sudetto è situata in poca distanza, ed in detta Comunità, posta in pendio ed al roversio, viene denominata =Li Pozzi= investita a Prato, con querzoni Cerri, atta al medesimo, la qual confina dalla regione del Levante con li Beni de' Signori Pennoni mediante Tassare, a Mezzodì col rio detto de' Pozzi, dal lato di Ponente confina colli Beni di questa Ragione sudetta e cioè col Predio Fiumana lavorato dal Socio di Sotto, ed a Settentrione confina colli Beni del Signor Luigi Bordoni mediante un piccolo riolo con rivale e Tassare di querzoni di Cerro e forse altri.

L'altra Pezza di Terra sottoposta pure al sudetto Predio Osteria è situata in detta Comunità di Campeggio ed in poca distanza della sudetta e viene denominata =Le Uredighe= prativa con macchia di Cerri per venciglio atta al medesimo, posta in pendio ed al roversio la quale confina al Levante con li Beni della Chiesa di Campeggio mediante Linee e termini, a Mezzodì confina con li Beni del Signor Don Francesco Romani mediante Linee e termini, dal lato di Ponente confina con li Beni di Paolo Pergolosi mediante Linee e termini, ed a Settentrione confina con terreno di Forestieri Fiorentini e parte con Beni di Persone del Comune di Cavrenno mediante tassare, e forse altri.

L'altra Pezza di Terra sottoposta al Predio sudetto Osteria è situata nel comune di Gragnano ed in poca distanza della sudetta, e viene denominata =Grufieda= tutta prativa, e circondata da macchia di querzoni di Cerro per fassi da venciglio, posta in pendio ed al roversio, ed atta al medesimo suo investimento la quale confina alle regioni del Levante, Mezzodì, Ponente e Settentrione, con li Beni Comunali di Campeggio, soggetti alla Eccelsa Camera di Bologna, e per piccola parte, dal lato di settentrione, confina con li Beni di Antonio Menini, e forse altri ma devesi notare che detta Pezza di Terra non vi sono identificati li veri confini, essendo in mezzo alli Beni Comunali, e perciò si considera di poco valore abbenchè un anno per l'altro renda P 3000 di fieno, e non si può valutare il pascolo.

L'altra Pezza di Terra sottoposta al sudetto Predio Osteria, resta situata nel Comune di S. Benedetto del Querzedo, e molto lontana al Predio che viene denominata =Il Casonazzo= attualmente macchiosa e Boschiva di Cerri da venciglio, e sassosa, posta in pendio ed al roversio atta al medesimo, che confina dalle regioni di Levante e Settentrione colli Beni del Signor Luigi Bordoni mediante Linee con Tassare, dalla regione di Mezzodì confina colli Beni Comunali di Gragnano mediante Tassare ed alla regione di Ponente confina colli Beni de' Signori Pennoni e li Beni Comunali sudetti mediante Tassare, e forse altri:

Onde questa è la descrizione del sudetto Predio e Pezze di Terra componenti il medesimo, dove dalle osservazioni fatte nell'atto di detta visita ho riconosciuto che il terreno lavorativo è per la maggior parte di buona qualità ed il restante è di mediocre qualità ma vi sono molti sassi e massiere di sassi pure per il terreno Prativo, e quercie non solo di detto Predio ma anche delle sudette Pezze, componenti il medesimo, questo per poca parte è di ottimo Fondo e qualità buona ed il restante è di mediocre qualità e prodotto; gli Edifizi, Stalle ed altro ritrovansi in stato mediocre e bisognosi di molti riattamenti; per il terreno Boschivo, da macchia, ed al pascolo di Cerri, e

quercie, questo è di buona qualità a norma della sua situazione, onde dalli rilievi fatti, ho riconosciuto essere composto di N. 5: Pezze di Terra il detto Predio, e dalli esperimenti, conteggi e sindacati fatto, per dedurne l'annua sua raguagliata rendita netta dalli infortunij e spese nelli Edifizj e sua manutenzione ordinaria, giudico, che nello stato presente e come in atto di compra o vendita a confronto della sua situazione, il suo intrinseco valore in corpo ha la somma di Lire cinquemila e sei cento moneta plateale di Bologna onde dico £ 5600.=

Ascende il valore in corpo delli Beni situati nelle Comunità sudette componenti la piccola Impresa della Fiumana spettante all'Ill.mo ed Ecc.mo Signor Francesco Michelini alla somma di £ 40260.=

Dalla descritta somma se gli fa da detrazione in vista della Capella esistente in detti Beni per ragione di obbligo, o sia Legato, di messe annue N. 20: col consumo degli Apparati ed altro, raguagliate a £ 1: per messa, onde raguagliata detta somma di spese, come un capitale di Monte (capitale investito in un Monte che erano come delle banche dell'epoca) al tre per cento, ne risulta un capitale da dettarvi di £ $666:13:4$.= Rimane netto il sudetto valore di £ $39593:6:8$.= Il che è quanto secondo la mia cognizione pratica e Perizia.

Gioanni Maria Lindri
Pubblico Perito afferma